

n.154/18 M.P. cui sono riuniti
n. 155/18 M.P.
n.156/18 M.P.
n.157/18 M.P.
n. 158/18 M.P.

D 42/2020



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
SEZIONE III PENALE
SEZIONE SPECIALIZZATA – MISURE DI PREVENZIONE

IL TRIBUNALE

composto dai magistrati

dr.ssa Maria Antonietta Ciriaco	Presidente est.
dr. Luca Della Casa	Giudice
dr.ssa Rosalba Liso	Giudice

riunito in Camera di Consiglio;

sentiti il Pubblico Ministero, le parti ed i difensori;
esaminate le memorie, le consulenze tecniche e la documentazione depositate dalle
difese, a scioglimento della riserva formulata alla udienza del 20 gennaio 2020 ha
pronunciato il seguente

DECRETO

nei confronti di

Galatioto Claudio, nato a Roma il 13.12.1951, detenuto fuori circondario, assente;
difeso di fiducia da avv. Sandro D'Aloisi e avv. Mario Giraldi;

Spada Ottavio, nato a Roma il 4.4.1963, detenuto fuori circondario, assente;
difeso di fiducia dall'avv. Dario Proietti;

Spada Armando, nato a Roma il 19.5.1967, detenuto fuori circondario, assente;
difeso di fiducia dall'avv. Giosuè Bruno Naso e avv. Francesco Bruzzese;

Spada Carmine, nato a Roma il 5.4.1967, detenuto fuori circondario; assente;
difeso di fiducia dall'avv. Mario Giraldi e avv. Angelo Staniscia;

cll



Spada Roberto, nato a Roma il 24.6.1975, detenuto fuori circondario, assente;
difeso di fiducia dall'avv. Angelo Staniscia;

nonché nei confronti dei terzi interessati specificamente indicati nel verbale

- 1) Carrara Vanessa
2) Spada Romina
3) Spada Martina
minore, genitore esercente la potestà genitoriale Carrara Vanessa
4) Spada Simone avv. Mario Francesco Giraldi
5) Fiore Claudio avv. Dario Proietti
per la ditta individuale
6) Carfagna Mauro
per Royal Slot srl, New Slot Room srls, Romana Slot Soc. Coop., Star Games
Soc. Coop.
7) Castagna Giuseppe
per la Royal Slot srl
8) Loboizzo Fabio avv. Francesco Caroleo Grimaldi
per la Royal Slot srl
9) Toluoso Maurizio avv. Francesco Caroleo Grimaldi
per la Royal Slot srl e New M&F srls
10) Carluccio Michele
per One Slot srls
11) Galatioto Filippo avv. Mario F. Giraldi fiducia
per la Seven Giochi srl
12) Lamponi Luciana
per la Seven Giochi srl
13) Mikhaïel Youssef Farag Youssef
per Luxor srl e Tebe srl
14) Adel Sobhi Takawy Peter
per la Luxor srl
15) Carpenito Valentino
per la Luxor srl
16) Ionita Mirela Carmen
per la Luxor srl e Tebe srl
17) Monastra Simone avv. Denis Castorina fiducia
per la Luxor srl
18) Naguib Rezk Alla Saleh Marsel
per Tebe srl
19) Filippetti Massimiliano avv. Giovanni Tripodi fiducia
per la ditta individuale e un immobile
20) Deturres Giovanni avv. Maria Calisse fiducia
per Gamma Auto srl
21) Capra Piergiorgio avv. Andrea Rossi fiducia



INALE ORDINE

- 22) per Gamma Auto srl
Salzano Simone avv. Giovanni Neri fiducia
per Noi srl socio unico
- 23) Qiu Yongzhu avv. Simone Faiella
per MGiochi srl
- 24) Zhou Luciano
per MGiochi srl
- 25) Asara Luca
per MGiochi srl
- 26) Mastrella Silvio avv. Alessandro Marconi fiducia
per L'Angolo delle Sirene srl
- 27) Iventa Eduard Dumitru avv. Alessandro Marconi fiducia
per l'Angolo delle Sirene
- 28) Manca Mario
per Circolo Ricreativo Enals
- 29) Zanchelli Roberto avv. Luigi Vincenzo fiducia
per STA Sport Trade And Amusement ed Euro International Company srl
e Videomatic di Zanchelli Roberto & C snc
- 30) Maggini Elisa avv. Giovanni Cantoni fiducia
per STA Sport Trade and Amusement e Euro International Company srl e
Videomatic di Zanchelli Roberto & C. snc
- 31) Lamponi Luciana avv. Sandro D'Aloisi fiducia
in proprio e per il 49% della Full Car 7 Sas di Galatioto Filippo
- 32) Galatioto Filippo avv. Mario F. Giraldi fiducia
in proprio e per il 51% Full Car 7 sas di Galatioto Filippo e 40% Abluo Et
Armo di Montanari Enrico
- 33) Battistoni Francesca
per il 33% della 478 srl
- 34) Mariotti Carlo
Per il 100% della 478 srl
- 35) Galizi Iole
Per un c/c
- 36) Lamponi Luigi Pietro
per dei c/c
- 37) Lamponi Franco
per dei c/c
- 38) Spada Enrico
in proprio e come socio al 50% Rosa Car srl
- 39) Spada Giacinta
- 40) Spada Cinzia
- 41) Spada Roberto
- 42) Di Silvio Filomena avv. Francesco Bruzzese fiducia
- 43) Spada Francesco avv. Francesco Bruzzese fiducia
in proprio e per associazione culturale Club Canarie

Handwritten signature



- 44) Spada Juan Carlos avv. Francesco Bruzzese fiducia
in proprio e come socio al 100% Ilary srl
- 45) Rosa Car srl
Socio al 50% Spada Roberto, proposto
- 46) Femus Associazione Sportiva e culturale a.s.d. (Spada Roberto proposto)
- 47) Femus Boxe (Spada Roberto, proposto)
- 48) Ascani Elisabetta
in proprio e per
ASD Ea Etoile Dane
Project e Associazione
Dancer
- 49) Spada Denise
minore, genitore esercente la potestà genitoriale Ascani Elisabetta
- 50) Spada Manuel
minore, genitore esercente la potestà genitoriale Ascani Elisabetta
- 51) Spada Giorgia
minore, genitore esercente la potestà genitoriale Ascani Elisabetta
- 52) Spada Stella
minore, genitore esercente la potestà genitoriale Ascani Elisabetta
- 53) Spada Victoria
minore, genitore esercente la potestà genitoriale Ascani Elisabetta
- 54) Spada Roberto
in proprio e per la Ditta individuale
- 55) Spada Filomena
per un c/c
- 56) Spada Laura avv. Francesco Bruzzese
per una macchina non sequestrata Mercedes Classe A tg. CX329AL

Prima di procedere all'esame della proposta in concreto, si ritiene opportuno premettere i principi di carattere generale che questo Tribunale intende applicare nell'esame e valutazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, evidenziando, innanzi tutto, che appare assolutamente necessario, anche alla luce della condivisibile evoluzione giurisprudenziale, delineare i profili di pericolosità sociale, presupposto essenziale per l'applicazione delle misure sia personali che patrimoniali, richiamando tutti gli indici di pericolosità che attengano alla posizione del singolo e si evidenzia, al riguardo che in numerose decisioni della Corte di cassazione (Sez. I n. 31209 del 24.3.2015, ric. Scagliarini; Sez. II n. 2635 del 4.6.2015, ric. Friolo; Sez. I n. 43720 del 11.6.2015, ric. Pagone; sez. I 16038 del 2.2.2016, ric. Targia; Sez. V n. 6067 /2017; Sez. I n. 36258/2017; Sez. I n. 54119/2017; sez. VI n. 53003/2017;) si è affermato che il giudizio di prevenzione, con riferimento alla fondamentale attribuzione alla persona del proposto della condizione di "pericolosità", lungi dall'essere un giudizio soggettivo ed

4
CMA



incontrollabile, richiede una complessa operazione preliminare di inquadramento del soggetto, in virtù dell'apprezzamento di fatti, in una delle categorie criminologiche tipizzanti di rango legislativo, sia in relazione alla cd. pericolosità generica che a quella qualificata. In particolare, la scissione del giudizio prevenzionale in due fasi (sulla scorta di quanto affermato nella sentenza emessa dalla Sez. I n. 23641 del 11.2.2014, ric. Mondini, cui si rinvia per le argomentazioni) è ormai patrimonio comune sul piano interpretativo degli istituti coinvolti, atteso che solo a seguito di una prima fase "constatativa", cioè di apprezzamento di fatti idonei ad iscrivere il soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate, può seguire la fase "prognostica" in senso stretto, consistente nella valutazione delle probabili, future condotte, in chiave di offesa ai beni tutelati, logicamente influenzata dai risultati della prima, secondo il generale paradigma logico di cui all'art. 203 c.p..

Come più volte affermato dalla Corte di cassazione, nessuna misura di prevenzione, sia personale che patrimoniale, può essere applicata se manca una congrua ricostruzione di fatti idonei a determinare l'inquadramento, pregresso o attuale, del soggetto proposto in una delle categorie di pericolosità espressamente tipizzate dal legislatore all'art. 1 e all'art. 4 dell'attuale D.L.vo n. 159/2011. Solo l'avvenuto inquadramento del proposto in una delle categorie tipiche di pericolosità consente, lì dove tale giudizio sia formulato in termini di attualità all'esito del giudizio di primo grado, di applicare la misura di prevenzione personale, se del caso congiunta a misura patrimoniale, mentre in ipotesi di pericolosità tipica sussistente ma non più attuale, sempre al momento della decisione di primo grado, può essere applicata la misura patrimoniale della confisca disgiunta, in presenza degli ulteriori presupposti di legge (v. Cass., Sez. VI n. 38471 del 13.10.2010). Nelle varie sentenze che hanno affrontato il tema si è evidenziato che affermare la condizione di pericolosità sociale di un soggetto, in un determinato momento storico, è una operazione complessa che, nel giudizio di prevenzione, non si basa esclusivamente sulla ordinaria prognosi di probabile e concreta reiterabilità di qualsiasi condotta illecita, come previsto in via generale dall'art. 203 c.p., norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula semplicemente la commissione di un reato, ma implica il precedente inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore. Ne deriva che la formulazione della prognosi negativa consegue dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a delitti, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive dell'integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza e tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all'art. 4 D.L.vo n. 159/2011) cui non siano seguiti segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione. Va evidenziato che parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio di prevenzione è esatto, per un verso, in quanto la misura di prevenzione è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione della pericolosità;



ma, per altro verso, può essere fuorviante, laddove tale nozione venga intesa in modo del tutto generico, senza tenere nel dovuto conto la selezione normativa delle specifiche categorie di pericolosità.

Le indicazioni legislative sono da qualificarsi tipizzanti e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che pur potendo essere inquadrate come manifestazione di pericolosità soggettiva risultano essere estranee al perimetro descrittivo di cui agli attuali artt. 1 e 4 del D.L.vo n. 159/2011. Posto che si tratta di applicare in via giurisdizionale misure tese a delimitare la fruibilità di diritti della persona costituzionalmente garantiti, o ad incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà (cfr. Corte Cost. n. 93/2010) le misure di prevenzione, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in una accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva, in chiave preventiva; pertanto è da ritenere applicabile il generale principio di *tassatività* e *determinatezza* della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come fonte giustificatrice di dette limitazioni. Ne deriva l'esigenza della ineliminabile componente "ricostruttiva" del giudizio di prevenzione, tesa a rappresentare l'apprezzamento di fatti idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate. In buona sostanza il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che qualificano le diverse categorie di pericolosità.

Per quanto finora esposto appare evidente che nell'interpretazione della legge vigente fornita nelle varie pronunzie dalla Corte di cassazione, già negli anni 2014-2016, è ben presente la considerazione del giudizio di prevenzione come giudizio ricostruttivo di condotte materiali, tale da consentire il preliminare, anche se non decisivo, inquadramento criminologico del soggetto in una delle descrizioni legislative integranti la specifica categoria dei destinatari.

La prognosi di pericolosità segue gli esiti - positivi o negativi - di tale preliminare inquadramento e, di conseguenza, si manifesta in forme costituzionalmente compatibili che riducono la discrezionalità del giudice agli ordinari compiti di interpretazione del valore degli elementi di prova e di manifestazione di un giudizio prognostico che da quelle risultanze probatorie è oggettivamente influenzato.

In altri termini, ferma restando la diversità finalistica e strutturale intercorrente tra il giudizio penale in senso stretto e quello di prevenzione, va affermato e praticato il rafforzamento della considerazione in base alla quale la descrizione della categoria criminologica di cui agli artt. 1 e 4 del D.L.vo n. 159/2011 ha il medesimo valore che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, esprimendo la previa

6
C.M.

selezione e connotazione dei parametri fattuali rilevanti, siano gli stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesi di indizio di commissione di un particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un fascio di condotte (le ipotesi di pericolosità generica).

Nella recente sentenza n. 24/2019, depositata in data 27.2.2019, la Corte Costituzionale ha evidenziato che le misure di prevenzione personali, impiegate su un giudizio di persistente pericolosità sociale del soggetto, hanno una chiara finalità preventiva anziché punitiva, mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o, quanto meno per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo, al tempo stesso, all'autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto. Nella sentenza è precisato che l'indubbia dimensione afflittiva delle misure stesse non è niente altro che una conseguenza collaterale di misure il cui scopo essenziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato e non la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato.

Nella citata sentenza viene ribadita e confermata la correttezza della elaborazione giurisprudenziale che, per fornire una interpretazione ed una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle disposizioni normative sulle misure di prevenzione, con specifico riferimento alle due fattispecie di "pericolosità generica" ha individuato un presupposto metodologico secondo cui la fase prognostica relativa alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa nella quale vengono accertati, con giudizio retrospettivo, gli elementi costitutivi delle cosiddette fattispecie di "pericolosità generica" attraverso un apprezzamento di "fatti", costituenti, a loro volta, "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge.

Con tale decisione è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c) del D.L.vo n. 159/2011 nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a). In sostanza la Corte Costituzionale ha ritenuto non conforme alla Costituzione la previsione della categoria di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 159/2011 (coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, **abituamente dediti a traffici delittuosi**), espungendo la disposizione di legge dall'ordinamento vigente in virtù di un marcato *deficit* di tassatività descrittiva.

Da tale decisione deriva l'inapplicabilità della disposizione dichiarata incostituzionale, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della legge n. 87 del 1953.

Con la decisione sopra richiamata è stato, viceversa, ritenuto che la disposizione di cui all'art. 1, lettera b) del D.L.vo n. 159/2011, alla luce della evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza De Tommaso non sia in contrasto con i principi costituzionali. In particolare si è ribadito e confermato, quanto alla categoria



di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) D.L.vo n. 159/2011, caratterizzata dal vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, che tale inquadramento va operato sulla base di elementi di fatto (ivi compreso il riferimento alla condotta e al tenore di vita) di cui il Tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) e presuppone la verifica della realizzazione di attività delittuose non episodica ma abituale, almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto; la verifica della realizzazione di attività delittuose che, oltre ad avere la caratteristica che precede, siano produttive di reddito illecito; la verifica della destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare, nel senso che i profitti conseguiti costituiscono o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unico reddito del soggetto, o, quanto meno, una componente significativa di tale reddito.

L'attività delittuosa deve pertanto caratterizzarsi in termini di delitto ricorrente e produttivo di reddito, non essendo sufficiente la realizzazione sporadica di un qualsiasi illecito a carattere patrimoniale. Infine si è precisato che, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, al riscontro processuale dei requisiti sopra indicati deve aggiungersi la valutazione dell'effettiva pericolosità sociale del soggetto per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 159/2011.

Questo Tribunale, aderendo completamente e convintamente all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione e ai principi fissati dalla Corte costituzionale, ritiene di dare al termine "delittuose" utilizzato nelle disposizioni normative in esame una interpretazione rigorosa nel senso che parlare di proventi di "attività delittuose" significa prendere in esame la condizione del soggetto che, seppure con valutazione incidentale operata dal giudice della prevenzione, è ritenuto autore di "delitti" consistenti in attività di intermediazione in vendita di beni vietati o genericamente produttivi di reddito (provento di attività delittuose). In altri termini "delittuoso" non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa ma attributo che la qualifica; pertanto il giudice della prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che, sia facendo riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale sia attraverso una autonoma ricostruzione incidentale, siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante.

Va precisato che in campo patrimoniale, la ricostruzione del periodo di pericolosità, nei termini fin qui esposti, non soltanto viene realizzata su base oggettiva ed in rapporto alla avvenuta commissione di delitti, ma rappresenta, essa stessa, il presupposto funzionale dell'ablazione, come chiarito ed evidenziato nella sentenza delle Sezioni Unite ric. *Spinelli*.

Va rammentato, in proposito, che con tale decisione si è definitivamente affermato il principio in base al quale è irrinunciabile, ai fini di una valida emissione del provvedimento di confisca, la ricostruzione preliminare dei profili di pericolosità soggettiva tali da consentire la constatazione argomentata della correlazione temporale tra condotte delittuose del soggetto ed incremento patrimoniale confiscabile. Tale affermazione di principio costituisce un ulteriore presidio contro derive soggettivistiche e semplificazioni probatorie, posto che il giudice del merito è tenuto, in caso di confisca, a ricostruire le specifiche condotte indicative dell'inquadramento del soggetto nella categoria tipica di pericolosità e a delimitare in chiave storica il periodo caratterizzato dalla attitudine alla produzione di reddito illecito, escludendo dall'area di possibile intervento ablatorio gli acquisti verificatisi in momenti antecedenti, proprio in quanto non rientranti in tale ambito temporale.

Per completezza va ricordato che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 18 D.L.vo n. 159/2011, le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del soggetto ritenuto pericoloso entro il termine di cinque anni dal decesso.

Come già anticipato, in base al disposto normativo dell'art. 18 D.L.vo n. 159/11, la misura patrimoniale può essere applicata anche disgiuntamente dalla personale. Pertanto, accertati i relativi presupposti (disponibilità e provenienza illecita dei beni), le misure patrimoniali, del sequestro e della confisca, possono essere applicate anche indipendentemente dalla misura personale.

Ne consegue che per la adozione della misura di prevenzione patrimoniale non deve sussistere l'attualità della pericolosità sociale del soggetto al momento della richiesta ma tale elemento soggettivo deve esistere all'epoca della formazione del patrimonio che si ritiene illecitamente accumulato in virtù dell'accertata sproporzione rispetto alle capacità reddituali in capo al proposto.

La Corte di Cassazione ha confermato, in più occasioni e da ultimo anche a Sezioni Unite, il principio di autonomia tra le misure personali e patrimoniali, infatti *"se rispetto alla misura di prevenzione personale, il requisito della persistente pericolosità continua ad avere una ragion d'essere, in quanto, ben potendo quella risolversi nel tempo o grandemente scemare, sarebbe aberrante, siccome oggettivamente inutile, se non per finalità surrettizie o pretestuose, una misura di prevenzione applicata a soggetto non più socialmente pericoloso; invece, quanto alla misura patrimoniale, la connotazione di pericolosità è immanente alla "res", per via della sua illegittima acquisizione, e ad essa inerisce "geneticamente", in via permanente e tendenzialmente, indissolubile. ... Correttamente, pertanto, la*

giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, anche nei casi di applicazione disgiunta, il Giudice della prevenzione, debba valutare, sia pure "incidenter tantum", la condizione di pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura patrimoniale. Ciò in quanto la confisca disgiunta non è istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento "actio in rem", restando imprescindibile il rapporto tra pericolosità sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali da lui conseguiti. Ciò è indubbiamente vero, con la necessaria precisazione, però, che ad assumere rilievo non è tanto la qualità di pericoloso sociale del titolare, in sé considerata, quanto piuttosto la circostanza che egli fosse tale al momento dell'acquisto del bene." (Sez. Unite, n. 4880/15 del 02 febbraio 2015; Sez. 1, n. 48882 dell' 08 ottobre 2013; Sez. 6, n. 1282 del 10 gennaio 2013).

L'evoluzione normativa in materia di sequestro e confisca di prevenzione dimostra in modo chiaro ed inequivoco che gli stessi sono strumenti che hanno l'univoca funzione di aggredire i patrimoni illecitamente accumulati, indipendentemente dalla commissione del reato, da parte di persone pericolose.

La Corte di Cassazione e, recentemente, la Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2019, hanno riaffermato che il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione – e pertanto dello stesso sequestro, che ne anticipa provvisoriamente gli effetti – è «la ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4880). Il sequestro e la confisca di prevenzione condividono (Corte Cost. 24/2019) la medesima finalità sottesa alla confisca cosiddetta "allargata", originariamente prevista dall'art. 12 *sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e oggi confluita nell'art. 240 *bis* del codice penale; misura che si fonda "sulla presunzione che le risorse economiche, sproporzionate e non giustificate, rinvenute in capo al condannato derivino dall'accumulazione di illecita ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente idonee a produrre" (sentenza n. 33 del 2018). Tale presunzione (relativa) è fondata, essa pure, sul riscontro della sproporzione tra i beni da confiscare e il reddito o l'attività economica del soggetto – condannato per uno dei reati menzionati dallo stesso art. 240 *bis* c.p. – che di tali beni risulti titolare o abbia a qualsiasi titolo la disponibilità, e dei quali non riesca a giustificare l'origine lecita.

La confisca "di prevenzione" e la confisca "allargata" (e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti) costituiscono strumenti che consentono la "confisca dei beni di sospetta origine illecita", accertata mediante uno schema legale di carattere presuntivo. Tali strumenti sono caratterizzati "sia da un allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa", in funzione dell'esigenza di "superare i limiti di efficacia della confisca penale "classica": limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza – in termini di

strumentalità o di derivazione – tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna. Le difficoltà cui tale prova va incontro hanno fatto sì che la confisca “tradizionale” si rivelasse inidonea a contrastare in modo adeguato il fenomeno dell’accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità, e in specie della criminalità organizzata: fenomeno particolarmente allarmante, a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il finanziamento di ulteriori attività illecite, quanto del loro investimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato” (Corte Cost., sentenza n. 33 del 2018).

Avuto riguardo alla finalità delle misure patrimoniali di prevenzione, appare ancor più evidente la necessità di procedere a confisca di quanto costituisce “provento di attività delittuosa”; anche in questo caso la finalità della confisca è quella di sottrarre al circuito legale beni in grado di “inquinare” l’economia lecita. Tale necessità è stata reiteratamente e uniformemente ribadita sia dalla giurisprudenza di legittimità che dalla Corte costituzionale (sent. 24/2019), secondo cui *“l’ablazione di tali beni costituisce non già una sanzione, ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina – come ben evidenziato dalla recente pronuncia, già menzionata, delle sezioni unite della Corte di cassazione – un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, risultando «sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all’indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell’ordinamento giuridico. Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l’acquisizione di beni contra legem, sicché nei confronti dell’ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità”.*

La natura dell’ablazione patrimoniale non è quindi “sanzionatoria”, bensì ha carattere meramente “ripristinatorio” della situazione che si sarebbe data in assenza dell’illecita acquisizione del bene (così da ultimo Corte Cost. n. 24/2019). La stessa Corte EDU (sentenza Gogitidze e altri contro Georgia del 12 maggio 2015, in causa n. 36862/05), ha ritenuto compatibile con la Convenzione una confisca specificamente rivolta ad apprendere beni di ritenuta origine illecita, nei confronti di pubblici ufficiali imputati di gravi reati contro la pubblica amministrazione e di loro prossimi congiunti; l’ipotesi esaminata ha avuto ad oggetto una confisca, più in particolare, operante sulla base di meccanismi presuntivi simili a quelli previsti nell’ordinamento italiano, e comunque in assenza di condanna del pubblico funzionario. Nel procedere al vaglio di compatibilità della relativa disciplina con i principi dell’equo processo di cui all’art. 6 CEDU, la Corte ha negato che tale misura rappresenti una sanzione di carattere sostanzialmente punitivo, come tale soggetta ai principi che la Convenzione detta in materia di processo penale, e l’ha piuttosto qualificata come una “azione civile *in rem* finalizzata al recupero di beni illegittimamente o inspiegabilmente accumulati” dal loro titolare (paragrafo 91); osservando, altresì, che la *ratio* di questa tipologia di confisca senza condanna è al tempo stesso, “compensatoria e preventiva”, mirando essa, da un lato, a ripristinare la

situazione che esisteva prima dell'acquisto illecito dei beni da parte del pubblico ufficiale; e, dall'altro, a impedire arricchimenti illeciti del soggetto, inviando il chiaro segnale agli ufficiali pubblici che le loro condotte illecite, anche laddove rimangano impunte in sede penale, non potranno assicurare loro alcun vantaggio economico (paragrafi 101-102).

L'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale richiede, oltre ai requisiti di tipo soggettivo, che fungono da minimo comune denominatore per qualunque misura di prevenzione (e sempre nell'ambito della pericolosità cd. comune), indipendentemente dall'applicazione della misura di prevenzione personale, in base al principio di applicazione disgiunta (art. 18 D.L.vo n.159/11) la ricorrenza anche di presupposti di tipo oggettivo:

- a) *la disponibilità, diretta o indiretta, dei beni in capo al proposto*; il concetto di disponibilità, richiamato dall'art. 20 D.L.vo n. 159/2011, va inteso non in senso formale ma in senso sostanziale, fattuale, e di esso va data la prova. Non serve dimostrare la titolarità che il proposto abbia di un bene, ma è sufficiente provare che questi ne determini la destinazione o l'impiego. Si tratta di un concetto esteso a tutte le situazioni in cui il bene ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché questi eserciti il potere su tali beni mediante terze persone. Nel caso di disponibilità diretta non sussistono particolari problemi dato che il proposto o è titolare del bene oppure ne dispone *brevi manu*, sicché la prova della disponibilità è agevole; nel caso di disponibilità indiretta, va provato che, al di là della formale intestazione del bene, il proposto ne è l'effettivo *dominus*; la prova può essere desunta da diversi elementi, quali il tipo di rapporto che lega il proposto al terzo formale intestatario, o anche l'incapacità del terzo di acquisire la titolarità dei beni.

Secondo la giurisprudenza va rimarcata la distinzione operata dal legislatore tra terzi intestatari *estranei* e terzi che abbiano vincoli *lato sensu* di parentela o di convivenza con il proposto, che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.L.vo n. 159/11 (riproduttivo dell'art. 2 *bis*, comma 3, l. n. 575/65 previgente) impone indagini patrimoniali: coniuge, figli e coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto.

Si fa riferimento espresso, dunque, a determinate categorie di soggetti per i quali non occorre alcuno specifico accertamento sulla disponibilità indiretta, profilandosi una sorta di presunzione, sia pure *iuris tantum*, presupponendo il legislatore che il proposto faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano formalmente nella disponibilità giuridica delle persone di maggiore fiducia, ossia i conviventi, su cui grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca;

- b) *l'esistenza di sufficienti indizi tali da far ritenere che tali beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego*; tale secondo requisito non

necessita della prova ma di uno standard probatorio inferiore, dato da quegli indizi che, in misura sufficiente, conducano alla genesi illecita dei beni o al loro reimpiego.

È pacifica, nell'ambito delle misure di prevenzione, l'irrilevanza del nesso causale tra provenienza illecita del bene e attività illecita del proposto.

Il sequestro e la confisca hanno ad oggetto beni di provenienza da attività illecita o reimpiego della stessa, senza che rilevi distinguere se la disponibilità del bene sia collegata alla specifica attività che ha consentito di riconoscere la pericolosità.

Non occorre, dunque, nel provvedimento ablativo, l'individuazione di un nesso causale tra condotta illecita che ha consentito di riconoscere una delle categorie di pericolosità previste dall'art. 4 D.L.vo n. 159/11 e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni, qualunque essa sia (S.C. sent. nn. 36762/03, 35481/06, 47798/08, 27228/11).

Quanto al reimpiego di beni di provenienza illecita, va evidenziato che qualora un bene risulti frutto di attività illecita saranno soggetti a sequestro e confisca anche gli incrementi ovvero il reimpiego di somme derivanti da tale bene.

Le disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 24, comma 1, D.L.vo n. 159/11 si fondano sulla necessità di sottrarre alle persone pericolose previste dall'art. 4 del D.L.vo n. 159/11 tutte le loro disponibilità che trovino origine diretta o derivata da attività illecita. In sostanza, il denaro ricavato dall'originario bene proveniente da attività illecita coinvolge e rende illecito il reimpiego dello stesso denaro e, dunque, del bene con esso acquistato; e in tale sviluppo saranno coinvolti tutti i successivi reimpieghi di denaro derivanti da operazioni finanziarie riconducibili al bene illecitamente acquisito in origine.

La finalità della norma è da individuare nell'obiettivo prioritario della normativa di colpire alla radice il fenomeno attraverso la sottrazione di tutte le risorse derivanti da attività illecite, qualunque sia la loro evoluzione e le modalità di reimpiego delle stesse.

Va rammentato che, in tema di misure di prevenzione, non è invocabile il principio di irretroattività della legge penale previsto dall'art. 25 della Costituzione e dall'art. 2 c.p., posto che le norme in materia di prevenzione sono informate non già ai principi che riguardano le pene bensì a quelli concernenti le misure di sicurezza. Pertanto, in base al disposto dell'art. 200 c.p., esse devono intendersi regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Operano i principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui è consentita la confisca dei beni acquisiti dai soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 646/82 che ha introdotto tali misure, sempre che ricorrano le altre condizioni poste dal legislatore.

Tali conclusioni si desumono, non solo dall'estraneità del principio di irretroattività della legge penale alla materia delle misure di prevenzione, ma anche da altre considerazioni della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui "la regola dell'applicabilità della legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali anche ai cespiti acquisiti prima della sua entrata in vigore, si giustifica in quanto il

provvedimento ablatorio è norma intimamente collegata a ricchezze accumulate e consolidate attraverso gli anni precedenti il momento in cui la normativa in questione è divenuta operante”.

Tale principio è stato recentemente riaffermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con pronuncia n. 4880/2015 (*«Le modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008 (conv. dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965 non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, di guisa che rimane tuttora valida l'assimilazione alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successione di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.»*).

Infine va rammentato che la giurisprudenza costantemente ha affermato la naturale autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale, che discende dalle profonde differenze funzionali e strutturali. Il processo penale è ricollegato a un determinato fatto costituente reato, mentre il procedimento di prevenzione si riferisce alla valutazione di pericolosità di un soggetto, verificata attraverso condotte che non necessariamente costituiscono illecito penale.

L'autonomia tra le due azioni comporta che, come per i corrispondenti procedimenti personali, possano esservi diverse valutazioni con riferimento ai medesimi fatti, pur con lo specifico onere di esplicitare le ragioni della scelta, potendo essere superato il giudicato sul rigetto della confisca nella diversa sede procedimentale solo in presenza di fatti nuovi.

Premesse le linee interpretative che questo Tribunale adotta nell'ambito delle proprie valutazioni sulle proposte di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, in una lettura delle norme da applicare costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si procede all'esame delle proposte di misure di prevenzione personali e patrimoniali, dopo aver delineato gli elementi che possono profilarsi come indici di pericolosità sociale dei proposti.

IL CASO CONCRETO ALL'ESAME

Il presente procedimento prende l'avvio da distinte proposte di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la contestuale proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni specificamente indicati, ritenuti beni nella titolarità o disponibilità (diretta o indiretta) dei proposti, di valore sproporzionato al reddito dichiarato e ritenuti essere frutto di attività illecite, previo sequestro, ai fini di successiva confisca degli stessi, ai sensi degli artt. 20 e 24 D.L.vo n. 159/2011 avanzate dal pubblico ministero nei confronti di Galatioto Claudio, Spada Ottavio, Spada Armando, Spada Carmine e Spada Roberto.

Con decreti emessi nelle date del 18.9.2018 e 3.10.2018 questo Tribunale ha ordinato il sequestro dei beni riferibili ai proposti, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 20 D.L.vo n. 159 /2011 nei procedimenti n. 154/2018 M.P., 155/2018/M.P., 156/2018 M.P., 157/2018 M.P., 158/2018 M.P..

I sequestri sono stati eseguiti in data 11.10.2018 con immissione nel possesso dei relativi beni dell'amministratore giudiziario, dr. Donato Pezzuto.

Alla prima udienza, in data 10.12.2018, sull'accordo di tutte le parti, avuto riguardo alla connessione oggettiva e soggettiva tra i sopraindicati procedimenti, si è disposta la riunione al procedimento n. 154/2018 M.P. dei procedimenti n. 155/2018 M.P., 156/2018 M.P., 157/2018 M.P. e 158/2018 M.P.

Sull'accordo delle parti è stata rinviata l'udienza alla data del 17.6.2019.

All'udienza del 17.6.2019, essendo in corso accertamenti ulteriori, si è disposto rinvio alla data del 21.10.2019, data in cui tutte le difese hanno dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere Penali.

Si è disposto il rinvio all'udienza del 2.12.2019. A tale udienza le difese hanno dichiarato di aderire all'ulteriore astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere Penali. Pertanto si è rinviata la discussione all'udienza del 20.1.2020.

All'udienza del 20.1.2020 il pubblico ministero ha concluso chiedendo l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni cinque nei confronti di Spada Carmine; di anni quattro per Spada Roberto; di anni tre per Spada Ottavio e Spada Armando; di anni due per Galatioto Claudio. Ha altresì richiesto nei confronti di tutti i suindicati proposti l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di tutti i beni ancora in sequestro.

Le difese hanno concluso come da verbale.

Le specifiche conclusioni delle difese, per maggiore chiarezza nella esposizione, saranno riportate ed esaminate nella esposizione degli elementi di valutazione relativi a ciascun soggetto.

Al fine di affrontare in modo completo ed esaustivo tutte le problematiche inerenti la misura di prevenzione personale e patrimoniale a carico degli odierni proposti appare utile ed opportuno ripercorrere ed esporre le circostanze e considerazioni riportate nei decreti di sequestro che contengono una documentata esposizione delle vicende loro riferibili.

Spada Carmine

Si ritiene opportuno prendere le mosse dagli elementi e circostanze ritenute rilevanti per delineare la pericolosità sociale del proposto riportate nel decreto di sequestro emesso da questo Tribunale, aggiungendo gli aggiornamenti evidenziandoli con il carattere in grassetto

"Dal certificato penale risulta che Carmine Spada ha riportato una condanna definitiva con sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 10.7.2006, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 9.1.2003, alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione euro 300,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 81, 629 c.p., commesso fino al 2.3.1993; pena sospesa e non menzione della condanna.

Risultano attualmente pendenti procedimenti penali a suo carico dinanzi agli uffici giudiziari romani.

In particolare

n. 29959/2001 R.G.N.R. in relazione ai reati di cui agli artt. 416 c.p. accertato in data 26.6.2001; 629 c.p.; 644 c.p. commessi in data anteriore e prossima al 4.6.2001; 73, 74 D.P.R. 309/90 commessi in data anteriore e prossima al 4.6.2001;

n. 44472/2002 R.G.N.R. in relazione ai reati di cui agli artt. 73, 80 D.P.R. 309/90 commessi in date 21.11.2002 e 30.6.2003, nell'ambito di tale procedimento penale è intervenuta sentenza di condanna in primo grado, in data 12.1.2010 alla pena di anni 4 mesi 6 di reclusione euro 15.000,00 di multa; **dall'esame del certificato dei carichi pendenti risulta che in data 21.1.2020 è intervenuta sentenza in grado di appello con condanna alla pena di anni tre di reclusione euro 11.000,00 di multa;**

n. 14702/2011 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 349, co. 2 c.p. commesso in date 4.5.2011 e 16.8.2011; nell'ambito di tale procedimento penale, in data 21.7.2016, è intervenuta sentenza di condanna in primo grado alla pena di anni 4 di reclusione euro 1.500,00 di multa;

n. 25615/2011 R.G.N.R. per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. commessi in data 4.5.2011; nell'ambito di tale procedimento è intervenuta sentenza di condanna in primo grado, in data 10.11.2014, alla pena di mesi due di reclusione;

n. 34836/2013 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 588, comma 2 c.p., commesso in data 15.7.2013; è intervenuto rinvio a giudizio,

n. 23706/2014 R.G.N.R.; nell'ambito di tale procedimento penale Carmine Spada è stato condannato in primo grado, con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in composizione collegiale in data 28.6.16, alla pena di anni 10 di reclusione e euro 10.000,00 di multa per il reato di estorsione aggravato dall'art. 7 D.L. 152/91, posto in essere in data 1.5.2014; **in grado di appello, con sentenza in data 18.5.2018 è stata confermata la condanna con determinazione della pena in anni 8 di reclusione euro 8.000,00 di multa; pende ricorso per cassazione;**

n. 20740/2015 R.G.N.R. in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, accertato in epoca anteriore o prossima al 31.8.2011; nell'ambito di tale procedimento penale è intervenuto rinvio a giudizio;

n. 47412/2015 R.G.N.R. in relazione ai reati di cui agli artt. 416 *bis* c.p. accertato in data 1.1.2004 e tuttora permanente; 575, 577, 110 c.p.; 7 D.L. 152/91 commesso il 22.11.2011; 629 c.p., 7 D.L. 152/91 accertato in data 1.9.2013 e permanente sino al 30.4.2014; 12 *quinqies* D.L. n. 306/1992, 7 D.L. 152/91, commessi in date 1.1.2012, 31.12.2014, 30.9.2015, 10.12.2015, 7.9.2016 e tuttora permanenti e altro. Nell'ambito di tale procedimento penale è stato destinatario di misura cautelare personale (e reale) eseguita in data 25.1.2018, confermata dal Tribunale per il Riesame di Roma con ordinanza del 22.1.18 (provvedimenti allegati agli atti del presente procedimento di prevenzione). È intervenuto il rinvio a giudizio; attualmente è in corso la fase dibattimentale;



in tale procedimento penale è stato delineato il ruolo di Carmine Spada come vertice dell'omonima organizzazione di tipo mafioso di base familiare...."

In data 24.9.2019 è intervenuta sentenza in primo grado emessa dalla III Corte di Assise di Roma con la quale Spada Carmine è stato condannato alla pena dell'ergastolo e all'isolamento diurno per mesi 18.

Riprendendo quanto riportato nel decreto di sequestro, ancora prima delle recenti evoluzioni processuali, si è affermato

"Sulla scorta delle suesposte emergenze è da ritenere che ricorra il presupposto soggettivo della pericolosità del proposto.

Spada Carmine, analizzando i dati sopra esposti, si configura come soggetto *indiziato di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.; indiziato di uno dei reati previsti dall'art. 51 comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356* oltre che soggetto da ritenersi sulla base degli elementi di fatto, abitualmente dedito a traffici delittuosi e che vive, anche in parte dai proventi di attività delittuose.

Il ruolo di Carmine Spada, in ultimo, è stato delineato dal Tribunale per il Riesame di Roma, nel confermare l'ordinanza emessa a suo carico il 22 gennaio 2018 per i reati di associazione di tipo mafioso (quale capo, promotore e vertice dell'organizzazione), di duplice omicidio pluriaggravato, estorsione, attribuzione fittizia di valori, reati in materia di armi e di stupefacenti, esercizio abusivo del credito, tutti aggravati dall'adozione del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso costituita in Ostia dal cd. clan Spada...

nei confronti di Carmine Spada, sulla scorta degli elementi esposti, è da ritenere sussistente sia il requisito di cui al combinato disposto degli artt. 1 lett. a), 4 lett. c) D.L.vo 159/2011, sia il requisito di cui all'art. 1 lett. b) del citato D.L.vo, trattandosi di soggetto *che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose*, sia il requisito di cui all'art. 4 lett. a) e b), essendo soggetto *indiziato di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.; indiziato di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.*

Nel caso di specie, peraltro, l'attualità della pericolosità è di totale evidenza ove si consideri la piena e pacifica sussistenza degli "indici" individuati nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità; nel caso in esame, infatti, non viene in rilievo un'organizzazione criminale di tipo mafioso risalente nel tempo ma una compagine, originaria del litorale romano e ivi fortemente radicata in posizione di egemonia, che al momento dell'intervento repressivo era nel pieno fulgore della propria operatività ed efficienza, tanto sotto il profilo dell'efficacia dell'intimidazione quanto sotto il profilo del reinvestimento dei proventi dell'attività criminale, come è stato ritenuto emergere inequivocabilmente dalle acquisizioni probatorie effettuate nei procedimenti richiamati nella proposta in esame.

Al fine di evitare inutili appesantimenti nel presente provvedimento, si richiamano integralmente tutte le emergenze e i dati processuali esposti nella proposta in esame avanzata dal pubblico ministero."

A seguito della emissione del decreto di sequestro, nel procedimento avviato nel pieno contraddittorio tra le parti, la difesa di Spada Carmine ha depositato una memoria nella quale, in realtà, si sofferma sugli aspetti rilevanti per la misura di

prevenzione patrimoniale; pertanto, per maggiore chiarezza espositiva si ritiene preferibile esaminarla in seguito.

Quanto al profilo soggettivo e alla pericolosità attuale di Spada Carmine all'udienza odierna nel corso della discussione la difesa ha evidenziato che nei confronti di Spada Carmine è stato già emesso decreto di applicazione della misura di prevenzione personale dal Tribunale di Roma.

Dall'esame degli atti acquisiti risulta che nei confronti di Spada Carmine è già stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di Roma, con decreto del Tribunale di Roma emesso in data 16.10.2017, confermato dalla Corte di appello di Roma in data 29.10.2019; la misura non è ancora in esecuzione per lo stato di detenzione del sottoposto.

Nel provvedimento in questione, emesso nell'ambito del procedimento n. 170/16 M.P. su proposta della Questura di Roma si è ritenuta ed affermata la pericolosità sociale di Spada Carmine, *"coinvolto in fatti criminali di elevatissima gravità sin dagli anni novanta, quando il clan criminale degli Spada ebbe a federarsi con l'altrettanto noto clan criminale dei Fasciani, entrambi dediti all'importazione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, di cui poi facevano commercio sul litorale laziale"*. Nel provvedimento, citato ed evocato dalla difesa nel corso della discussione all'esito dell'odierna udienza, vengono richiamati, oltre all'unica sentenza definitiva per il delitto di tentata estorsione continuata (commesso fino al 2.3.1993) tutti i procedimenti penali e le varie denunce a suo carico dal 1992, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., proseguendo con il fermo di polizia giudiziaria, in data 6.11.1996, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico in concorso, tra gli altri, con Fasciani Carmine, per continuare indicando le altre successive vicende giudiziarie che hanno coinvolto Spada Carmine.

La Corte di appello di Roma ha confermato il giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell'art.1 lett. b) e 4 lett. a) e b) del D.L.vo n. 159/2011 di Spada Carmine affermando nel provvedimento emesso in data 29.10.2019 *"non può, invero, essere, anzitutto revocato in dubbio che il proposto abbia tratto abitualmente anche dai reati i mezzi per vivere ove si considerino l'assenza di redditi leciti e le reiterate attività delittuose di natura predatoria ovvero finalizzate a profitti illeciti evincibili dai numerosi procedimenti penali a suo carico per reati, anche in forma associativa, aventi ad oggetto lo spaccio di stupefacenti nel 1996 e negli anni 2001-2003, interrottisi anche a seguito di provvedimenti di detenzione e poi proseguiti nel 2011 e, quindi, negli anni 2013 e 2014 allorquando veniva, rispettivamente denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e per condotte estorsive ai danni, rispettivamente, di Gaeta Gaetano e di Baglioni Adriano, fatto quest'ultimo per il quale veniva pronunciata a suo carico la summenzionata condanna di primo grado."*

Nello stesso provvedimento della Corte di appello di Roma si fa esplicito richiamo anche alla *"ulteriore e gravissima condotta dello Spada relativa al concorso con Spada Roberto e altri nel procedimento per reati ex art. 416 bis c.p. e di duplice omicidio ex art. 575 c.p. per il quale....è stato condannato alla pena dell'ergastolo,*

in primo grado, condotta che consente di inquadrarlo anche nella categoria dei soggetti pericolosi ex art. 4 lett. a) e b) del Decreto L.vo n. 159/2011. Si afferma che "in altri termini la sussistenza della pericolosità sociale del proposto (tuttora detenuto in custodia cautelare) e la sua attualità è, dunque, evidente considerati già soltanto i predetti procedimenti penali pendenti e la summenzionata sentenza di condanna relativa anche a reati concernenti il ruolo dello Spada nell'associazione a delinquere di stampo mafioso che consente di inquadrarlo nella categoria di cui ai citati artt. 1 lett. b) e 4 lett. a) e b) atteso il contestato inserimento da molti anni dello Spada nell'organizzazione criminale oggetto della condanna e il compimento di reati finalizzati a trarre profitti illeciti".

Sulla scorta di quanto sopra riportato non devono spendersi ulteriori parole in ordine alla affermata e conclamata pericolosità sociale dello Spada.

È evidente, peraltro, che non può essere valutata la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni cinque, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza avanzata dal pubblico ministero nei confronti di Spada Carmine nella sua proposta iniziale e confermata all'udienza odierna, posto che la misura è già stata disposta e si fonda sugli stessi indici di pericolosità posti a base della proposta odierna.

Pertanto non può essere disposta nuova e ulteriore misura in pendenza della precedente già disposta, la cui esecuzione non è ancora in corso per lo stato detentivo di Spada Carmine. Allo stato potrebbero essere solo valutate eventuali richieste di aggravamento da parte dell'autorità proponente (procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma), laddove venissero a profilarsi "gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica" o ripetute violazioni degli obblighi inerenti alla misura (art. 11 D.L.vo n. 159/2011).

Nessun elemento o circostanza valutabile ai fini di un aggravamento dell'attuale misura è stato rappresentato nella proposta nel corso delle richieste formulate nell'odierna udienza.

Sulla scorta delle suesposte emergenze e considerazioni la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni cinque con obbligo di soggiorno nel comune di residenza avanzata nei confronti di Spada Carmine non può essere accolta, ove interpretata come richiesta di aggravamento dell'attuale misura disposta con decreto di questo Tribunale in data 16.10.2017, confermata dalla Corte di appello di Roma in data 29.10.2019.

Ove dovesse essere interpretata come proposta per l'applicazione di una ulteriore nuova misura di prevenzione personale va ritenuta improcedibile essendo stata già disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Passando all'esame della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca avanzata nei confronti di Spada Carmine, va osservato quanto segue.

Nel decreto di sequestro emesso da questo Tribunale in data 18.9.2018 è stato disposto il sequestro di beni intestati al proposto Spada Carmine, e nella sua diretta titolarità e nello specifico di rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500), quali conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestatario, cointestatario e/o delegato ad operare (da individuarsi in sede di discovery, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

di beni intestati alla coniuge Carrara Vanessa, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

beni mobili registrati, precisamente

autoveicolo marca Renault modello Modus targato CV833VW;

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di discovery, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

di beni intestati alla figlia Spada Romina, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di discovery, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

di beni intestati alla figlia Spada Martina, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di discovery, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

di beni intestati al nipote Spada Simone, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

20
dM

beni immobili

immobile sito a Roma, via/largo Santa Barbara n. 19, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma, al foglio 1083, particella 11, subalterno 2, categoria A/7, classe 2, vani 5, superficie catastale mq. 109;

di beni intestati al terzo interessato Fiore Claudio, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

partecipazioni e titolarità societarie

compendio aziendale della ditta individuale FIORE Claudio (p.iva 12089611003), con domicilio fiscale a Ostia via Capo Palinuro n. 2, con luogo di esercizio a Ostia via Capo delle Armi n. 32 ma di fatto esercitando l'attività a Ostia (RM), via Pietro Rosa n. 25 ed in Fiumicino alla via Falzarego 12;

beni mobili registrati

autoveicolo marca BMW modello X5 targato EB555RX;

autoveicolo marca IVECO modello 35/S/E4 targato ED953PD;

autoveicolo marca PEUGEOT modello BOXER targato EK469DG;

di beni intestati al terzo interessato Carfagna Mauro, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 16,67% (con quota pari a € 2.000,00) della ROYAL SLOT S.r.l. (p.iva 10063291008), con sede a Roma, via Punta Salina n. 15;

capitale sociale ed intero patrimonio aziendale della NEW SLOT ROOM S.r.l.s. (p.iva 12806351008), con sede a Roma, via Guglielmo degli Ubertini n. 59/63/65;

capitale sociale ed intero patrimonio aziendale della ROMANA SLOT Soc. Coop. (p.iva 10220051006), con sede a Ceccano (FR), via Celleta Traversa 3/29;

capitale sociale ed intero patrimonio aziendale della STAR GAMES Soc. Coop. (p.iva 02707540601), con sede a Ceccano (FR), via Celleta Traversa 3/29;

di beni intestati al terzo interessato Castagna Giuseppe, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 50% (con quota pari a € 6.000,00) della ROYAL SLOT S.r.l. (p.iva 10063291008), con sede a Roma, via Punta Salina n. 15;

di beni intestati al terzo interessato Loboizzo Fabio, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 16,67% (con quota pari a € 2.000,00) della ROYAL SLOT S.r.l. (p.iva 10063291008), con sede a Roma, via Punta Salina n. 15.

Di beni intestati al terzo interessato Tolusso Maurizio, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali



partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 16,66% (con quota pari a € 1.999,20) della ROYAL SLOT S.r.l. (p.iva 10063291008), con sede a Roma, via Punta Salina n. 15;
capitale sociale ed intero patrimonio aziendale della NEW M&F S.r.l.s. unipersonale (p.iva 13987921007), con sede a Roma, via Corrado del Greco n. 69;

di beni intestati al terzo interessato Carluccio Michele, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

partecipazioni e titolarità societarie

capitale sociale ed intero patrimonio aziendale della ONE SLOT S.r.l.s. unipersonale (p.iva 13318431007), con sede a Roma, via Isole Samoa n. 45;

di beni intestati al terzo interessato Galatioto Filippo, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 51% (con quota pari a € 5.100,00) della SEVEN GIOCHI S.r.l. (p.iva 13637931000), con sede a Roma, via Carlo del Greco n. 77;



di beni intestati al terzo interessato Lamponi Luciana, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto (tramite il convivente della Lamponi, Galatioto Claudio) quali

partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 49% (con quota pari a € 4.900,00) della SEVEN GIOCHI S.r.l. (p.iva 13637931000), con sede a Roma, via Carlo del Greco n. 77, esercente l'attività di "sala giochi vlt";

di beni intestati alla ditta individuale FIORE Claudio (p.iva 12089611003) e, quindi, nella indiretta disponibilità del proposto quali intero patrimonio aziendale, compresi

conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
oltre a quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati alla ROYAL SLOT S.r.l. (p.iva 10063291008) e, quindi, nella indiretta disponibilità del proposto quali intero patrimonio aziendale, compresi

conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società

*MA*²²

assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
oltre a quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati alla NEW SLOT ROOM S.r.l.s. (p.iva 12806351008) e, quindi, nella indiretta disponibilità del proposto quali intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni

conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
oltre a quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati alla ROMANA SLOT Soc. Coop. (p.iva 10220051006) e, quindi, nella indiretta disponibilità del proposto quali intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni:

autoveicolo marca Fiat modello Grande Punto targata DY066GW;
conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
oltre a quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati alla STAR GAMES Soc. Coop. (p.iva 02707540601) e, quindi, nella indiretta disponibilità del proposto quali intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni:

conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
oltre a quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati alla NEW M&F S.r.l.s. unipersonale (p.iva 13987921007) e, quindi, nella indiretta disponibilità del proposto quali intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni:

conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

oltre a quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati alla ONE SLOT S.r.l.s. unipersonale (p.iva 13318431007) e, quindi, nella indiretta disponibilità del proposto quali

intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni

autoveicolo marca Citroen modello Nemo targata FJ017FV;

conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

oltre a quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati alla SEVEN GIOCHI S.r.l. (p.iva 13637931000) e, quindi, nella indiretta disponibilità del proposto quali

intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni

conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

oltre a quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati al terzo interessato Mikhael Youssef Farag Youssef, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 50% (con quota pari a € 5.000,00) della LUXOR S.r.l. (p.iva 11416651005), con sede a Roma, via Umberto Grosso n. 23;

quote societarie pari al 50% (con quota pari a € 5.100,00) della TEBE S.r.l. (p.iva 05441271003), con sede legale a Roma, via dei Traghetti n. 127;

di beni intestati al terzo interessato Adel Sobhi Takawy Peter, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 20% (con quota pari a € 2.000,00) della LUXOR S.r.l. (p.iva 11416651005), con sede a Roma, via Umberto Grosso n. 23.

MA²⁴

Intestati al terzo interessato Carpenito Valentino, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 10% (con quota pari a € 1.000,00) della LUXOR S.r.l. (p.iva 11416651005), con sede a Roma, via Umberto Grosso n. 23;

di beni intestati al terzo interessato Ionita Mirela Carmen, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 10% (con quota pari a € 1.000,00) della LUXOR S.r.l. (p.iva 11416651005), con sede a Roma, via Umberto Grosso n. 23;

quote societarie pari al 25% (con quota pari a € 2.550,00) della TEBE S.r.l. (p.iva 05441271003), con sede legale a Roma, via dei Traghetti n. 127;

di beni intestati al terzo interessato Monastra Simone, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 10% (con quota pari a € 1.000,00) della LUXOR S.r.l. (p.iva 11416651005), con sede a Roma, via Umberto Grosso n. 23;

di beni intestati alla LUXOR S.r.l. (p.iva 11416651005) e, quindi, nella indiretta disponibilità del proposto quali

intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni:

conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

oltre quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati al terzo interessato Naguib Rezk Alla Saleh Marsel, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 25% (con quota pari a € 2.550,00) della TEBE S.r.l. (p.iva 05441271003), con sede legale a Roma, via dei Traghetti n. 127;

di beni intestati alla TEBE S.r.l. (p.iva 05441271003) e, quindi, nella indiretta disponibilità del proposto quali

intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni

conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui

risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
oltre quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati al terzo interessato Filippetti Massimiliano, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

partecipazioni e titolarità societarie

compendio aziendale della ditta individuale FILIPPETTI Massimiliano (p.iva 11338341008), con luogo di esercizio in Ostia, viale del Lido n. 2H;

beni immobili

immobile sito a Roma, via del Lido n. 4H, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma, al foglio 1099, particella 36, subalterno 1, categoria C/1, classe 7, superficie catastale mq. 59; graffato foglio 1099 particella 479.

Di beni intestati alla Ditta Individuale FILIPPETTI Massimiliano (p.iva 11338341008) e, quindi, nella indiretta disponibilità del proposto quali

intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni:

conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

oltre a quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati al terzo interessato Deturres Giovanni, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 50,01% (con quota pari a € 50.005,00) della GAMMA AUTO S.r.l. (p.iva 05193511002), con sede legale in Ostia, via dei Romagnoli n. 25/33;

di beni intestati al terzo interessato Capra Piergiorgio, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali

partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 49,99% (con quota pari a € 49.995,00) della GAMMA AUTO S.r.l. (p.iva 05193511002), con sede legale in Ostia, via dei Romagnoli n. 25/33;

di beni intestati alla GAMMA AUTO S.r.l. (p.iva 05193511002) e, quindi, nella indiretta disponibilità del proposto quali

intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni:

conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso

istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
oltre a quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati al terzo interessato Salzano Simone, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 40% (con quota pari a € 4.000,00) della NOI S.r.l. (p.iva 09359031003), con sede a Roma, via Costanzo Casana n. 262/270;

di beni intestati al terzo interessato De Dominicis Davide, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 30% (con quota pari a € 3.000,00) della NOI S.r.l. (p.iva 09359031003), con sede a Roma, via Costanzo Casana n. 262/270;

di beni intestati al terzo interessato Giorgi Emiliano, e quindi nella indiretta disponibilità del proposto quali partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 30% (con quota pari a € 3.000,00) della NOI S.r.l. (p.iva 09359031003), con sede a Roma, via Costanzo Casana n. 262/270;

di beni intestati alla NOI S.r.l. (p.iva 09359031003) e, quindi, nella indiretta disponibilità del proposto quali intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni

conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
oltre a quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati al terzo interessato Qiu Yongzhu, ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto quali partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 59% (con quota pari a € 2.950,00) della MGIOCHI S.r.l. (p.iva 13495201009), sede legale e luogo d'esercizio a Roma, via Costanzo Casana n. 262/270;

di beni intestati al terzo interessato Zhou Luciano, ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto quali
partecipazioni e titolarità societarie
quote societarie pari al 40% (con quota pari a € 2.000,00) della MGIOCHI S.r.l. (p.iva 13495201009), sede legale e luogo d'esercizio a Roma, via Costanzo Casana n. 262/270;

di beni intestati al terzo interessato Asara Luca, ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto quali
partecipazioni e titolarità societarie
quote societarie pari al 1% (con quota pari a € 50,00) della MGIOCHI S.r.l. (p.iva 13495201009), sede legale e luogo d'esercizio a Roma, via Costanzo Casana n. 262/270;

di beni intestati alla MGIOCHI S.r.l. (p.iva 13495201009), ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto
intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni
conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
oltre a verrà ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati al terzo interessato Mastrella Silvio, ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto
partecipazioni e titolarità societarie
quote societarie pari al 50% (con quota pari a € 5.000,00) de L'ANGOLO DELLE SIRENE S.r.l. (p.iva 11529691005), sede legale a Roma, via delle Sirene n. 24/32;

di beni intestati al terzo interessato Iventa Eduard Dumitru, ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto quali
partecipazioni e titolarità societarie
quote societarie pari al 50% (con quota pari a € 5.000,00) de L'ANGOLO DELLE SIRENE S.r.l. (p.iva 11529691005), sede legale a Roma, via delle Sirene n. 24/32;

di beni intestati a L'ANGOLO DELLE SIRENE S.r.l. (p.iva 11529691005), ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto
intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni
conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui

risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
oltre a quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati al terzo interessato Manca Mario, ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto quali partecipazioni e titolarità societarie
compendio aziendale del CIRCOLO RICREATIVO ENALS (p.iva 06724240582), sede legale in Ostia, via delle Sirene n. 28;

di beni intestati al CIRCOLO RICREATIVO ENALS (p.iva 06724240582), ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto quali intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni
conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
oltre a quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati al terzo interessato Zanchelli Roberto, ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto quali partecipazioni e titolarità societarie
quote societarie pari al 50% (con quota pari a € 5.160,00) della S.T.A. (SPORT, TRADE AND AMUSEMENT) EURO INTERNATIONAL COMPANY S.r.l. (p.iva 01867391003), sede legale a Roma, via Capo Palinuro n. 65/69;

di beni intestati al terzo interessato Maggini Elisa, ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto quali partecipazioni e titolarità societarie
quote societarie pari al 50% (con quota pari a € 5.160,00) della S.T.A. (SPORT, TRADE AND AMUSEMENT) EURO INTERNATIONAL COMPANY S.r.l. (p.iva 01867391003), sede legale a Roma, via Capo Palinuro n. 65/69;

di beni intestati alla S.T.A. (SPORT, TRADE AND AMUSEMENT) EURO INTERNATIONAL COMPANY S.r.l. (p.iva 01867391003) ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni
conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società

assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
oltre a quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;

di beni intestati al terzo interessato Zanchelli Roberto, ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto quali partecipazioni e titolarità societarie
quote societarie pari al 50% (con quota pari a € 516,46) della VIDEOMATIC di ZANCHELLI Roberto & C. S.n.c. (p.iva 00891631004), sede legale a Roma, via Capo Palinuro n. 65/69;

di beni intestati al terzo interessato Maggini Elisa, ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto quali partecipazioni e titolarità societarie
quote societarie pari al 50% (con quota pari a € 516,46) della VIDEOMATIC di ZANCHELLI Roberto & C. S.n.c. (p.iva 00891631004), sede legale a Roma, via Capo Palinuro n. 65/69;

di beni intestati alla VIDEOMATIC di ZANCHELLI Roberto & C. S.n.c. (p.iva 00891631004) ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto intero patrimonio aziendale, costituito dai seguenti beni
conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
oltre a quanto ulteriormente individuato in sede di esecuzione;
nonché ogni altro cespite, ivi comprese eventuali disponibilità bancarie e beni non ancora individuati, che dovessero emergere nel corso dell'esecuzione del sequestro comunque riconducibili alle persone giuridiche sopra menzionate.

In fase esecutiva è emerso che il capitale sociale della società Noi S.r.l. oggetto di sequestro era interamente detenuto dal socio unico Salzano Simone a seguito della cessione delle rispettive quote di capitale sociale da parte di Giorgi Emiliano e De Dominicis Davide; pertanto con provvedimento in data 5.10.2018 si è integrato il decreto emesso in data 18 settembre 2018, precisando che il sequestro aveva ad oggetto tutte le quote sociali della NOI S.r.l., intestate interamente a Salzano Simone, e l'intero patrimonio aziendale della NOI S.r.l..

In fase di esecuzione sono stati sottoposti a sequestro i beni che di seguito verranno esaminati singolarmente e specificamente.

Preliminarmente si richiamano tutte le circostanze e le considerazioni espresse nel decreto di sequestro emesso in data 18.9.2018 in ordine alla sperequazione economica tra i beni riferibili a Spada Carmine e il reddito dichiarato o l'attività economica svolta.

Per maggiore chiarezza espositiva si ritiene opportuno esaminare e valutare le questioni sollevate dalle difese del proposto e dei terzi formalmente intestatari dei beni in sequestro nel corso del procedimento in relazione ad ogni singolo bene ancora in sequestro.

Prendendo le mosse dai beni intestati al proposto Spada Carmine, va evidenziato che non è stato rinvenuto alcun rapporto finanziario al medesimo intestato.

Sono stati sottoposti a sequestro in quanto **intestati a Carrara Vanessa** (coniuge di Carmine Spada) e ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto Spada Carmine l'autoveicolo marca **Renault modello Modus targato CV833VW**;

dal verbale del 13.2.2019 risulta che la Guardia di Finanza ha lasciato il mezzo in giudiziale custodia a Vanessa Carrara senza facoltà d'uso;

non è stata presentata alcuna istanza in relazione al suindicato veicolo.

Vanessa Carrara non si è costituita nel presente procedimento.

Sono da intendersi integralmente richiamate le circostanze e le valutazioni espresse nel decreto di sequestro in ordine alla sperequazione economica dell'intero nucleo familiare di Spada Carmine, che in assenza di redditi leciti, ha acquistato numerosi veicoli spendendo cifre importanti per l'acquisto e la manutenzione.

Non essendo in alcun modo mutato il quadro probatorio esaminato e valutato in sede di emissione del decreto di sequestro, e non essendo stato prodotto alcun ulteriore elemento di valutazione, si impone la confisca dell'autoveicolo marca **Renault modello Modus targato CV833VW** intestato a Carrara Vanessa, da ritenersi riconducibile a Spada Carmine.

Quanto ai rapporti finanziari, in fase di esecuzione del sequestro è stata individuata la cassetta di sicurezza n. 166, collegata al contratto n. 11, custodita presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale 8371 di Roma - Agenzia 107.

In data 5.3.2019, si è proceduto all'apertura della cassetta n. 166; all'interno non è stato rinvenuto nulla; pertanto non essendovi alcun valore all'interno della cassetta se ne dispone la restituzione all'istituto di credito, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale 8371 di Roma - Agenzia 107.

È stato sottoposto a sequestro il deposito risparmio n. 15671191 presso Poste Italiane S.p.A. ufficio postale Roma 2 (Fraz. 55912) con saldo contabile a credito di Euro 1.333,48 "giro contato" al F.U.G.

Tale somma va confiscata sulla scorta delle emergenze e valutazioni espresse già nel decreto di sequestro, confermate, richiamate e ribadite in tale sede.

Beni intestati a Spada Romina e Spada Martina (figlie di Carmine Spada) nella indiretta disponibilità del proposto Spada CARMINE

Non è stato individuato in fase di esecuzione del sequestro nessun rapporto finanziario.

Beni intestati a Spada Simone (nipote di Spada Carmine) nella disponibilità di Spada Carmine

Immobile sito a Roma, via/largo Santa Barbara n. 19, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma, al foglio 1083, particella 11, subalterno 2, categoria A/7, classe 2, vani 5, superficie catastale mq. 109; intestato a Spada Simone, nipote di Spada Carmine

Già nel decreto di sequestro si è evidenziato, in relazione all'immobile in questione, che, alla morte di Spada Enrico, formale proprietario dell'immobile, le relative quote di proprietà sono state acquisite, per successione, dagli eredi, Spada Filomena (classe 39,) coniuge del *de cuius*; Maria (classe 61), Ottavio, detto "Maciste" (classe 63), Carmine, detto "Romoletto" (classe 67), Cristina (classe 69), Roberto, detto "Robertino" (classe 75), figli del *de cuius*; Filomena (classe 88), Ottavio (classe 89), Vittorio (classe 91), Principessa (classe 95) e Simone (classe 00), figli di Vincenzo (classe 65), deceduto nel 2011, e nipoti del *de cuius*.

In data 7.4.2014, tuttavia, con atto n. 11243, redatto dal Notaio dott. Tullio Cimmino, in Fiumicino, i predetti eredi hanno fatto donazione delle proprie rispettive quote in favore di Spada Valentina, figlia del proposto; pertanto Spada Valentina è diventata titolare di 89/90 (ottantanove novantesimi) della proprietà. La restante quota, pari a 1/90, è rimasta nella disponibilità di Spada Simone (classe 2000) ancora minorenne. Successivamente, in data 2.8.2016, Spada Valentina, risulta aver venduto le proprie quote dell'immobile in parola, al valore di euro 57.850,00 (atto n. 24734, registrato il 30.8.2016), a favore del cugino Spada Simone (classe 2000), ancora minorenne alla data dell'atto.

Sul conto di Spada Simone, figlio del defunto Vincenzo (classe 65) figlio di Enrico (classe 39) e fratello del proposto Spada Carmine, nella proposta si sottolinea che il medesimo e il suo nucleo familiare di origine, non hanno mai risieduto all'indirizzo di via della Santa Barbara n. 19, ma, prevalentemente, in Ostia, via della Martinica n. 35.

Nella proposta si sostiene che il primo atto notarile - la donazione delle quote da parte degli eredi di Spada Enrico in favore di Spada Valentina, figlia del proposto - è stato un atto funzionale alla riconduzione della formale titolarità dell'abitazione (prima garantita attraverso l'interposizione del *de cuius*) ad un prossimo congiunto di Spada Carmine, nella cui esclusiva disponibilità quel bene deve ritenersi fin dalla sua acquisizione. Anche la cessione dell'immobile in argomento in favore di Spada Simone, ancora minorenne, privo di capacità reddituale ed incensurato, è da considerare quale ulteriore azione finalizzata a dissimulare la riconducibilità del bene al proposto.

Dopo il sequestro è stata depositata **memoria difensiva** nell'interesse di Spada Carmine nella quale, preliminarmente, si contesta il sequestro dell'immobile sito in

Ostia, via della Santa Barbara n. 19, affermando, in estrema sintesi, dopo aver ripercorso le vicende catastali e i vari atti notarili che lo hanno riguardato, che l'immobile è stato acquistato da Spada Enrico e dal medesimo concesso in uso gratuito al figlio Spada Carmine che, fino al 2004, aveva vissuto con la propria famiglia presso i genitori in via Vincon. Si afferma che la concessione in uso gratuito è stata determinata dalla esigenza di consentire a Spada Carmine di avere un domicilio in cui eseguire la misura degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti nell'ambito del procedimento penale n. 29959/01 R.G.N.R.. Vengono contestate le argomentazioni espresse nel decreto di sequestro. **Viene affermato che il passaggio di proprietà a Spada Simone è stato reale ed effettivo per il prezzo di euro 60.000,00.** Viene affermato che Spada Simone disponeva di euro 70.000,00, frutto di liberalità di parenti e amici, come dimostrato dal ricorso al giudice tutelare del Tribunale di Roma presentato dalla madre di Spada Simone, Spada Giovanna, per ottenere l'autorizzazione alla stipula del contratto di compravendita dell'immobile; autorizzazione concessa in data 15.7.2016. Al riguardo vengono allegati il ricorso, il provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare del Tribunale di Roma nonché l'atto di compravendita immobiliare da cui risulta che la **somma di euro 60.000,00 è stata versata alla parte venditrice tramite assegno postale n.t. n. 7209374391-11 tratto in data 2.8.2016 sul conto corrente presso le Poste italiane filiale di Roma via Taranto 19 all'ordine di Spada Valentina.**

Viene poi contestata la sussistenza della pericolosità sociale di Spada Carmine al momento dell'acquisto dell'immobile, evidenziando che lo stesso fino al giugno 2001 è stato gravato da una sola pendenza giudiziaria per una **tentata estorsione consumata il 2.3.1993 in relazione alla quale è stato condannato alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione; pena sospesa.** Dal marzo 1993 al maggio 2001 non avrebbe commesso alcuna illecita attività. Viene sottolineato che al momento dell'acquisto dell'immobile Spada Carmine era a carico del genitore, sulle cui capacità economiche non sono state svolte indagini. Pertanto viene affermata la assenza dei presupposti per la confisca, posto che le decisioni del Tribunale sono basate su "congetture indiziarie".

Viene chiesto il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale.

All'udienza odierna la difesa si è richiamata a tale memoria e alla documentazione alla stessa allegata ed ha insistito nella richiesta di revoca del sequestro e di rigetto della misura di prevenzione patrimoniale della confisca in relazione all'immobile in questione.

Sono stati disposti ed eseguiti accertamenti in ordine alle circostanze esposte nella memoria difensiva. Gli esiti degli accertamenti sono riferiti e sintetizzati nelle **note informative della Guardia di Finanza in data 15.5.2019, e in data 9.8.2019,** quest'ultima trasmessa dal pubblico ministero in data 24.9.2019. Dalla documentazione in atti e dagli esiti degli accertamenti risulta quanto segue.

L'unità immobiliare in questione, sita in Ostia, via della Santa Barbara n. 19, originariamente di proprietà di Fasciani Carmine, è stata acquisita da Spada Enrico, classe '39 (in coparte con la moglie Spada Filomena), padre del proposto, con atto di compravendita, datato 4.11.1994, n. 043419, per un valore dichiarato pari a euro 56.810,26.

Spada Carmine abita l'immobile dal 2002, circostanza pacificamente ammessa e riconosciuta dalla stessa difesa. Il cambio di residenza è intervenuto nel 2004.

Ancora in fase di esecuzione del sequestro la casa è risultata essere abitata da Leone Emanuela, all'epoca compagna di Spada Carmine. La stessa Leone ha dichiarato di vivere in quella casa su autorizzazione dello Spada Carmine da due anni, dopo aver avviato una relazione sentimentale con il medesimo.

Con informativa in data 15.5.2019 la Guardia di Finanza, in relazione alle deduzioni difensive rappresenta quanto segue.

Il prezzo di acquisto dell'immobile sito in via Santa Barbara 19 indicato nell'atto di compravendita stipulato in data 4.11.1994 è di lire 110.000.000, somma asseritamente corrisposta dai genitori di Spada Carmine, Spada Enrico e Spada Filomena, a Fasciani Carmine; il venditore Fasciani Carmine aveva acquistato l'immobile in questione nel 1991 al prezzo dichiarato di lire 110.000.000.

L'operazione economica posta in essere, pertanto, risulta, quanto meno, poco economica per il Fasciani che, nel 1994 sarebbe rientrato in possesso solo di quanto già speso per l'acquisto immobiliare.

Spada Enrico e Spada Filomena non risultano aver mai dichiarato redditi dal 1979 al 2011. Risultano essere stati dichiarati redditi percepiti dall'INPS solo nelle annualità 2012-2013 indicati per Spada Enrico in euro 11.109,00 nel 2012; euro 3.771,00 nel 2013; per Spada Filomena euro 5.588,00 nel 2012; euro 5.755,00 nel 2013. Non vi è alcuna traccia documentale da cui trarre conferma di quanto affermato dalla difesa, laddove sostiene che Spada Enrico era un noto e facoltoso commerciante di cavalli, risultando solo che è stato assegnatario di partita IVA nel 1989 per una ditta individuale esercente attività di trasporto di merci su strada, cessata nel 1990, prima dell'acquisto della casa. Non risultano dichiarati redditi provenienti dalla attività di impresa. Spada Filomena non risulta aver mai svolto attività lavorativa. Dai dati ricavati dall'Anagrafe Tributaria - Serpico, dalla camera di Commercio dell'Industria e dell'Artigianato- Telemaco e dal Cerved non risulta che Spada Enrico abbia mai svolto attività imprenditoriali, esercitate tramite ditte individuali, società di persone e/o società di capitale riconducibili al commercio di equini e non risulta aver mai percepito redditi da soggetti fisici o giuridici operanti in tale settore di mercato.

Infine dagli esiti degli accertamenti riferiti nella informativa in data 9.8.2019, è emerso che l'assegno n. 7209374391-11 asseritamente emesso in favore di Spada Valentina risulta ancora a disposizione del conto corrente postale n. 1033165430 intestato a Spada Giovanna, madre di Simone, non essendo mai stato posto all'incasso. Sullo stesso conto corrente nel periodo in cui si è perfezionato il contratto di compravendita immobiliare tra Spada Valentina e Spada Simone non era presente la somma di euro 60.000,00 che avrebbe dovuto costituire la

provvista finanziaria per la negoziazione del titolo indicato nell'atto di compravendita come strumento di pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile.

Quanto alla perimetrazione della pericolosità sociale la Guardia di Finanza evidenzia che dal 1993 al 2001 lo Spada è stato destinatario di diversi provvedimenti giudiziari, anche di carattere cautelare.

In particolare in data 11.3.1994 è stato arrestato in relazione ai reati di cui agli artt. 644, 81, 61, 629, 56 c.p.; in data 7.9.1996 è stato emesso avviso orale nei suoi confronti dal Questore di Roma; in data 5.11.1996 è stato arrestato in relazione ai reati di cui agli artt. 73, 74, 80 D.P.R. 309/90, 110 c.p.; in data 4.11.2000 è stato denunciato per reati contro la pubblica amministrazione.

Vengono poi richiamati i procedimenti penali in cui è stato coinvolto dal 2001 all'attualità.

Avuto riguardo a quanto sopra esposto, preliminarmente, va sottolineata ed evidenziata una chiara ed incontestabile contraddizione nella linea difensiva di Spada Carmine, che, per un verso, afferma la piena e reale titolarità della proprietà dell'immobile al formale intestatario, Spada Simone, terzo acquirente, per altro verso, nell'interesse del proposto, rivendica il possesso dell'immobile di cui chiede la restituzione, sostanzialmente affermando che l'acquisto originario da parte di Spada Enrico e Spada Filomena, genitori dell'odierno proposto, è del tutto lecito e si colloca al di fuori del perimetro temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale di Spada Carmine, posto che l'immobile è stato acquistato in data 4.11.1994.

Appare del tutto evidente che Spada Carmine è da ritenersi legittimato a sostenere il rigetto della proposta della misura patrimoniale della confisca in relazione all'immobile in questione solo ed unicamente partendo dall'indefettibile presupposto che ne sia il reale ed effettivo proprietario, riconoscendo ed ammettendo la fittizietà dei passaggi di proprietà che hanno portato alla formale intestazione della proprietà al nipote Spada Simone.

Sulla scorta di quanto esposto ed esaminato nel decreto di sequestro e degli esiti degli ulteriori accertamenti effettuati e sopra sintetizzati, nessun dubbio può sussistere in ordine alla reale disponibilità dell'immobile sito in via Santa Barbara n. 19, in capo a Spada Carmine.

Quanto alla pericolosità sociale di Spada Carmine, va evidenziato che nel provvedimento emesso dal Tribunale di Roma in data 6.10.2017, confermato dalla Corte di appello di Roma con decreto emesso in data 29.10.2019, nel disporre la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di Roma nell'ambito del procedimento n. 170/2016, come in precedenza esposto, viene affermato che, pacificamente Spada Carmine *"risulta coinvolto i fatti criminali di elevatissima gravità sin dagli anni novanta, quando il clan criminale degli Spada ebbe a "federarsi" con l'altrettanto*

noto clan criminale dei Fasciani, entrambi dediti all'importazione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, di cui poi facevano commercio sul litorale laziale".

Non può non osservarsi che, indipendentemente dalla condanna definitiva di cui alla sentenza in data 10.7.2006 emessa dalla Corte di appello di Roma per il delitto di estorsione tentata continuata, fatto commesso fino al 2.3.1993, Spada Carmine è stato denunciato il 19.9.1992 per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, ex art. 416 *bis* c.p.; è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria nell'ambito di una complessa e articolata indagine per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti in concorso con appartenenti al gruppo criminale dei Fasciani, ed in particolare con Fasciani Carmine.

La rilevanza e significatività di tali dati è confermata in modo chiaro ed inequivoco dalle risultanze dei procedimenti penali che successivamente hanno coinvolto Spada Carmine, delineando il suo ruolo come quello che, nel tempo, è divenuto capo, promotore e vertice dell'organizzazione criminale di stampo mafioso.

In tale sede non può certo seguirsi una lettura ed una interpretazione atomistica e settoriale delle risultanze processuali, come prospettato dalla difesa, che, sostanzialmente, si oppone alla confisca dell'immobile in quanto acquistato dai genitori di Spada Carmine in un'epoca in cui il medesimo non risulta aver commesso reati. Tale affermazione si fonda su un dato meramente formale, esaltando la circostanza della unicità di condanna definitiva per tentata estorsione commessa fino al 2.3.1993.

Tale dato formale non fornisce una corretta lettura ed una completa valutazione di tutti gli elementi informativi che in tale sede devono essere esaminati e valutati.

Le emergenze processuali dei procedimenti penali in precedenza riportati e specificamente indicati, quali desumibili dalle conversazioni intercettate, dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia e complessive indagini svolte, delineano la reale portata della figura e del ruolo svolto da Spada Carmine.

È opportuno rammentare che, come già evidenziato, l'immobile è stato venduto agli Spada in data 4.11.1994 da Fasciani Carmine.

Al riguardo non può sottacersi che l'esistenza dell'associazione criminale riferibile a Fasciani Carmine e la sua connotazione mafiosa è stata accertata definitivamente, all'esito di giudizio abbreviato con sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale di Roma in data 13 giugno 2014 e con la sentenza emessa in data 9. 10. 2015 dalla Corte di Appello di Roma, irrevocabile in data 9. 6. 2016 (sent. Cassazione 9 giugno 2016). In tali sentenze viene affermata l'attività criminale organizzata posta in essere dal sodalizio dei Fasciani, in un contesto temporale e spaziale in cui va affermandosi anche il gruppo degli Spada, 'alleati' dei Fasciani, mentre si prefigura una perdita di potere da parte del sodalizio cd dei 'BAFICCHI', capeggiato da Galleoni, ucciso il 22.11. 2011 insieme ad Antonini, altro esponente di spicco di tale sodalizio.

La contestazione del reato associativo di stampo mafioso colloca l'illecita condotta in Roma-Ostia, dal 1990 e tuttora in corso.

dfc

Nell'ambito di quel procedimento penale è emerso che ulteriori gruppi di rilievo criminale nel panorama ostiense, oltre ai soggetti legati a Cosa Nostra e alla famiglia Fasciani, fossero gli epigoni della Banda della Magliana, con forti influenze sul porto di Ostia e la famiglia degli Spada, il cui prestigio criminale aveva segnato una progressiva esponenziale crescita in forza dell'alleanza con l'organizzazione facente capo alla famiglia Fasciani e in concomitanza con l'indebolimento della famiglia dei "Baficchio" (Galleoni-Cardoni). Da anni la famiglia Spada ha cioè rappresentato una realtà criminale emergente e - fino all'esecuzione delle misure cautelari nel procedimento penale n. 47412/2015 R.G.N.R. - dominante nel territorio di Ostia (grazie alla concomitante detenzione dei principali componenti della famiglia Fasciani e al progressivo ridimensionamento del ruolo criminale dei "BAFICCHIO"), alleata con il clan Fasciani nelle dinamiche di controllo del territorio ostiense.

In una lettura di tutti gli elementi informativi confluiti nel presente procedimento di prevenzione non può che affermarsi che lo stretto rapporto di cointeressenza criminale tra Fasciani Carmine e Spada Carmine è sicuramente operativo già dagli anni novanta, epoca in cui, come affermato nel provvedimento con cui è stata disposta la misura di prevenzione personale nei confronti di Spada Carmine, questi è stato denunciato (19.9.1992) per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, ex art. 416 *bis* c.p. ed è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria nell'ambito di una complessa e articolata indagine per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti in concorso con appartenenti al gruppo criminale dei Fasciani, ed in particolare con Fasciani Carmine.

Pertanto la vendita dell'immobile di via Santa Barbara n. 19 da parte di Fasciani Carmine a Spada Enrico e Spada Filomena (genitori di Spada Carmine) interviene in un'epoca in cui erano già ampiamente in atto le alleanze criminali tra le due famiglie. A ciò va aggiunto che, sulla scorta di quanto in precedenza esposto, non è stato in alcun modo provato l'effettivo pagamento del prezzo da parte degli acquirenti, Spada Enrico e Spada Filomena, che, all'epoca dell'acquisto, sono risultati essere, sostanzialmente, privi di redditi leciti e di qualsiasi reale attività lavorativa. In ultimo l'immobile, abitato da Spada Carmine dal 2002, è entrato a far parte del patrimonio degli Spada in perfetta coincidenza temporale con l'avvio delle attività delittuose da parte di Spada Carmine che, nel 1994 aveva l'età di 27 anni e che, al di là della tentata estorsione commessa fino al 2.3.1993, per la quale ha riportato condanna, era già coinvolto in indagini per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. e per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti in concorso con appartenenti al gruppo criminale dei Fasciani, e, in particolare, proprio con Fasciani Carmine.

Pertanto la pacifica disponibilità dell'immobile in capo a Spada Carmine dal 1994 assume una ben diversa connotazione rispetto a quella prospettata dalla difesa. Appare del tutto inverosimile l'ipotesi della successione ereditaria di un cespite lecitamente acquisito dai suoi genitori, mentre appare decisamente più realistica e fondata l'ipotesi dell'originaria effettiva disponibilità del bene immobile fin dal 1994 in capo a Spada Carmine, subentrato al suo sodale e, all'epoca, capo, Fasciani

Carmine, con cui aveva avviato una proficua, stabile e redditizia collaborazione delittuosa in materia, tra l'altro, di importazione e distribuzione di sostanze stupefacenti, come desumibile dai dati informativi sopra esposti. Di nessun rilievo è la circostanza che l'immobile sia stato abitato da Spada Carmine in epoca successiva al suo acquisto.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, **va disposta la confisca dell'immobile sito in Roma via Santa Barbara n. 19.**

Procedendo nell'esame dei beni sottoposti a sequestro, ritenuti riferibili a Spada Carmine, prendendo le mosse dalle società sottoposte a sequestro, va esaminata la posizione della **ditta individuale FIORE Claudio (p.iva 12089611003).**

Preliminarmente va evidenziato che all'epoca della esecuzione del sequestro di prevenzione la "Ditta Individuale di Claudio Fiore" era già sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 RGNR - n. 34761/2016 R.G. Tribunale di Roma, a seguito di decreto emesso in data 22.1.2018, per i delitti di cui agli artt. 416 - *bis*, co. VII c.p. e altro.

In fase di esecuzione del sequestro sono stati rinvenuti l'autoveicolo **IVECO, targato ED953PD** e l'autoveicolo **PEUGEOT "Boxer" targato EK469DG**, che sono stati lasciati in custodia giudiziale alla parte, con facoltà d'uso per le attività di impresa, così come già disposto in data 25.1.2018 nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 RGNR - n. 34761/2016 R.G. Tribunale di Roma; l'autoveicolo **BMW X5, targato EB555RX**, già depositato presso il deposito giudiziario denominato "Soccorso Stradale Lido S.r.l.", di Ostia Antica sito in Via Ostiense Km. 22.930 a seguito di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. nell'ambito del citato procedimento penale n. 47412/15 RGNR - n. 34761/2016 R.G. Tribunale di Roma.

La Ditta Fiore Claudio all'epoca della esecuzione del sequestro di prevenzione è risultata essere intestataria del **conto corrente n. 1000.4388** acceso presso la **Banca Intesa San Paolo S.p.A., Filiale 1674 di Roma**, con saldo contabile a credito pari ad euro **19.467,14**.

È stata depositata, in data 4.12.2018, memoria difensiva nell'interesse di **Fiore Claudio, terzo interessato.**

Nella memoria si afferma che il Fiore è imputato nel procedimento penale n. 47412/2015 R.G.N.R. in relazione ai reati di cui agli artt. 416 *bis* c.p. e 110 c.p. 12 *quinquies* D.L. n. 306/1992, 7, D.L. n. 152/91 convertito in L. n. 203/1991, procedimento in fase dibattimentale; che in relazione a tali contestazioni il Fiore è ancora detenuto agli arresti domiciliari; che il materiale probatorio a sostegno delle contestazioni consiste esclusivamente in conversazioni intercettate in ambientale "assolutamente prive di valenza dimostrativa, ove collocate in un contesto più ampio di rapporti personali e lavorativi; che la tesi che l'attività di panificazione e rivendita di prodotti da forno intestata a Fiore Claudio sia riconducibile a Spada Carmine è smentita dalle movimentazioni bancarie da cui risulta che le spese relative alla

locazione degli immobili aziendali erano sostenute effettivamente dal Fiore; dalle dichiarazioni rese dai fornitori della ditta Il Fornaio di Fiore Claudio, laddove hanno dichiarato di aver intrattenuto rapporti con Fiore Claudio sia per gli ordini che per i pagamenti; dalle dichiarazioni rese dai dipendenti che hanno affermato che della gestione si occupava il Fiore; dal fatto che Carmine Spada era dipendente presso la ditta, su autorizzazione del Tribunale di Roma, essendo in custodia agli arresti domiciliari e poi sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si afferma che il Fiore ha sempre svolto l'attività di panificatore, sia come dipendente che in proprio; che la sua presenza in azienda era quotidiana. Viene segnalato che al Fiore sono stati sequestrati il conto corrente aziendale e il conto corrente personale, nonché la vettura BMW tg EB555RX. Si afferma che si tratta di beni dal valore compatibile con le risorse economiche del Fiore, titolare di una attività bene avviata; infine si evidenzia che il Fiore ha percepito un ingente risarcimento del danno a seguito di incidente stradale. Si conclude chiedendo la revoca del sequestro dei beni intestati a Fiore Claudio, contestando la riconducibilità degli stessi a Spada Carmine.

Alla memoria vengono allegati i contratti di locazione degli immobili siti in via Falzarego n. 12, Fiumicino, con canone di euro 3.000,00 al mese (scrittura privata in data 5.9.2013) e in via Pietro Rosa n. 25, Lido di Ostia, con canone pari a euro 1.400,00 al mese (scrittura privata in data 1.3.2014); ricevute di pagamenti di canone di locazione dei mesi dal luglio al novembre 2017 rilasciate dal Renzi, proprietario, al Fiore per l'affitto di via Falzarego 60; copia di assegno per importo di euro 3.500,00 in favore del Renzi emesso nell'ottobre 2017; copia di 2 assegni emessi nel dicembre 2016 e gennaio 2017 per l'importo di euro 1.400,00 per l'affitto del negozio. Non viene documentato in alcun modo da dove siano stati tratti i soldi per provvedere ai pagamenti; copia di 3 fatture per l'importo di euro 500,00 ciascuna emesse nel novembre e dicembre 2017 per l'acquisto di verdure da parte del Fiore. Sono allegate copie di dichiarazioni con sottoscrizioni non autenticate in cui alcuni soggetti affermano di aver avuto contatti per gli ordinativi di merce e per i relativi pagamenti con Fiore Claudio. Analogamente i dipendenti hanno dichiarato che i contatti relativi alla gestione e al pagamento erano mantenuti dal Fiore (le dichiarazioni sono corredate in questo caso da copia di documento d'identità). Viene allegata documentazione relativa al sinistro stradale in cui il Fiore è stato coinvolto in data 19.12.2014 da cui risulta che la Genertel ha emesso in favore del Fiore, in data 15.9.2016, un assegno dell'importo di euro 31.500,00 a titolo di risarcimento dei danni. In data 4.1.2016 la Genertel ha emesso altro assegno dell'importo di euro 24.000,00 a titolo di risarcimento del sinistro.

In ultimo si segnala che Spada Carmine era dipendente presso la ditta del Fiore a seguito di autorizzazione del Tribunale di Roma; al riguardo dagli atti allegati alla memoria risulta che nell'ambito del procedimento penale n. 2820/2017 R.G. la Corte di appello di Roma ha autorizzato Spada Carmine, all'epoca sottoposto alle misure cautelari degli arresti domiciliari e poi dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ad allontanarsi da Roma per svolgere la sua attività lavorativa a Fiumicino presso la ditta "Il mio Fornaio" di Fiore Claudio.



La Guardia di Finanza, nella informativa n. 231187 del 15.5.2019 richiama le emergenze processuali che dimostrano lo stretto rapporto esistente tra Spada Carmine e Fiore Claudio (intercettazioni), che appare rivestire il ruolo di autista e, comunque, di sottoposto allo Spada, di cui esegue ogni ordine e disposizione. Evidenzia che l'attività lavorativa apparentemente svolta da Spada Carmine alle dipendenze del Fiore è stata svolta solo durante la sottoposizione dello Spada a misure cautelari personali. Viene segnalato che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, è sottoposto a sequestro solo il conto corrente n. 1000/4388 intestato alla Ditta individuale Fiore Claudio. Non è sottoposto a vincolo il conto corrente personale n. 1000/4755.

In fase di amministrazione giudiziaria è stata rilevata la presenza, piuttosto significativa, in qualità di dipendenti, di Carmine Spada con mansione di fornai, di Vittorio Spada, con mansione di aiuto fornai e preparatore consegne, poi licenziati in data 25.1.2018, nonché la presenza, sempre nell'organico aziendale, di Emanuela Leone (che, per quanto dalla stessa affermato, intratteneva una relazione sentimentale proprio con lo stesso Carmine Spada), con mansione di commessa al negozio "Fior di Pane", licenziata in ottemperanza al provvedimento di questo Tribunale in data 23.3.2018; di Frida Pavani, addetta alle pulizie del panificio "Il Mio Fornai", madre di Emanuela Leone; di Melissa Pavani, addetta alle pulizie del panificio "Il Mio Fornai", sorella di Emanuela Leone.

In data 14 marzo 2019, avuto riguardo ai rilevanti debiti iscritti a ruolo previdenziali e assistenziali e ai costi aziendali, con provvedimento del Giudice Delegato, preso atto di una conclamata illiquidità, che rendeva impossibile la prosecuzione dell'attività aziendale, è stato autorizzato l'amministratore giudiziario a procedere all'immediata cessazione dell'attività aziendale, al licenziamento dei dipendenti, alla risoluzione di contratti di locazione dove veniva svolta l'attività, al conferimento dei beni mobili all'IVG per procedere alla vendita in blocco degli stessi.

In data 11.9.2019 il Tribunale ha autorizzato la vendita, a mezzo asta telematica a cura dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Roma S.r.l. ed ha ordinato il **dissequestro dei furgoni Citroen Nemo Tg. FJ 017 FV di proprietà della One Slot S.r.l., dell'Iveco 35, Tg. Ed 953 PD e del Peugeot Boxer EK 469 DG di proprietà della Ditta Individuale di Fiore Claudio**; disponendo che il sequestro si trasferisse sulle somme di denaro incassate a titolo di prezzo complessivo della vendita.

All'odierna udienza la difesa del Fiore ha concluso richiamandosi alla memoria già depositata.

Preliminarmente va evidenziato che già nel decreto di sequestro emesso nell'ambito del presente procedimento di prevenzione si è segnalato che l'attribuzione fittizia di tale attività economica è stata oggetto di specifica contestazione nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 R.G. (*Eclissi*); per tale reato è stata adottata misura cautelare personale e reale nell'ambito del p.p.n.47412/15 R.G..

40
CSL

Nella proposta si richiamano i provvedimenti adottati dal GIP di Roma in data 22.1.18 e l'ordinanza emessa dal Tribunale per il Riesame, allegati in copia agli atti del procedimento di prevenzione.

In merito alle fonti di prova da cui è desumibile chiaramente sia la riconducibilità delle citate imprese, sia il ruolo di *prestanome* di Fiore Claudio in favore di Spada Carmine, vengono richiamate integralmente le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Roma, compendiate nella nota conclusiva del 21.6.2017, depositata nell'ambito del Proc. Pen. n. 47412/15 R.G.N.R..

In particolare, viene evidenziato che dalle intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche eseguite, emerge chiaramente il ruolo di *dominus* dell'odierno proposto sulle attività di Fiore Claudio.

Nella proposta vengono riportate le conversazioni intercettate, da intendersi in questa sede interamente richiamate, per evidenti ragioni di snellezza del provvedimento.

Vengono, altresì, richiamate le emergenze investigative emerse nell'ambito del richiamato procedimento penale, che dimostrano come la famiglia SPADA, nella persona del proprio capo-famiglia Carmine, detto *Romoletto*, abbia il controllo delle attività di produzione e vendita al pubblico di pane e prodotti da forno formalmente intestate a Fiore Claudio.

Al fine di meglio delineare la figura di quest'ultimo, la Guardia di Finanza ha eseguito specifici accertamenti attraverso l'interrogazione delle banche dati in uso al Corpo.

L'analisi delle informazioni presenti nelle banche dati ha confermato l'esistenza di complessi aziendali facenti capo al Fiore, il quale risulta essere titolare firmatario, dall'1.10.2012, della ditta individuale IL MIO FORNAIO di Fiore Claudio, recante Partita IVA 12089611003, con domicilio fiscale a Ostia, via Capo Palinuro n. 2, con luogo di esercizio a Ostia, via Capo delle Armi n. 32, esercente l'attività di *produzione di prodotti di panetteria freschi*, all'epoca attiva.

La stessa attività risulta, inoltre, aver stipulato, tra il 2013 e il 2017, diversi atti di registro, nei quali Fiore Claudio compare come avente causa in locazione di locali commerciali.

Nella proposta viene delineato il profilo soggettivo di Fiore Claudio, evidenziando che nel procedimento penale n. 47412/15 R.G. (Eclissi) Fiore Claudio è qualificato come partecipe all'associazione criminale riferibile al clan SPADA, con il ruolo di *factotum* del *dominus* del sodalizio, Spada Carmine. In particolare, le indagini hanno evidenziato come, dopo gli attentati alla vita di Spada Carmine avvenuti nel novembre 2016, il Fiore abbia assunto stabilmente il ruolo di guardaspalle e autista del vertice dell'organizzazione.

Viene segnalato che anche il Fiore è stato arrestato in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Roma in data 22.1.2018.

Dalla consultazione della banca dati SDI, risultano anche risalenti controlli del territorio con appartenenti alla famiglia FASCIANI: in data 6.1.2005, veniva segnalato dalla Stazione C.C. di Roma - Casal Palocco, in quanto rintracciato all'interno dell'abitazione di Fasciani Carmine, quest'ultimo, all'epoca del controllo,

detenuto agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione di Roma, Ostia, via Perseo di Cizio n. 179; in data 4.9.2006, veniva controllato, da solo, in località Pescina (AQ) a bordo dell'autoveicolo Mercedes Classe A, targato CF273KC, di proprietà di Fasciani Federica, figlia di Fasciani Giuseppe, alias "Floro", fratello del più noto Fasciani Carmine; e, più di recente, con appartenenti alla famiglia SPADA: in data 4.5.2014, in Roma, Lungomare Duca degli Abruzzi n. 42, venivano controllati e identificati - a bordo dell'autovettura modello Mercedes ML 270 CDI targata CA713WS, di proprietà, dal 16.1.2013, della ditta individuale denominata Fiore Claudio - Spada Giovanna (coniuge di Spada Vincenzo Cl. '65) ed i figli Spada Ottavio cl. '89 - alias "Marco" e Spada Vittorio cl. '91, alias "Manolo". Viene evidenziato come in tale ultima circostanza i tre soggetti identificati a bordo della vettura formalmente intestata alla ditta individuale del Fiore ne avevano l'uso pur in assenza del titolare.

In data 28.12.2016, in Roma, via dei Pescatori, venivano controllati e identificati - a bordo dell'autovettura modello BMW X5 targata EB555RX, di proprietà, dall'11.1.2016, di Fiore Claudio - Spada Carmine e Fiore Claudio; in data 17.3.2017, in Roma, via Armando Armuzzi n. 3, venivano controllati e identificati - a bordo dell'autovettura modello BMW X5 targata EB555RX, di proprietà dall'11.1.2016 di Fiore Claudio - Spada Carmine, Fiore Claudio e Rossi Alessandro; in data 17.3.2017, in Roma, via Armando Armuzzi, presso il Bar "Bistrò" venivano controllati e identificati Zocchi Giulio, Spada Carmine, Fiore Claudio e Rossi Alessandro.

Già nel decreto di sequestro è stato sottolineato che dall'analisi dei redditi dichiarati, comparati con le operazioni imprenditoriali poste in essere da Fiore Claudio per la costituzione delle imprese allo stesso riconducibili, emerge una netta discrasia tra gli investimenti eseguiti e le proprie disponibilità economiche, con particolare riferimento agli oneri connessi all'avviamento ed alla conduzione della ditta individuale.

In effetti, tra il 2013 e il 2014, lo stesso ha stipulato contratti di locazione per immobili ad uso commerciale, necessari all'avviamento della propria attività - che era una ditta individuale costituita pochi mesi prima - per la produzione di pane e prodotti simili.

Per tale scopo, Fiore Claudio, pur a fronte degli esigui redditi dichiarati nelle annualità antecedenti al 2013, si è impegnato a pagare, a partire dallo stesso anno, alla **ITALSAN S.r.l.**, € 30.000,00 di canone di locazione, in rate mensili di € 2.500,00 + IVA, oltre a € 5.000,00 a titolo di deposito cauzionale versato alla stipula del contratto, per il capannone di Fiumicino, via Falzarego n. 12; nonché, nel 2014, ulteriori € 16.800,00, a titolo di canone di locazione da pagare in rate mensili di € 1.400,00, a Piscolla Antonello, per il negozio di Ostia, via Pietro Rosa 25.

Devono, poi, tenersi in considerazione le ulteriori spese connesse all'avviamento di quelle attività imprenditoriali, una delle quali inerente la produzione di prodotti da forno a livello industriale, che hanno certamente imposto rilevanti esborsi di denaro, per l'acquisto dei macchinari a ciò strumentali.

Non può non osservarsi che, avuto riguardo ai prospetti reddituali riportati nella proposta, a decorrere dal 2001 e fino all'anno d'imposta 2013, per ben nove annualità, il Fiore non ha certificato alcun reddito percepito; per ulteriori tre anni d'imposta ha dichiarato redditi lordi che non hanno superato la soglia dei 5.000,00 euro per anno e, solo nel 2012, ha dichiarato redditi lordi per poco più di 14.000,00 euro, comunque insufficienti a far fronte alle spese suddette.

Ne deriva, inevitabilmente, che le provviste utilizzate per far fronte a quegli investimenti, non possono che provenire da fonti di finanziamento "occulte"; nel caso di specie, alla luce di quanto finora esposto, non può che desumersi che le provviste sono pervenute al formale titolare da Spada Carmine, il quale, a sua volta, avuto riguardo al suo profilo reddituale sopra illustrato, non può che averle tratte dai lucrosi profitti riscossi per effetto delle numerose condotte antisociali e delittuose poste in essere nel tempo.

In proposito, già nel decreto di sequestro si è evidenziato come la circostanza trovasse diretto riscontro nelle conversazioni intercettate, riportate nella proposta e richiamate, dal cui tenore risulta che Spada Carmine era il *dominus* di tali attività, anche in ragione del fatto che aveva intenzione di impiegare, nel "forno", formalmente riconducibile al Fiore, il proprio fratello Roberto.

Ancora, nella conversazione del 25 gennaio 2017, proprio quest'ultimo, Spada Roberto, prospettava all'interlocutore gli investimenti in procinto di essere eseguiti, funzionali all'ampliamento del forno di via Falzarego in Fiumicino, riconducendoli al fratello Carmine.

Da ultimo, a conferma del diretto coinvolgimento della famiglia SPADA nelle attività imprenditoriali di Fiore Claudio, è stato rappresentato che dal Modello 770 del 2014, è stato possibile accertare che, per l'annualità di riferimento, la ditta individuale del Fiore ha avuto tra i propri dipendenti anche i fratelli Spada Ottavio, detto *Marco* (nato a Roma il 15.9.1989) e Spada Vittorio, detto *Manolo* (nato a Roma il 3.3.1991), entrambi figli del defunto Vincenzo e nipoti di Carmine detto *Romoletto*.

Infine, sempre nel decreto di sequestro si è segnalato che il veicolo BMW X5 targato EB555RX è stato oggetto di attività tecnica nel procedimento n. 47412/15 R.G.N.R. (*Eclissi*) risultando a disposizione di Spada Carmine, per il quale Fiore Claudio svolgeva l'incarico di autista e guardaspalle. Parimenti, è stato ritenuto che devono ritenersi riferibili a Spada Carmine i veicoli targati ED953PD e EK469DG, veicoli ad uso commerciale da riferirsi alla ditta individuale sopra menzionata.

Successivamente al decreto di sequestro, mentre era in corso il presente procedimento di prevenzione il ruolo del Fiore è stato affrontato, incidentalmente, dalla sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Roma nel p.p. n. 47412/2015 R.G.N.R. n. 14117/18 R.G.Gip, stralcio del n. 34761/16 Gip, emessa in data 18.10.2018, depositata in data 14.1.19, acquisita agli atti in data 28.5.2019; con tale sentenza è stato condannato Galatioto Claudio alla pena di anni 9 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 *bis* c.p.; 110 c.p. 12 *quinquies*, comma 1, D.L. 306/1992, 7 D.L. n. 152/1991, conv. in legge n. 2013/1991, in relazione alla Star Games, alla Seven Giochi s.r.l., alla One Slot s.r.l.; più significativamente, in data

24.9.2019 la Corte d'Assise di primo grado di Roma ha condannato Fiore Claudio alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in custodia cautelare, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici in perpetuo nonché legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, applicando, altresì, la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due, in relazione al reato contestato ai capi A) art. 416 bis c.p. di cui si riporta l'imputazione

SPADA CARMINE detto Romoletto, SPADA ROBERTO cl. '75, SPADA OTTAVIO detto Marco cl. '89, SPADA ARMANDO, SPADA VITTORIO detto Manolo, SPADA OTTAVIO detto Maciste cl. '63, SPADA ENRICO detto Maciste, Macistino o il Magnifico, SPADA ROBERTO detto Zibba, SPADA SILVANO, DE SILVIO NANDO, DE SILVIO FRANCESCO detto Ube, ROSSI ALESSANDRO, MAGLIOLI SABER, SEROUR RAMY, SEROUR SAMY, CARFAGNA MAURO, ALVEZ DEL PUERTO RUBEN NELSON detto Ruben Alvez, DE DOMINICIS STEFANO detto Bambino, PERGOLA ROBERTO, PERGOLA DANIELE, SASSI ROBERTO detto Alaskino, RUTILO FABRIZIO, **FIORE CLAUDIO**, CARAMIA MAURO (nonché Spada Massimiliano, Massimiani Massimo detto Lelli, Galatioto Claudio, Dociu Paul, Amna Saber Abdelgawad Nader detto l'Egiziano, Spada Francesco detto Chicco, Spada Juan Carlos, Fabi Fabio, nei cui confronti si procede separatamente) imputati

"per aver promosso, diretto e organizzato sul litorale laziale e segnatamente in Ostia un'associazione di tipo mafioso ovvero per avervi partecipato con i ruoli di seguito specificati, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti di omicidio, di estorsione aggravata, di detenzione e porto di armi e di esplosivi, di usura, di incendio e danneggiamento aggravati, di altri reati contro la persona (contro l'incolumità personale e contro la libertà personale), di traffico di stupefacenti, di attribuzione fittizia di beni, e per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici e segnatamente il controllo di attività di balneazione sul litorale lidense, di sale giochi e di esercizi commerciali di varia tipologia finanziandoli (art.416 bis comma VI c.p.) con il prezzo, il prodotto e il profitto dei reati di estorsione, usura e traffico di stupefacenti e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, avendo (art. 416 bis comma V c.p.) i partecipanti all'associazione la disponibilità di armi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, ricoprendo gli associati i seguenti ruoli:

SPADA CARMINE detto Romoletto (art.416 bis comma II c.p.) capo, promotore e vertice dell'organizzazione, responsabile di impartire ordine e direttive in ordine al controllo del territorio, ai fatti di sangue, alla gestione delle attività delittuose di estorsione, usura, traffico di stupefacenti e detenzione e porto di armi da sparo nonché del controllo delle attività economiche, di balneazione, ristorazione e delle sale giochi nel litorale di Ostia gestite o direttamente o tramite prestanome dall'organizzazione.

44
MMA

SPADA ROBERTO, fratello di Carmine, promotore dell'associazione (art.416 bis comma II), dotato di potere decisionale unitamente a Spada Carmine, capo dell'organizzazione, col quale condivide le scelte strategiche del sodalizio.

SPADA OTTAVIO detto Maciste o Romolo, fratello di Carmine, con funzioni di organizzazione dell'associazione (art.416 bis comma II c.p.), condivide parte del potere decisionale con i fratelli Carmine e Roberto, operando anche in prima persona per l'esazione di somme dovute all'organizzazione a titolo di estorsione e usura.

SPADA ARMANDO, con funzioni di organizzazione dell'associazione (art.416 bis comma II c.p.), sovrintende al settore del controllo delle attività economiche e della gestione delle intestazioni fittizie, svolgendo funzioni organizzative altresì in relazione al settore usura e estorsioni.

SPADA OTTAVIO detto Marco, con funzioni di organizzazione dell'associazione (art.416 bis comma II c.p.) nell'ambito dei settori degli stupefacenti, delle armi e delle intimidazioni, nei quali settori svolge sia funzioni di coordinamento che di operatività diretta.

DE SILVIO NANDO e DE SILVIO FRANCESCO detto Ube, con funzioni di organizzazione dell'associazione (art.416 bis comma II c.p.) e poteri di coordinamento nell'ambito del settore degli stupefacenti e delle estorsioni.

PERGOLA ROBERTO e PERGOLA DANIELE, con funzioni di organizzatori dell'associazione (art.416 bis comma II c.p.) di supporto a Carmine Spada nel controllo del territorio e alla direzione operativa di settori nei quali opera l'organizzazione, segnatamente sovrintendono al settore del controllo degli stupefacenti nell'area di piazza Gasparri in Ostia (su delega di Spada Carmine).

SPADA SILVANO, (Spada Massimiliano) e SPADA VITTORIO detto Manolo, fratello di Ottavio detto Marco, partecipano all'associazione (art. 416 bis comma I c.p.) in collegamento operativo con Spada Ottavio detto Marco, operando nei settori armi, intimidazioni e stupefacenti.

(Amna Saber Abdelgawad Nader detto l'Egiziano e Dociu Paul, nei cui confronti si procede separatamente), ALVEZ DEL PUERTO RUBEN NELSON detto Ruben Alvez, partecipano all'associazione (art.416 bis comma I c.p.) operando prevalentemente nel settore armi, violenza e intimidazione (esecuzione materiale degli atti intimidatori e di violenza agli esercizi commerciali e alle persone), Dociu altresì nel settore stupefacenti.

SPADA ROBERTO detto Zibba e SPADA ENRICO detto Maciste, Macistino o il Magnifico, figli di Spada Ottavio detto Maciste o Romolo, (Spada Francesco detto Chicco e Spada Juan Carlos, figli di Spada Armando, nei cui confronti si procede separatamente), partecipano all'associazione (art. 416 bis comma I c.p.) svolgendo funzioni necessarie alla realizzazione del programma dell'associazione operando nell'attività di esazione violenta di somme per l'organizzazione e nel settore stupefacenti.

MAGLIOLI SABER, SEROUR RAMY, SEROUR SAMY (Fabi Fabio) partecipano all'associazione (art. 416 bis comma I c.p.) svolgendo funzioni necessarie alla realizzazione del programma dell'associazione, fornendo supporto operativo per ogni

esigenza del sodalizio, sia nell'esercizio della violenza e nell'esazione di somme sia nel settore stupefacenti.

RUTILO FABRIZIO partecipa all'associazione (art.416 bis comma I c.p.) svolgendo funzioni necessarie alla realizzazione del programma dell'associazione di tipo mafioso operando nel settore intimidazioni, protezione ed esazione di somme per conto dell'organizzazione.

CARAMIA MAURO partecipa all'associazione (art.416 bis comma I c.p.) svolgendo funzioni necessarie alla realizzazione del programma dell'associazione di tipo mafioso prestando il proprio contributo tanto nel settore intimidazioni e protezione quanto in quello degli stupefacenti.

CARFAGNA MAURO, DE DOMINICIS STEFANO detto Bambino, (Galatioto Claudio), partecipano all'associazione (art.416 bis comma I c.p.), essendo operativi, prevalentemente, nel settore del controllo delle sale giochi per conto dell'organizzazione.

FIGLIO CLAUDIO, ROSSI ALESSANDRO, SASSI ROBERTO detto Alaskino, partecipano all'associazione (art.416 bis comma I c.p.) cooperando direttamente con il capo Carmine Spada detto Romoletto, per il quale svolgono diverse funzioni fiduciarie (anche di gestione attività di panificazione e nel settore stupefacenti il primo) e, dopo gli attentati del novembre 2016 alla vita di Spada Carmine, Fiore e Rossi altresì funzione di scorta personale; Sassi Roberto e Fiore Claudio forniscono altresì supporto per inviare somme periodiche per conto di Spada Carmine a Fasciani Carmine (vertice dell'omonima organizzazione) ristretto in regime speciale ex art.41 bis O.P..

In Roma-Ostia, dal 2004 e tuttora in corso."

e AA) artt. 110 c.p., 12 quinquies comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n.306, 7 D.L.13 maggio 1991 n.152, conv. in legge 12 luglio 1991 n.203, di cui si riporta l'imputazione

SPADA CARMINE detto Romoletto, SPADA ROBERTO cl. '75 detto Robertino, ROSSI ALESSANDRO, FIGLIO CLAUDIO imputati

"perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, in concorso e previo concerto tra loro, con le qualità di seguito specificate:

SPADA Carmine detto Romoletto quale reale dominus e socio occulto;

SPADA Roberto detto Robertino e ROSSI Alessandro quali gestori dell'attività;

FIGLIO Claudio quale titolare della partita IVA nr. 12089611003;

attribuivano fittiziamente a quest'ultimo la titolarità esclusiva della omonima ditta individuale che gestisce i forni per la panificazione in Roma Ostia alla via Pietro Rosa n. 8 ed in Fiumicino alla Via Falzarego n. 12.

In Roma nel 2012 con effetti alla data odierna.

Tale sentenza di condanna intervenuta in primo grado, allo stato, non fa che rafforzare e confermare la validità e correttezza della ritenuta riferibilità a Spada Carmine dei beni intestati fittiziamente a Fiore Claudio e alla ditta individuale Fiore



Claudio, posto che il soggetto è stato ritenuto soggetto facente parte dell'associazione contestata ex art. 416 bis c.p. e del reato di cui all'art. 12 quinquies comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n.306, 7 D.L.13 maggio 1991 n.152, conv. in legge 12 luglio 1991 n.203.

È solo il caso di evidenziare che le circostanze addotte dalla Difesa per affermare la piena e reale riferibilità al Fiore della ditta individuale sono prive di una vera efficacia probatoria e sono smentite non solo dalle risultanze processuali sopra esposte e dagli esiti processuali dei procedimenti penali in cui il Fiore è coinvolto, ma anche dalle circostanze emerse nel corso dell'amministrazione giudiziaria.

In particolare, in estrema sintesi, è risultata la presenza di rilevanti debiti iscritti a ruolo di natura previdenziale e socio-assistenziale. Precisamente è stato riscontrato un **TOTALE di DEBITI ISCRITTI A RUOLO (ante-sequestro): € 703.382,51 (di cui verso l'INPS pari ad € 567.088,13 e verso l'INAIL pari ad € 33.802,08).**

Va poi evidenziato come la documentazione allegata alla memoria non scalfisce minimamente la ricostruzione e la riferibilità effettiva della ditta individuale di Fiore Claudio a Spada Carmine. In particolare, andando oltre alla considerazione ovvia che quelle deduzioni difensive non sono state considerate idonee ed adeguate per escludere la penale responsabilità del Fiore in relazione alle imputazioni contestategli nell'ambito del procedimento penale n. 47412/2015 R.G.N.R. ex artt. 416 bis c.p. e 12 quinquies comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n.306, 7 D.L.13 maggio 1991 n.152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203, quest'ultima relativa proprio alla ditta individuale in sequestro di prevenzione che gestiva i forni per la panificazione in Roma Ostia alla via Pietro Rosa n. 8 ed in Fiumicino alla Via Falzarego n. 12 e sopra dettagliatamente riportate, va rilevato che quanto rappresentato e documentato dalla difesa prova, al massimo, che il Fiore si occupava materialmente delle incombenze relative all'esercizio commerciale, curando i rapporti con i fornitori e con i dipendenti, ma non prova, in alcun modo, che il denaro utilizzato ed impiegato per avviare la ditta e per proseguire nella attività esercitata proveniva dal Fiore; l'unica consistente disponibilità economica rappresentata dal Fiore è costituita dalla somma percepita a titolo di risarcimento dei danni riportati a seguito di sinistro stradale in cui il Fiore è stato coinvolto in data 19.12.2014. La difesa ha documentato che la Genertel ha emesso in favore del Fiore, in data 15.9.2016, un assegno dell'importo di euro 31.500,00 a titolo di risarcimento dei danni, preceduto, in data 4.1.2016 da altro assegno dell'importo di euro 24.000,00 a titolo di risarcimento del sinistro. Non è stata fornita la minima prova che tali somme siano state impiegate e destinate dal Fiore per la ditta individuale a lui formalmente intestata, peraltro avviata in epoca precedente al percepimento di tali somme.

Non può poi sottacersi che dal tenore delle conversazioni intercettate allegate alla proposta in esame emerge chiaramente che il ruolo svolto effettivamente dal Fiore era quello meramente esecutivo di disposizioni impartite da Spada Carmine, disposizioni che non riguardavano solo ed unicamente l'esercizio dell'attività commerciale ma anche, più significativamente, attività svolte dall'associazione criminale in cui il

Fiore era perfettamente inserito. Al riguardo appare emblematica la conversazione intercettata all'interno della vettura BMW in uso al Fiore, nel corso della quale Spada Carmine chiede al Fiore di far uscire 250 euro al mese per il "vecchio" che è in carcere e che è da individuarsi in Carmine Fasciani; alla richiesta il Fiore rispondeva "come non ce la famo?" manifestando la più ampia disponibilità a provvedere;

che Spada Carmine sia l'effettivo *dominus* della ditta individuale intestata a Fiore Claudio è dimostrato, in modo assolutamente esplicito, da una ulteriore conversazione ambientale, intercettata in data 28.3.2017, ed intercorsa tra Spada Carmine e Fiore Claudio nel corso della quale quest'ultimo riceve precise disposizioni dallo Spada circa i componenti della famiglia Spada che avrebbe dovuto "mettere a stipendio", ovvero allontanare dall'attività.

Analogamente, la difesa di Fiore Claudio non ha fornito alcun elemento concreto ed effettivo per affermare e provare che l'autoveicolo marca BMW modello X5 targato EB555RX acquistato in data 11.1.2016 per euro 18.000,00 sia stato pagato con denaro acquisito lecitamente da Fiore Claudio.

Va pertanto ordinata la confisca di quanto ancora in sequestro, intestato a Fiore Claudio e riconducibile a Spada Carmine e precisamente va ordinata la **confisca dell'intero compendio aziendale della ditta individuale FIORE Claudio** (p.iva 12089611003), con domicilio fiscale a Ostia via Capo Palinuro n. 2, con luogo di esercizio a Ostia via Capo delle Armi n. 32 ma di fatto esercitando l'attività a Ostia (RM), via Pietro Rosa n. 25 ed in Fiumicino alla via Falzarego 12; al riguardo si rammenta che in data 14 marzo 2019, avuto riguardo ai rilevanti debiti iscritti a ruolo previdenziali e assistenziali e ai costi aziendali, con provvedimento del Giudice Delegato, preso atto di una conclamata illiquidità, che rendeva impossibile la prosecuzione dell'attività aziendale, è stato autorizzato l'amministratore giudiziario a procedere all'immediata cessazione dell'attività aziendale, al licenziamento dei dipendenti, alla risoluzione di contratti di locazione dove veniva svolta l'attività, al conferimento dei beni mobili all'IVG per procedere alla vendita in blocco degli stessi,

nonché dei beni mobili registrati e precisamente, i seguenti autoveicoli
autoveicolo marca BMW modello X5 targato EB555RX;

autoveicolo marca IVECO modello 35/S/E4 targato ED953PD;

autoveicolo marca PEUGEOT modello BOXER targato EK469DG;

al riguardo va precisato nuovamente che è stata già disposta la vendita delle vetture Iveco 35, Tg. ED953PD e Peugeot Boxer EK469DG di proprietà della Ditta Individuale di Fiore Claudio; pertanto la confisca ha ad oggetto le somme di denaro ricavato dalla vendita, somme attualmente in sequestro.

Sono stati sequestrati beni intestati ai terzo interessati Carfagna Mauro, Castagna Giuseppe, Loboza Fabio, Tolusso Maurizio e quindi nella indiretta disponibilità del proposto Spada Carmine e, in particolare
i seguenti capitali sociali ed interi patrimoni aziendali

 48

ROYAL SLOT S.r.l. (p.iva 10063291008), con sede a Roma, via Punta Salina n. 15;
NEW SLOT ROOM S.r.l.s. (p.iva 12806351008), con sede a Roma, via Guglielmo degli Ubertini n. 59/63/65;
ROMANA SLOT Soc. Coop. (p.iva 10220051006), con sede a Ceccano (FR), via Celleta Traversa 3/29;
STAR GAMES Soc. Coop. (p.iva 02707540601), con sede a Ceccano (FR), via Celleta Traversa 3/29.

Nel decreto di sequestro si è evidenziato che l'attribuzione fittizia di tali attività economiche è stata oggetto di specifica contestazione nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 R.G. (*Eclissi*); anche per tali reati è stata adottata la misura cautelare personale e reale (si richiamano a tal fine i provvedimenti adottati dal GIP di Roma nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 R.G. in data 22.1.18 e l'ordinanza emessa dal Tribunale per il Riesame, presenti agli atti del procedimento di prevenzione).

Significative sono anche le dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio al P.M. da Carluccio Michele dopo l'esecuzione delle misure cautelari nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 R.G. riportate dettagliatamente nel decreto di sequestro, da intendersi richiamate.

Dopo il sequestro è intervenuta, in primo grado, **in data 24.9.2019, sentenza con cui la Corte d'Assise di Roma ha condannato Carfagna Mauro alla pena di anni nove di reclusione**, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. (capo A), del reato di cui al capo S) di cui si riporta l'imputazione

SPADA CARMINE detto Romoletto, SPADA OTTAVIO detto Marco, SPADA VITTORIO detto Manolo, CARFAGNA MAURO imputati

“del reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, 7 D.L. 13 maggio 1991 n.152, conv in legge 12 luglio 1991 n.203, perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, in concorso e previo concerto tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e con le qualità di seguito specificate:

Spada Carmine detto Romoletto quale socio occulto;

Spada Ottavio detto Marco quale socio occulto ed amministratore di fatto;

Spada Vittorio detto Manolo quale socio occulto ed amministratore di fatto dopo l'arresto del fratello Ottavio detto Marco;

Carfagna Mauro quale formale socio e amministratore della Romana Slot Società Cooperativa;

attribuivano fittiziamente a quest'ultimo la titolarità esclusiva della società che gestiva,

dal 27.10.2014 la sala da gioco ubicata in Ostia Lido alla Via delle Canarie, denominata Star Vegas,

49

dal 23.08.2015 la sala da gioco ubicata in Ostia Lido viale Paolo Orlando 3, denominata Lucky Break,

quando invece Spada Carmine detto Romoletto, Spada Ottavio detto Marco (fino al suo arresto il 12 aprile 2016), Spada Vittorio detto Manolo (a far data da tale arresto) assumevano la qualità di socio occulto e gli ultimi due, nei periodi indicati, anche l'amministrazione di fatto;

Delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p., connotato dalla adozione del metodo mafioso nelle modalità esecutive e commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso costituita in Ostia dal c.d. clan Spada.

In Roma, dalla fine dell'anno 2014 con effetti alla data odierna.

Del reato di cui al capo T) di cui si riporta l'imputazione

SPADA CARMINE detto Romoletto, CARFAGNA MAURO imputati

T) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 quinquies comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n.306, 7 D.L. 13 maggio 1991 n.152, conv. in legge 12 luglio 1991 n.203, perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, in concorso e previo concerto tra loro, con le qualità di seguito specificate:

Spada Carmine detto Romoletto quale socio occulto;

Carfagna Mauro quale formale socio e amministratore della New Slot Room s.r.l. semplificata,

attribuivano fittiziamente a quest'ultimo la titolarità esclusiva della società che gestiva la sala da gioco di Via Guglielmo degli Ubertini a Roma e della connessa attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, quando invece Spada Carmine detto Romoletto assumeva la qualità di socio occulto e di amministratore di fatto;

Delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., connotato dalla adozione del metodo mafioso nelle modalità esecutive e commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso costituita in Ostia dal c.d. clan Spada.

In Roma, dalla fine dell'anno 2014 con effetti alla data odierna.

Nell'ambito di tale procedimento penale **il Carfagna è stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento di custodia cautelare; è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici in perpetuo nonché legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena; gli è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due.

Il ruolo del Carfagna come delineato nel capo di imputazione ex art. 416 bis c.p. di cui al capo A) è quello di partecipe, operativo, prevalentemente, nel settore del controllo delle sale giochi per conto dell'organizzazione.

Già nella sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma in data 18.10.2018 nei confronti, tra gli altri, di Galatioto Claudio, si è evidenziato che "la vicenda processuale che visto coinvolti Carfagna Mauro, gestore di quattro sale gioco ubicate ad Ostia Lido, il primo dirigente della Polizia di Stato Franco Antonio, appare sintomatica e chiarificatrice delle modalità con le quali il clan Spada si inserisce in attività imprenditoriali preesistenti, sia per impossessarsene (o quanto meno per incidere direttamente nella sua gestione) sia, evidentemente, per riciclare il denaro provento delle altre attività illecite poste in essere dalla stessa associazione. Le attività investigative hanno evidenziato, a conforto della capacità e pericolosità dell'organizzazione, l'agire continuo di Spada Carmine al fine di estendere il controllo dell'installazione delle macchinette mediante l'acquisizione di nuove attività commerciali in Ostia Lido con il tentativo di giungere anche in altre zone della Capitale"....*omissis* "sono state captate una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali che evidenziavano come gli Spada si atteggiassero come veri e propri soci occulti nelle formali attività del Carfagna, attività riguardante il noleggio delle c.d. macchinette e la gestione di alcune sale slot. Fino a quel momento era emerso che il Carfagna, imprenditore molto attivo nella gestione di sale da gioco dotate di videopoker e di videolottery, nel territorio di Ostia, fosse titolare delle seguenti sale: star Games, ubicata in Ostia Lido in via Corrado del Greco, angolo via Carlo Bosio; Star Vegas, ubicata in Ostia Lido in via delle Canarie; Luky Break, ubicata in Ostia Lido in via Paolo Orlando n. 3. Dalle conversazioni è risultato che Spada Ottavio, inteso Marco, aveva nella sala giochi, maneggio di denari; interlocuzione con i dipendenti, fino alle minacce di licenziamento; responsabilità finanziarie, nel senso di apporti a Carfagna che ha nei suoi confronti un atteggiamento del tutto accomodante: pertanto, lo stesso doveva ritenersi l'autore di apporti finanziari ed il reale dominus di un'attività non ostensibile come facente capo a lui, grazie al paravento di Carfagna, con la certezza della disponibilità dei suoi finanziamenti...*omissis*...deve ritenersi che i rapporti economici tra Mauro Carfagna e Carmine Spada risalgano già al 2014, con la corresponsione mensile di somme di denaro dal primo al secondo, e che tali elargizioni, lungi dall'essere una mera corresponsione di "pizzo" per assicurare la protezione delle attività, rappresentino una presenza "diretta" degli Spada nell'impresa, quali soci di fatto se non come effettivi titolari di poteri decisionali nella società formalmente amministrata da Carfagna".

Nel corso del presente procedimento di prevenzione, in cui Carfagna Mauro, Castagna Giuseppe, Lobozzo Fabio e Tolusso Maurizio rivestono il ruolo di terzi interessati, non è intervenuta costituzione processuale di Carfagna Mauro e Castagna Giuseppe, che non hanno nominato alcun difensore. Si sono costituiti Lobozzo Fabio e Tolusso Maurizio, nominando come proprio difensore di fiducia l'avv. Francesco Caroleo Grimaldi, che non ha avanzato alcuna istanza in relazione alle società di cui i suoi assistiti erano titolari di quote. In relazione ai beni formalmente intestati al Carfagna non è stata presentata alcuna istanza di dissequestro e rigetto della confisca.



Peraltro in fase di esecuzione è risultato che la **Royal Slot S.R.L.** era società non operativa, come dichiarato in fase di esecuzione del sequestro, dal socio Mauro Carfagna. Il socio Fabio Lobo, rappresentante legale della Royal Slot S.R.L., ha dichiarato che la società non è mai stata operativa; ha, altresì, affermato di non essere in possesso di alcuna documentazione societaria e di non conoscere il luogo in cui era attualmente custodita.

È stata proposta, dall'amministratore giudiziario, per ragioni di economia di costi del procedimento, la cessazione dell'attività e l'estinzione dell'ente con cancellazione della partita iva e del codice fiscale.

Quanto alla **New Slot room S.R.L.S.** è risultata essere società non operativa.

In fase di esecuzione del sequestro, Carfagna Mauro, amministratore unico, ha dichiarato che i locali in cui formalmente la società aveva sede, in Roma, via Guglielmo degli Ubertini n. 59, 63, 65, non erano più nella sua disponibilità. I locali sono risultati essere state concessi in affitto dal 24.10.2016 alla K.O.P. S.r.l.. È stata proposta, dall'amministratore giudiziario, per ragioni di economia di costi del procedimento, la cessazione dell'attività e l'estinzione dell'ente con cancellazione della partita iva e del codice fiscale.

Per la **Romana Slot Soc. Coop.** è risultato che la Società non era operativa.

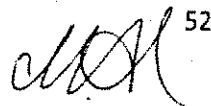
L'amministratore unico Mauro Carfagna, in sede di esecuzione del sequestro, ha riferito che la sede della società era, di fatto, un garage, di cui non aveva più la disponibilità. Gli ulteriori accertamenti hanno evidenziato l'inesistenza di sedi operative e di qualsiasi attività realizzata dalla società, titolare di conti correnti con saldi negativi. L'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio è relativo al periodo fino al 31.12.2012.

È stata proposta, dall'amministratore giudiziario, per ragioni di economia di costi del procedimento, la cessazione dell'attività e l'estinzione dell'ente con cancellazione della partita iva e del codice fiscale.

Quanto alla **Star Games Soc. Coop.**, dalla visura camerale la società è risultata essere inattiva. Non dispone di alcuna sede sociale, come confermato da Mauro Carfagna, amministratore unico. Non è stata rinvenuta alcuna documentazione contabile. L'ultimo bilancio depositato presso la camera di commercio è relativo al periodo fino al 31.12.2012. Dall'amministratore giudiziario è stata proposta, per ragioni di economia di costi del procedimento, la cessazione dell'attività e l'estinzione dell'ente con cancellazione della partita iva e del codice fiscale.

In data 7 ottobre 2019 il Tribunale, esaminate le proposte e il programma di gestione formulato dall'amministratore giudiziario, sentite le parti, che nulla hanno osservato o rilevato al riguardo, ai sensi dell'art. 41 D.L.vo n. 159/2011 come modificato dalla L. 161/17, ha disposto la cessazione dell'attività e l'estinzione delle suindicate società con cancellazione della partita iva e del codice fiscale.

Sulla scorta di quanto sopra esposto va disposta la confisca del capitale sociale e intero patrimonio aziendale delle società **Royal Slot S.R.L.**, **New Slot room S.R.L.S.**, **Romana Slot Soc. Coop.**, **Star Games Soc. Coop.**

 52

Quanto al capitale sociale e intero patrimonio aziendale della **New M&F S.r.l.s. unipersonale** con sede in Roma, via Corrado del Greco n. 69, **formalmente intestata a Tolusso Maurizio, ritenuta nella disponibilità di Spada Carmine**, risulta quanto segue.

Nel decreto di sequestro, quanto alle fonti di prova che dimostrano la riconducibilità dell'attività imprenditoriale e il ruolo di *prestanome* di Tolusso Maurizio in favore di Spada Carmine e del suo clan, sono state richiamate le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Roma e di cui alla nota conclusiva del 21.6.2017, depositata nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 R.G.N.R..

In particolare sono state richiamate le numerose conversazioni intercettate da cui emerge la circostanza sopraindicata.

Per evidenti motivi di snellezza, gli elementi di prova riportati nella proposta sono da intendersi integralmente richiamati.

Va solo rammentato che **Tolusso Maurizio è imputato** in concorso con Spada Carmine, Rossi Alessandro e Galatioto Claudio,

U) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 quinquies comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n.306, 7 D.L. 13 maggio 1991 n.152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203, perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, in concorso e previo concerto tra loro, con le qualità di seguito specificate:

Spada Carmine detto Romoletto quale reale dominus e socio occulto;

Rossi Alessandro e Galatioto Claudio quali gestori dell'attività per conto degli Spada;

Tolusso Maurizio quale formale socio e amministratore della New M&F s.r.l. semplificata unipersonale, attribuivano fittiziamente a quest'ultimo la titolarità esclusiva della società che gestiva la sala da gioco Star Games di Via Corrado del Greco/Carlo Bosio a Ostia e della connessa attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti; in particolare, dopo l'arresto di Carfagna Mauro che gestiva detta sala e la conseguente revoca della licenza di Pubblica Sicurezza, costituivano ad hoc il 07.09.2016 la sopracitata società unipersonale;

in data 19.12.2016 Tolusso Maurizio n.q. di rappresentante della New M&F s.r.l.s. acquisiva la licenza amministrativa per l'installazione e l'uso di sistemi di gioco ex art.110 comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;

ristrutturavano e riaprivano suddetta sala alla cui gestione operativa di fatto sono preposti Rossi Alessandro e Galatioto Claudio;

Delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., connotato dalla adozione del metodo mafioso nelle modalità esecutive e commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso costituita in Ostia dal c.d. clan Spada.

In Roma il 07.09.2016 con effetti alla data odierna.

Nei confronti del Toluoso si procede separatamente rispetto ai coimputati.

Va solo evidenziato che nella sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma in data 18.10.2018 nei confronti, tra gli altri di Galatioto Claudio, si afferma "che il personaggio Toluoso Maurizio sia effettivamente organico all'organizzazione criminale di cui alla presente indagine e che abbia assunto un ruolo di c.d. testa di legno per conto di Spada Carmine, il cui fine è il controllo del redditizio giro d'affari gravitante nell'attività del gioco attraverso gli apparecchi elettronici, emerge anche dalle conversazioni intercettate a Galatioto Claudio, il quale appare costantemente interessato ad apprendere informazioni circa l'evolversi dell'iter inerente il rilascio dell'autorizzazione di Polizia sia del Toluoso che di suo figlio Filippo. A tal riguardo, occorre precisare che, proprio negli stessi giorni in cui il Toluoso aveva ottenuto l'autorizzazione di Polizia, l'intercettazione telefonica ha permesso di apprendere che anche Galatioto Filippo aveva presentato la domanda di rilascio della licenza all'installazione ed uso dei sistemi di gioco per il locale sito in Ostia Lido alla via Carlo del Greco nr. 75/77.

Successivi accertamenti hanno effettivamente mostrato che Galatioto Filippo, in qualità di legale rappresentante della Seven Giochi S.r.l., ha ottenuto licenza ex art. 88 TULPS, in data 28 dicembre 2016".

Toluoso Maurizio, si è costituito come terzo interessato nel presente procedimento, nominando come proprio difensore di fiducia l'avv. Francesco Caroleo Grimaldi. Non è stata avanzata alcuna istanza in relazione alle società suindicate.

Nel corso del procedimento di prevenzione, in sede di approvazione del programma di gestione ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011 è stata disposta **la cessazione dell'attività e l'estinzione della società.**

Sulla scorta delle suesposte circostanze non può che confermarsi quanto già affermato e ritenuto nel decreto di sequestro, laddove si è evidenziata la esclusiva reale ed effettiva riferibilità della società a Spada Carmine.

Va pertanto disposta la **confisca** del capitale sociale e dell'intero patrimonio aziendale della **New M&F S.r.l.s. unipersonale** con sede in Roma, via Corrado del Greco n. 69, **formalmente intestata a Toluoso Maurizio.**

Quanto alla **One Slot S.r.l.s.u.,** intestata al terzo interessato **Carluccio Michele,** e ritenuta nella disponibilità di Spada Carmine si evidenzia quanto segue.

Nel decreto di sequestro si è rappresentato che "l'attribuzione fittizia di tale attività economica è stata oggetto di specifica contestazione nell'ambito del procedimento penale 47412/15 R.G.(Eclissi); anche in relazione a tale reato è stata adottata la misura cautelare personale e reale (si richiamano a tal fine i provvedimenti adottati dal GIP di Roma nell'ambito del p.p. n. 47412/15 R.G. in data 22.1.18 e l'ordinanza emessa dal Tribunale per il Riesame).

Le indagini svolte nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 R.G.N.R., hanno evidenziato che il proposto Spada Carmine aveva individuato, tra gli altri, in Carluccio Michele una figura idonea cui ricondurre, quantomeno formalmente, la titolarità giuridica di una società di capitali, la **ONE SLOT S.r.l.s.,** attiva nel settore del noleggio di apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento.

Quanto alla figura di Carluccio Michele, vengono richiamate nella proposta non solo le circostanze analiticamente esposte nella informativa redatta dalla Squadra Mobile, ma anche emergenze relative alla sua storica vicinanza ai clan operanti su Ostia, ovvero il clan FASCIANI ed il clan SPADA, risultate dagli accertamenti eseguiti dal G.I.C.O.

In particolare viene evidenziato come si sia accertato che dal 1999, Carluccio Michele ha percepito redditi da imprese esercenti l'attività prevalente di gestione di sale giochi e di apparecchi a moneta e, tra queste, anche dalla ROMANA VIDEOGIOCHI S.r.l. - già collegata, nel recente passato, al clan FASCIANI.

Come già esposto, tale società ha annoverato, nel tempo, tra i propri soci Carfagna Mauro e Toluoso Maurizio (individuati, entrambi, quali "prestanome" dell'odierno proposto, al pari di Carluccio Michele).

Gli accertamenti reddituali eseguiti sul conto di Carluccio Michele hanno evidenziato che il medesimo ha percepito, per le annualità dal 2011 al 2016, redditi da lavoro dipendente dalla predetta società, al pari di Toluoso e Carfagna.

Viene confermato anche da tali accertamenti come la ROMANA VIDEOGIOCHI S.r.l. rappresenti il *serbatoio* dal quale gli SPADA hanno attinto, nel tempo, le risorse professionali cui ricondurre la formale gestione dei lucrosi affari sul territorio lidense, con riferimento al settore commerciale in questione, a riprova, peraltro, di una contiguità tra il loro potere criminale e quello del clan dei FASCIANI, i cui vertici versano in una oggettiva condizione di difficoltà *operativa*, per effetto delle pesanti condanne e dei conseguenti sequestri patrimoniali, subiti negli ultimi anni.

Il sistematico ricorso a tali "figure interponenti" (tutte legate tra di loro, nel recente passato, in quanto *forza lavoro* al soldo proprio dei FASCIANI), non ultimo, Carluccio Michele, si giustifica, secondo la prospettazione contenuta nella proposta, con la esigenza, da parte di Spada Carmine, di celare la propria figura di *dominus* di tali realtà imprenditoriali, la cui titolarità giuridica egli ha formalmente ricondotto ai predetti soggetti, al fine eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali.

Nello specifico, viene rappresentato che Carluccio Michele, già dipendente della ROMANA VIDEOGIOCHI S.r.l., in data 26.3.2015, ha costituito la ONE SLOT S.r.l.s. unipersonale (il cui oggetto sociale è attinente al noleggio, la vendita, la riparazione di apparecchi da videogioco e la gestione di sale giochi).

Le fonti di prova da cui si desume la riconducibilità dell'attività imprenditoriale all'odierno proposto ed il conseguente ruolo di *prestanome* di Carluccio Michele in favore di Spada Carmine e dell'omonimo clan, vengono indicate, innanzi tutto, negli esiti delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 R.G.N.R.; al riguardo viene richiamata l'Annotazione di P.G. redatta dalla Squadra Mobile di Roma in data 21.6.2017.

Dalle conversazioni intercettate emergono contatti tra Carluccio Michele, Galatioto Claudio e Spada Carmine.

Dal tenore delle conversazioni intercettate emerge che il Galatioto, pur non rivestendo alcuna carica o qualifica all'interno della ONE SLOT S.r.l.s. unipersonale di Carluccio Michele, ne ha inequivocabilmente la piena disponibilità (per conto di SPADA Carmine); risulta che il Carluccio (pur formale amministratore della società) ha un rapporto di palese dipendenza lavorativa e decisionale dal primo.

Significative in quanto evidenziano il ruolo meramente esecutivo rivestito da Carluccio Michele all'interno della società ONE SLOT S.r.l.s., sono varie telefonate, registrate nell'ottobre del 2016, nel corso delle quali gli interlocutori discutono in ordine alla installazione di alcune *macchinette* all'interno di alcuni locali pubblici.

Il complessivo tenore dei dialoghi riportati nella proposta, da intendersi richiamati, denota il potere di amministrazione espresso da Galatioto Claudio, in relazione alla società del Carluccio; risultando pacificamente che il Galatioto tiene stabilmente le relazioni con i clienti della società e impartisce le disposizioni al Carluccio, cui sono demandati meri compiti esecutivi.

Parimenti, le conversazioni confermano la sostanziale riferibilità del compendio aziendale al proposto, Spada Carmine, cui il Galatioto prontamente fornisce ogni notizia circa l'andamento dell'attività d'impresa. Emerge, altresì, che Spada Carmine riceve i profitti dell'attività d'impresa, e che in parte li destina alla remunerazione dei propri sodali (Pergola Roberto), per i servizi resi a vantaggio dell'associazione criminale (v. conversazioni riportate nella proposta).

Gli ulteriori riscontri effettuati da la Guardia di Finanza

Nella proposta si evidenzia che il Carluccio risulta essere socio unico e amministratore (con quota di capitale pari a € 300,00) della ONE SLOT S.r.l.s. unipersonale, recante Partita IVA 13318431007, con sede a Roma, via Isole Samoa n. 45, esercente l'attività di "noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature", costituita in data 26.3.2015, con capitale sociale (deliberato, sottoscritto e versato) di € 300,00, allo stato attiva."

Nel decreto di sequestro, dopo aver esaminato i prospetti relativi ai redditi dichiarati dal Carluccio come riportati nella proposta del pubblico ministero si è affermato che "dal prospetto reddituale elaborato emerge l'assenza di risorse finanziarie necessarie a Carluccio Michele per l'avviamento dell'attività di installazione e manutenzione di apparecchi elettronici da gioco, attraverso la ONE SLOT S.r.l.s. Unipersonale. In proposito, viene sottolineato come, sebbene le formalità connesse alla costituzione della società abbiano comportato, nel 2015, un esborso di denaro pari ad appena € 300,00 da parte del Carluccio (complessivo valore nominale delle quote del capitale sociale), non può non valutarsi che, ai fini dell'effettivo avviamento dell'attività di impresa, il Carluccio abbia dovuto sostenere dei costi di *start up* (assunzione e addestramento personale, acquisto di beni e servizi necessari all'esercizio d'impresa, ecc.). Parimenti, viene sottolineato, che lo stesso Carluccio, già nel 2011, unitamente a Pellegrino Andrea, aveva sostenuto ulteriori costi per la costituzione e l'avvio della ROYAL TEAM S.r.l., anch'essa attiva nel settore commerciale delle "sale giochi". Le due operazioni imprenditoriali, effettivamente, si collocano in un arco temporale, dal 2010 al 2015, nel quale il Carluccio presentava un profilo reddituale complessivo di appena € 48.676,59 (ovvero poco meno di dieci mila euro lordi, per anno d'imposta), da ritenersi certamente insufficiente al sostenimento di tali oneri e, conseguentemente, non congruo, rispetto al valore degli investimenti eseguiti. Pertanto deve ritenersi che, per l'avviamento e la gestione della ONE SLOT S.r.l.s., Carluccio Michele abbia fatto ricorso a provviste finanziarie non proprie, da ritenersi provenienti dalle "casse" del clan SPADA. Tale ipotesi trova conferma nella conversazione registrata nella intercettazione ambientale del 24.12.2016 all'interno dell'abitazione di Spada Carmine (Rit 3611/16 - prog. 1873), nel corso della quale, rispondendo a Galatioto Claudio, l'odierno proposto faceva chiaro riferimento alla riconducibilità del denaro della ONE SLOT S.r.l.s. all'associazione criminale di riferimento ("...quelli sò soldi nostri eh, ma pure quell'altri sò soldi nostri...").

Significative sono anche le dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio al P.M. da Carluccio Michele dopo l'esecuzione delle misure cautelari nell'ambito del p.p.n. 47412/15 R.G..

Appare utile riportarle:

A.D.R.: Ho sempre lavorato nel settore delle A.W.P. (c.d. Amusement With Prizes, è una tipologia di slot machine); ho lavorato per la Cristaltec Service S.r.l. come dipendente, mi sono quindi dimesso e ho cominciato subito a lavorare con al Romana Video Giochi, prima in modo informale, poi con una regolare assunzione.

Questa società era gestita dai soci Fabio LOBOZZO, Maurizio TULUSSO, Pino CASTAGNA e fino ad un certo periodo Mauro CARFAGNA.



Fabio LOBOZZO ha avuto problemi con la Giustizia, che lo hanno allontanato per un certo periodo dalla gestione della società, gestione che poi ha ripreso insieme agli altri soci.

Prima del 2015 la società ha avuto problemi gestionali ed ha accumulato debiti; in quel periodo vi è stato un allontanamento di fatto del socio Mario Castagna che ora ha altri interessi nel settore Video Giochi.

Poco tempo prima del mio ingresso nella ONE SLOT S.r.l., i soci LOBOZZO, TULUSSO e CASTAGNA hanno deciso, di fatto, di "abbandonare" la società Romana Video Giochi e trasferire le AVP ad un nuovo soggetto economico, di cui si sarebbe interessato prevalentemente Fabio LOBOZZO.

Fu, infatti, questi a propormi di assumere la carica di amministratore e socio unico della società ONE SLOT, che mi disse essere società attiva ma non ancora operativa, dicendomi che se avessi aderito a tale proposta, rispetto allo stipendio che fino allora percepivo come dipendente della Romana Video Giochi di euro 1500 mensili, avrei percepito 1000 euro mensili in più.

Questo accordo verbale con LOBOZZO fu preso pochi mesi prima la formale compravendita delle quote della società, che l'ufficio mi dice essere avvenuta il 30.09.2015, dal precedente socio unico ARCANA' Roberto, persona che non avevo mai conosciuto prima e che incontrai solo al momento della stipula di tale acquisto.

Dalla Romana Videogiochi la ONE SLOT acquistò le AWP, si trattava di circa 30 coppie di macchine per un valore di mercato di circa 3000 euro a coppia, mentre l'acquisto venne fatto a fronte di 20000 euro che versai io; di fatto fu costituita una società tra me e Fabio LOBOZZO in cui io avevo conferito questo denaro in contanti e lui l'altra parte del valore dei beni conferiti; l'accordo era che avremmo cogestito questa società, riconoscendo a lui un'indennità di 1500 euro mensili, a me una di 2500 euro in ragione dell'assunzione dell'amministrazione e della titolarità esclusiva della società.

Tutte le altre AWP, per altro indicate in tutti i luoghi di Ostia indicati nella imputazione provvisoria, erano già presenti, nella titolarità della Romana Video Giochi prima della costituzione della One Slot.

Sia nel periodo di effettiva cogestione di quest'ultima società assieme a Fabio LOBOZZO che successivamente al suo allontanamento come dirò, di fatto non c'è stata altra espansione di altri punti gioco ad eccezione da ultimo di un bar, Pantera Nera, a Fiumicino.

Nell'estate del 2016 Fabio LOBOZZO, per motivi non conosciuti, ha deciso di uscire dalla società, come di fatto è avvenuto, a fronte di una buona uscita, elargita da me in "nero" ed in contanti, di euro 10.000.

A.D.R.: Ho immaginato che il suo allontanamento fosse correlato alle vicende giudiziarie che lo riguardavano, ma lui non me lo ha detto esplicitamente.

A.D.R.: LOBOZZO, nel momento di uscire di scena, mi ha presentato Claudio GALATIOTO, che non conoscevo prima, come la persona che percepiva mensilmente una somma di denaro dai ricavi, in misura variabile da 1500 a 3000 euro al mese e che io avrei dovuto continuare a pagare nella stessa misura.

Domanda: a che titolo GALATIOTO aveva percepito e doveva continuare a percepire questa somma?



Risposta: per poter continuare ad avere le macchinette in alcuni esercizi e solo in alcuni tra quelli dove erano già in esercizio, così mi è stato spiegato da Fabio LOBOZZO; quando mi ha presentato Claudio GALATIOTO mi ha detto che gli dovevamo dare questa somma mensile, come lui aveva fatto sempre in passato; questi esercizi erano: Bar MUSIC, il Bar Dello Sport e la Tabaccheria di Fabrizio Alfredo.

Domanda: esisteva la possibilità di non pagare questa somma?

Risposta: No, l'alternativa era di ritirare le macchinette.

Domanda: atteso che da quanto lei dice, per altri esercizi non corrisponde e non ha mai corrisposto alcuna cifra in nero, oltre all'aggio previsto dal contratto, ha mai chiesto conto del perché doveva riconoscere al GALATIOTO o chi per lui una somma aggiuntiva?

Risposta: No

Domanda: Per quale motivo ha continuato a pagare senza chiedere alcun chiarimento?

Risposta: In realtà dopo un paio di mesi che avevo già corrisposto al GALATIOTO la cifra mensile, unitamente al GALATIOTO venne a trovarmi Carmine SPADA detto ROMOLETTO, che io conoscevo di fama ma non personalmente, il quale mi intimò di essere puntuale.

La presenza di questa persona mi intimò non solo per i modi bruschi con cui mi raccomandò la puntualità dei pagamenti, ma anche per la fama sua e della sua famiglia.

Domanda: vuole precisare quali furono nel dettaglio i modi che lei ha definito bruschi?

Risposta: Con molta arroganza e cattiveria anche solo con lo sguardo, è quello che ho percepito.

Domanda: Cosa intende per fama di Romoletto e della sua famiglia?

Risposta: Per quello che si dice in giro, intendendo il territorio di Ostia dove lavoro, vivendo ad Anzio e poi per aver anche verificato quello che si diceva attraverso fonti aperte circa la sua storia giudiziaria.

Domanda: Quando venne Romoletto lei aveva pagato in ritardo o in misura parziale?

Risposta: Per quello che ricordo, rispetto alla scadenza data da GALATIOTO e per la somma pattuita, avevo ritardato il pagamento di 2 o 3 giorni; l'incontro con Romoletto è avvenuto nell'autunno del 2016

A.D.R.: Prima dell'intervento di Romoletto SPADA non sapevo per conto di chi GALATIOTO chiedeva i soldi, dopo l'episodio che ho descritto e anche per i successivi inviti del GALATIOTO ad essere puntuale, ho compreso che la somma mensile era destinata a Carmine SPADA e ho compreso i legami tra loro.

A.D.R.: Era concordato che io versassi la somma ogni 13 del mese ed ho sempre onorato a questo dovere fino al 13 gennaio scorso, quando ho corrisposto al GALATIOTO la somma di 3000 euro.

A.D.R.:

Di fatto senza soluzione di continuità dall'estate del 2016 ad oggi, ho sempre versato una somma mensile oscillante tra i 1500 ai 3000 euro, il giorno 13 di ogni mese o qualche giorno dopo, quando il GALATIOTO, che incontravo mensilmente e con cui avevo anche contatti telefonici, veniva da me per incassare la somma.

A prescindere dall'invito che a volte mi faceva di esser puntuale, in occasione di questi incontri nulla mi riferiva in particolare.

Domanda: Perché quando è venuto da lei Romoletto Spada non si è rivolto alla Polizia?

Risposta: per la paura del personaggio, gli SPADA sono una famiglia numerosa, vivendo a Ostia dalla mattina alla sera il timore è questo, ho famiglia e figli e voglio stare tranquillo.

A.D.R.: il commercialista che seguiva la società era Ruggero GIANNINO, morto il 15.12.2017; in precedenza era anche il commercialista della Romana Videogiochi."

Successivamente al sequestro, Carluccio Michele non si è costituito nel presente procedimento di prevenzione.

Al Carluccio è stato contestato il reato contestato al capo Z) nell'ambito del procedimento penale n. 47412/2015. Nei suoi confronti si procede separatamente dagli altri imputati.

L'imputazione contestata in concorso a SPADA CARMINE detto Romoletto, SPADA ROBERTO cl. '75 detto Robertino, PERGOLA ROBERTO detto er Negro, (Galatioto Claudio, Carluccio Michele, nei confronti dei quali si procede separatamente) è la seguente

Z) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 quinquies comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n.306, 7 D.L. 13 maggio 1991 n.152, conv. in legge 12 luglio 1991 n.203, perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, in concorso e previo concerto tra loro, con le qualità di seguito specificate:

Spada Carmine detto Romoletto e Spada Roberto detto Robertino quali soci occulti e amministratori di fatto;

Pergola Roberto e Galatioto Claudio quali gestori per conto degli Spada;

Carluccio Michele quale formale socio unico e amministratore della One Slot s.r.l. semplificata unipersonale,

attribuivano fittiziamente a quest'ultimo la titolarità esclusiva della società che gestiva l'attività di noleggio degli apparecchi elettronici da intrattenimento (c.d. macchinette), attività economica attraverso la quale fornivano ed installavano nr. 64 apparecchi elettronici da intrattenimento installate all'interno dei seguenti esercizi commerciali:

° Bar dello Sport, ubicato ad Ostia Lido, via della Corazzata 57, all'interno del quale venivano installati nr. 4 apparecchi (iD: ON04721399S, ON04714167X, ON04721403G, ON04721402A);

° Bar Peroni 96 srl, ubicato ad Ostia Antica, via Castel Fusano 15/17, all'interno del quale venivano installati nr.11 apparecchi (iD: ON04093806X, ON04721289U, ON04597424S, ON4291302G, ON4714156Z, ON04108915Z, ON04412575Z, ON04291304E, ON04341602H, ON04597425R, ON04108916Y);

° Bar Derby, sito in Viale Vasco de Gama 53/55, all'interno del quale è installato nr. 1 apparecchio (iD: ON04597426P);

- ° Bar Amigos, Corso Duca di Genova n.118/120 angolo via delle Repubbliche Marinare n.61, all'interno del quale venivano installati nr.4 apparecchi (iD: ON04384968L, ON04714168W, ON04341603G, ON04597427P);
 - ° Bar Music, via Franco Storelli 21, all'interno del quale sono stati installati nr.4 apparecchi (iD: ON04369280V, ON04412574A, ON04381773U, ON04291307B);
 - ° Bar Gricò, via dei Velieri 57/59, all'interno del quale sono installati nr.2 apparecchi (iD: ON04541346A e ON04574850U);
 - ° Bar Tabaccheria Alfredo, via Franco Storelli n.9, all'interno del quale sono installati nr. 4 apparecchi (iD: MN03427625H, ON04714166Y, ON04447025B, ON04341605E);
 - ° Bar/Pizzeria/Ristorante Mariuccio, via Alcide Pedretti 50-52, all'interno del quale sono installati nr.4 apparecchi (iD: ON04291301H, ON04341600J, ON04291303F, ON04488721T);
 - ° Caffè Paradise, via Alessandro Piola Vaselli n.136/140, all'interno del quale sono installati nr.2 apparecchi (iD: ON04671763Y, ON04341599S);
 - ° Bar del Corso, Ostia Lido, via Duca di Genova 185, all'interno del quale sono installati un numero imprecisato di apparecchi;
 - ° Bar Tony, all'interno del quale sono installati un numero imprecisato di apparecchi;
 - ° BarCollo, all'interno del quale sono installati un numero imprecisato di apparecchi;
 - ° Bar Blue Angel, all'interno del quale sono installati nr.4 apparecchi;
- nonché di altri esercizi commerciali ubicati nei seguenti indirizzi:
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| * Via Capitan Casella 55 | nr.8 apparecchi |
| * Via Vasco de Gama 129 | nr.8 apparecchi |
| * Corso Regina Maria Pia 15 | nr.2 apparecchi |
| * Via Francesco de Grenet 52/56 | nr.4 apparecchi |
| * Via dei Bragozzi 36 | nr. 2 apparecchi |



Delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 *bis* c.p., connotato dalla adozione del metodo mafioso nelle modalità esecutive e commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso costituita in Ostia dal c.d. clan Spada.

In Roma, il 30 settembre 2015 con effetti alla data odierna.

In relazione anche a tale imputazione, dopo il sequestro di prevenzione sono intervenute le seguenti sentenze:

In data 18.10.2018, all'esito del giudizio abbreviato, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ha condannato Galatioto Claudio alla pena di anni 9 di reclusione, ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p.; associazione capeggiata da Spada Carmine, detto Romoletto, capo, promotore e vertice dell'organizzazione, da Spada Roberto, fratello di Carmine, da Spada Ottavio, detto Maciste o Romolo, fratello di Carmine, da Spada Ottavio, fratello di Carmine, con funzioni di organizzazione dell'associazione e altri, nonché, in continuazione, del reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 *quinquies* comma 1 D.L. n. 306/1992, 7 D.L. n. 152/1991, conv. in legge n. 203/1991 relativamente alla società che gestiva la sala giochi Star

MA

Games, NewM&F S.r.l.s. intestata fittiziamente a Tolusso Maurizio; Galatioto gestore dell'attività per conto degli Spada; relativamente alla società **Seven Giochi S.R.L.**, con amministratore formale Galatioto Filippo, figlio; Galatioto Claudio gestore per conto degli Spada; relativamente alla società **One Slot s.r.l. semplificata unipersonale**; formale intestatario **Carluccio Michele**; Galatioto Claudio gestore dell'attività per conto degli Spada; (capi A, U, V, Z);

in data 24.9.2019 la Corte d'Assise di primo grado di Roma ha condannato Spada Carmine, detto Romoletto, Spada Roberto cl. 75, alla pena dell'ergastolo e dell'isolamento diurno per mesi 18 Spada Carmine, per mesi 6 Spada Roberto.

La condanna per Spada Carmine e Roberto è intervenuta per i reati di cui ai capi A)- art. 416 bis c.p.-, B) - artt. 81, 110, 575, 577 n.3 c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. In legge 12 luglio 1991, n. 203, per aver cagionato, in concorso tra loro, con premeditazione, la morte di Galleoni Giovanni detto Baficchio, vertice dell'omonima organizzazione criminale, e di Antonini Francesco, braccio destro del primo, - C) - artt. 81 cpv., 110 c.p., 2 e 4 L.895/67 e succ. mod., 61 n.2 c.p. e 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in Legge 12 luglio 1991 n. 203, - e AA) - artt. 110 c.p., 12 quinquies comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n.306, 7 D.L.13 maggio 1991 n.152, conv. in legge 12 luglio 1991 n.203, "perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, in concorso e previo concerto tra loro, con le qualità di seguito specificate:

SPADA Carmine detto Romoletto quale reale dominus e socio occulto;

SPADA Roberto detto Robertino e ROSSI Alessandro quali gestori dell'attività;

IORE Claudio quale titolare della patita IVA nr. 12089611003;

attribuivano fittiziamente a quest'ultimo la titolarità esclusiva della omonima ditta individuale che gestisce i forni per la panificazione in Roma Ostia alla via Pietro Rosa n. 8 ed in Fiumicino alla Via Falzarego n. 12.

In Roma nel 2012 con effetti alla data odierna."

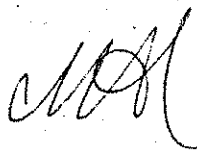
Z),- artt. 110 c.p., 12 quinquies comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n.306, 7 D.L. 13 maggio 1991 n.152, conv. in legge 12 luglio 1991 n.203, perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, in concorso e previo concerto tra loro, con le qualità di seguito specificate:

Spada Carmine detto Romoletto e Spada Roberto detto Robertino quali soci occulti e amministratori di fatto;

Pergola Roberto e Galatioto Claudio quali gestori per conto degli Spada;

Carluccio Michele quale formale socio unico e amministratore della **One Slot s.r.l. semplificata unipersonale**,

attribuivano fittiziamente a quest'ultimo la titolarità esclusiva della società che gestiva l'attività di noleggio degli apparecchi elettronici da intrattenimento (c.d. macchinette), attività economica attraverso la quale fornivano ed installavano nr. 64 apparecchi elettronici da intrattenimento installate all'interno dei seguenti esercizi commerciali:...." "Commesso il 30 settembre 2015 con effetti alla data odierna";



inoltre **Spada Carmine** è stato condannato per i reati di cui ai capi M), artt. 81, 110, 56, 629 c.p. e 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, commesso dal settembre 2013 all'aprile 2014- N) artt. 81 capoverso, 110 c.p., 132 Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, come modificato dall'art.39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 (in relazione all'art.106 Decreto legislativo n. 385/93), 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203,- S), artt. 81, 110 c.p., 12 *quiquies* comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, 7 D.L. 13 maggio 1991 n.152, conv in legge 12 luglio 1991 n.203 - T), - artt. 110 c.p., 12 *quiquies* comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n.306, 7 D.L. 13 maggio 1991 n.152, conv. in legge 12 luglio 1991 n.203, "perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, in concorso e previo concerto tra loro, con le qualità di seguito specificate:

Spada Carmine detto Romoletto quale socio occulto;

Carfagna Mauro quale formale socio e amministratore della **New Slot Room s.r.l.** semplificata, attribuivano fittiziamente a quest'ultimo la titolarità esclusiva della società che gestiva la sala da gioco di Via Guglielmo degli Ubertini a Roma e della connessa attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, quando invece Spada Carmine detto Romoletto assumeva la qualità di socio occulto e di amministratore di fatto; Delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., connotato dalla adozione del metodo mafioso nelle modalità esecutive e commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso costituita in Ostia dal c.d. clan Spada.

In Roma, dalla fine dell'anno 2014 con effetti alla data odierna."

U), artt. 110 c.p., 12 *quiquies* comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n.306, 7 D.L. 13 maggio 1991 n.152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203, "perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, in concorso e previo concerto tra loro, con le qualità di seguito specificate:

Spada Carmine detto Romoletto quale reale dominus e socio occulto; Rossi Alessandro e Galatioto Claudio quali gestori dell'attività per conto degli Spada;

Tolusso Maurizio quale formale socio e amministratore della **New M&F s.r.l.** semplificata unipersonale, attribuivano fittiziamente a quest'ultimo la titolarità esclusiva della società che gestiva la sala da gioco Star Games di Via Corrado del Greco/Carlo Bosio a Ostia e della connessa attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti; in particolare, dopo l'arresto di Carfagna Mauro che gestiva detta sala e la conseguente revoca della licenza di Pubblica Sicurezza, costituivano ad hoc il 07.09.2016 la sopracitata società unipersonale; in data 19.12.2016 Tolusso Maurizio n.q. di rappresentante della New M&F s.r.l.s. acquisiva la licenza amministrativa per l'installazione e l'uso di sistemi di gioco ex art.110 comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.; ristrutturavano e riaprivano suddetta sala alla cui gestione operativa di fatto sono preposti Rossi Alessandro e Galatioto Claudio; Delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., connotato dalla adozione del metodo mafioso nelle modalità esecutive e commesso al

fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso costituita in Ostia dal c.d. clan Spada.

In Roma il 07.09.2016 con effetti alla data odierna."

V), artt.110 c.p., 12 quinquies comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n.306, 7 D.L. 13 maggio 1991 n.152, conv in legge 12 luglio 1991 n.203, "perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, in concorso e previo concerto tra loro, con le qualità di seguito specificate:

Spada Carmine detto Romoletto quale reale dominus e socio occulto;

Rossi Alessandro e Galatioto Claudio quali gestori dell'attività per conto degli Spada;

Galatioto Filippo quale formale socio e amministratore della **Seven Giochi S.r.l.**, attribuivano fittiziamente a quest'ultimo la titolarità esclusiva della società che gestiva la sala da gioco Seven di Via Carlo del Greco n.77 a Ostia e della connessa attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti; in particolare:

in data 10.12.2015 costituivano ad hoc la suddetta società;

in data 28.12.2016 Galatioto Filippo n.q. di rappresentante della Seven Giochi s.r.l. acquisiva la licenza amministrativa per l'installazione e l'uso di sistemi di gioco ex art.110 comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.

In Roma il 10.12.2015 con effetti alla data odierna."

Pertanto le ulteriori decisioni giudiziarie confermano e rafforzano quanto già evidenziato nel decreto di sequestro in ordine alla riferibilità piena ed esclusiva a Spada Carmine della **One Slot S.R.L.S.**

Inoltre, va evidenziato che dall'esame del certificato dei carichi pendenti risulta che nei confronti di Carluccio Michele è in corso il procedimento penale n. 28810/2019 R.G.N.R. in relazione ai reati di cui agli artt. 314, 110, 81 c.p., 7 D.L. n. 152/1991, accertato in epoca anteriore o prossima al 31.1.2018; artt. 110 c.p., 12 quinquies D.L. n. 152/1991 commesso in data 30.9.2015 e tuttora permanente. Risulta essere stata fissata l'udienza a seguito di richiesta di rito alternativo dell'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

Va in ultimo evidenziato che in fase di esecuzione del sequestro è risultato che la **One Slot S.R.L.S.** non era attiva, posto che con provvedimento emesso nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 R.G.N.R. dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 24.5.2018, era stata autorizzata la cessazione dell'attività.

Nell'ambito del presente procedimento di prevenzione è stata proposta dall'amministratore giudiziario, per ragioni di economia di costi del procedimento, la cessazione dell'attività aziendale (già posta in essere con provvedimento in data 24.5.2018) e l'estinzione dell'ente con cancellazione della partita iva e del codice fiscale.

Il Tribunale in data 7 ottobre 2019 in sede di approvazione del programma di gestione, all'esito dell'udienza camerale, sentite le parti che nulla hanno osservato, ha disposto la cessazione dell'attività e l'estinzione della società **One Slot S.R.L.S.** con cancellazione della partita iva e del codice fiscale.



Sulla scorta di quanto sopra non può che disporsi la **confisca del capitale sociale e dell'intero patrimonio aziendale della One Slot S.R.L.S., formalmente intestata a Carluccio Michele e nella disponibilità di Spada Carmine.**

Quanto alla società **Seven Giochi S.r.l.**, già nel decreto di sequestro è stato evidenziato che l'attribuzione fittizia di tale attività economica è stata oggetto di specifica contestazione nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 R.G. (*Eclissi*); anche per tale reato è stata adottata la misura cautelare personale e reale (si richiamano a tal fine i provvedimenti adottati dal GIP di Roma nell'ambito del p.p. n. 47412/15 R.G. in data 22.1.18 e l'ordinanza emessa dal Tribunale per il Riesame).

Nel decreto di sequestro emesso da questo Tribunale si è affermato

"Il padre di Galatioto Filippo, Galatioto Claudio, come già evidenziato, è imputato quale partecipe all'associazione di tipo mafioso facente capo a Carmine Spada.

Nella proposta vengono richiamate le indagini eseguite nel corso del procedimento penale n. 47412/15 R.G. laddove è emerso che, dopo l'arresto di Carfagna Mauro (avvenuto nel mese di luglio 2016), Galatioto Claudio si sia preoccupato del rilascio dell'autorizzazione di polizia relativa all'installazione di "*sistemi di gioco VLT*", per la società formalmente intestata al figlio Filippo, con sede a Roma-Ostia, via Carlo del Greco n. 77 (v. conversazione telefonica del 12.1.2017, Rit. 5647/16 Progr.1957 tra tale Davide n.m.i. (utilizzatore di un'utenza telefonica intestata alla HBG Group, ora HBG Connex S.p.A., concessionaria degli apparati elettronici installati presso le sale giochi) e lo stesso Galatioto Claudio, il quale si confrontava con l'interlocutore, allo scopo di comprendere quali fossero i tempi necessari per il rilascio dell'autorizzazione di Polizia suddetta. Emerge che l'autorizzazione è stata rilasciata alla Seven Giochi S.r.l. in data 28.12.2016.

La vicenda relativa all'avviamento della società **SEVEN GIOCHI S.r.l.**, anche attraverso l'ottenimento della suindicata autorizzazione di polizia necessaria all'esercizio dell'attività, si colloca in perfetta successione temporale rispetto all'arresto di Carfagna Mauro, ed alla conseguente cessione di analoga attività, ricondotta alla società allo stesso formalmente riferibile (**ROMANA SLOT S.r.l.**), di fatto rappresentandone la prosecuzione, nell'interesse dell'odierno proposto.

Nella proposta viene evidenziato che, sebbene fosse stata costituita nel dicembre del 2015, la **SEVEN GIOCHI S.r.l.** è diventata operativa, stipulando il suo primo ed unico contratto di locazione (relativo proprio al locale commerciale ubicato a Roma-Ostia, via Carlo del Greco 77/79), solo un anno dopo, comunicando, poi, alla locale camera di commercio, come data di inizio attività, quella del 12 maggio 2017, ben due anni dopo l'iscrizione alla C.C.I.A.A..

A conferma della riconducibilità della sala giochi gestita dalla **SEVEN GIOCHI S.r.l.** sotto il "controllo" di Spada Carmine, viene richiamata una conversazione del 27.1.2017, intercorsa tra il proposto e Galatioto Filippo, nel corso della quale il primo, incontrato il Galatioto proprio in via Carlo del Greco (come emerge dal tracciato G.P.S. inerente l'autovettura monitorata), sede della sala giochi in questione, si rivolgeva al proprio interlocutore, chiedendogli di tenere un comportamento corretto presso gli uffici di Polizia, dove si sarebbe dovuto recare per il disbrigo della pratica connessa al rilascio della licenza *ex art. 88 del TULPS*, necessaria all'installazione delle macchinette presso i locali commerciali (v. RIT 5642/2016-progr. 1759).

Gli ulteriori riscontri effettuati dalla Guardia di Finanza

Nella proposta vengono esposti gli esiti degli ulteriori accertamenti eseguiti e viene evidenziato che l'analisi delle informazioni presenti nelle banche dati ha confermato l'esistenza di complessi aziendali facenti capo al *prestanome* Galatioto, il quale risulta essere socio al 51% nonché amministratore unico (con quota di capitale pari a € 5.100,00) della **SEVEN GIOCHI S.r.l.**, recante partita IVA 13637931000, con sede a Roma, via Carlo del Greco n. 77,

esercente l'attività di "sala giochi VLT", con capitale sociale (deliberato, sottoscritto e versato) di € 10.000,00, detenuto, per il restante 49%, da Lamponi Luciana, madre di Filippo e coniuge di Claudio. La società è stata costituita in data 10.12.2015 e, allo stato, risulta attiva."

Come in precedenza evidenziato, in data 18.10.2018, all'esito del giudizio abbreviato, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ha condannato Galatioto Claudio alla pena di anni 9 di reclusione, ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p.; associazione capeggiata da Spada Carmine, detto Romoletto, capo, promotore e vertice dell'organizzazione, da Spada Roberto, fratello di Carmine, da Spada Ottavio, detto Maciste o Romolo, fratello di Carmine, da Spada Ottavio, fratello di Carmine, con funzioni di organizzazione dell'associazione e altri, nonché, in continuazione, del reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 *quinquies* comma 1 D.L. n. 306/1992, 7 D.L. n. 152/1991, conv. in legge n. 203/1991 relativamente, tra le altre, alla società Seven Giochi S.R.L., con amministratore formale Galatioto Filippo.

In tale sentenza, acquisita agli atti in data 28.5.2019, dopo aver esaminato le risultanze processuali, come già in precedenza evidenziato, viene affermato che il "clan Spada cogestiva di fatto almeno alcune delle sale giochi di Carfagna in Ostia e non solo: a causa del suo arresto (29.07.2016) e delle revoche delle licenze di P.S. Carmine Spada, direttamente e tramite i suoi sodali, ha continuato a gestire le attività (anche nella fase prodromica alla riattivazione) ed ha individuato nuovi soggetti per il ruolo di prestanome. Preliminarmente va detto che la gestione operativa dei locali e delle sale di Spada è affidata a Galatioto Claudio, il quale puntualmente aggiorna Carmine Spada sia sull'andamento dei lavori che sui tempi e sulle procedure di riapertura" ...*omissis* " La valutazione congiunta dei predetti elementi di prova, documentali ed orali, porta alla conclusione che Galatioto Claudio ha svolto, quale partecipe del c.d. clan Spada, il ruolo operativo nel settore del controllo delle sale giochi per conto dell'organizzazione, coadiuvando Spada Carmine, soggetto di vertice del gruppo criminale, in modo continuativo e fiduciario nella attività di gestione delle sale giochi in Ostia ..." *omissis* " la costituzione della Seven Giochi S.r.l. è del 10.2.2015 (quindi precedente all'arresto di Carfagna) ma la licenza TULPS è stata acquisita solo in data 28.12.2016 da Galatioto Filippo, figlio di Galatioto Claudio e socio, unitamente alla madre Lamponi Luciana, della predetta società.... *Omissis*... La seconda (licenza) è acquisita da Galatioto Filippo,...soggetto che non può che essere uno schermo dietro il quale opera Spada Carmine: anche Galatioto, infatti, gestisce una Sala riconducibile alla Romana Videogiochi (e quindi una società di Carfagna Mauro, pienamente assoggettato a Spada stesso) e poi perché interviene quale legale rappresentante di una società nella cui compagine compare insieme a lui – che è figlio di Galatioto Claudio – solo la Lamponi Luciana, moglie di Galatioto Claudio, uomo di fiducia di Spada".

Infine va evidenziato che nella sentenza emessa in data 24.9.2019 la Corte di Assise di Roma ha condannato Spada Carmine anche per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 *quinquies* comma 1 D.L. n. 306/1992, 7 D.L. n. 152/1991, conv. in legge n.

 65

203/1991 relativamente, tra le altre, alla società **Seven Giochi S.R.L.**, con amministratore formale Galatioto Filippo.

Va rammentato che la società era stata già sottoposta a sequestro nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 N.R..

Con provvedimento emesso nell'ambito del procedimento penale in data 24.5.2018, l'azienda era stata data in affitto alla SSD "Audace Savoia - Talento & Tenacia S.r.l. senza scopo di lucro" con contratto di affitto di ramo di azienda del 31.05.2018.

L'amministratore giudiziario, nel programma di gestione redatto ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011 ha proposto la prosecuzione dell'attività mediante l'affitto dell'azienda già in atto all'IPAB-Opera Pia Asilo Savoia, anche in considerazione delle risultanze della relazione dell'attestatore.

Il Tribunale, all'esito dell'udienza camerale, sentite le parti che nulla hanno osservato, in data 7.10.2019 ha approvato il programma di gestione disponendo la prosecuzione dell'attività aziendale della **Seven Giochi S.R.L.** mediante l'affitto dell'azienda già in atto all'IPAB-Opera Pia Asilo Savoia.

Sulla scorta di tutte le suesposte circostanze ed emergenze non può che confermarsi la totale, piena ed esclusiva riconducibilità a Spada Carmine della società **Seven Giochi S.R.L.**

Va pertanto disposta la confisca del capitale sociale e dell'intero patrimonio aziendale della Seven Giochi S.R.L.

Luxor S.r.l. Tebe S.r.l.

Si richiamano le circostanze evidenziate nel decreto di sequestro poste a base della ritenuta riferibilità a Spada Carmine delle società in questione. In particolare ed in estrema sintesi, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Cardoni Michael e di Ianni Tamara che hanno riferito di un bar di fatto di proprietà degli Spada sito in Ostia, nell'ambito del procedimento penale n. 1072/2016 R.G., è stato identificato l'esercizio commerciale in questione nel Bar "LUXOR CAFFE", sito ad Ostia in via della Corazzata n. 21/23 (strada adiacente a corso Duca di Genova), della LUXOR s.r.l. - partita IVA 11416651005, rappresentata legalmente da Adel Sobhi Takawy Peter.

Il capitale sociale della LUXOR S.r.l., pari a euro 10.000,00 (versato per euro 2.500,00), risulta ripartito come segue:

Adel Sobhi Takawy Peter, titolare di quote per un valore di euro 2.000,00, pari al 20% del capitale deliberato.

Sul conto di tale socio, è emerso che alla data di costituzione della società (21.4.2011), non risultava avere le capacità finanziarie sufficienti per sostenere i costi che un'attività di somministrazione di alimenti e bevande necessita, in relazione al suo avviamento, avendo percepito, negli anni 2010 e 2011, redditi lordi per euro 3.548,00 dalla THE ORIGINAL PIZZA S.r.l., recante partita Iva n. 10981691008, con sede in Ostia, via dei Promontori, 22/24.



Peraltro, negli anni d'imposta successivi al 2011, Adel Sobhi Takawy Peter risulta aver percepito redditi comunque modesti, pervenuti da attività lavorativa prestata quale dipendente di altri soggetti economici.

In definitiva, non risultano, nel periodo compreso tra l'apertura del bar (2011) e l'ultimo anno d'imposta chiuso (2016), redditi elargiti dalla LUXOR a favore di Adel Sobhi Takawy Peter, sotto qualsiasi forma (da lavoro dipendente, ovvero da lavoro autonomo);

Carpenito Valentino, titolare di quote per un valore di euro 1.000,00, pari al 10% del capitale deliberato.

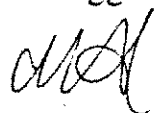
Sul suo conto è risultato che, alla data della costituzione della società (21.4.2011) di cui era socio, non aveva le capacità finanziarie sufficienti per sostenere i costi che un'attività di somministrazione di alimenti e bevande necessita, in relazione all'esigenza di finanziare l'avviamento avendo, complessivamente, percepito redditi, dal 2007 al 2011 (anno di costituzione della LUXOR S.r.l.), per euro 8.303,00 dalla EDONE' S.r.l..

Risulta che nei successivi anni d'imposta, il Carpenito ha continuato a svolgere attività lavorativa quale dipendente della EDONE'. Non risultano, nel periodo compreso tra l'apertura del bar (2011) e l'ultimo anno d'imposta chiuso (2016), redditi elargiti dalla LUXOR a favore di Carpenito Valentino, sotto qualsiasi forma;

Ionita Mirela Carmen, titolare di quote per un valore di euro 1.000,00, pari al 10% del capitale deliberato. Sul suo conto è emerso che, dal 2002 al 2007, ha percepito redditi dalla Polisportiva Acilia per complessivi euro 24.233,00 lordi. Negli anni successivi, e fino ad oggi, la donna non ha certificato la percezione di alcun reddito. Pertanto, la Ionita, nei quattro anni precedenti la costituzione della società risulta non risulta aver potuto accumulare le risorse utili per fornire il proprio contributo finanziario per la costituzione ed il conseguente avviamento della società. In ultimo, non risultano, nel periodo compreso tra l'apertura del bar (2011) e l'ultimo anno d'imposta chiuso (2016), redditi elargiti dalla LUXOR a favore di Ionita Mirela Carmen, sotto qualsiasi forma;

Monastra Simone, titolare di quote per un valore di euro 1.000,00, pari al 10% del capitale deliberato. Sul suo conto, viene evidenziato che ha percepito redditi, dal 2008 al 2013, in ragione di un rapporto di lavoro dipendente con la EDONE' S.r.l., per complessivi euro 7.111,00 lordi. Non risultano, nel periodo compreso tra l'apertura del bar (2011) e l'ultimo anno d'imposta chiuso (2016), redditi elargiti dalla LUXOR a favore di Monastra Simone, sotto qualsiasi forma. Allo stesso modo, i redditi percepiti non appaiono in alcun modo sufficienti per contribuire al finanziamento della società, per il suo avviamento;

Mikhaïel Youssef Farag Youssef, titolare di quote per un valore di euro 5.000,00, pari al 50% del capitale deliberato. Sul suo conto, formalmente, socio di maggioranza

 67

della LUXOR S.r.l. e, quindi, del BAR LUXOR di via della Corazzata, risulta essere sottoposto a procedimento penale n. 60109/2014 R.G.N.R. pendente dinanzi a al Tribunale di Roma per il reato di cui agli artt 73 D.P.R. 309/90, 110 c.p. commesso in data 15.11.2014 in relazione al quale, a seguito di arresto di polizia giudiziaria convalidato è stata emessa sentenza di condanna all'esito del giudizio abbreviato in data 17.11.2014, confermata in appello in data 21.1.2015

La Guardia di Finanza nella sua informativa ha riferito che Mikhaïel Youssef Farag Youssef dall'anno d'imposta 2005, non ha presentato alcuna dichiarazione ai fini delle imposte dirette e/o indirette; che gli ultimi redditi percepiti, relativi all'anno d'imposta 2005, sono riferiti a redditi percepiti, formalmente, dalla società TEBE S.r.l., in qualità di lavoratore dipendente; che dal 9.2.2005 al 2.4.2011, ha ricoperto la carica di amministratore unico della TEBE S.r.l., con sede legale in Ostia, via dei Traghetti n. 127; che oltre ad aver rivestito la carica di legale rappresentante, deteneva, all'epoca dell'informativa, una partecipazione del 50%, della TEBE S.r.l.. In ordine alla società TEBE S.r.l., esercente analoga attività di "*bar e altri servizi simili senza cucina*", è risultato che la stessa: all'epoca delle indagini, era attiva ed esercitava l'attività commerciale in Ostia, viale del Lido n. 2H (così come risulta indicato sulla banca dati *Anagrafe Tributaria*); che apparteneva al gruppo di imprese IONITA-MIKHAÏEL YOUSSEF FARAG ed ha capitale sociale pari a euro 10.200,00, così ripartito: il 50% detenuto da Mikhaïel Youssef Farag Youssef, il resto suddiviso tra Ionita Mirela Carmen, Naguib Rezk Alla Saleh Marsel, Pasquini Simone subentrato, con decorrenza 2.4.2011, a Mikhaïel Youssef Farag Youssef (il quale, tuttavia, risultava ancora socio di maggioranza), nella carica di amministratore unico della società.

Da tali risultanze è emersa con chiarezza la correlazione tra la LUXOR S.r.l. e la TEBE S.r.l., circostanza, peraltro, certificata dalla stessa Camera di Commercio di Roma, che indica la TEBE S.r.l. come impresa appartenente al gruppo Ionita-Mikhaïel Youssef Farag.

Quanto alla correlazione esistente tra le due attività di impresa, va rimarcato come entrambe le società abbiano indicato come luogo di esercizio dell'attività di "*bar*", viale del Lido n. 2H, ad Ostia.

Nel dettaglio, la TEBE S.r.l., ha dichiarato quell'indirizzo quale luogo di esecuzione dell'attività, nel periodo dal 9.2.2005 al 2.4.2011; la LUXOR S.r.l. dal 21.4.2011.

La società TEBE, costituita in data 21.1.1998, risulta aver stabilito la propria sede legale in Ostia, via Genovese Zerbi n. 13, mantenendola fino al 9.2.2005, per poi trasferirla in viale del Lido n. 2H, presso il luogo di esercizio di cui sopra. Quest'ultima società, infine, ha trasferito, in data 2.4.2011, la sede legale in via dei Traghetti n. 127, in Ostia. La TEBE, risulta non aver presentato i bilanci d'esercizio.

Successivamente al sequestro, con provvedimento in data 14.11.2018 è stata autorizzata dal giudice delegato la chiusura dell'attività commerciale condotta dalla società in Via della Corazzata, 21/23 Ostia Lido essendo risultato che la gestione dell'azienda in sequestro era antieconomica e priva profitto per la procedura;



È stata autorizzata dal giudice delegato la messa in liquidazione della Luxor S.r.l. con provvedimento in data 4.2.2019.

L'amministratore giudiziario, di concerto con il professionista incaricato ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011, ha proposto la liquidazione e la chiusura dell'attività, peraltro già autorizzata in data 14.11.2018.

È stata disposta la liquidazione e la chiusura dell'attività della Luxor S.R.L. all'esito dell'udienza camerale ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011.

In fase di esecuzione del sequestro i soci della Tebe S.r.l. sono risultati essere irreperibili.

Non è stata rinvenuta alcuna documentazione contabile e amministrativa. La Tebe è risultata non avere la disponibilità di alcun locale; non essere titolare di conti correnti bancari.

L'ultimo bilancio depositato presso la camera di Commercio risulta essere al 31.12.2005.

La società è risultata, quindi, inattiva.

È stata proposta, per ragioni di economia di costi del procedimento, la cessazione dell'attività e l'estinzione dell'ente con cancellazione della partita iva e del codice fiscale. **È stata disposta la liquidazione e la chiusura dell'attività della Tebe S.r.l. all'esito dell'udienza camerale ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011.**

Mikhaïel Yussef Farag Yussef, Adel Sobhi Takawy Peter, Ionita Mirela Carmen sono risultati irreperibili in fase di esecuzione del sequestro. Non si sono costituiti nel presente procedimento, così come non si è costituito Carpenito Valentino.

È stata depositata memoria difensiva nell'interesse di **Monastra Simone, terzo interessato** (in data 13.5.2019).

Si afferma in tale memoria che nel 2016, abitando sopra il bar Luxor, il Monastra ha avuto la possibilità di gestire l'attività, acquistando il 10% della società insieme a Carpenito Valentino. Dopo un anno di gestione, risultata non remunerativa economicamente, entrambi hanno cessato l'attività. È incensurato; non ha precedenti giudiziari. Si afferma che non vi è prova della riferibilità delle quote societarie al proposto. Si afferma che non è emerso alcun legame tra il Monastra e il proposto. Si contestano le osservazioni contenute nel decreto di sequestro circa l'indisponibilità di redditi che consentissero al Monastra l'acquisto delle quote sociali, affermando che avendo acquistato una piccolissima parte delle quote (10%) per un importo modesto ed esiguo, l'esborso economico è da ritenere del tutto compatibile con le condizioni economiche del Monastra. Si afferma l'insussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro finalizzato alla confisca.

In relazione alle deduzioni contenute nella memoria difensiva la Guardia di Finanza in data 11.6.2019, ha evidenziato che la riconducibilità della società Luxor a Spada Carmine è fondata sulle dichiarazioni rese in più occasioni dai collaboratori di giustizia Cardoni Michael, Ianni Tamara. Ha precisato che la società Luxor,



proprietaria del bar Luxor, è stata legalmente rappresentata fino al 20.5.2019 da Adel Sobhi Takawy Peter; che il capitale sociale è detenuto in grande maggioranza da Mikhail Youssef Farag Youssef, Adel Sobhi Takawy Peter, Ionita Mirela Carmen, tutti soci costituenti dal 2016, e per il 10% per ciascuno da Carpenito Valentino e Monastra Simone. Infine ha evidenziato che, in contrasto con quanto affermato nella memoria difensiva, il bar Luxor nell'ottobre 2018, in fase di esecuzione del sequestro di prevenzione, è risultato aperto al pubblico e ancora gestito dalla società Luxor S.r.l..

All'udienza odierna il difensore del Monastra si è riportato alla memoria in atti, insistendo per il rigetto della confisca della sua quota della Luxor S.r.l..

Va osservato, riguardo alla prospettazione difensiva del Monastra, che non è stata fornita alcuna concreta indicazione delle modalità di acquisto delle quote e della reale provenienza del denaro utilizzato ai fini dell'acquisto. Nella memoria sono contenute solo generiche, vaghe e non circostanziate affermazioni di estraneità del Monastra al contesto associativo riferibile agli Spada, ma nulla viene documentato in ordine alla effettiva e concreta reale riferibilità di parte delle quote della Luxor S.r.l. al Monastra, che non ha neanche provato l'effettività di un esborso per entrare in società.

Inoltre va rilevato che in già fase di esecuzione del sequestro il Monastra ha riferito di non aver mai percepito alcun utile dalla sua partecipazione alla società; inoltre nella memoria ha affermato di aver cessato l'attività nel 2017 a distanza di un anno dall'acquisto delle quote; appare pertanto contraddittorio, affermare, per un verso di aver cessato l'attività fin dal 2017 e, per altro verso, chiedere la revoca del sequestro e il rigetto della confisca della società.

Sulla scorta delle suesposte emergenze va pertanto ritenuta pienamente provata e documentata la riferibilità delle società **Luxor S.r.l. e Tebe S.r.l.** a Spada Carmine; di conseguenza ne va disposta la **confisca**.

Beni intestati al terzo interessato Filippetti Massimiliano – ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto Spada Carmine consistenti nel

- Compendio ed intero patrimonio aziendale della Ditta Individuale FILIPPETTI Massimiliano (P.IVA 11338341008), con luogo di esercizio in Ostia, Viale del Lido n. 20H; *dissequestrati* con provvedimento del 17.6.2019 e restituiti in data 15.7.2019;
- immobile sito a Roma, Via del Lido n. 4H, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma, al foglio 1099, particella 36, subalterno 1, categoria C/1, classe 7, superficie catastale mq. 59; graffato foglio 1099 particella 479; *dissequestrato e restituito in data 15.7.2019*;

in relazione a tali beni, sulla scorta della documentazione prodotta nell'interesse di Filippetti Massimiliano è stata ritenuta provata l'origine lecita delle risorse finanziarie cui Filippetti Massimiliano ha attinto per l'acquisto nel 2011 dalla Tebe



s.r.l. per il prezzo di euro 50.000,00 del bar; e nel 2013 per l'acquisto dell'immobile sito in via del Lido 2H e 4H, al prezzo di euro 140.000,00; di conseguenza su parere concorde del pubblico ministero, previ ulteriori accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza si è revocato il sequestro in data 17.6.2019.

Beni intestati ai terzi interessati Deturres Giovanni e Capra Piergiorgio – ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto Spada Carmine consistenti nelle quote societarie della GAMMA AUTO S.r.l. (P.IVA 05193511002), con sede legale in Ostia, Via dei Romagnoli n. 25/33 intestate al 50,01% (con quota pari a euro 50.005,00) al Deturres e al 49,99% (con quota pari a euro 49.995,00) al Capra;

per tale società è stata disposta la *prosecuzione aziendale in sede di valutazione ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011*.

Beni intestati alla GAMMA AUTO S.R.L. (P.IVA 05193511002) consistenti in intero patrimonio aziendale rappresentato, tra l'altro dai seguenti beni

1. tutti i rapporti finanziari individuati come di seguito
 - a) n. 472/90166, acceso presso la Banca Credito Valtellinese S.p.A. di Roma - Agenzia 1, con saldo contabile a credito, pari ad euro 55.261,76;
 - b) n. 1000/66843, acceso presso la Banca Intesa SanPaolo S.p.A., Filiale 00222 di Roma - Via delle Gondole n. 184, con saldo contabile a debito, pari ad euro - 395.456,00;
 - c) n. 1000/9816, acceso presso la Banca Intesa SanPaolo S.p.A., Filiale 00222 di Roma - Via delle Gondole n. 184, con saldo contabile a credito pari ad euro 207.229,58.

In fase di esecuzione del sequestro, all'interno della cassaforte esistente nei locali della società è stata rinvenuta la somma complessiva di euro 12.000,00.

Deturres Giovanni ha affermato, in relazione alla somma di euro 5.500,00, trattarsi di risparmi personali; in relazione alla somma di euro 4.000,00, trattarsi di risparmi di Agnese Nardini, sua compagna; quanto a euro 2.500,00, ha dichiarato essere giacenza di cassa;

sono stati rinvenuti, altresì, due orologi marca rolex, un assegno n. 1038799010 tratto BCC Roma, dell'importo di euro 2.200,00 senza data e senza beneficiario, con firma non leggibile. Il Deturres, con riferimento a tale assegno n. 1038799010, ha dichiarato che si trattava di un assegno personale a garanzia di un suo prestito nei confronti di Renato Gatta, firmato dalla moglie di quest'ultimo;

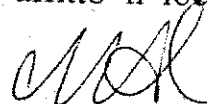
Dopo l'esecuzione del sequestro è stata depositata memoria difensiva nell'interesse di **Deturres Giovanni e Capra Piergiorgio**.

Viene contestata ogni riferibilità della Gamma Auto s.r.l. a Spada Carmine. Si sostiene che le dichiarazioni rese da Dociu Paul e da Tamara Ianni sono state mal interpretate in quanto si riferivano ad un altro autosalone, la Rosa Car, sempre in via

Romagnoli. Si afferma che i due avevano proprie disponibilità avendo sempre lavorato; che hanno sempre accuratamente tenuto le scritture contabili e i registri di carico-scarico oltre ai bilanci. Si afferma che dagli estratti conto bancari intestati alla società Gamma Auto dal 2008 al 2018 risultano tutti i rapporti con i fornitori, rivenditori e privati; si evidenzia che i due hanno sottoscritto fidejussioni personali esponendosi personalmente per l'azienda. Viene chiesto il dissequestro della società e di due orologi Rolex di proprietà di Nardini Agnese e Deturres Giovanni rinvenuti all'interno della cassaforte nei locali della società ove erano custoditi non disponendo di una cassaforte in casa (dichiarazioni rese in fase di esecuzione del sequestro). Viene allegata copiosa documentazione. Vengono infine allegate copie di fotografie effigianti Deturres Giovanni e la compagna Nardini Agnese mentre indossano gli orologi Rolex sequestrati. Al riguardo si afferma che il possesso degli orologi è datato nel tempo.

In data 20.2.2019 è stata depositata ulteriore istanza di revoca del sequestro della società Gamma Auto S.r.l., trasmessa al pubblico ministero e alla Guardia di Finanza per precisazioni e osservazioni.

Nella istanza viene ribadito che si è incorsi in un mero errore, in quanto le dichiarazioni rese da Dociu Paul erano relative alla Rosa Car S.r.l., come risulta dalle numerose informative redatte dalla Squadra Mobile di Roma negli anni 2011, 2012, 2015, 2017. Si afferma che la Guardia di Finanza nella sua informativa del 12.4.2018, effettuando accertamenti dopo che l'autosalone Rosa Car era stato chiuso, ha confuso il salone della Gamma Auto S.r.l. con la Rosa Car. La ragione della confusione è indicata dalle difese nella circostanza che la sede dei due autosaloni era nello stesso viale dei Romagnoli anche se in numeri civici diversi. Viene inoltre affermato che la Gamma Auto ha iniziato ad essere attiva dal 1996; è stata ampliata nel 2009 ed è ancora aperta; il Dociu ha invece riferito che l'autosalone era stato aperto dopo l'arresto di Fabio Savoia (novembre 2009) ed è stato chiuso dopo l'arresto di Carlo Franzese. Infine viene affermato che Giovanni Deturres prima di costituire la società Gamma Auto aveva lavorato per 25 anni presso la Italgas, da cui aveva ricevuto una cospicua somma a titolo di liquidazione a fine rapporto (non è indicato l'ammontare); che Piergiorgio Capra da oltre tre anni era venditore di auto e da un anno e mezzo collaborava con la Imma Car, con autosalone in via dei Romagnoli 25/33, locali poi affittati dalla Gamma Auto; che inizialmente la Gamma Auto era stata costituita anche da Federica Palermo, prestanome e figlia di Enrico Palermo, venditore di auto presso la Italgas, collega di Deturres e amico di Capra; che poco dopo il Palermo si è ammalato e a distanza di tre anni ha deciso di cedere le proprie quote agli altri soci; che l'intestazione delle quote a Deturres Fiorenza è stata di carattere fiduciario, tanto che il 10.4.2010 ha ceduto le quote al fratello. Viene affermato che il Capra, che all'epoca della costituzione della società viveva con i genitori, aveva maturato compensi per oltre 40 milioni di lire quale collaboratore della Imma Auto nel 1995; che Enrico Palermo aveva le competenze tecniche e le disponibilità economiche per avviare l'autosalone. Va osservato che nulla è documentato al riguardo delle disponibilità economiche riferite per nessuno dei soci. Quanto alla sede dell'autosalone si afferma che è stato preso in affitto il locale

 72

inizialmente occupato dalla Imma Auto; in seguito i locali sono stati ampliati, affittando i locali adiacenti.

Quanto alle dichiarazioni rese da Ianni Tamara viene affermata la loro genericità ed irrilevanza, non attestando alcun rapporto tra i soci della Gamma Auto e gli odierni propositi. Si segnala che la circostanza che i locali in affitto fossero di proprietà di Claudio Tomassoni non ha alcun rilievo, posto che questi è stato arrestato nel 2004 per un reato associativo con soggetti opposti al clan Spada, associazione contestata dal 2000 al 2004, laddove il contratto di affitto risale al 1996.

In data 28.3.2019 le istanze della difesa sono state respinte con le seguenti motivazioni

"Rilevato che nella informativa n. 149404/262/GICO, pervenuta a questo Tribunale in data 27.3.2019, redatta dalla Guardia di Finanza-Nucleo Polizia Economico-Finanziaria Roma- Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata - 1ª Sezione C.O., quanto al principale motivo di censura sollevato dalla difesa in entrambe le istanze, consistente nella contestazione della individuazione dell'autosalone indicato dai collaboratori di giustizia Ianni Tamara e Docu Paul, i quali, con un diverso grado di dettaglio, hanno sostanzialmente ricondotto alla famiglia SPADA la disponibilità di autosaloni per la vendita di autovetture, vengono riportate le dichiarazioni rese dai due collaboratori.

In particolare viene evidenziato che

Ianni Tamara, a specifica domanda dell'A.G. inquirente1: "....[...].Lei sa quali siano le attività commerciali che ad Ostia sono riconducibili alla famiglia SPADA?", ha dichiarato: "SI posso citarvi i seguenti [...].So che gli SPADA hanno anche degli autosaloni ma non so dirvi dove si trovino. Uno di questi autosaloni era di GALLEONI Giovanni. Questa cosa relativa all'ultimo autosalone mi è stata riferita da mio marito. Una volta, mi sembra nel mese di marzo 2015, ho poi sentito SPADA Armandino (un ragazzo diciannovenne figlio di SPADA Giuliano) vantarsi con mio fratello del fatto che la sua famiglia aveva diversi autosaloni....[...].";

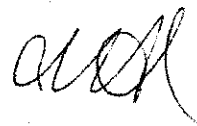
DOCU-Paul, ha dichiarato2: "....[...].Tengo a precisare che in seguito all'arresto di FABIO SAVOIA è stato chiuso il suo autosalone e ne è stato aperto un altro prima del cavalcavia vicino al Cineland. Quello chiuso stava dopo il commissariato di Polizia, sulla stessa strada in fondo, su una delle ultime traverse, a fianco al capolinea di un autobus....[...].Il nuovo autosalone si trova, invece, nei pressi del cavalcavia pedonale sulla Via del Mare, prima del piazzale delle Poste, vicino un albergo. In quest'ultimo sono stato tante volte e lì ci lavorava materialmente una ragazza. Questo autosalone è stato aperto da CARLO il NAPOLETANO per conto della famiglia SPADA e da loro finanziato; aveva delle vetture nuove o km. 0 molto prestigiose, del valore superiore anche ai 50000 euro. Il periodo di cui parlo è quello immediatamente antecedente all'arresto di CARLO il NAPOLETANO....[...].Diverse volte ho accompagnato Ottavio Spada dallo zio Carmine Spada presso questo autosalone....[...].";

Viene rappresentato che le indagini svolte, sulla scorta delle dichiarazioni sopra riportate e dei conseguenti approfondimenti effettuati, hanno portato alla individuazione della società Gamma Auto S.r.l., da ritenersi attività d'impresa cui i collaboratori hanno fatto riferimento.

Viene rappresentato che le dichiarazioni della collaboratrice Ianni Tamara, rispetto alle quali la difesa nelle istanze in esame fa un generico e vago richiamo, forniscono un elemento temporale importante, laddove la donna riferisce, dopo aver precisato che il marito gli aveva riferito che gli SPADA avevano degli autosaloni,

1 Dichiarazioni dell'11.03.2016, del 21.03.2016, del 23.05.2016 e dell'11.03.2016.

2 Dichiarazioni del 15.12.2015, del 18.12.2015 e del 14.04.2016.



che "...[...]...una volta, mi sembra nel mese di marzo 2015, ho poi sentito Spada Armadino vantarsi con mio fratello del fatto che la sua famiglia aveva diversi autosaloni...[...]..."

Da tale affermazione è ragionevole dedurre che nel 2015 gli SPADA avevano la disponibilità di plurimi autosaloni.

Viene evidenziato che la circostanza non è compatibile con la ricostruzione della difesa, la quale riconduce in maniera certa il riferimento di Docu Paul alla società Rosa Car S.r.l., società aperta il 10.10.2011 e posta in liquidazione in data 19.11.2012.

Viene rappresentato che dalle ulteriori indagini patrimoniali eseguite non sono emerse ulteriori società/ditte individuali, formalmente intestate agli SPADA, operanti nel settore del commercio di autoveicoli, fatta eccezione, appunto, per la citata Rosa Car S.r.l., cessata in data 19.11.2012; di conseguenza è da ritenersi che le dichiarazioni di Ianni Tamara si riferiscano ad un autosalone riconducibile alla "famiglia SPADA" non direttamente, bensì con la compiacente interposizione di soggetti prestanome. Tale è, secondo la ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza già con l'informativa n. 166261 del 12.4.2018, la Gamma Auto S.r.l., certamente in attività nell'arco temporale indicato dalla Ianni.

Viene poi evidenziato, con riferimento alle dichiarazioni di Docu Paul richiamate dalla difesa nelle istanze in esame per sostenere l'errata individuazione dell'autosalone della Gamma Auto S.r.l., ubicato in Ostia, via dei Romagnoli ai civici dal 25/33, 37/39 e 41/43, come quello riconducibile agli SPADA, assumendo che il collaboratore aveva inteso fare riferimento alla Rosa Car S.r.l. e richiamando, a riscontro di tali assunto difensivo, le risultanze delle indagini svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, compendiate nelle informative nr. 500/1^{sq}. Mob./Sez. Crim. Org./Sm10, che, innanzi tutto, con l'informativa del 20.3.2017, la Polizia ha affermato che la Rosa Car S.r.l. è "l'autosalone ubicato nei pressi del Cineland di Ostia Lido", indicato da Docu Paul.

Al riguardo, viene evidenziato che le indicazioni fornite dal collaboratore in ordine all'esatta individuazione dell'attività economica sono compatibili tanto con l'ubicazione della Gamma Auto S.r.l., quanto con l'ubicazione della Rosa Car S.r.l., atteso che entrambe le attività, distanti l'una dall'altra appena 350 metri, sono localizzate in Ostia viale dei Romagnoli

-prima del cavalcavia pedonale;

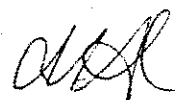
-vicino all'ex albergo "HOTEL SATELLITE PALACE/AIRPORT"3;

-prima del piazzale delle poste;

Rispetto all'esatta individuazione dell'autosalone riconducibile agli SPADA, un dato significativo, secondo la prospettazione della Guardia di Finanza, è da individuare nel fatto che il collaboratore di giustizia ha riferito che tale autosalone è stato aperto da "...[...]...Carlo il Napoletano (identificato nel Franzese Carlo) per conto della famiglia SPADA...[...]...", lasciando intendere, pertanto, che non vi era una presenza diretta e formale di esponenti della famiglia SPADA all'interno dell'attività.

Avuto riguardo a tale considerazione, pertanto, il collaboratore non può fare riferimento nelle sue dichiarazioni alla Rosa Car S.r.l., posto che gli accertamenti sulle vicende storiche della società hanno consentito di documentare che la stessa è stata costituita e partecipata direttamente da esponenti della famiglia SPADA.

3 Le due strutture alberghiere risultano adiacenti divise dal viadotto. Il "Satellite", albergo di lusso, particolarmente appariscente (con il portiere davanti all'entrata comprensiva del classico tappeto rosso delimitato dalle colonnine dorate), mentre l'"Airport", veniva destinato prevalentemente al personale di volo delle varie compagnie aeree sito all'interno di un parcheggio per pullman, pertanto poco appariscente e visibile. Peraltro, uscendo dalla sede dell'allora ROSA CAR, a causa dei sensi di marcia, obbligatoriamente occorreva percorrere via delle Antille, passando davanti all'albergo, ovvero svoltare girando intorno al medesimo.



Più precisamente la Rosa Car S.r.l., è stata costituita in data 12.9.2011 (inizio attività in data 10.10.2011, presso i locali siti in Ostia, via dei Romagnoli 147/151) con un capitale pari ad euro 10.000,00, suddiviso in parti uguali tra i seguenti soci:

Rossi Alessandro;

Spada Enrico, nato a Roma il 2.4.1986 (amministratore unico);

In concomitanza con l'inizio dell'attività in data 10.10.2011, Spada Roberto, nato a Roma il 24.6.1975, detto "Robertino", ha acquisito le quote di Rossi Alessandro. Pertanto, da tale data, il capitale sociale risulta essere detenuto totalmente dai soci Spada Roberto, titolare di quote per euro 5.000,00, pari al 50% del capitale sociale;

Spada Enrico, titolare di quote per euro 5.000,00, pari al 50% del capitale sociale.

La società risulta aver presentato la dichiarazione dei redditi, relativa al 2011, con un totale acquisti per euro 79.147,00, circostanza incompatibile con l'affermazione di Docu Paul, laddove ha riferito che l'attività economica cui si riferiva "...[...]...aveva delle vetture nuove o km 0 molto prestigiose del valore superiore anche ai 50000 euro...[...]..."

Al riguardo la Guardia di Finanza evidenzia che, avuto riguardo ai volumi d'affari realizzati dalla Gamma Auto S.r.l., le dichiarazioni del collaboratore risultano perfettamente compatibili.

Evidenzia, ancora, che non risulta, in entrambe le società, alcun ruolo ufficiale di Franzese Carlo; segnala che la Rosa Car S.r.l., è stata, poi, messa ufficialmente in liquidazione in data 19.11.2012, pochi mesi dopo la costituzione, esercitando, di fatto, l'attività di commercio di autoveicoli solamente per 13 mesi.

Viene poi rappresentato che il collaboratore Docu, in occasione dei suoi interrogatori avvenuti tra il 2015 e il 2016, ha fatto riferimento all'autosalone riconducibile agli SPADA indicandolo come ancora esistente, la circostanza porta ad escludere che il Docu si riferiva alla Rosa Car S.r.l., la cui attività era cessata in data 12.11.2012: "...[...]...Il nuovo autosalone si trova, invece, nei pressi del cavalcavia pedonale sulla Via del Mare, prima del piazzale delle Poste, vicino un albergo...[...]..."

Quanto ai rapporti di frequentazione tra i soci della Gamma Auto S.r.l. e Franzese Carlo la Guardia di Finanza, nella sua informativa pervenuta il 27 marzo 2019, ripercorre le affermazioni espresse nella memoria e nella istanza avanzate dalle difese del Capra e del Deturres, laddove viene ammesso che, effettivamente, il Capra aveva conosciuto Franzese Carlo, tramite l'amico Ciferri Mirko ma viene contestata la esistenza di rapporti personali ed economici del Capra con il Franzese.

Ancora viene rammentato che le difese hanno sostenuto che, in mancanza di qualsiasi contatto diretto tra i soci e amministratori della Gamma Auto in un periodo di oltre 20 anni appare priva di qualsiasi valore probatorio la circostanza (ritenuto unico elemento utilizzato per ricollegare Piergiorgio Capra al proposto) che il 29.3.2007 Piergiorgio Capra sia stato controllato in compagnia di Luca Scano (titolare di un autosalone in Sardegna) e che quest'ultimo sette mesi dopo, il 10.10.2007, sia stato controllato sull'A1 tratto modenese insieme a Franzese (anche lui amministratore di un autosalone).

In merito, la Guardia di Finanza riferisce gli esiti degli ulteriori accertamenti che confermano l'esistenza di rapporti non episodici dei soci della Gamma Auto S.r.l. con Franzese Carlo, facendo emergere proprio la figura di Ciferri Mirko.

In particolare viene riferito che Deturres Giovanni è stato denunciato, in data 21.2.2012, nella sua qualità di rappresentante legale della Gamma Auto S.r.l., dal 26.11.1996 alla data della notizia di reato, per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, per aver indebitamente detratto l'imposta sul valore aggiunto indicata sulle fatture false emesse da un c.d. "missing trader", nello specifico la società Auto Mode' S.r.l..

Tale procedimento penale ha avuto origine da una verifica fiscale posta in essere dal Nucleo di Polizia Tributaria di Oristano nei confronti della Auto Mode' S.r.l., esercente l'attività di "commercio di autoveicoli", rappresentata legalmente da Scano Luca (lo stesso soggetto che è stato controllato in data 29.3.2007 con Capra Piergiorgio). Le indagini hanno portato alla individuazione di una strutturata frode e alla contestazione, in relazione agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, complessivamente, di un'imposta



evasa, ai fini dell'I.V.A., pari a € 5.124.882,00, con conseguente denuncia di 8 soggetti, per violazione degli artt. 2, 5, 8 e 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000.

Tra i soggetti coinvolti nell'ambito delle indagini svolte dal Reparto della Guardia di Finanza di Oristano, oltre a Deturres Giovanni, vi sono:

Teclaw Karolina Magdalena, nella qualità di rappresentante legale della Auto Sport S.r.l.4, dalla costituzione, avvenuta il 17.7.2007, al 27.11.2008, denunciata per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, attraverso l'interposizione fittizia di un soggetto economico inesistente, c.d. "missing trader" (Auto Mode' S.r.l.);

Ciferri Mirko, nella sua qualità di amministratore e socio unico della M.C. Auto S.r.l., dalla costituzione, avvenuta il 16.5.2006, alla cessazione per scioglimento del 12.1.2012, denunciato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, attraverso l'interposizione fittizia di un soggetto economico inesistente, c.d. "missing trader" (Auto Mode' S.r.l.);

Roseo Goncharuk Alessandro, nella sua qualità di rappresentante legale della Auto Sport S.r.l., denunciato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, attraverso l'interposizione fittizia di un soggetto economico inesistente, c.d. "missing trader" (Auto Mode' S.r.l.).

Nella informativa viene, altresì, evidenziato quanto segue.

Teclaw Karolina Magdalena risulta essere coniugata dal 5.12.2006 con Franzese Carlo.

La società Auto Sport S.r.l. risulta essere stata costituita in data 17.7.2007 da Franzese Carlo e Ciferri Mirko, con partecipazioni paritetiche. Successivamente, in data 30.7.2007, Ciferri risulta aver ceduto il proprio 50% delle quote, pari a € 20.000,00, a Franzese Carlo, che ne è diventato socio unico.

Appare del tutto condivisibile, allo stato delle emergenze sopra riportate, la considerazione espressa dalla Guardia di Finanza, recepita dal pubblico ministero, che l'accertamento della frode all'I.V.A. comunitaria, avvenuta nel 2012, ma riferita ai fatti reato posti in essere negli anni 2006, 2007 e 2008, retrodata l'esistenza di rapporti tra i soci e i rappresentanti legali della Gamma Auto S.r.l. ed il Franzese; corretta appare la valutazione secondo cui tali vincoli relazionali, allo stato, attengono, in modo specifico, a comuni attività illecite legate alla commercializzazione di veicoli. Infatti, da quanto sopra riferito, emerge che Deturres Giovanni è stato denunciato unitamente alla moglie di Franzese Carlo, a Scano Luca e Ciferri Mirko.

Quanto sopra dimostra chiaramente che il rapporto esistente tra Franzese Carlo e Capra Piergiorgio non è stato occasionale ed è riferibile ad un periodo risalente sicuramente all'anno 2006.

Parimenti, emerge che tale rapporto, che coinvolge anche l'ulteriore socio della società in sequestro, Deturres Giovanni, riguarda comuni illeciti interessi connessi al commercio di autovetture.

Quanto ai contestati rapporti economici tra la società Gamma Auto S.r.l. e i propositi la Guardia di Finanza nella sua informativa evidenzia che l'esame dei bilanci ha consentito di ricostruire, dal 2004, l'esistenza di finanziamenti dei soci (contabilizzati attraverso il conto "soci c/anticipi" o il conto "socio c/finanziamenti"); segnala che, nel corso del 2011, anno in cui sarebbe stato avviato l'autosalone degli SPADA da parte di Franzese Carlo con il finanziamento dei primi, i finanziamenti dei soci sono passati da 142.100,00 euro a 296.100,00 euro, con un apporto di capitale, per quell'annualità, pari a 154.000,00 euro.

Segnala che tali somme non hanno trovato alcuna giustificazione nelle indagini patrimoniali effettuate sul conto dei nuclei familiari di Deturres Giovanni e Capra Piergiorgio. Evidenzia che nelle memorie e istanze

4 AUTO SPORT S.r.l., recante partita Iva e codice fiscale 09592691001, con sede in Ostia, via del sommergibile n. 31/A, esercente l'attività di "commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri", rappresentata legalmente, dal 16.2.2011, da FRANZESE Carlo. La stessa veniva costituita in data 17.7.2007, con un capitale sociale di €. 40.000,00, versato al 50% dal citato FRANZESE ed il restante, da CIFERRI Mirko. Nel tempo, gli amministratori unici sono stati: TECLAW Karolina Magdalena, dalla costituzione al 27.11.2008; ROSEO GONCHARUK Alessandro, dal 27.11.2008 al 31.7.2009; CASELLA Valerio, dal 31.7.2009 al 31.3.2010; ACCORDINO Mauro, dal 31.3.2010 al 16.2.2011.



difensive non vengono forniti specifici riferimenti a disponibilità tali da giustificare i consistenti finanziamenti a favore della Gamma Auto S.r.l..

Evidenzia che, in relazione alla ricostruzione della posizione reddituale e patrimoniale di Deturres Giovanni e Capra Piergiorgio, la difesa non ha fornito alcun elemento fattuale che smentisca la ricostruzione economico-patrimoniale effettuata sul conto dei nuclei familiari dei medesimi soggetti, da cui è emersa un'evidente sproporzione, limitandosi ad una ricostruzione sulla concatenazione temporale dei rapporti di lavoro degli assistiti, senza fornire indicazioni riscontrabili circa eventuali ulteriori disponibilità patrimoniali e/o finanziarie non individuate in precedenza. Solo nella memoria del 18.2.2019 la difesa ha fatto riferimento a talune somme di denaro, percepite dai due soci della società in sequestro che, secondo l'assunto difensivo, giustificavano l'avvio dell'attività d'impresa nel 1996.

Rileva, in particolare, che la difesa ha specificato che Capra Piergiorgio, nel 1995, "aveva maturato compensi per oltre 40 milioni di lire quale collaboratore della Imma Auto", mentre, per quanto concerne Deturres Giovanni, si è limitata ad affermare che aveva "ricevuto una cospicua somma dalla Italgas quale trattamento di fine rapporto" senza, tuttavia, indicare il relativo importo e il periodo in cui avrebbe ricevuto tale somma.

Sottolinea che tali affermazioni non sono sorrette da alcuna allegazione documentale, idonea a comprovare l'effettiva avvenuta percezione dei riferiti emolumenti.

Al contrario, l'analisi dei bilanci, riepilogata in una tavola sinottica riportata nella informativa, ha portato alla individuazione di finanziamenti operati dai soci nella Gamma Auto S.r.l. che portano ad incrementare ulteriormente la sproporzione ricostruita in capo ai nuclei familiari dei due soci della Gamma Auto S.r.l., dal 1990 al 2017.

Le nuove valutazioni effettuate dalla Guardia di Finanza hanno portato a determinare, in relazione a Deturres Giovanni la sussistenza di un saldo passivo (sproporzione), nel periodo considerato, per un importo complessivo pari a - € 565.300,00;

per Capra Piergiorgio è stata calcolata la sussistenza di un saldo passivo (sproporzione), nel periodo considerato, per un importo complessivo pari a - € 826.449,00.

Inoltre, viene evidenziato che, anche considerando l'anno 2011, nel corso del quale i due soci avrebbero finanziato la Gamma Auto S.r.l. per € 154.000,00, risulta sussistere, a tale anno, il seguente saldo passivo progressivo:

Deturres Giovanni: - € 495.953,00;

Capra Piergiorgio: - € 528.715,00.

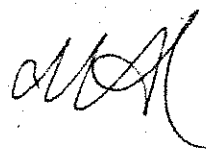
Viene concluso nella informativa che i dati reddituali riportati rivelano, inequivocabilmente, l'impossibilità dei soci Deturres e Capra di far fronte in via autonoma e con risorse proprie alle spese connesse alla costituzione e alla gestione economico-finanziaria della società Gamma Auto S.r.l..

Quanto agli estratti conto della Gamma Auto S.r.l., la Guardia di Finanza segnala che gli stessi sono espressione delle dinamiche finanziarie di un soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto ai soci; che possono incidere sulla sfera economica di questi ultimi solo attraverso specifiche operazioni, di cui la difesa non fornisce contezza, quali la distribuzione di utili o il ripianamento delle perdite da parte dei soci; i prelevamenti ed i versamenti soci; l'eventuale incasso in nero di ricavi della società; la patrimonializzazione occulta di disponibilità.

Viene evidenziato che, posto che in relazione a tali circostanze nessun dato viene fornito dalla difesa, risulta essere irrilevante, ai fini della giustificazione delle disponibilità personali dei soci, il flusso finanziario presente sui conti della società.

Infine nella informativa la Guardia di Finanza riferisce che la società Gamma Auto S.r.l. è stata oggetto di attività ispettiva fiscale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, con il seguente esito:

anno d'imposta 2012, verifica unificata n. 9, del 10.6.2013, accesso breve ai fini IVA (richiesta Stato estero), esito negativo;



anno d'imposta 2013 e 2014, verifica unificata n. 3056, del 14.2.2015, accesso breve ai fini IVA (richiesta Stato estero), esito negativo;

anno d'imposta 2014, verifica unificata n. 2107, del 19.5.2017, verifica fiscale ai fini IVA/IIDD/IRAP (richiesta Stato estero), esito positivo:

IIDD-IRAP: per minor costi € 10.506,00 e rilevi per € 4.500,00;

IVA: maggior imposta constatata € 230.361,00,

anno d'imposta 2015, verifica unificata n. 2189, del 12.5.2017, accesso mirato (innesco GDF) ai fini IVA/IIDD, esito positivo:

IVA: maggior imposta constatata € 87.693,00 (controllo n. 5001, del 12.5.2017, controllo GDF n. 191 ai fini

IVA, esito positivo: IVA: maggior imposta constatata € 87.693,00);

anno d'imposta 2016, verifica unificata n. 2189, del 12.5.2017, accesso mirato (innesco GDF) ai fini IVA/IIDD, esito positivo:

IVA: maggior imposta constatata € 7.718,00 (controllo n. 5001, del 12.5.2017, controllo GDF n. 191 ai fini

IVA, esito positivo: IVA: maggior imposta constatata € 7.718,00).

Segnala che dagli accertamenti effettuati, pertanto, emerge che, all'esito dell'attività ispettiva, per gli anni 2014, 2015 e 2017, sono state contestate alla società violazioni fiscali.

Sulla scorta delle emergenze sopra esaminate, condividendo le valutazioni espresse dal pubblico ministero, avuto riguardo alle precise, puntuali e circostanziate indagini e agli accurati accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza-Nucleo Polizia Economico-Finanziaria Roma- Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata - 1ª Sezione C.O., non può accogliersi la istanza di dissequestro avanzata da Deturres Giovanni e Capra Piergiorgio.

Allo stato, non emergono elementi che confortino la suggestiva prospettazione difensiva fondata, essenzialmente ed in estrema sintesi, sulla ritenuta erronea ed errata valutazione dei dati e degli elementi probatori da parte del pubblico ministero e, prima ancora della Guardia di Finanza, che, avrebbero scambiato un autosalone, la Rosa Car S.r.l., con altro, Gamma Auto S.r.l., totalmente estraneo ai soggetti nei cui confronti è in corso il presente procedimento di prevenzione.

Gli ulteriori accertamenti ed approfondimenti effettuati e sopra riportati confortano e rafforzano, allo stato, la individuazione della Gamma Auto S.r.l. come società riconducibile agli Spada, come ritenuto nel decreto di sequestro le cui considerazioni sono da intendersi integralmente richiamate.

Va solo sottolineato che la difesa di Deturres e Capra, terzi interessati e soci della Gamma Auto S.r.l., si è limitata a porre dubbi e sollevare obiezioni alle valutazioni e prospettazioni del pubblico ministero recepite nel decreto di sequestro, ma non ha fornito alcun preciso, puntuale e documentato riscontro in ordine alla affermata piena, esclusiva riferibilità della società ai soci Deturres e Capra. In particolare non è stato fornito alcun riscontro oggettivo in ordine alla provenienza delle risorse economiche utilizzate dai soci per l'avvio e l'ampliamento della società.

Va aggiunto che gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e riportati nella informativa sopra esaminata, allo stato, rafforzano la valutazione della riconducibilità dalla Gamma Auto S.r.l. alla famiglia Spada tramite Franzese Carlo, essendo emersi rapporti tra i soci Deturres Giovanni e Capra Piergiorgio con Franzese Carlo, tramite la moglie di quest'ultimo, Teklaw Karolina Magdalena; essendo, ancora, emersi rapporti accertati nel corso di indagini relative a frodi comunitarie per condotte realizzate dal 2006 al 2008 in cui sono state coinvolte società riferibili a Franzese Carlo, Scano Luca e Ciferri Mirko.

Pertanto, non essendo stato dimostrato, finora, in modo preciso, puntuale e circostanziato la provenienza e la consistenza delle disponibilità economiche cui hanno fatto ricorso gli odierni istanti per costituire la società, per renderla operativa, per effettuare i vari finanziamenti soci, per ampliare la società con l'ampliamento dell'autosalone, allo stato, va respinta l'istanza di revoca del sequestro della Gamma Auto s.r.l..

Analogamente, allo stato, va respinta l'istanza di revoca del sequestro degli orologi Rolex avanzata da Nardini Agnese e Deturres Giovanni avanzata nella memoria depositata in data 4.12.2018, non essendo stato



documentata l'epoca dell'acquisto degli orologi, le modalità di pagamento, né altri dati da cui desumere che gli stessi siano stati acquistati con disponibilità economiche di lecita provenienza da parte degli istanti".

In data 10 gennaio 2020 è stata depositata nuova memoria difensiva con la quale si reitera la richiesta di dissequestro della gamma Auto S.r.l. e di restituzione della stessa società ai soci Capra e Deturres.

In tale ultima istanza vengono ribadite le critiche alla ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza in ordine alla individuazione della Gamma Auto come società riferibile agli Spada sulla scorta delle dichiarazioni rese da Ianni Tamara che, secondo la difesa sono frutto di interpretazione "personale e travisata". Viene nuovamente ribadita la correttezza della conclusione formulata dalla Squadra Mobile. Viene affermato che sulla base delle dichiarazioni di Docu Paul è indubbio che la società riconducibile agli Spada è la Rosa Car S.r.l..

Quanto alla frequentazione tra Franzese Carlo e Capra Piergiorgio la si riconduce al 2007 escludendo una frequentazione tra i due risalente al 1996, anno di costituzione della Gamma Auto. Si evidenzia che dalle indagini svolte non è mai emerso alcun contatto tra i soci della Gamma Auto e i propositi Spada.

Si afferma che le indagini avviate ad Oristano e poi trasmesse per competenza a Roma in data 11.9.2012 sono state definite con decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma in data 6.7.2018.

Al riguardo va evidenziato che dalla lettura della richiesta di archiviazione e del decreto di archiviazione emesso nell'ambito del procedimento penale n. 50712/2012 R.G.N.R. emerge che l'archiviazione è stata disposta per intervenuta prescrizione dei reati di cui all'art. 2 D.L.vo n. 74/2000 commessi in Roma nel 2008; in sede di archiviazione è stata disposta la comunicazione del provvedimento all'ufficio finanziario competente.

La difesa sostiene che i fatti, essendo intervenuta archiviazione, non sono stati accertati e che la Gamma Auto ha avuto contatti con la Auto Modè S.r.l. solo nel 2007.

Dalla lettura dell'informativa della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria Oristano del 21.2.2012 (allegata alla istanza difensiva) emerge che la Auto Modè è risultata essere il fornitore principale della Gamma Auto S.r.l. per circa il 50% degli acquisti con riguardo all'anno 2007; che la Auto Modè e la Gamma Auto disponevano di un conto corrente societario acceso presso la stessa filiale della banca Intesa del Lido di Ostia, circostanza che facilitava e velocizzava i movimenti di versamento e prelievo di denaro e i tempi di accredito dei bonifici, che avvenivano in tempo reale, consentendo l'immediato prelievo degli importi pari all'imposta sul valore aggiunto restituita al cessionario Gamma Auto e al suo amministratore De Turres Giovanni. Secondo quanto riportato nella informativa sono state evase dalla Gamma Auto nel 2007 Ires per euro 1.045,00; Iva per euro 118.166,00.

Quanto ai finanziamenti soci del 2011 per euro 154.000,00; e nel novembre 2011 per euro 150.000,00; del 2007 per euro 130.000,00; del febbraio 2009 per euro 50.000,00; del dicembre 2009 per ulteriori euro 50.000,00 si afferma, per la prima

 79

volta, che le somme provengono dal conto corrente intestato alla madre di Piergiorgio Capra, Maria Giuliana Gabiati, conto sul quale il Capra aveva la delega ad operare.

In proposito non può non osservarsi che la documentazione allegata alla memoria, quanto alle comunicazioni tra soci, è priva di qualsiasi prova della autenticità della stessa; la documentazione bancaria non è chiara e, soprattutto, non viene provata la origine della provvista degli assegni circolari versati alla Gamma Auto.

Alla memoria sono allegate dichiarazioni rese al difensore, in sede di indagini difensive, da Federica Palermo e Miriam Cappelletti, rispettivamente figlia e moglie vedova di Palermo Enrico. Entrambe riferiscono che Enrico Palermo aveva costituito la società Gamma Auto con il Capra e il Deturres, investendo parte dei suoi risparmi ed inserendo la figlia per un suo eventuale, futuro reale interesse nell'attività. Posto che la figlia aveva seguito altre scelte professionali, dopo un paio di anni avevano ceduto le quote agli altri soci ottenendo la restituzione del capitale investito.

Risulta che la cessione è intervenuta il 18.11.1999.

Nella memoria, infine, vengono contestati i calcoli relativi alla incoerenza patrimoniale per il De Turres, che ha percepito redditi da lavoro negli anni 1990 e 1991 per euro 17.885,00 e euro 20.283,84 non presi in esame dalla Guardia di Finanza. Infine viene affermato che i finanziamenti soci sono stati tutti sostenuti dal Capra tramite la propria madre.

Ancora si afferma che i mutui contratti come garante degli acquisti effettuati dalla moglie e dalla figlia non hanno comportato una reale spesa e pertanto dal calcolo relativo al 2016 vanno escluse le somme di euro 49.850,00.

Non vengono contestati gli accertamenti fiscali a carico della Gamma Auto ma si evidenzia che la stessa Guardia di Finanza nel processo verbale di constatazione in data 12.5.2017 ha constatato la inevitabilità della evasione di imposta.

All'udienza odierna le difese del Capra e del Deturres hanno depositato ulteriore documentazione, e segnatamente copia della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero presso il Tribunale di Roma in data 13.2.2018 nel procedimento penale n. 30857/17 R.G.N.R. nei confronti di Deturres Giovanni per il reato di cui all'art. 2 D.L.vo n. 74/2000 commesso in Roma il 31.3.2015 e copia del decreto di archiviazione emesso in data 10.7.2018; si sono richiamate alle memorie già depositate ed hanno insistito per il rigetto della confisca e la restituzione di quanto in sequestro ai propri assistiti.

Va evidenziato che già nel decreto di sequestro, erano stati esaminati gli elementi indiziari dai quali desumere la riconducibilità della società Gamma Auto S.r.l. agli Spada. Le circostanze, le emergenze e le valutazioni espresse al riguardo sono da intendersi integralmente richiamate. In estrema sintesi, in questa sede, va solo rammentato che sulla scorta delle dichiarazioni rese da Docu Paul e da Ianni Tamara, si è pervenuti, a seguito di puntuali, approfonditi indagini e accertamenti alla individuazione della società gamma Auto S.r.l. come società di fatto riferibile agli Spada. Va rappresentato che l'attendibilità dei suindicati collaboratori ha trovato plurime e convergenti conferme nelle indagini svolte anche in pregressi procedimenti

penali con particolare riferimento al contributo informativo fornito in ordine all'organizzazione facente capo alla famiglia Spada.

La loro attendibilità è stata ritenuta, in particolare, dal Giudice per le Indagini Preliminari di Roma nell'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 22.1.2018 nel procedimento penale n. 47412/15 R.G.(*Eclissi*), dal Tribunale per il Riesame di Roma, nel confermare la misura cautelare adottata nei confronti (tra gli altri) del proposto Carmine Spada (ordinanza n.288+301/2018 R.G. Libertà dep. 4.4.2018), dal G.U.P. del Tribunale di Roma nella sentenza all'esito del giudizio abbreviato, emessa in data 18.10.2018 nel procedimento penale n. 47412/15 R.G.N.R., dalla Corte di Assise di Roma nella sentenza emessa in data 24.9.2019 nell'ambito del medesimo procedimento penale.

In sostanza, già nel decreto di sequestro è stato affermato che le dichiarazioni del Dociu e gli esiti delle indagini svolte delineano la GAMMA AUTO come la naturale prosecuzione dell'attività economica riferibile al Savoia, cessata in ragione dell'intervenuto arresto di quest'ultimo (Savoia Fabio è stato tratto in arresto in data 14.12.2009, per poi ottenere la detenzione domiciliare. In data 12.7.2011, poi il Savoia è stato destinatario di un ulteriore provvedimento di custodia cautelare in carcere). Quanto alla riconducibilità della GAMMA AUTO S.r.l. alla disponibilità del proposto Spada Carmine, si è ritenuta comprovata, oltre che avuto riguardo al ruolo di capo-promotore rivestito dallo stesso nell'economia dell'organizzazione criminale, anche alla luce delle dichiarazioni rese da Dociu Paul, idonee ad attestare la frequente presenza del proposto presso quell'attività commerciale, evidentemente per finalità connesse all'ordinaria amministrazione dell'attività (*"Diverse volte ho accompagnato Ottavio Spada dallo zio Carmine Spada presso questo autosalone"*).

Le prospettazioni difensive in precedenza esposte sono state già oggetto di valutazione nel corso del presente procedimento e sono state respinte con provvedimento in data 28.3.2019, già ampiamente riportato.

Successivamente a tale provvedimento la difesa nella sua ulteriore memoria depositata in data 10.1.2020, ha, sostanzialmente riprodotto le critiche e le contestazioni già sollevate in ordine alla corretta individuazione della società Gamma Auto, ribadendo che la stessa è frutto di un equivoco e di una errata interpretazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Ha contestato nuovamente l'esistenza di stabili rapporti con il Franzese; ha sottolineato che la società è stata costituita nel 1996; ha evidenziato che il Franzese è stato frequentato saltuariamente dal Capra nel 2007.

Va osservato che non vi è alcun dubbio sulla costituzione della società risalente al 1996. Emerge pacificamente dagli atti che in data 10.3.1996 è stata costituita la società, il cui capitale sociale risultava equamente ripartito tra i soci Deturres Giovanni, Capra Piergiorgio e Palermo Federica. Quest'ultima, alla data di costituzione, appena diciannovenne e priva di alcuna autonoma fonte reddituale all'epoca è stata inserita come socia dal proprio padre, Palermo Enrico, reale ed

effettivo socio, esperto del settore, come dalla medesima confermato nelle dichiarazioni depositate dai difensori del Capra e del Deturres. Come già esposto, Federica Palermo e Miriam Cappelletti, rispettivamente figlia e moglie di Palermo Enrico, hanno affermato che Enrico Palermo aveva costituito la società Gamma Auto con il Capra e il Deturres, investendo parte dei suoi risparmi ed inserendo la figlia per un suo eventuale reale interesse nell'attività. Posto che la figlia aveva seguito altre scelte professionali, dopo un paio di anni avevano ceduto le quote agli altri soci ottenendo la restituzione del capitale investito.

Risulta che la cessione è intervenuta il 18.11.1999.

Successivamente, in data 1.7.2009, è stato ampliato il punto vendita della GAMMA AUTO S.r.l. (originariamente ai civici da 25 a 33), mediante acquisizione di ulteriori locali, ai civici da 37 a 43, di viale dei Romagnoli;

dalla data del 10.4.2010 (data in cui la socia Deturres Fiorenza ha ceduto le proprie quote, corrispondenti a € 2.582,03, al fratello Giovanni Deturres) la società è stata detenuta dai soci Capra e Deturres;

in data 1° luglio 2009 la GAMMA AUTO S.r.l., ha ampliato i propri spazi commerciali, mediante l'acquisizione dei locali ai civici 37-39- 39/A-41-43 di viale dei Romagnoli;

in data 23.10.2010, è stato deliberato un aumento di capitale, pari a € 15.600,00, dai due soci Capra e Deturres;

come in precedenza esposto, dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, i cui esiti sono stati riportati nella informativa pervenuta a questo Tribunale in data 27.3.2019, risulta che esaminando i bilanci, è emersa, dal 2004, l'esistenza di finanziamenti dei soci (contabilizzati attraverso il conto "soci c/anticipi" o il conto "socio c/finanziamenti"); nel corso del 2011, anno in cui sarebbe stato avviato l'autosalone degli SPADA da parte di Franzese Carlo con il finanziamento dei primi, i finanziamenti dei soci sono passati da 142.100,00 euro a 296.100,00 euro, con un apporto di capitale, per quell'annualità, pari a 154.000,00 euro.

Tali somme non hanno trovato alcuna giustificazione nelle indagini patrimoniali effettuate sul conto dei nuclei familiari di Deturres Giovanni e Capra Piergiorgio. Nelle memorie e istanze difensive non vengono forniti specifici riferimenti a disponibilità tali da giustificare i consistenti finanziamenti a favore della Gamma Auto S.r.l..

In relazione alla ricostruzione della posizione reddituale e patrimoniale di Deturres Giovanni e Capra Piergiorgio, la difesa non ha fornito alcun elemento fattuale che smentisca la ricostruzione economico-patrimoniale effettuata sul conto dei nuclei familiari dei medesimi soggetti, da cui è emersa un'evidente sproporzione, limitandosi ad una ricostruzione sulla concatenazione temporale dei rapporti di lavoro degli assistiti, senza fornire indicazioni riscontrabili circa eventuali ulteriori disponibilità patrimoniali e/o finanziarie non individuate in precedenza. Solo nella memoria del 18.2.2019 la difesa ha fatto riferimento a talune somme di denaro,



percepito dai due soci della società in sequestro che, secondo l'assunto difensivo, giustificavano l'avvio dell'attività d'impresa nel 1996.

Le nuove valutazioni effettuate dalla Guardia di Finanza hanno portato a determinare, in relazione a Deturres Giovanni la sussistenza di un saldo passivo (sproporzione), nel periodo considerato, per un importo complessivo pari a - euro 565.300,00;

per Capra Piergiorgio è stata calcolata la sussistenza di un saldo passivo (sproporzione), nel periodo considerato, per un importo complessivo pari a - euro 826.449,00. Anche considerando l'anno 2011, nel corso del quale i due soci avrebbero finanziato la Gamma Auto S.r.l. per euro 154.000,00, risulta sussistere, a tale anno, il seguente saldo passivo progressivo:

Deturres Giovanni: - euro 495.953,00;

Capra Piergiorgio: - euro 528.715,00.

I dati reddituali riportati rivelano, inequivocabilmente, l'impossibilità dei soci Deturres e Capra di far fronte in via autonoma e con risorse proprie alle spese connesse alla gestione economico-finanziaria della società Gamma Auto S.r.l..

Quanto agli estratti conto della Gamma Auto S.r.l., allegati dalle difese, non può che evidenziarsi che gli stessi sono espressione delle dinamiche finanziarie di un soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto ai soci; che possono incidere sulla sfera economica di questi ultimi solo attraverso specifiche operazioni, di cui la difesa non ha fornito alcuna indicazione, quali la distribuzione di utili o il ripianamento delle perdite da parte dei soci; i prelevamenti ed i versamenti soci; l'eventuale incasso in nero di ricavi della società; la patrimonializzazione occulta di disponibilità.

Posto che in relazione a tali circostanze nessun dato è stato fornito dalla difesa, appare essere del tutto irrilevante, ai fini della giustificazione delle disponibilità personali dei soci, il flusso finanziario presente sui conti della società.

Infine va evidenziato che nelle ultime prospettazioni difensive, depositate in data 10.1.2020, quanto ai finanziamenti soci del 2011, nonché per i finanziamenti intervenuti dal 2007, per la prima volta si afferma che le disponibilità provengono dal conto corrente della madre di Piergiorgio Capra, Maria Giuliana Gabiati, conto su cui il Capra era delegato ad operare. Al riguardo va osservato che nessuna prova in ordine alla origine di tale disponibilità economica è stata offerta, come se bastasse provare che il denaro proviene da un conto corrente per affermare la lecita provenienza dello stesso. Nessuna indicazione sulla fonte da cui ha tratto origine la disponibilità economica è stata fornita.

Va poi evidenziato che da quanto finora esposto emerge una significativa coincidenza temporale tra l'ampliamento della società, con ampliamento dei locali, aumento dei finanziamenti da parte dei soci e l'epoca dell'inizio dei rapporti tra Capra Piergiorgio e il Franzese, 2006.

Ancora va evidenziato che le difese hanno concentrato la loro attenzione sull'epoca di costituzione della società, 1996, per affermare la liceità della stessa; è stato trascurato il dato fondamentale che emerge pacificamente da tutte le risultanze sopra esaminate che la società Gamma Auto S.r.l. costituita in data 10.3.1996, nel 1999 ha cambiato la sua composizione sociale con la fuoriuscita del Palermo.

In realtà la GAMMA AUTO S.r.l. risulta aver presentato i bilanci per i soli anni dal 2008 al 2011 e dal 2013 al 2016.

Anche qui non può non rilevarsi una ulteriore coincidenza tra l'esercizio dell'attività della società e la frequentazione con il Franzese e l'arresto di Carlo Savoia, circostanza che conferma le dichiarazioni rese dal Dociu.

Sulla scorta di quanto esposto non può che ritenersi rafforzata e confermata la prova della riconducibilità della società Gamma Auto S.r.l. a Spada Carmine, per lo meno dal 2006.

Va pertanto disposta la **confisca del capitale sociale e dell'intero patrimonio aziendale della Gamma Auto S.r.l.**

Quanto agli **orologi rolex**, rinvenuti nella cassaforte dei locali della società in sequestro, di cui è stata chiesta la restituzione, asserendo di averli acquistati in epoche risalenti, va rilevato che non è stata documentata in alcun modo l'epoca dell'acquisto, il prezzo corrisposto, le modalità di pagamento. Sono state allegate solo copie di fotografie effigianti Deturres Giovanni e la compagna Nardini Agnese mentre indossano gli orologi Rolex sequestrati.

L'unica prova che è fornita, pertanto, è quella relativa al possesso degli orologi. Peraltro non può non considerarsi che il Deturres è un terzo nel presente procedimento di prevenzione, formale intestatario di quote sociali e di patrimonio aziendale della Gamma Auto S.r.l., ritenuta pienamente riconducibile al proposto Spada Carmine. Pertanto, sebbene la prova fornita in ordine agli orologi rolex rinvenuti nella cassaforte dell'azienda sia decisamente lacunosa e scarna, non può non osservarsi che dagli atti non emerge la certa riconducibilità allo Spada dei due orologi; in altri termini, a differenza che per il capitale sociale e il patrimonio aziendale della Gamma Auto S.r.l., non vi è prova che gli orologi attualmente in sequestro siano stati acquistati con denaro dello Spada e fossero di sua proprietà effettiva. Di conseguenza se ne dispone **il dissequestro e la restituzione a Deturres Giovanni.**

Noi S.r.l.

Già nel decreto di sequestro emesso in data 18.9.2018 si è evidenziato che la NOI S.r.l. è stata costituita il 12.2.2007 dai soci fondatori De Dominicis Stefano e Giorgi Emiliano, con un capitale sociale di € 10.000,00, così suddiviso:

- Giorgi Emiliano, titolare del 51% del capitale sociale, pari ad € 5.100,00;
- De Dominicis Stefano, titolare del 49% del capitale sociale, pari ad € 4.900,00.

De Dominicis Stefano detto *Bambino* è stato sottoposto a misura cautelare nell'ambito del procedimento n. 47412/15 R.G. (*Eclissi*) quale partecipe dell'associazione di tipo mafioso facente capo a Spada Carmine. La Corte di Assise di Roma in data 24.9.2019 ha assolto De Dominicis Stefano dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Nella proposta, formulata sul presupposto che la società in questione fosse formalmente riferibile al De Dominicis, si è rappresentato che Cardoni Michael ha sottolineato anche che *Bambino* (De Dominicis Stefano) era diventato improvvisamente benestante, dopo l'omicidio dello zio Galleoni Giovanni, avvenuto, secondo l'ipotesi accusatoria per mano degli Spada, nel novembre del 2011, aggiungendo che, proprio il Galleoni, era stato, fino alla sua morte, il titolare di fatto della sala giochi ITALY POKER; pertanto De Dominicis Stefano, già formale titolare di quote del capitale sociale della NOI S.r.l., era da ritenersi prestanome (*"Prima che mio zio Galleoni Giovanni venisse ucciso l'Italy Poker era, di fatto, di proprietà dello stesso e di Antonini Francesco. Questa cosa era notoria in famiglia. Dopo l'omicidio di mio zio il predetto "Bambino" è diventato improvvisamente benestante. Più volte ho visto appartenenti alla famiglia SPADA presso il citato centro scommesse."* - Dichiarazioni del 23.6.2016).

Nella proposta si è segnalato che, a riscontro delle dichiarazioni del Cardoni, dall'esame delle dichiarazioni dei redditi presentate, nel tempo, da De Dominicis Stefano, appare evidente come lo stesso, dal 1997 al 2011, anno dell'omicidio di Galleoni Giovanni, non abbia mai presentato dichiarazioni dei redditi mentre, proprio a decorrere dal 2012, risulti percepire significativi compensi da lavoro dipendente dalla NOI S.r.l. le cui quote di capitale sociale lo stesso, tuttavia, deteneva fin dalla sua costituzione, nel 2007.

Nella proposta viene poi evidenziato che la Guardia di Finanza ha ricostruito le cessioni di quote e le operazioni societarie intervenute per schermare ulteriormente la titolarità effettiva dell'attività d'impresa in questione. In particolare è emerso che nel 2013 De Dominicis Stefano ha ceduto le proprie quote di partecipazione alla NOI S.r.l., pari al 49% del capitale sociale, al proprio figlio Davide e ad Asara Luca, soggetto incensurato, rimanendo, di fatto, percettore di redditi da lavoro dipendente della società.

Analoga operazione è stata posta in essere, nello stesso periodo, dall'altro socio fondatore, Giorgi Emiliano, il quale ha ceduto l'intera quota di partecipazione, pari al 51% del capitale sociale della NOI S.r.l., ad Asara Luca, il quale, avendo, in tal modo, acquisito il 99% del capitale sociale, è divenuto il socio di maggioranza della società.

Viene, altresì evidenziato che il socio subentrante Asara Luca, avuto riguardo al relativo profilo reddituale, nell'anno 2013 non risultava avere adeguate provviste economiche per far fronte a quell'acquisizione di quote ed alla corresponsione del valore dell'avviamento. Nei due anni antecedenti (2011 e 2012) non ha percepito alcun reddito, al pari dell'anno 2008; complessivamente, nei diciotto anni considerati, ha percepito un reddito medio annuo lordo pari ad appena € 15.000,00 circa, da considerarsi appena sufficiente a far fronte alle elementari esigenze di vita

considerato, peraltro, viene rappresentato che il suo nucleo familiare è composto dalla moglie (con la quale risulta coniugato dal 2009) e da 2 figli minori, nati nel 2008 e 2011. La moglie Dessi Daniela è risultata percipiente di redditi dal lavoro dipendente esclusivamente negli anni 2015 e 2016 (al mese di febbraio) dalla NOI S.r.l., per l'importo totale di € 10.000,00 circa. Dal 2016 la donna risulta disoccupata.

Si richiama il prospetto riportato nella proposta.

Nel 2015, due anni dopo le operazioni di cessione/acquisizione di quote, Asara Luca risulta aver ceduto il 29% delle proprie quote di partecipazione al socio De Dominicis Davide, figlio di Stefano, e il 30% a Giorgi Emiliano, che così è rientrato in società, dopo esserne uscito del 2013. Pertanto, alla data del 24.9.2015, il capitale sociale della NOI S.r.l. risultava ripartito tra i soci Asara Luca (con la titolarità del 40% delle quote), Giorgi Emiliano (con il 30% delle quote di capitale) e De Dominicis Davide (con il 30% delle quote di capitale).

Il pubblico ministero evidenzia, a questo punto, che appena un mese prima della suddetta cessione di quote, precisamente il 5.8.2015, la NOI S.r.l., rappresentata da Asara Luca, ha costituito, con la cittadina cinese Qiu Yongzhu, la MGIOCHI S.r.l., che, da lì a pochi mesi, avrebbe rilevato il ramo d'azienda della NOI S.r.l., per sostituirsi alla stessa nella gestione della sala giochi ubicata nei locali di via Costanzo Casana n. 262/270.

Difatti, in data 1.10.2015, la NOI S.r.l., rappresentata da Asara Luca ha ceduto, con riserva di proprietà, il ramo d'azienda commerciale corrente nel comune di Roma, via Costanzo Casana n. 262/270, avente ad oggetto l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, alla controllata MGIOCHI S.r.l., consentendole anche di poter continuare a far uso del marchio registrato "ITALY GAMING" e dell'insegna aziendale costituita dalla scritta "ITALY GAMING HALL". La vendita è stata convenuta, tra le parti, per il prezzo complessivo di euro 485.000,00, di cui euro 5.000,00 corrisposti a mezzo assegno bancario, mentre, i restanti euro 480.000,00, avrebbero dovuto essere versati mediante 30 rate mensili (ultima con scadenza il giorno 1.5.2018), per le quali la società cessionaria rilasciava 30 effetti cambiari dell'importo di € 16.000,00 ciascuno. Allo stato, pertanto, trattandosi di vendita con riserva di proprietà, la proprietà del ramo d'azienda risultava ancora in capo alla NOI S.r.l.. Pochi mesi dopo la costituzione della MGIOCHI S.r.l., precisamente l'8.3.2016, la NOI S.r.l. è uscita dalla compagine sociale della nuova attività imprenditoriale, cedendo l'intera parte delle quote di partecipazione, pari all'1% dell'intero capitale sociale, del valore nominale di euro 50,00, a Zhou Luciano, figlio di Qiu Yongzhu, mentre, Asara Luca ha acquistato, contestualmente, l'1% del capitale sociale della stessa MGIOCHI S.r.l., diventandone socio di minoranza. Infine, il 16.3.2017, a seguito di assemblea straordinaria, i soci Asara Luca e Giorgi Emiliano, alla presenza del neo-amministratore unico Salzano Simone (nominato il 6.12.2016 e già dipendente, nel 2012 e 2013, della stessa società), hanno approvato la variazione dell'oggetto sociale della NOI S.r.l., con la quale è stata disposta l'eliminazione dallo statuto dell'attività di esercizio e gestione di sale giochi e dell'attività di gestione in concessione di concorsi a pronostici e scommesse. In pari data Asara Luca ha ceduto la propria quota societaria, detenuta

nella NOI S.r.l., pari al 40% del capitale sociale, in favore dell'amministratore unico, Salzano Simone, uscendo definitivamente dalla compagine societaria.

A seguito di quest'ultima compravendita, alla data degli accertamenti del GICO su cui è fondata, in parte, la proposta, il capitale sociale della NOI S.r.l., risultava ancora suddiviso tra i soci Giorgi Emiliano (con il 30% delle quote di capitale), De Dominicis Davide (con il 30% delle quote di capitale) e Salzano Simone (con la titolarità del 40% delle quote).

Secondo la prospettazione contenuta nella proposta, pertanto, dal 2012 la NOI S.r.l. è stata protagonista di una serie di operazioni societarie, di carattere patrimoniale e strategico (variazione della compagine societaria, cessione di rami d'azienda, modifiche statutarie con cessazione dall'esercizio di specifiche attività commerciali), mosse dal duplice scopo di garantire all'associazione criminale la prosecuzione dell'attività imprenditoriale per il tramite della MGIOCHI S.r.l. che ha sostituito la NOI S.r.l. nella gestione dell'attività commerciale di via Costanzo Casana n. 262/270, e di schermare ulteriormente il reale *dominus* delle attività imprenditoriali in questione.

Gli elementi convergenti vengono così riepilogati:

- le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, concordanti tra loro, circa il coinvolgimento di Spada Carmine negli affari della sala giochi "ITALY POKER", che forniscono elementi investigativi circa i personaggi coinvolti, i tempi e i luoghi dei fatti raccontati, che trovano riscontro nelle investigazioni svolte dalla Squadra Mobile di Roma nell'ambito dell'operazione *Eclissi* e negli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza nell'ambito della presente indagine patrimoniale;
- la volontà dei soci della NOI S.r.l. di svincolarsi dalla gestione della sala giochi "ITALY POKER" (ora "ITALY GAMING"), attraverso la costituzione della MGIOCHI S.r.l., alla quale veniva ceduto, per € 485.000,00, il ramo d'azienda relativo alla gestione dei locali in via Costanzo Casana n. 262/270, con la concessione dell'utilizzo del marchio "ITALY GAMING". In questo modo, la NOI S.r.l. è riuscita a patrimonializzare la propria attività imprenditoriale e, contestualmente, ad insinuare nella gestione della sala giochi una realtà imprenditoriale scevra, all'apparenza, da contatti con esponenti del clan SPADA, al fine di non destare sospetti negli organi investigativi circa la riconducibilità, dell'attività commerciale, all'organizzazione criminale in parola;
- il ruolo di De Dominicis Stefano delineato nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 R.G.N.R. quale partecipe all'associazione di stampo mafioso capeggiata da Spada Carmine, a conferma dell'esistenza del legame tra il capo-clan degli SPADA e il socio fondatore della NOI S.r.l., considerato intraneo al sodalizio criminale, proprio nel ruolo operativo del controllo delle sale giochi;
- la chiusura temporanea, per 60 giorni, avvenuta nel dicembre 2017, della sala giochi "ITALY GAMING", a seguito di un provvedimento eseguito dai Carabinieri di Ostia ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., in quanto ritenuto luogo di abituale ritrovo di soggetti pericolosi o gravati da pregiudizi penali, episodio che conferma la

dsA

ric conducibilità dell'attività commerciale agli ambienti criminali locali, da identificarsi in Spada Carmine e i suoi sodali.

Da ultimo, a conforto della riconducibilità della ITALY GAMING al proposto Spada Carmine ed al conseguente ruolo meramente interponente assunto dalla MGIOCHI S.r.l. nella gestione di quella sala scommesse, viene richiamata l'informativa di p.g. - prot. n. 500/Sq.Mob./S.C.O./2016/SM10 del 26 giugno 2017 della Squadra Mobile di Roma - Op. *ECLISSI*, laddove viene evidenziato che, alla data del 24.3.2017, ovvero ben un anno e mezzo dopo la cessione del ramo d'azienda in questione, Spada Carmine in un colloquio intercettato con Galatioto Claudio confermava il proprio attuale interesse per la ITALY GAMING (cfr. informativa cit. : "...omissis...nel corso del colloquio i due dapprima affrontano l'argomento dei cinesi, ossia della sala giochi Italy Gaming, già denominata Italy Poker..."). La conversazione captata (R.I.T. 3611/16 - progr. 4035), evidenziava l'intendimento di Spada Carmine di ampliare ulteriormente quell'attività, per cui dava disposizioni al Galatioto: "fagli chiedere l'ampliamento al cinese".

Ritornando alla Noi S.r.l., va evidenziato che dopo l'esecuzione del sequestro è emerso quanto segue.

L'attività, con sede, all'atto della costituzione (2007), a Roma, via Carlo Bosio n. 123/125, successivamente trasferita in via Costanzo Casana n. 262/270, aveva - tra l'altro - come oggetto sociale, *l'esercizio e gestione di sale giochi anche a mezzo collegamenti internet, video giochi, pub, bar oltre alla produzione, vendita, noleggio e gestione di apparecchi d'intrattenimento, nonché la gestione in concessione di concorsi a pronostici e scommesse*.

La NOI S.r.l. risulta aver presentato i bilanci per gli anni dal 2008 al 2016.

In fase di esecuzione del sequestro è emerso che il capitale sociale della società Noi S.r.l. oggetto di sequestro nel decreto emesso in data 18.9.2018, era interamente detenuto dal socio unico Salzano Simone a seguito della cessione delle rispettive quote di capitale sociale da parte di Giorgi Emiliano e De Dominicis Davide; ritenuta l'opportunità di integrare nei termini prospettati il decreto di questo Tribunale in data 18 settembre 2018, si è precisato con provvedimento emesso in data 5.10.2018 che il sequestro ha ad oggetto tutte le quote sociali della NOI S.r.l., intestate interamente a Salzano Simone, e l'intero patrimonio aziendale della NOI S.r.l..

La società, in fase di esecuzione del sequestro di prevenzione, è risultata essere inattiva, avendo anche ceduto un consistente ramo di azienda alla MGiochi S.r.l..

Inoltre, in fase di immissione in possesso dell'amministratore giudiziario, Salzano Simone non era in grado di comunicare il saldo del conto corrente intestato alla società a lui formalmente intestata.

Si è avuta conferma di quanto già evidenziato nel decreto di sequestro, in particolare della circostanza che la società, nel tempo, è stata oggetto di variazioni della compagine sociale e di modifiche statutarie che hanno portato, nel 2016 (dopo la cessione del ramo d'azienda relativo alla somministrazione di cibi e bevande in

clal

favore della MGIOCHI S.r.l.) alla variazione dell'oggetto sociale, con l'eliminazione dallo statuto dell'attività di esercizio e gestione di sale giochi e dell'attività di gestione in concessione di concorsi a pronostici e scommesse.

Pur risultando, all'epoca delle indagini poste a base della proposta in esame, documentalmente inattiva nel settore della gestione di sale giochi, risultava evidente che la NOI S.r.l. fino all'anno 2016, era stata la società che, formalmente, aveva la conduzione della sala scommesse di via Costanzo Casana n. 262/270. Sulla scorta di quanto riferito dai collaboratori di giustizia essa si configura come lo strumento imprenditoriale attraverso il quale Spada Carmine, con la compiacenza del soggetto identificato con l'appellativo "*Bambino*", indicato come il titolare dell'allora sala giochi "*ITALY POKER*", ha esercitato il proprio controllo occulto sugli affari dell'attività commerciale in questione.

L'identificazione del soggetto chiamato "*Bambino*" in De Dominicis Stefano ha eliminato ogni dubbio circa la riconducibilità della NOI S.r.l. a Spada Carmine. Difatti, il De Dominicis, socio fondatore della società, è stato destinatario di misura cautelare a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa il 22.1.2018 dal Tribunale di Roma, nell'ambito della recente *Operazione Eclissi*, in quanto partecipe dell'associazione criminale riferibile al clan SPADA (art. 416 *bis* comma I c.p.), essendo operativo, prevalentemente, nel settore del controllo delle sale giochi per conto dell'organizzazione. Come già anticipato è intervenuta, in primo grado, sentenza assolutoria nei confronti del De Dominicis in ordine al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. per non aver commesso il fatto. È peraltro da ritenere che la mancanza di prove sufficienti per ritenere il De Dominicis partecipe dell'associazione criminale capeggiata dagli Spada, esclude, allo stato, la valutazione della sua figura come soggetto organico all'organizzazione criminale, ma non impedisce di valutare gli elementi di fatto e le circostanze già in precedenza esposte come concreti indici da cui desumere che il De Dominicis abbia assunto formalmente la titolarità di società di fatto riconducibili agli Spada.

Analoga valutazione va effettuata in relazione a Salzano Simone, risultato in sede di esecuzione del sequestro l'unico titolare delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale della Noi S.r.l..

Al riguardo va evidenziato che in data 8.12.2018 è stata depositata memoria nell'interesse di **Salzano Simone**, amministratore della società Noi s.r.l., terzo interessato (difeso dall'avv. Giovanni Neri). Nella memoria viene contestata la fittizietà del passaggio delle quote sociali della società, affermando che l'operazione era stata suggerita all'Asara dagli agenti operanti nell'ufficio sezione amministrativa della P.S., Paolo Fieni e Riccardo Colelli, per consentire il "riottenimento del TULPS, revocato a seguito dell'ingiusto arresto del Giorgi". La finalità della operazione è indicata nella ripresa della NOI s.r.l. che avrebbe consentito all'Asara di riprendere una attività remunerativa. Viene evidenziato che le indagini che determinarono la chiusura della Noi S.r.l. sono state curate dall'allora capo della P.S. di Ostia, Antonio Franco, poi condannato nel procedimento penale a carico degli Spada. Si sostiene che il Franco ha sempre osteggiato la Noi S.r.l. fino al punto di

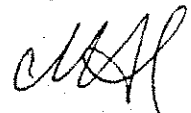
farla chiudere. Se ne deduce che, posto che il Franco era un complice del clan degli Spada, sarebbe paradossale che abbia fatto di tutto per chiudere una attività proficua come la Noi S.r.l., se la società fosse stata riferibile agli Spada. Viene segnalato che nessuna slot machine del clan Spada è stata rinvenuta nelle sedi della Noi S.r.l.; che dalle intercettazioni intervenute è emersa la totale estraneità del Giorgi e degli altri membri della società Noi S.r.l. al clan Spada.. Si conclude affermando l'insussistenza del *fumus* e del *periculum* che possano giustificare il sequestro. Ancora si afferma che non vi è rischio di inquinamento probatorio. Pertanto si chiede il dissequestro delle quote della Noi S.r.l. in favore di Simone Salzano.

Vengono allegati la richiesta di archiviazione formulata nel p.p. n. 26639/15 R.G.N.R. nei confronti di Giorgi Emiliano; il decreto di archiviazione dal reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. nei confronti di Giorgi, emesso in data 22.1.2018.

In relazione alle prospettazioni difensive sopra riportate, nella informativa redatta dalla Guardia di Finanza n. 231191 del 15.5.2019 si richiamano le dichiarazioni rese da Dociu Paul e Cardoni Michael nell'ambito del p.p. n. 47412/2015 R.G.N.R. da cui emerge la riferibilità a Spada Carmine dal 2012 della sala giochi sita in Ostia, via Costanzo Casana, n. 262-270, all'insegna "Italy Poker", ora "Italy Gaming" controllata all'epoca dei fatti dalla Noi S.r.l.. Viene evidenziato che le ulteriori indagini hanno portato alla identificazione del gestore della sala giochi in De Dominicis Stefano, fondatore della Noi S.r.l. fino al 7.10.2013, imputato di 416 *bis* c.p. con gli Spada. Viene rappresentato che il subentro di Asara Luca nella società è intervenuto in concomitanza con le indagini penali e si configura come un chiaro intervento di schermatura, inserendo nella compagine sociale soggetti incensurati. Infine viene evidenziato che nella memoria difensiva non si fa alcun cenno alle complesse vicende societarie concluse nel 2017 e 2018 con l'acquisizione da parte del Salzano dell'intero capitale sociale della Noi S.r.l. Viene sottolineato che la cessione delle quote sociali da parte del Giorgi e del De Dominicis al Salzano, già dipendente della Noi s.r.l. è avvenuta nel mese di febbraio 2018, pochi giorni dopo gli arresti dei componenti il clan Spada. Infine viene osservato che nessuna documentazione attestante l'effettività della riferibilità delle quote sociali al Salzano è stata fornita.

Nel corso dell'amministrazione giudiziaria sono emerse criticità economico gestionali che compromettevano la prosecuzione dell'attività aziendale. Non si è rinvenuta documentazione contabile amministrativa relativa al 2018.

In particolare dalla documentazione contabile sociale emergono somme lorde incassate per contanti dalla società a titolo di corrispettivi e proventi da giocate di gran lunga inferiori rispetto ai versamenti di denaro contante effettuati sul conto aziendale. Nonostante saldi negativi del conto cassa si sono rilevati versamenti sul conto corrente bancario aziendale di importi in contanti per somme rilevanti. Le incongruenze sono state riscontrate per gli anni 2015 e 2016. Nel 2015, nonostante la parzialità della documentazione contabile, nei mesi di gennaio e febbraio è stato generato un saldo contabile di cassa negativo pari ad oltre euro 200.000,00 mediante

 90

operazioni di versamento in conto. Nei primi due mesi del 2015 il saldo creditorio netto del conto riversamenti è pari a euro 230.095,84 che significa che fino al 26.2.2015 è stato prelevato dal conto corrente aziendale l'importo netto di euro 230.095,84.

Alla data del 31.12.2015 si è riscontrato un saldo negativo di cassa pari a -euro 508.209,77 mentre il saldo creditorio del conto riversamenti alla stessa data è pari a + euro 516.900,80, somma che quindi è stata prelevata dal conto corrente bancario. Il conto cassa contanti è stato sistemato con una operazione contabile discutibile che ha permesso di rendere positivo il saldo al 31.12.2015 e di azzerare il conto riversamento.

In considerazione della notevole perdita indicata nel bilancio 2017, per ragioni di economia di costi del procedimento, è stata proposta dall'amministrazione giudiziaria la cessazione dell'attività e l'estinzione dell'ente con cancellazione della partita iva e del codice fiscale, di concerto con l'attestatore.

È stata disposta, in data 7 ottobre 2019, all'esito dell'udienza camerale ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011, la cessazione dell'attività e l'estinzione con cancellazione della partita iva e del codice fiscale della Noi S.r.l.

Sulla scorta di quanto esposto non può che confermarsi la piena, esclusiva riferibilità della società e dell'intero patrimonio aziendale della Noi S.r.l., formalmente intestata alla data di esecuzione del sequestro di prevenzione al Salzano, a Spada Carmine.

Va solo evidenziato che all'odierna udienza Salzano Simone non si è costituito e che nessuna conclusione o richiesta è stata formulata nel suo interesse.

Va pertanto disposta la confisca di tutte le quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale della Noi S.r.l..

MGiochi S.r.l.

In relazione alla Mgiochi S.r.l. si richiama quanto già esposto sopra riguardo alla Noi S.r.l..

Dagli atti emerge, in relazione alla costituzione della M Giochi Srl e alle successive modifiche della compagine sociale quanto segue.

Con atto del 5 agosto 2015, la NOI S.r.l., in atti rappresentata da Asara Luca, ha costituito, con la cittadina cinese Qiu Yongzhu, la MGIOCHI S.r.l..

All'atto della costituzione, il capitale sociale della MGIOCHI S.r.l., pari ad euro 5.000,00, era così suddiviso:

- Qiu Yongzhu, titolare del 99% delle quote del capitale sociale, pari ad euro 4.950,00;

- NOI S.r.l., titolare dell'1% delle quote del capitale sociale, pari ad euro 50,00.

Con lo stesso atto, l'amministrazione ordinaria e straordinaria e la rappresentanza legale della società sono state affidate, a tempo indeterminato, ad un Amministratore Unico nominato nella persona della Qiu Yongzhu.



Con atto del 8.3.2016 la Noi S.r.l. è uscita dalla compagine sociale della M GIOCHI S.r.l., cedendo le quote di partecipazione detenute, pari all'1% del capitale sociale, del valore nominale di euro 50,00, a Zhou Luciano (figlio di Qiu Yongzhu si veda nota G.d.F. n. 285791 del 14.6.2019), mentre Asara Luca, ha acquistato, contestualmente, l'1% del capitale sociale della stessa MGIOCHI S.r.l. dalla predetta Qiu Yongzhu, diventandone socio di minoranza.

Pertanto dall'8.3.2016 (a tutt'oggi) il capitale sociale della M Giochi era ripartito come segue (composizione):

- Asara Luca titolare di una quota di euro 50,00, pari all'1% del capitale sociale;
- Qiu Yongzhu titolare di una quota di euro 2.950,00, pari al 59% del capitale sociale;
- Zhou Luciano titolare di una quota di euro 2.000,00, pari al 40% del capitale sociale.

Riguardo all'Asara, va rammentato ed evidenziato che, nell'anno 2013, il medesimo risultava anche socio del 99% delle quote sociali della NOI Srl, nonché amministratore unico della stessa società NOI S.r.l.

Sono da intendersi interamente richiamati le circostanze e gli elementi esposti nel decreto di sequestro.

Successivamente alla esecuzione del sequestro, è stata depositata, in data 21.5.2019, memoria difensiva nell'interesse di **Qiu Yongzhou**, terza interessata. In essa si afferma la reale ed effettiva titolarità della società **Mgiochi** e l'assenza di qualsiasi collegamento con gli Spada.

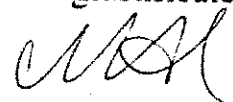
Viene allegata consulenza tecnica redatta dal dr. Pierpaolo Lollo, nonché le trascrizioni delle conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento penale in corso.

Nello specifico, la difesa, avv. Faiella, nella propria memoria, ha segnalato che per la cessione del ramo d'azienda da parte della Noi S.r.l. non ricorre *"...nel caso di specie alcuna intestazione fittizia. Si è trattato e si tratta di una cessione reale di un ramo di azienda, regolarmente acquistata, a mezzo strumenti assolutamente legittimi e trasparenti, anche con riferimento ai pagamenti"*.

In relazione a tali assunti difensivi va, innanzi tutto, segnalato che l'amministratore giudiziario appositamente investito dal giudice delegato a seguito del deposito della memoria difensiva e connessa istanza di dissequestro, ha riferito che, contrariamente a quanto sostenuto nella consulenza tecnica di parte, analizzando le movimentazioni del conto "cassa contanti" a partire dal 2015, anno di costituzione della società, fino al 2018, sono state rilevate significative anomalie in merito alle risorse transitate dal conto "cassa contanti" della MGiochi S.r.l. e riversate sul conto corrente aziendale della stessa società. Quanto all'atto di cessione del ramo di azienda del 1° ottobre 2015 viene evidenziato che dagli stralci degli estratti dei conti correnti allegati alla relazione del consulente di parte risulta che la MGiochi S.r.l. ha corrisposto alla Noi S.r.l. l'importo complessivo di euro 421.000,00, seguendo un preciso piano di



pagamenti, dettagliatamente riepilogato. Al riguardo viene sottolineato che, sebbene i pagamenti siano stati effettuati con mezzi tracciati, tramite banca, non è possibile verificare la provenienza lecita dei flussi finanziari autonomi utilizzati per adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte. Nel 2015, dall'esame del bilancio di verifica e delle relative schede contabili, risultano confluire sul conto corrente aziendale numerose somme per contanti che non trovano riscontro con gli importi dei ricavi contabilizzati. Solo nel 2015 la sommatoria dei versamenti e accrediti di denaro contante (ingiustificato e incongruente rispetto ai ricavi dichiarati) confluiti sul conto corrente aziendale per provvista finanziaria pagamento rate acquisto azienda è pari a euro 244.937,19. **I ricavi contabilizzati, pari a euro 160.348,00, comunque rivelano una differenza ingiustificata pari a euro 84.589,19.** A ciò va aggiunto che i ricavi contabilizzati sembrano frutto di una operazione meramente strumentale finalizzata a giustificare i versamenti di denaro contante non tracciato confluiti sul conto corrente bancario della MGiochi S.r.l.. Viene evidenziato che nel corso del periodo d'imposta 2015 il conto cassa contanti è stato sempre negativo e che solo in data 31.12.2015 è stata registrata la fattura n. 1/2015 (verosimilmente regolarizzata per contanti) emessa alla Noi s.r.l. per euro 115.818, 86 che ha consentito di sistemare il saldo cassa negativo. Le problematiche connesse al conto "denaro in cassa" si ripresentano per gli anni successivi, dal 2016 al 2018, con un saldo cassa sistematicamente negativo e per importi significativi, sistemato prima della data del 31 dicembre in modo da risultare pari a zero. Pertanto non si può ritenere che i flussi finanziari autonomi della MGiochi utilizzati per pagare il prezzo del ramo di azienda acquistato siano giustificabili con la gestione economica dell'impresa, avuto riguardo alla totale inattendibilità della contabilità sociale. Infine viene sottolineato che la Noi S.r.l. ha rinunciato al pagamento della somma di euro 64.000,00 a saldo del prezzo per la cessione del ramo di azienda alla MGiochi S.r.l. cui ha comunque trasferito la proprietà (v. atto di quietanza in data 17.5.2018 registrato presso l'agenzia delle Entrate Ufficio territoriale Roma 2 in data 18.5.2018). Viene evidenziato che la Noi S.r.l. nonostante le somme incassate dalla MGiochi S.r.l. non ha provveduto al pagamento dei debiti per imposte, tasse e contributi previdenziali dal 2011 al 2018. Dall'esame della documentazione contabile e finanziaria della società MGiochi S.r.l. risultano rilevanti anomalie dalla sua costituzione, 2015, fino al sequestro; in particolare si rilevano risorse finanziarie transitate dal conto "Cassa Contanti" e riversate sul conto corrente aziendale. In presenza di un saldo del denaro in cassa sistematicamente negativo negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 si rilevano significativi e consistenti versamenti di denaro contante sul conto corrente bancario privi di alcuna giustificazione o documentazione contabile a supporto. Alla data dell'esecuzione del sequestro (11.10.2018) il saldo contabile di cassa è pari a euro 55.546,15, laddove il denaro effettivamente rinvenuto ed inventariato in sede di immissione in possesso da parte dell'amministrazione giudiziaria è stato di gran lunga superiore, essendo stato rinvenuto denaro contante pari complessivamente a euro 167.579,60, di cui banconote per euro 99.410,00 all'interno della cassaforte. La differenza rispetto al saldo contabile, pari a euro 112.033,45, non fa che confermare la presenza di somme di denaro ingiustificate e di

 93

dubbia provenienza all'interno dell'azienda. Ancora gli apporti di capitali da parte dei soci, contabilizzati nel conto "finanziamento soci" della MGiochi negli anni 2016 e 2017 e le successive restituzioni, ad eccezione di una somma pari a euro 23.000,00 versata tramite bonifico bancario, sono avvenuti tramite il conto cassa contante e, pertanto, non è possibile verificarne la provenienza. Dal libro dei verbali di assemblea non risulta deliberato alcun finanziamento soci.

Con informativa in data 21.11.2019 la Guardia di Finanza a seguito di accertamenti delegati dal P.M. in merito alla istanza avanzata nell'interesse di Qiu Yongzhu ha riferito quanto segue.

Gli importi dei versamenti ed accreditamenti in danaro contante confluiti sul conto aziendale della MGiochi pari a euro 244.937,19 sono superiori ai ricavi dichiarati, pari a euro 115.821,00. La differenza è pari a euro 84.589,19.

I finanziamenti soci pari, nel 2016, a euro 30.000,00 almeno, e nel 2017 pari a euro 44.200,00 non trovano giustificazione nei redditi conseguiti precedentemente agli apporti finanziari contabilizzati. Più in generale la capacità patrimoniale di Qiu Yongzhu e Zhou Luciano, anche tenendo presente il reddito dell'intero nucleo familiare di appartenenza, è distonica rispetto agli elementi contabili e ai risultati economici conseguiti dalla società negli anni 2016 e 2017.

Ancora in tale informativa vengono riportati gli esiti degli ulteriori accertamenti effettuati analizzando gli estratti conto riferiti alla MGiochi. In particolare si evidenziano due operazioni di "versamento in contanti" anomale. Nello specifico si segnala che è risultato che D'Agostino Fabio ha versato denaro contante sul conto corrente n. 759780 intestato alla MGiochi S.r.l. recandosi presso lo sportello della Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova, Agenzia n. 9 Roma, sita in Ostia. I versamenti di euro 3.000,00 e di euro 4.800,00 sono stati effettuati rispettivamente in data 4.7.2017 e 10.10.2017. D'Agostino Fabio non rivestiva alcun ruolo che formalmente lo legittimasse ad effettuare versamenti in contante sul conto della società, su cui potevano operare solo Qiu Yongzhu e Zhou Luciano. D'Agostino Fabio è risultato essere cliente della stessa banca dal 1983. Inoltre è emerso che lo stesso era inserito nell'elenco dei fornitori della MGiochi per l'anno 2016. Dall'analisi della documentazione contabile della MGiochi è emerso che D'Agostino ha fatturato complessivamente nel 2016 alla MGiochi S.r.l. euro 22.000,00 in 22 operazioni in "partita doppia" per operazioni non meglio descritte.

Viene evidenziato che in fase di immissione in possesso dell'amministratore giudiziario nella sede della MGiochi S.r.l. è stato esibito un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra Fabio D'Agostino (affittuario) e Luca Asara, rappresentante della Noi S.r.L. (concedente) avente ad oggetto una attività di internet point svolta in via Costanzo Casana 262-270 presso la sede MGiochi S.r.l. su una superficie di mq 30; al riguardo va segnalato che, su istanza dell'amministratore giudiziario, il giudice delegato, preso atto che il contratto di affitto di ramo d'azienda in questione, registrato in data 15.1.2014, risultava essere privo dei necessari requisiti richiesti per essere valido legalmente, mancando la minima forma di autenticazione, ed evidenziando che il contratto di affitto di ramo d'azienda deve essere stipulato per

scrittura privata autenticata o per atto pubblico ha autorizzato a non subentrare nel contratto di affitto di ramo d'azienda in data 22.10.2018. Nella informativa della Guardia di Finanza viene segnalato che nel corso delle operazioni di esecuzione del sequestro i formali titolari della MGiochi S.r.l. sembravano non essere al corrente della esistenza di tale contratto di affitto di ramo d'azienda tra Fabio D'Agostino (affittuario) e Luca Asara, rappresentante della Noi S.r.l. (concedente). In ultimo nella informativa in esame viene sottolineata la peculiarità della circostanza per la quale gli intestatari della MGiochi avente sede a Ostia Ponente e residenti a Fiumicino abbiano acceso un rapporto bancario presso un Istituto avente sede a Ostia Levante, distante dai propri interessi, ma coincidente con la banca con cui il D'Agostino intrattiene rapporti dal 1983. Ancora viene segnalato che la figura di D'Agostino Fabio è stata più volte incontrata nell'ambito delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 R.G.N.R.. Risulta essere stato dipendente, nel 2009/2010, della società DEDI S.r.l. società riconducibile a Cleto Di Maria, soggetto condannato in via definitiva per importazione di sostanze stupefacenti e più volte indagato per reati gravi quale l'associazione a delinquere di stampo mafioso.

In data 8.1.2020 è stata depositata ulteriore memoria difensiva nell'interesse di Qiu Yongzhou con la quale si contestano le conclusioni della Guardia di Finanza laddove viene affermata l'incongruenza finanziaria tra i ricavi dichiarati e le somme versate sul conto corrente della società. Al riguardo viene evidenziato che i versamenti sono costituiti dagli aggi e da una parte da restituire al concessionario.

Inoltre viene affermato che in ogni caso non è provata la riferibilità dell'azienda agli Spada. Ancora viene affermato che i componenti della famiglia di Qiu Yongzhou hanno percepito somme di denaro dalle pregresse cessioni di azienda.

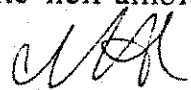
Al riguardo viene indicata la cessione dell'azienda Gioia S.n.c., di cui Zhou Linchai deteneva una quota del 99%, per un valore di euro 100.000,00 avvenuta il 5.11.2015.

Il pagamento della somma nell'atto di cessione era previsto a rate mensili di euro 2.500 cadauna dal novembre 2015. Si sostiene che con tali somme percepite si è fatto fronte ai finanziamenti e alle spese sostenute per la MGiochi. Inoltre si afferma che si tratta di persone molto laboriose che hanno molto risparmiato nella loro vita. Si afferma che non vi è alcuna traccia di distrazioni delle somme incassate e di destinazione delle stesse a soggetti terzi. In ordine al ruolo di D'Agostino Fabio si sostiene che all'epoca della esecuzione del sequestro era il titolare di un contratto di affitto di un ramo di azienda relativo alla gestione di una saletta internet e pertanto non si trattava di un soggetto con ruolo occulto.

Viene pertanto richiesto il dissequestro.

All'udienza odierna la difesa di Qiu Yongzhou si è riportata alle proprie memorie ed ha insistito per il rigetto della proposta di confisca e il dissequestro della società.

In ordine alle prospettazioni difensive, va osservato che le stesse non intaccano e non scalfiscono gli elementi emergenti dalle attività di indagine svolte nell'ambito del



presente procedimento di prevenzione e dalle risultanze documentali in precedenza esposte.

Sulla scorta di quanto sopraesposto non può che ritenersi rafforzata e confermata la prova della piena ed esclusiva riferibilità a Spada Carmine della MGiochi S.r.l.

Oltre a quanto già esposto nel decreto di sequestro, da intendersi interamente richiamato, va sottolineato che le ulteriori emergenze derivanti dall'esame della documentazione contabile e bancaria della società e dalle ulteriori indagini svolte dalla Guardia di Finanza di cui alla informativa in data 21.11.2019 sopra sintetizzate hanno delineato un quadro chiaro ed inequivoco della fittizietà e strumentalità della intestazione della società a Qiu Yongzhou e al figlio Zhou Luciano. I due suindicati soggetti e il loro intero nucleo familiare non hanno percepito dal 1998, anno del loro arrivo in Italia, redditi che possano giustificare l'investimento nella MGiochi. Al riguardo sono da intendersi integralmente richiamate e riportate gli esiti degli accertamenti di cui alla informativa in data 21.11.2019 della Guardia di Finanza.

I formali intestatari della MGiochi non hanno in alcun modo documentato la lecita e tracciata provenienza delle risorse economiche impiegate per pagare le trenta rate mensili di euro 16.000,00 ciascuna pattuite con la Noi S.r.l. per l'acquisto del ramo d'azienda. Anche nella ultima memoria difensiva non si è andati oltre alla mera affermazione della percezione dal novembre 2015 di rate mensili di euro 2.500 asserendo di aver destinato tali somme alla MGiochi. Non si è in alcun modo provata la reale destinazione delle somme percepite, posto che si è effettuato solo un raffronto schematico tra le rate percepite e le somme versate a titolo di finanziamenti soci. Il metodo seguito dalla difesa è improponibile nel procedimento di prevenzione in cui la prova deve essere rigorosa, puntuale, precisa e circostanziata, documentando in modo granitico i vari passaggi di denaro, dalla sua origine alla finale, effettiva, destinazione.

Fin dalle prime fasi di esecuzione del sequestro è emersa una sproporzionata liquidità occulta in capo alla MGiochi che, all'interno della cassaforte deteneva la somma di euro 99.410,00; va rammentato che in quella fase il saldo contabile di cassa era pari a euro 55.546,15, laddove il denaro effettivamente rinvenuto ed inventariato in sede di immissione in possesso da parte dell'amministrazione giudiziaria è stato di gran lunga superiore, essendo stato rinvenuto denaro contante pari complessivamente a euro 167.579,60, di cui banconote per euro 99.410,00.

Ancora va rammentato che è emersa tutta una serie di versamenti in contanti, privi di qualsiasi giustificazione. In particolare si è riscontrato che in presenza di un saldo del denaro in cassa sistematicamente negativo negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 si sono rilevati significativi e consistenti versamenti di denaro contante sul conto corrente bancario privi di alcuna giustificazione o documentazione contabile a supporto.

Va pertanto disposta la **confisca dell'intero capitale sociale e patrimonio aziendale della MGiochi S.r.l.**, da ritenersi pienamente riconducibile a Spada Carmine.

L'ANGOLO DELLE SIRENE S.r.l.

Nel decreto di sequestro si è evidenziato che in data 22.7.2011, è stata costituita la società a responsabilità limitata, con atto di registro n. 001010 (registrato il

29.7.2011), mediante il “*conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro*”, per un valore dichiarato pari a € 10.000,00 (capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato), e così suddiviso tra i seguenti soci:

Mastrella Silvio, per un valore pari a euro 3.400,00;

Loddo Giuseppe, per un valore pari a euro 3.300,00;

Lazzaro Letizia, per un valore pari a euro 3.300,00.

La predetta società risulta aver presentato un solo bilancio, per l'anno 2013, e le dichiarazioni fiscali (II.DD. e/o I.V.A.) dall'anno d'imposta 2011 al 2016.

La compagine societaria, nel tempo, è risultata così modificata:

in data 8.4.2013, Loddo Giuseppe ha ceduto le proprie quote, pari a euro 3.300,00, in favore di Lazzaro Letizia;

in data 23.12.2015, Lazzaro Letizia ha ceduto parte delle proprie quote, pari a euro 5.000,00, in favore di Iventa Eduard Dumitru (gravato da pregiudizi di polizia per associazione per delinquere finalizzata a rapine aggravate in concorso, in relazione al fenomeno delle cosiddette “rapine in villa”;

in data 23.12.2015, Lazzaro Letizia ha ceduto le restanti quote, pari a euro 1.600,00, in favore di Mastrella Silvio;

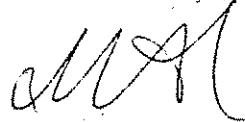
in data 29.11.2011, la società è divenuta effettivamente operativa, acquisendo, con atto di registro n. 001062 (registrato il 3.8.2011), concernente il “*contratto di cessione di ramo d'azienda*”, per un valore dichiarato pari a euro 80.000,00, il ramo d'azienda dalla S.T.A. (SPORT, TRADE AND AMUSEMENT) EURO INTERNATIONAL COMPANY S.r.l., recante C.F. n. 07782230580 e partita Iva n. 01867391003, con sede legale in Ostia, via Capo Palinuro n. 65/69, già con sede in Ostia, viale Vasco de Gama n. 129 (all'epoca dell'atto di registro), esercente l'attività di “*bar e altri esercizi simili senza cucina*”, costituita in data 21.1.1987, con un capitale sociale pari a euro 10.200,00, suddiviso, al 50% ciascuno, tra Zanchelli Roberto e Maggini Elisa.

La S.T.A. (SPORT, TRADE AND AMUSEMENT) EURO INTERNATIONAL COMPANY S.r.l., risulta aver presentato i bilanci, per gli anni dal 2008 al 2010 e dal 2012 al 2015.

Nel contratto di compravendita all'art. 11, è inserita una *condizione* per la quale la parte acquirente (L'ANGOLO DELLE SIRENE S.r.l.) si impegna a mantenere e conservare nei locali (di circa 260 mq.) del ramo d'azienda, di via delle Sirene 24/32, Ostia Lido, n. 15 apparecchi e congegni da divertimento, ricevuti in comodato d'uso dalla VIDEOMATIC S.n.c. di Zanchelli Roberto (p.iva 00891631004), con sede in Roma - Ostia Lido, via capo Palinuro n. 65/69, costituita il 1.1.1989.

La società acquirente risulta aver dichiarato agli uffici competenti (Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio di Roma) di voler esercitare, prevalentemente, l'attività di “*sale giochi*” e, in via secondaria, l'attività di “*bar, caffetterie, birrerie, pub, enoteche e internet point*”;

alla data del subentro, il 29.11.2011, L'ANGOLO DELLE SIRENE S.r.l., avvicendava la S.T.A. S.r.l. nel contratto di affitto dei locali, già in essere dal 1° febbraio 2003 (in scadenza il 30.12.2014), al prezzo annuale di euro 3.600,00. Tale



locazione non finanziaria di fabbricato era stata originariamente stipulata dalla S.T.A. S.r.l. con Vocaturo Maria Luisa, proprietaria dei locali.

In data 12.1.2015, il nuovo gestore della sala giochi, l'amministratore unico de "L'ANGOLO DELLE SIRENE", Mastrella Silvio, ha stipulato, con la medesima controparte, il rinnovo consensuale per 6 anni, al prezzo annuale di euro 45.000,00.

Gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza hanno evidenziato come Vocaturo Maria Luisa, proprietaria dei locali corrispondenti ai civici 28, 30 e 32, di via delle Sirene e dei civici da 52 a 60, di via Adolfo Cozza, angolo via delle Sirene, in epoca antecedente le locazioni sopra descritte, aveva stipulato in relazione ai medesimi locali ulteriori contratti di locazione, in favore di soggetti diversi.

Nella informativa della Guardia di Finanza e nella proposta del pubblico ministero viene evidenziato che Spada Ottavio è stato controllato all'interno della "sala giochi di via delle Sirene", nel mese di aprile del 2012, periodo in cui la gestione era già passata alla società L'ANGOLO DELLE SIRENE S.r.l.; la circostanza è stata ritenuta una conferma della riconducibilità della sala giochi al clan SPADA per almeno due lustri.

Sul conto di Mastrella Silvio, nella proposta è stato evidenziato che in data 3.3.2013, alle ore 01:36, in Ostia, via delle Sirene n. 34 (all'angolo della sala giochi), è stato controllato in compagnia di Di Silvio Guerino e Spada Egidia. Viene evidenziato che, Di Silvio Guerino, il 12 marzo 2014, presso il "BAR" denominato L'ANGOLO DELLE SIRENE, è stato denunciato per rissa, unitamente ad altri cittadini di nazionalità rumena.

I suesposti elementi rivelano, ulteriormente, secondo la prospettazione contenuta nella proposta, la riconducibilità della sala giochi di via delle Sirene, ovvero della società L'ANGOLO DELLE SIRENE S.r.l., al sodalizio investigato, in relazione sia alla conoscenza da parte di Di Silvio Guerino del titolare della sala giochi di via delle Sirene, Mastrella Silvio, sia per la presenza assidua, dello stesso Di Silvio, all'interno della medesima sala giochi;

in data 8.7.2013, alle ore 00:50, in Ostia, via delle Sirene, è stato sottoposto ad un controllo del territorio, unitamente a Spada Tiziano e Di Silvio Guerino, unitamente ad altri cittadini extracomunitari;

in data 5.11.2013, alle ore 01:50, in Ostia, via delle Sirene 24, è stato controllato in compagnia di Di Silvio Gianni, Serour Samy e El Bouazaoui Driss.

Serour Samy è imputato, quale partecipe, del reato associativo mafioso contestato al proposto Spada Carmine.

Quanto al cittadino marocchino El Bouazaoui Driss, è stato evidenziato che risulta essere assiduo frequentatore della sala giochi di via delle Sirene, ed in una di queste occasioni, precisamente l'8.11.2009, è stato controllato all'interno del "BAR ANGOLO DELLE SIRENE", unitamente a Spada Gennaro e Lenkowicz Guido;

in data 8.1.2016, alle ore 18:17, in Ostia, via delle Sirene 28, è stato sottoposto ad un controllo del territorio, unitamente al nuovo socio di nazionalità rumena, Iventa Eduard Dumitru (colpito da O.C.C.C. nell'ambito di indagini dirette a sgominare la c.d. banda delle "rapine in villa", avvenute nel nord-Italia) e Toma Nicoletta, anch'essa rumena. In riferimento a quest'ultima viene evidenziato che la stessa è stata

controllata, in data 13.2.2014, in Ostia, via dell'Appagliatore, presso il centro commerciale Panorama, unitamente a De Silvio Guerino. Inoltre la stessa risulta aver sporto denuncia, in data 20.4.2012, per furto eseguito al "BAR HOLDEM CLUB", ubicato in Ostia, via Danilo Stieповich n. 147, perché, in quanto titolare, durante l'apertura del medesimo esercizio, notava la serranda scassinata con l'asporto di diversi beni, compresa la cassa, e la forzatura di n. 3 slot machine di proprietà della ditta individuale Loboizzo Fabio, con sede in Ostia, viale dei Romagnoli n. 93.

Loboizzo Fabio, socio e amministratore unico della ROYAL SLOT S.r.l., risulta essere soggetto vicino alle famiglie FASCIANI e SPADA. Tra l'altro gli elementi indiziari raccolti, in riferimento alla citata società ROYAL SLOT S.r.l. (operante nel settore economico concernente la gestione di apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento), hanno dimostrato la riconducibilità di tale impresa all'odierno proposto Spada Carmine;

Nel decreto di sequestro si è ritenuto che sulla scorta delle circostanze e delle indagini svolte ed esposte nella informativa Prot. 166261/260/GICO/1 C.O./Fasc. 03431/13 del 12.4.18 della Guardia di Finanza, alla luce degli accertamenti eseguiti, fossero da ritenersi genuine e dotate di estrinseci riscontri le dichiarazioni rese dai collaboratori, quanto alla riferibilità della "bisca di via delle Sirene" agli SPADA, avuto riguardo alla circostanza che, alla luce degli approfondimenti eseguiti, il "GUERINO", indicato da tutti e tre i collaboratori, quale appartenente alla famiglia SPADA, sovente presente presso quell'attività commerciale (evidenza, questa, direttamente osservata anche dai dichiaranti), deve certamente identificarsi in Di Silvio Guerino. Quest'ultimo è soggetto certamente contiguo al clan SPADA (circostanza acclarata avuto riguardo ai controlli del territorio di cui si è riferito), ed appare l'elemento di connessione tra i suoi vertici, nella persona dell'odierno proposto Spada Carmine ed i soggetti che, nel tempo, si sono avvicinati nella gestione. Peraltro, si è ritenuto riscontrato quanto dichiarato da Ianni Tamara, laddove ha indicato quale formale gestore della sala giochi in via delle Sirene, per conto degli SPADA, un "finanziere". Invero, Zanchelli Roberto risulta percepire redditi da pensione erogata dall'INPDAP/MEF, circostanza, questa, valutata compatibile con lo status di appartenente al Corpo, in quiescenza.

In conclusione, sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori, corroborate dagli esiti dei riscontri, nonché dalle complessive risultanze d'indagine, si è ritenuta la ricorrenza dei presupposti per estendere la misura di prevenzione patrimoniale ai seguenti beni/aziende riconducibili all'odierno proposto, Spada Carmine, quale dominus del sodalizio investigato:

L'ANGOLO DELLE SIRENE S.r.l., recante Partita Iva n. 11529691005, dei soci Mastrella Silvio e Iventa Eduard Dumitru;

si è evidenziato che il reddito medio annuo di Mastrella Silvio (inizialmente titolare del 40% delle quote di capitale sociale della società), considerato nell'ultimo ventennio, si attesta ad appena euro 5.500,00 lordi annui, certamente insufficienti a far fronte alle più essenziali esigenze di vita;



Loddo Giuseppe, inizialmente titolare del 30% delle quote societarie, non risulta aver percepito, nel periodo considerato (pari a venti annualità) e, comunque, dalla maggiore età (anno d'imposta utile, 1989), alcun reddito;

Lazzaro Letizia, inizialmente titolare del 30% delle quote della società, dal 1997 al 2017, ha percepito un reddito medio annuo lordo, nel periodo considerato (pari a venti annualità), pari ad euro 7.500,00, in misura, dunque, non confacente rispetto all'investimento eseguito;

Iventa Eduard Dumitru presenta una situazione reddituale critica; lo stesso, titolare, dalla data del 23.12.2015, del 50% delle quote societarie, dal 1997 al 2017, ha percepito un reddito medio annuo lordo, nel periodo considerato (pari a venti annualità), pari ad euro 5.600,00, in misura, dunque, sicuramente insufficiente rispetto all'investimento eseguito.

Alla data della esecuzione del sequestro la società era amministrata dall'amministratore unico Mastrella Silvio, nominato con atto del 22.7.2011.

La compagine sociale era costituita da Mastrella Silvio per il 50% e da Iventa Eduard Dumitru per il restante 50%.

In data 3.12.2018 è stata depositata dall'avv. Alessandro Marconi memoria difensiva nell'interesse di **Mastrella Silvio**, socio al 50% della s.r.l. L'angolo delle Sirene. Si contesta qualsiasi rapporto di fatto nella gestione della società tra il Mastrella e gli Spada. Si afferma la capacità economica del Mastrella a rilevare la società cui si è dedicato personalmente. Si allegano estratti conto INPS dal 1997 al 2011; copie di ricevute di somme per indennità di disoccupazione; copie di ricevute pensione invalidità per il figlio Mastrella Davide. Si afferma che i bilanci sono stati depositati fino all'anno 2017, documentandone la presentazione.

Si segnala che il Mastrella ha chiesto e ottenuto un mutuo per acquistare il ramo di azienda dalla STA Euro International S.r.l. rappresentata da Zanchelli Roberto. Il prezzo pattuito si euro 80.000,00 complessivo doveva essere corrisposto in sedici rate mensili di euro 5.000,00 ciascuna dal 30.10.2011 al 30.1.2013. Viene documentato il pagamento delle rate di euro 5.000,00 con addebito sul conto Unicredit della società Angolo delle Sirene. Viene documentato il rilascio del finanziamento in data 24.10.2011 per la somma di euro 22.240,27 con importo liquidato di euro 20.677,08 da restituire in 84 rate mensili di euro 368,07 ciascuna.

Viene depositata copia della scrittura privata tra La STA International S.r.l. e L'angolo delle Sirene in data 1.6.2013 con la quale si risolve anticipatamente il contratto tra esercente e operatore incaricato della raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento prevedendo il pagamento di euro 15.000,00 in favore della S.T.A. International S.r.l.. Viene depositata copia della disposizione di bonifico di euro 15.000,00 in data 12.6.2013 da parte dell'angolo delle Sirene in favore della S.T.A. International Company S.r.l.. Viene depositata copia di contratti tra esercente e operatore incaricato della raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 del R.D. 773/1931 stipulati da L'Angolo delle Sirene e la Gaming Re S.r.l. dal 6.5.2013 fino al 6.11.2020.



In data 3.12.2018 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse di **Iventa Eduard Dumitru**, nella quale si afferma che la famiglia Iventa ha deciso di investire i proventi di una vendita immobiliare in Romania intervenuta nel novembre 2015 acquistando le quote della società L'Angolo delle Sirene nel dicembre 2015 dalla Lazzaro Letizia che ne era titolare al 50%. Il prezzo pattuito e versato tramite bonifico bancario è stato pari a euro 6.000,00, compatibile con le condizioni economiche della famiglia Iventa. Viene evidenziato che l'accordo prevedeva, altresì, l'accollo delle esposizioni debitorie maturate dalla società, in particolare con Equitalia; debiti ripianati concordando una rateizzazione.

Vengono contestate frequentazioni e rapporti con esponenti del gruppo Spada.

Viene evidenziato che Iventa Eduard Dumitru è stato coinvolto in un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nel 2007; viene precisato che la sua posizione è stata archiviata.

Dalla documentazione allegata alla memoria emerge che Iventa Eduard Dumitru dal 2010 fino al gennaio 2018 ha percepito redditi come dipendente part time della S.r.l. Global Investigation Service. Risulta aver collaborato, altresì, dal 2007 al 2017 con altre società quali la Global Protection Service 2005 S.r.l., la Global Protection Service Italia e altre.

Viene, inoltre depositata copia conforme all'originale della traduzione in italiano del contratto stipulato in Romania dinanzi ad un notaio, in data 26.11.2015, relativo ad un immobile venduto da Iventa Eduard Dumitru e Iventa Carmen Mihaela al prezzo di euro 15.000,00, di cui euro 10.000,00 consegnati in contanti e euro 5.000,00 versati sul conto del venditore acceso presso la Unicredit Bank SA succursale di Bacau. Viene allegata copia dell'estratto conto al 31.12.2015 relativo al conto corrente n. 10989355 intestato a Iventa Eduard Dumitru da cui risulta il bonifico ricevuto in data 27.11.2015 di euro 4.967,00; il bonifico ricevuto in data 2.12.2015 di euro 4.980,00; nelle motivazioni dei bonifici è fatto chiaro riferimento al trasferimento di somme disposto dal medesimo Iventa dal suo conto corrente rumeno a quello italiano; risulta, infine, il bonifico in favore di Lazzaro Letizia in data 9.12.2015. Non risultano movimentazioni sospette su tale conto.

Viene allegata copia del decreto di archiviazione emesso in data 20.2.2009 dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino. Dalla articolata ed approfondita motivazione si desume che l'Iventa è stato indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628 comma 3 c.p.; 110, 81, 582, 61 n. 2 c.p. commessi in data 17.3.2007 in Caprie e del reato di cui all'art. 416 c.p. commesso in Torino Seregno e altre località della Lombardia con condotta accertata dal 17.3.2007; reati in relazione ai quali non è stata raggiunta la prova per sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dell'Iventa.

In data 24.5.2019 sono state depositate dalla difesa di Mastrella Silvio e Iventa Eduard Dumitru dichiarazioni raccolte dalla difesa da 12 soggetti. Successivamente in data 3.7.2019 sono state depositate le dichiarazioni rese al difensore da Lazzaro Letizia.

I soggetti sentiti dal difensore, frequentatori della sala, affermano la diretta gestione dell'Angolo delle Sirene in capo al Mastrella e all'Iventa.



La Guardia di Finanza nella informativa n. 231618 del 16.5.2019 segnala innanzi tutto che la difesa non ha fornito alcuna documentazione attestante le asserite capacità economiche del Mastrella. Ancora nessun riscontro è stato fornito in ordine alla somma complessiva di euro 80.000,00 versate dall'ottobre 2011 al gennaio 2013 per l'acquisto della società L'Angolo delle Sirene S.r.l.. Infine viene evidenziato che la Difesa afferma che al pagamento del prezzo del ramo d'azienda alla S.T.A. Euro International Company S.R.L. il Mastrella ha fatto fronte ricorrendo ad un finanziamento concessogli da Unicredit per l'importo di euro 20.667,08, come documentato da comunicazione Unicredit in data 24.10.2011. In proposito viene sottolineato che la somma ottenuta non era sufficiente a coprire l'intera cifra da versare. Infine viene evidenziato che dalle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni precedenti non emergono disponibilità economiche in capo al Mastrella che possano giustificare gli investimenti fatti e il rientro nel finanziamento ottenuto dalla banca. Infine si richiamano le dichiarazioni rese ai collaboratori di giustizia, Cardoni, Ianni e Docu, seguite dagli esiti delle indagini che hanno portato alla individuazione della sala giochi L'Angolo delle Sirene come riferibile agli Spada. Inoltre la società rappresentata dal Mastrella si è rifornita di apparecchi elettronici da intrattenimento dalla società Videomatic di Zanchelli Roberto.

All'udienza odierna la difesa del Mastrella e dell'Iventa si è riportata alla memorie già depositate, chiedendo il rigetto della confisca e la restituzione de L'Angolo delle Sirene ai suoi titolari.

Sulla scorta delle suesposte emergenze, avuto riguardo alla copiosa, ampia e completa documentazione prodotta dalla difesa a sostegno delle proprie prospettazioni, non può ritenersi raggiunta la prova della attuale riconducibilità della società L'Angolo delle Sirene S.r.l. a Spada Carmine.

In realtà una lettura sistematica ed organica di tutto il materiale acquisito agli atti delinea un quadro diverso da quello prospettato nella proposta, che si fonda su emergenze e dati risalenti agli anni 2009/2013.

In realtà le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia riguardano periodi risalenti al periodo tra il 2009/2013. Anche i controlli sui soggetti collegati agli Spada e asseriti frequentatori del locale, quale Guerino Di Silvio, Spada Ottavio e altri si collocano in quel periodo.

Non sono individuati attuali o recenti punti di contatto tra gli attuali soci del L'Angolo delle Sirene S.r.l. e gli Spada.

Il Mastrella e l'Iventa hanno documentato di aver provveduto effettivamente con proprie disponibilità economiche all'attività nella quale si sono impegnati personalmente a partire dal 2015.

Non vi è traccia di finanziamenti pervenuti alla società da parte di soggetti diversi dai soci titolari.

Inoltre l'Iventa è risultato essere soggetto incensurato. Risulta essere stato coinvolto in passato in un procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, definito, nei suoi confronti con motivato e articolato

 102

decreto di archiviazione, emesso in data 20.2.2009 dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino, prima della formulazione della proposta oggi in esame.

Pertanto **non si accoglie la proposta di confisca** avanzata dal pubblico ministero in relazione alla società **L'Angolo delle Sirene S.r.l.**

Si ordina la restituzione della società agli aventi diritto della società **L'Angolo delle Sirene S.r.l.**

S.T.A. (SPORT, TRADE AND AMUSEMENT) EURO INTERNATIONAL COMPANY S.r.l. (P.IVA 01867391003), sede legale a Roma, via Capo Palinuro n. 65/69 - cancellata in data 11.10.2018

VIDEOMATIC di ZANCHELLI Roberto & C. S.n.c. (P.IVA 00891631004), sede legale a Roma, via Capo Palinuro n. 65/69; *prosecuzione aziendale*

Le due suindicate società sono entrambe intestate ai coniugi **Zanchelli Roberto e Maggini Elisa** al 50% ciascuno. La S.T.A. è stata cancellata in data 11/10/2018.

La Videomatic è attiva e ne è stata disposta la prosecuzione aziendale.

Nel decreto di sequestro, sulla scorta di quanto esposto nella proposta si è affermato che Zanchelli Roberto è risultato essere l'amministratore unico della S.T.A. (SPORT, TRADE AND AMUSEMENT) EURO INTERNATIONAL COMPANY S.r.l., e socio al 50% della stessa, al pari della moglie, Maggini Elisa; che Zanchelli Roberto, unitamente alla moglie Maggini Elisa, è risultato anche proprietario, al 50%, della VIDEOMATIC di Zanchelli Roberto & C. S.n.c. (C.F. 00435060587 - p.iva 00891631004), con sede in Ostia, via Capo Palinuro n. 65, con inizio dell'attività avvenuta in data 1.1.1989

La vicinanza di Zanchelli Roberto al clan SPADA è stata desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dagli esiti dei controlli del territorio eseguiti dalle forze di polizia. Si richiama quanto esposto nel decreto di sequestro.

In particolare è stato riferito che, in data 14.2.2010, lo Zanchelli è stato controllato proprio nei pressi della sala scommesse, in compagnia di tale Munzi Sergio. Quest'ultimo, a sua volta, è risultato accompagnarsi, in data 13.4.2012, in Ostia, via delle Sirene (presso la sala giochi), a Spada Ottavio cl. '63 e a El Faham Magdi Abdil Mgid Ebrahim (personaggio indicato dai collaboratori di giustizia come referente, per conto degli SPADA, del bar LUXOR).

La circostanza che Spada Ottavio, si trovasse all'interno della "sala giochi di via delle Sirene" è stata ritenuta come connotata da serio valore indiziario, idoneo a comprovare la genuinità delle dichiarazioni rese dal collaboratore Cardoni Michael, il quale ha affermato che "Nell'ambiente criminale è tuttavia noto che tale locale è degli SPADA, almeno da dieci anni."

Si è, dunque, ritenuto, concordando con le valutazioni e considerazioni espresse dal pubblico ministero, che l'esercizio dell'attività di sala scommesse in Ostia, via delle Sirene n. 24/32, fosse storicamente riconducibile al clan SPADA ed era stata amministrata, dapprima, attraverso il ruolo interponente di Zanchelli Roberto, quale

formale rappresentante legale e socio, al pari della moglie, della S.T.A. S.r.l., quindi attraverso la società L'ANGOLO DELLE SIRENE S.r.l..

La presenza dello Zanchelli ha continuato ad essere garantita, dopo la cessione del ramo d'azienda, attraverso la VIDEOMATIC S.n.c., titolare degli apparecchi a congegno di divertimento e intrattenimento che la società subentrante si è obbligata a tenere in comodato, fino alla risoluzione anticipata del contratto avvenuta in data 1.6.2013, come documentato e valutato in relazione alla posizione degli attuali titolari dell'Angolo delle Sirene, Mastrella e Iventa.

In fase di esecuzione del sequestro è stato accertato che la **S.T.A. Euro International Company S.r.l.** è stata costituita in data 21.1.1987. L'inizio attività è risultato essere datato al 24.3.1990.

La società è risultata essere in liquidazione volontaria e il liquidatore era Roberto Zanchelli, nominato con atto del 28.6.2018.

Quanto alla **Videomatic di ZANCHELLI Roberto & C. S.n.c.** è risultata essere stata costituita in data 4.1.1968. L'inizio di attività è stato accertato nella data del 6.11.1984. Il rappresentante legale al momento della esecuzione del sequestro è risultato essere Zanchelli Roberto, nominato con atto del 8.3.1984.

Nei giorni successivi alle operazioni di immissione in possesso dell'amministratore giudiziario, compiute del 13.11.2018, Monica Mastrelli, persona di fiducia dello Zanchelli, nonché dipendente della Edilnova S.r.l., la cui sede legale coincideva con quella della Videomatic, comunicava che tra i beni di proprietà della società in sequestro vi erano anche i seguenti autoveicoli:

- Mercedes CL, tg. DG 698 SA;
- Ford Transit, tg. DS 113 VJ;
- Ford Transit, tg. DJ 523 YM.

Con provvedimento del 7.12.2018 questo Tribunale ha disposto la trascrizione del sequestro presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) dei su citati autoveicoli. Ha autorizzato, altresì, l'Amministratore Giudiziario a concedere allo Zanchelli ed al personale dipendente della Videomatic, la facoltà d'uso dei soli autoveicoli strumentali all'attività aziendale ad eccezione dell'autovettura Mercedes CL tg. DG 698 SA (attualmente affidata al deposito giudiziario SOCCORSO STARDALE LIDO S.r.l., sito in Ostia Antica km 22930).

È stata depositata memoria difensiva nell'interesse di **Zanchelli Roberto**, terzo interessato, in proprio e in qualità di legale rappresentante, liquidatore e titolare delle quote societarie pari al 50% della S.T.A. nonché legale rappresentante amministratore e titolare delle quote societarie pari al 50% della Videomatic di **Zanchelli Roberto & C. S.n.c.**

Viene chiesto l'esame testimoniale di otto soggetti, dipendenti, o collaboratori o titolari o gestori di esercizi commerciali in cui erano ubicati gli apparecchi da gioco gestiti dalla Videomatic s.r.l. che dovrebbero riferire in ordine alla riconducibilità

 104

della effettiva titolarità, disponibilità e gestione della Videomatic s.r.l. in capo a Zanchelli Roberto, che disponeva circa gli incassi, i pagamenti e incaricava Santodonato Giovanni (dipendente assunto in nero) e talvolta Lukasz a recarsi presso gli esercizi in cui erano collocati gli apparecchi da gioco per ritirare gli incassi e per le manutenzioni delle macchine; nonché in ordine alla insussistenza di alcun atto di gestione riferibile al proposto o a soggetti al medesimo collegati.

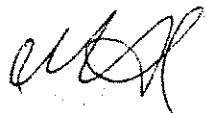
Viene chiesto l'esame testimoniale di Zanchelli Ada e Zanchelli Maria Rosaria, sorelle di Zanchelli Roberto, che dovrebbero riferire in ordine alla origine e all'avviamento dell'attività d'impresa legate alla gestione degli apparecchi da gioco.

Viene allegata documentazione relativa alla costituzione delle società; copia di una comunicazione notizia di reato della Guardia di Finanza in data 9.2.1990, in cui vengono contestate violazioni all'obbligo di registrazione e dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi provenienti dagli incassi dei videogiochi per gli anni 1987, 1988, 1989; copia di sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 22.1.1991 con cui lo Zanchelli è stato assolto perché il fatto non costituisce reato dalle violazioni contestate; copia di contratto di vendita di un immobile in data 25.9.1995, in comproprietà tra lo Zanchelli e altri sette soggetti al prezzo di lire 223 milioni; copia di atto di vendita di immobile in comproprietà con altri due soggetti, in data 28.4.1995 al prezzo di lire 210 milioni; copia di situazione reddituale dello Zanchelli e della moglie Maggini Elisa per gli anni 1985-1989; copia degli atti relativi alla liquidazione percepita dallo Zanchelli dal Ministero della Difesa nel febbraio 1984 (lire 567.500).

In estrema sintesi la difesa afferma che lo Zanchelli si è dedicato all'attività connesse alle macchine da gioco fin dal 1971 subentrando al padre deceduto in quell'anno. Afferma che all'epoca tali attività erano meno controllate e pertanto le reali entrate non erano documentate e riscontrabili. Pertanto adesso non è possibile provare i reali introiti percepiti. Vengono ripercorse le vicende societarie. Si afferma che lo Zanchelli aveva disponibilità economiche compatibili con l'esercizio dell'attività, provenienti in gran parte dalla evasione fiscale che, essendo terzo interessato può invocare, al contrario del proposto. Nega ogni rapporto o cointeressenza con gli Spada. Nega di essere mai stato un finanziere, essendo stato ufficiale dell'aeronautica sino al 1988.

Vengono contestate le dichiarazioni rese dal Dociu, dalla Ianni e dal Cardoni, ritenendole prive di attendibilità e rilevanza, generiche e contraddittorie.

È stata depositata memoria difensiva nell'interesse di **Maggini Elisa**, terza interessata quale titolare delle quote della S.T.A. e della Videomatic. Vengono esposte le vicende societarie, analogamente a quanto già fatto per il marito Zanchelli. Vengono espresse le stesse considerazioni esponendo le circostanze relative alle entrate e alle capacità economiche. La memoria è sostanzialmente comune a quella presentata nell'interesse del marito. Viene richiesto l'esame testimoniale degli stessi soggetti indicati dallo Zanchelli e in relazione alle stesse circostanze. Viene allegata la stessa documentazione allegata alla memoria del marito.



La Guardia di Finanza nella informativa n. 231217 del 15.5.2019 rappresenta che alla riferibilità della attività di impresa esercitata attraverso la S.T.A. Euro International Company S.r.l. e Videomatic S.n.c. di Zanchelli Roberto a Spada Carmine si è pervenuti sulla scorta delle dichiarazioni rese da Cardoni Michael, Ianni Tamara e Dociu Paul; gli accertamenti effettuati hanno portato alla individuazione dell'Angolo delle Sirene, sala Giochi con sede in Ostia, via delle Sirene n. 24-32. La gestione della sala giochi dal 2003 al 2011 ha fatto capo alla S.T.A. Euro International Company S.r.l.. La società Videomatic ha fornito gli apparecchi elettronici fino al 2013.

In data 21.5.2019 è stata depositata nuova memoria difensiva con produzione documentale nell'interesse di **Zanchelli Roberto e Maggini Elisa**.

In tale ultima memoria si ripercorrono le vicende societarie dello Zanchelli già in precedenza esposte; in sostituzione della iniziale richiesta di esame testimoniale, vengono depositate le dichiarazioni raccolte dalla difesa, rese da Zanchelli Vincenzo, Polpetta Riccardo, Martelli Marco, Moro Bruno, Maggio Roberto, Longo Paola, Santodonato Giovanni, Bolek Lukasz e Mastrelli Monica. Viene affermato che, essendo la Videomatic una prosecuzione della Lidomatic costituita dal padre dello Zanchelli, non ha richiesto un iniziale apprezzabile investimento, avendo beneficiato dell'avviamento della Lidomatic. L'esercizio dell'attività non ha richiesto spese in quanto era finanziato dagli incassi apprezzabili conseguiti ed erano costi contenuti connessi alla manutenzione degli apparecchi e nel ritiro del denaro immesso negli stessi. Quanto alle entrate vengono richiamate le tabelle riportate nelle informative di P.G. e l'accertamento della Guardia di Finanza del 9.2.1990 relativo alle annualità dal 1987 al 1989. Viene richiamata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma di assoluzione dello Zanchelli in data 22.1.1991. Viene evidenziato il patrimonio immobiliare dello Zanchelli ereditato dal padre. Viene documentata la vendita di due immobili in data 25.9.1995 e 28.4.1995 rispettivamente al prezzo di lire 223.000.000 e 210.000.000 (gli immobili erano in comproprietà, rispettivamente, tra 8 soggetti e tra 3 soggetti).

Viene affermata la certa disponibilità di liquidità in capo allo Zanchelli derivante dagli incassi della locazione e gestione diretta degli apparecchi da gioco in anni in cui una quota di evasione fiscale costituiva prassi del settore. Viene affermata l'erroneità dei dati riportati negli atti, evidenziando che i redditi dichiarati da Zanchelli e da Maggini negli anni 1985, 1986 e 1987 sono superiori a quelli indicati nella proposta. Viene evidenziato che sono errati i dati relativi alle partecipazioni societarie nella STA (Zanchelli ha sottoscritto solo il 30,5% delle quote per un valore nominale di lire 6.100.000). Viene affermato che non vi è prova del collegamento con Spada e che, comunque, le società sono state costituite in epoca risalente (anni 80) in cui non vi è traccia della pericolosità dello Spada. Comunque le attività esercitate dallo Zanchelli sono da considerare solo una prosecuzione dell'attività paterna. Manca qualsiasi prova di contatti e rapporti con Spada.

Dal tenore delle dichiarazioni raccolte è pacifica la diretta ed esclusiva gestione da parte dello Zanchelli, quanto meno nell'ambito dei rapporti con i terzi.

La Guardia di Finanza in data 11.6.2019 non contesta la documentazione prodotta dalla difesa, ma evidenzia che il prestanome è proprio il soggetto che serve a schermare il vero titolare di attività commerciali e che intrattiene i rapporti con l'esterno, occultando il vero *dominus*.

All'udienza odierna le difese dello Zanchelli e della Maggini si sono richiamate alle proprie memorie ed hanno insistito nella richiesta di dissequestro e restituzione delle società a loro intestate.

Innanzitutto va evidenziato che le contestate dichiarazioni dei suindicati collaboratori di giustizia, come in precedenza evidenziato, sono state ritenute, in diversi procedimenti penali, affidabili, attendibili e riscontrate.

Al riguardo si richiamano le risultanze processuali sopra riportate.

Quanto alla linea difensiva dello Zanchelli e della Maggini non può non osservarsi che si fonda su dati e circostanze consistenti, essenzialmente, nella effettività della gestione e dell'attività delle società in capo allo Zanchelli, che, di fatto, ha proseguito una attività avviata molto tempo prima dal padre.

Tali circostanze possono dirsi confermate dalla documentazione allegata alle memorie. Il dato che difetta totalmente nella prospettazione difensiva è quello, fondamentale, della prova rigorosa, puntuale e circostanziata delle fonti produttive delle disponibilità economiche impiegate ed investite nelle società intestate allo Zanchelli e alla moglie Maggini.

Per provare il reale e sostanziale impegno economico con il ricorso a redditi leciti non è sufficiente affermare di aver goduto, nel tempo, di entrate economiche compatibili con la titolarità delle società. È necessario documentare che quelle risorse sono state poi effettivamente impiegate e destinate agli investimenti.

Ancora, non è sufficiente affermare di aver lavorato nel settore da anni per escludere che, ad un certo punto, quelle attività siano state infiltrate da soggetti criminali che hanno utilizzato soggetti incensurati e professionalmente inseriti per ampliare il proprio campo operativo, occultando il vero centro di interesse.

Infine, non è certamente possibile sostenere la propria capacità reddituale affermando che le disponibilità economiche erano molto superiori a quelle apparenti ed emergenti dalle dichiarazioni dei redditi in quanto era normale all'epoca evadere le tasse, per cui i reali guadagni non risultano dalle dichiarazioni dei redditi.

Al riguardo va, innanzitutto, evidenziato che l'irrilevanza di eventuali ricavi da evasione fiscale (Sez. 6, n. 4908 del 12.1.2016, Hadjovic, Rv. 266312; Sez. Un. N. 33451 del 29.5.2014, Repaci, Rv. 260244; Sez. 1, n. 83 del 16.1.2019, Macrì;) non è limitata ai redditi del proposto, ma riguarda tutti i redditi che concorrono all'accertamento della sproporzione e, dunque, anche a quelli del familiare o del terzo che risulti intestatario fittizio del bene in favore del proposto perché, altrimenti, sarebbero illogicamente poste nel nulla sia la presunzione di interposizione che colpisce i familiari e il coniuge – basata sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa – sia la presunzione di interposizione del terzo accertata ex art. 26 D.L.vo n. 159/2011.



In proposito va evidenziato che l'onere di allegazione gravante sul terzo non deve e non può essere astrattamente inteso, ma va necessariamente letto in funzione del sistema all'interno del quale deve operare, ossia lo strumento delle misure di prevenzione patrimoniali, per come costruito dal legislatore. Il sistema delle misure di prevenzione, come sopra indicato, anche alla luce degli ultimi orientamenti della Cassazione, consente al Tribunale di disporre la confisca di tutti i beni che siano direttamente o presuntivamente (caso del coniuge, dei figli o familiari conviventi) riconducibili al proposto rispetto ai quali i terzi intestatari non abbiano allegato elementi tali da consentire al Tribunale di ritenere il bene in sequestro acquistato o mantenuto, ampliato ed arricchito con proventi leciti dello stesso terzo. Del flusso di reddito lecito deve essere anche analiticamente tracciato il percorso.

Tutto ciò non è in alcun modo documentato da Zanchelli Roberto e Maggini Elisa.

Pertanto va disposta la **confisca** del capitale sociale e dell'intero patrimonio aziendale della **S.T.A. (SPORT, TRADE AND AMUSEMENT) EURO INTERNATIONAL COMPANY S.r.l. (P.IVA 01867391003)**, sede legale a Roma, via Capo Palinuro n. 65/69 - cancellata in data 11/10/2018 e della **VIDEOMATIC di ZANCHELLI Roberto & C. S.n.c. (P.IVA 00891631004)**, sede legale a Roma, via Capo Palinuro n. 65/69, compresi, tra l'altro i seguenti autoveicoli:

- Mercedes CL, tg. DG 698 SA;
- Ford Transit, tg. DS 113 VJ;
- Ford Transit, tg. DJ 523 YM.

CIRCOLO RICREATIVO ENALS, recante Codice Fiscale n. 06724240582 e Partita Iva n. 01602851006, in attività, con sede legale, domicilio fiscale e luogo di esercizio in Ostia, via delle Sirene n. 28, esercente l'attività di "servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo", inizio attività il 1.1.1989.

Nel decreto di sequestro, avuto riguardo alle dichiarazioni rese da Cardoni Michael, Ianni Tamara e Dociu Paul e alle circostanze riferite ed esposte nella proposta, si è evidenziato che tale associazione senza fine di lucro è stata costituita in data 1° gennaio 1989, con la partita Iva n. 01602851006, risultando allo stato attiva, in riferimento al civico n. 28 di via delle Sirene, indicato quale luogo di esercizio, nonostante tale locale sia ricompreso tra i luoghi di esercizio dell'attività de **L'ANGOLO DELLE SIRENE S.r.l.**, che utilizza i locali corrispondenti ai civici dal 24 al 30 di via delle Sirene e dai civici 52 al 60 di via Alfredo Cozza; che rappresentante legale del circolo è Manca Mario, che ha ricoperto la carica di amministratore unico della **S.T.A. S.r.l.** dal 21.1.1986 all'1.1.1990, quando è subentrato Zanchelli Roberto.

Il Manca, in qualità di amministratore della **S.T.A. S.r.l.**, ha posto in essere dapprima un'operazione di fusione per incorporazione, il 19.5.1988, con l'**A.S. BOWLING OSTIA**, associazione riferibile a Lenkowicz Guido, per gestire, poi, direttamente con la **S.T.A. S.r.l.**, fino al 29.11.2011, la sala scommesse di seguito affidata alla gestione de **L'ANGOLO DELLE SIRENE S.r.l.**, con la cessione di ramo d'azienda del 29.11.2011.



È stato evidenziato che Manca Mario, dal 1986 al 1998, ha dichiarato redditi pari a zero; dal 1999 al 2007 e dal 2014 al 2016 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi, mentre, per gli anni dal 2008 al 2013, risulta essere percettore di redditi per importi modesti.

È stato ritenuto che il CIRCOLO RICREATIVO ENALS fosse legato al luogo di esercizio dell'attività, via delle Sirene, in Ostia, e soprattutto ai medesimi personaggi, tra cui Zanchelli Roberto.

Al riguardo si è evidenziato che Zanchelli Roberto è risultato essere l'amministratore unico della S.T.A. (SPORT, TRADE AND AMUSEMENT) EURO INTERNATIONAL COMPANY S.r.l., e socio al 50% della stessa, al pari della moglie, Maggini Elisa; che Zanchelli Roberto, unitamente alla moglie Maggini Elisa, è risultato anche proprietario, al 50%, della VIDEOMATIC di Zanchelli Roberto & C. S.n.c. (C.F. 00435060587 - p.iva 00891631004), con sede in Ostia, via Capo Palinuro n. 65, con inizio dell'attività avvenuta in data 1.1.1989.

In fase di esecuzione del sequestro è risultato che l'attività è cessata da diversi anni.

In particolare data 11.10.2018, gli Organi di P.G. si sono recati presso la sede legale della società "L'Angolo delle Sirene S.r.l.", sito in Ostia, alla Via delle Sirene, n. 24-32, al fine di procedere al sequestro del Circolo Ricreativo Enals. In tale sede, Mario Manca, titolare del citato circolo, ha dichiarato quanto segue: *"innanzitutto prendo atto del provvedimento che mi avete notificato, comunque, vi comunico che non sono più titolare del circolo ENALS da diverso tempo, non ricordo esattamente l'anno, ma probabilmente negli anni '80, quando ho restituito l'attività al proprietario ZANCHELLI Roberto. Non ricordo di possedere documentazione comprovante la cessione dell'attività. Rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito"*.

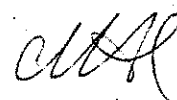
Il Mastrella, amministratore e socio della società "L'Angolo delle Sirene S.r.l.", in ordine alla presenza del Circolo Ricreativo ENALS nella sede della società ha riferito che il Circolo non era più presente presso la sede di Via delle Sirene n. 24-32 da molti anni e di aver acquistato l'attività nell'anno 2011 da Roberto Zanchelli, comprese anche le attrezzature (biliardi e calcio balilla) che, presumibilmente, erano riferibili al cessato Circolo ENALS.

Sulla scorta delle suesposte emergenze l'amministratore giudiziario ha proposto, anche per economia di costi della procedura, di procedere alla comunicazione di cessazione attività ed alla chiusura della partita IVA presso l'Agenzia dell'Entrate competente.

In data 7 ottobre 2019 si è disposta la comunicazione della **cessazione dell'attività del Circolo ricreativo ENALS**, con chiusura della partita iva presso l'Agenzia delle Entrate competente ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011, sentite le parti presenti che nulla hanno osservato.

Nel presente procedimento, dopo il sequestro, il Manca non si è costituito.

Non è stata avanzata alcuna richiesta di dissequestro.



Va disposta la confisca del Circolo ricreativo ENALS, posto che sulla scorta delle emergenze in atti è da ritenersi di fatto riconducibile a Spada Carmine, tramite terzi intestatari fittizi. In particolare, nel caso di specie il Manca è risultato essere chiaramente un soggetto utilizzato dallo Zanchelli per ricoprire cariche sociali prive di effettività per occultare le attività di espansione economica nel settore da parte degli Spada.

Spada Roberto

Il Pubblico Ministero richiedente ha proposto l'applicazione della misura della prevenzione patrimoniale della confisca dei beni tuttora in sequestro e l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, motivando la propria proposta sulla base della riconducibilità del proposto Spada Roberto alle categorie delineate dagli artt. 1 e 4 D.L.vo n. 159/2011.

Con decreto in data 21 settembre 2018 è stato emesso sequestro ex art. gli artt. 16 e 20 D.L.vo 159/2011, dei seguenti beni
intestati al proposto Spada Roberto, nella sua diretta titolarità

partecipazioni e titolarità societarie

- compendio aziendale della Ditta Individuale SPADA Roberto (p.iva 11978301007), con sede a Ostia via Franco Storelli n. 21, esercente l'attività di *"Bar e altri esercizi simili senza cucina"*;
- quote societarie pari al 50% (con quota pari a € 5.000,00) della ROSA CAR S.r.l. in liquidazione (p.iva 11568061003), con sede a Roma (RM) viale dei Romagnoli n. 147/151, esercente l'attività di *"Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri"*;
- compendio aziendale della FEMUS - Associazione sportiva e culturale a.s.d. (C.F. 97696620588), con sede legale e luogo di esercizio a Roma, via Antonio Forni 69/71, esercente l'attività di *"attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi"*;
- compendio aziendale della FEMUS BOXE (C.F. 97907080580), con sede legale e luogo di esercizio a Roma, via Antonio Forni 69/71, esercente l'attività di *"attività di altre organizzazioni associative nca"*;

beni mobili

- autoveicolo Toyota Land Cruiser 120 3.0 D-4D targato DF132PD;

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali,



direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestatario, cointestatario e/o delegato ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

Intestati alla compagna Ascani Elisabetta, nella indiretta disponibilità del proposto

partecipazioni e titolarità societarie

- compendio aziendale della A.S.D. EA ETOILE DANCE PROJECT (C.F. 97907120584), con sede legale e luogo di esercizio a Roma, via delle Baleari 149, esercente l'attività di "*attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi*";
- compendio aziendale dell'Associazione DANCER (C.F. 97326920580), con sede legale e luogo di esercizio a Ostia (RM) via Antonio Forni 41/43/45, esercente l'attività di "*gestione di palestre sportive*";

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

Intestati alla figlia Spada Denise, nella indiretta disponibilità del proposto

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

Intestati al figlio Spada Manuel, nella indiretta disponibilità del proposto

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestatario,

ChLR

cointestatario e/o delegato ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

Intestati alla figlia Spada Giorgia, nella indiretta disponibilità del proposto

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

Intestati alla figlia Spada Stella, nella indiretta disponibilità del proposto

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

Intestati alla figlia Spada Victoria, nella indiretta disponibilità del proposto

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

Intestati alla ditta individuale SPADA Roberto (P.IVA 11978301007), nella indiretta disponibilità del proposto

intero patrimonio aziendale, costituito anche dai seguenti beni

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie,

CLAR

società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

quanto verrà ulteriormente individuato in sede di *discovery*.

Intestati alla FEMUS - Associazione sportiva e culturale a.s.d. (P.IVA 97696620588), nella indiretta disponibilità del proposto

intero patrimonio aziendale, costituito anche dai seguenti beni

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

quanto verrà ulteriormente individuato in sede di *discovery*.

Intestati alla FEMUS BOXE (P.IVA 97907080580), nella indiretta disponibilità del proposto

intero patrimonio aziendale, costituito anche dai seguenti beni

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

quanto verrà ulteriormente individuato in sede di *discovery*.

Intestati alla A.S.D. EA ETOILE DANCE PROJECT (P.IVA 97907120584), nella indiretta disponibilità del proposto

intero patrimonio aziendale, costituito anche dai seguenti beni

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestatario, cointestatario e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

quanto verrà ulteriormente individuato in sede di *discovery*.



Intestati alla ASSOCIAZIONE DANCER (P.IVA 97326920580), nella indiretta disponibilità del proposto

intero patrimonio aziendale, costituito anche dai seguenti beni

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

quanto verrà ulteriormente individuato in sede di *discovery*.

Intestati alla ROSA CAR S.r.l. (P.IVA 11568061003), nella indiretta disponibilità del proposto

intero patrimonio aziendale, costituito anche dai seguenti beni

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

quanto verrà ulteriormente individuato in sede di *discovery*,

nonché ogni altro cespite, ivi comprese eventuali disponibilità bancarie e beni non ancora individuati, che dovessero emergere nel corso dell'esecuzione del sequestro comunque riconducibili alle persone giuridiche sopra menzionate.

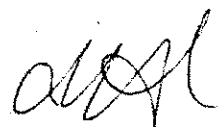
Nel decreto di sequestro si è evidenziato quanto segue

"Dall'esame degli atti emerge quanto segue.

Dal certificato penale risulta che Spada Roberto è stato condannato

- in data 26.4.1994 per il delitto di furto in concorso, commesso in data 24.4.1994, alla pena di mesi due di reclusione lire 200.000 di multa; sospensione condizionale della pena;
- in data 1.7.1997, ex art. 444 c.p.p., per i reati di ricettazione e di contraffazione di targhetta o del numero di identificazione del telaio, commessi in data 9.7.1993, alla pena di mesi quattro di reclusione lire 400.000 di multa; sospensione condizionale della pena;
- in data 27.1.2003 per il delitto di furto, commesso in data 22.1.1996, alla pena di mesi due di reclusione euro 100,00 di multa; revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del 26.4.1994.

In data 23.4.2004 è stato emesso decreto di cumulo delle pene, determinando la pena da espiare in mesi tre giorni 28 di reclusione, oltre alla multa. L'esecuzione della pena è stata sospesa ex art. 656,



comma 5, c.p.p.; in data 9.2.2006 è stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale. In data 21.6.2007 la pena è stata condonata.

Risulta in corso dinanzi agli uffici giudiziari romani, dalla consultazione del certificato dei cd. carichi pendenti, il seguente procedimento penale

-n. 47412/2015 R.G.N.R., attualmente in fase dibattimentale, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 *bis* c.p., accertato in data 1.1.2004 e tuttora permanente; 575, 577, 110 c.p.; 7 D.L. 152/91 commesso il 22.11.2011; 629 c.p., 7 D.L. 152/91 accertato in data 1.7.2006 e permanente sino al 31.7.2006; 12 *quinqies* D.L. n. 306/1992, 7 D.L. 152/91, commessi in date 1.1.2012, 30.9.2015 e tuttora permanenti.

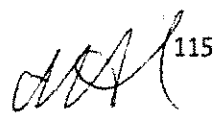
Nella proposta viene evidenziato, altresì, che Spada Roberto è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto (decreto di fermo n. 48192/17 R.G.N.R., emesso il 9.11.2017, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma – DDA) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 610 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91 (delitto aggravato dal metodo mafioso); che nel giugno 2018, nell'ambito di tale procedimento penale, è stato condannato, in primo grado, dal Tribunale di Roma, alla pena di anni 6 di reclusione ed alla misura della libertà vigilata per anni 1, in relazione ai reati di lesione personale e violenza privata in concorso, aggravati dal metodo mafioso; che in data 19.3.2018 è stata disposta nei suoi confronti l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per la durata di anni 1, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e/o di domicilio; che nei suoi confronti nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 R.G. (denominato "*Eclissi*") è stata emessa ordinanza di applicazione della misura cautelare personale (e reale) eseguita in data 25.1.2018 confermata dal Tribunale per il Riesame di Roma con ordinanza del 22.1.18.

In tale procedimento penale è stato delineato il ruolo di Roberto Spada come promotore dell'omonima organizzazione di tipo mafioso di base familiare, con posizione apicale, in parte divisa con il fratello Carmine."

Nell'ambito di tale procedimento, in primo grado, in data 24.9.2019 è stata emessa dalla Corte di Assise di Roma sentenza di condanna nei confronti di Spada Roberto alla pena dell'ergastolo e all'isolamento diurno per mesi sei, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento della custodia cautelare; è stato altresì dichiarato interdetto dai pubblici uffici in perpetuo nonché legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena e decaduto dalla potestà genitoriale. I reati per i quali ha riportato condanna sono il reato di cui all'articolo 416 *bis* comma I, II, IV, VI e VIII c.p.; il reato di cui agli artt. 81, 110, 575, 577 n. 3 c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, per aver cagionato, con premeditazione la morte di Galleoni Giovanni, detto Baficchio, e di Antonini Francesco, fatto commesso in data 22.11.2011; il reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 2 e 4 L. 895/67 e suucc. Mod. 61 n. 2 c.p., 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203; il reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 *quinqies* comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203.

È stato assolto dal reato di cui agli artt. 629 c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 perché il fatto non sussiste.

Non si riportano i capi d'imputazione perché già in precedenza sono stati interamente esposti.

 115

Rispetto a quanto espresso nel decreto di sequestro risulta attualmente in corso a carico di Spada Roberto il procedimento penale n. 10623/2016 R.G.N.R. in relazione al reato di cui agli artt. 681, 110 c.p. e 80 T.U. n. 81/2008, fatti accertati in epoca anteriore o prossima al 17.3.2016. Risulta intervenuta condanna in primo grado alla pena di mesi due di arresto e all'ammenda di euro 120,00.

Nel corso del presente procedimento all'udienza odierna il pubblico ministero ha richiesto l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni quattro, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, oltre alla confisca di quanto ancora in sequestro.

La difesa si è opposta all'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Quanto alla misura di prevenzione personale va osservato che nei confronti di Spada Roberto è stato già emesso, in data 19.3.2018, decreto di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, su proposta della Questura di Roma.

Non ha mai avuto inizio l'esecuzione della misura di prevenzione personale, non ancora definitiva (essendo pendente ricorso in Cassazione), per l'ininterrotto stato di detenzione dello Spada.

Anche in tale caso la misura è stata disposta basandosi sugli stessi elementi di fatto posti a fondamento dell'attuale proposta.

Nel provvedimento in questione, emesso nell'ambito del procedimento n. 133/17 M.P. su proposta della Questura di Roma si è ritenuta ed affermata la pericolosità sociale di Spada Roberto, dandosi atto che gli indici di estrema pericolosità emergevano, in ultimo, dalla ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito del procedimento penale n. 47412/2915 R.G.N.R. nel quale, successivamente alla emissione del decreto di applicazione della misura di prevenzione personale è intervenuta sentenza di condanna in primo grado alla pena dell'ergastolo, come sopra evidenziato.

Sulla scorta di quanto sopra riportato non devono spendersi ulteriori parole in ordine alla affermata e conclamata pericolosità sociale di Spada Roberto.

Per le considerazioni già espresse con riferimento all'analoga posizione di Spada Carmine, non si ritiene di poter accogliere la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza avanzata dal pubblico ministero nei confronti di Spada Roberto, atteso che la misura è già stata disposta e si fonda sugli stessi indici di pericolosità posti a base della proposta odierna.

Pertanto non può essere disposta nuova e ulteriore misura in pendenza della precedente già disposta, la cui esecuzione non è ancora in corso per lo stato detentivo

 116

di Spada Roberto. Allo stato potrebbero essere solo valutate eventuali richieste di aggravamento da parte dell'autorità proponente (procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma), laddove venissero a profilarsi "gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica" o ripetute violazioni degli obblighi inerenti alla misura (art. 11 D.L.vo n. 159/2011).

Nessun elemento o circostanza valutabile ai fini di un aggravamento dell'attuale misura è stato rappresentato nella proposta nel corso delle richieste formulate nell'odierna udienza.

Sulla scorta delle suesposte emergenze e considerazioni la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni quattro con obbligo di soggiorno nel comune di residenza avanzata nei confronti di Spada Roberto non può essere accolta, ove interpretata come richiesta di aggravamento dell'attuale misura disposta con decreto di questo Tribunale in data 16.10.2017, confermata dalla Corte di appello di Roma in data 29.10.2019.

Ove dovesse essere interpretata come proposta per l'applicazione di una ulteriore nuova misura di prevenzione personale va ritenuta improcedibile essendo stata già disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Passando all'esame della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca avanzata nei confronti di Spada Roberto, si richiama quanto già esposto nel decreto di sequestro laddove si è affermato

"Passando all'esame degli aspetti più prettamente patrimoniali, va evidenziato che la proposta si fonda sulle emergenze di cui alla Informativa Prot. 203070/260/GICO/1 C.O./Fasc. 03431/13 del 5.5.18 della Guardia di Finanza - GICO di Roma.

Nella proposta si rappresenta che gli accertamenti sono stati indirizzati alla ricostruzione dell'intero patrimonio attualmente posseduto dal proposto, nonché all'individuazione delle attività economiche nel tempo esercitate dallo stesso, al fine di individuare i flussi reddituali che possano giustificare il complesso patrimoniale allo stesso direttamente o indirettamente riconducibile. Le indagini sono state svolte non soltanto allo scopo di cristallizzare l'aspetto statico della ricchezza attualmente posseduta dal proposto, ma anche per evidenziare l'aspetto dinamico delle fonti di produzione attraverso le quali la ricchezza stessa dello Spada si è nel tempo evoluta sino alla sua attuale consistenza, al fine di evidenziare, con riferimenti attendibili, l'eventuale sproporzione esistente tra la consistenza patrimoniale e l'attività economica (e relativi flussi reddituali) formalmente svolta, nel tempo, dal proposto.

Sono stati svolti specifici accertamenti per rilevare se il proposto sia titolare di licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali, iscrizioni agli albi professionali e pubblici registri, se sia beneficiario di contributi, di finanziamenti o di mutui agevolati erogati da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee. Sono stati altresì eseguiti accertamenti presso gli Uffici Provinciali delle Agenzie del Territorio (ex Conservatorie dei Registri immobiliari), l'Anagrafe Tributaria, le Camere di Commercio, il P.R.A. e la M.C.T.C.

Si è proceduto segnatamente a

- individuare la natura e l'ammontare dei redditi annualmente percepiti e le attività economiche svolte, valutando, contestualmente, la sua posizione fiscale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e di altre imposte;
- rilevare le possidenze immobiliari e mobiliari registrate in tutto il territorio nazionale;

- comparare le risultanze reddituali con quelle patrimoniali, al fine di accertare la presenza di discrasie e/o incongruenze tra le disponibilità patrimoniali accertate ed i flussi reddituali dichiarati.

Oltre che nei confronti del proposto, le indagini patrimoniali sono state effettuate anche nei confronti del coniuge e dei figli, dei conviventi nell'ultimo quinquennio, nonché delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni del cui patrimonio i citati soggetti risultino poter disporre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Mediante interrogazioni alle banche dati in uso alla Guardia di Finanza e agli Uffici demografici comunali competenti, sono stati effettuati accertamenti anagrafici sul conto di **Spada Roberto, detto "Robertino", cl. '65**, al fine di rilevare l'esatta composizione del relativo nucleo familiare, la residenza anagrafica di ciascun componente dello stesso e ogni variazione intervenuta, nel tempo, per gli anni compresi tra il 1997 ed il 2016.

Nella proposta si riferisce che il nucleo familiare di Spada Roberto è stato, nel tempo, così composto

- dal 1997 al 1998 da

Spada Roberto (SPDRRT75H24H501S), alias "**Robertino**", nato a Roma, il 24.6.1975 - **proposto**;
Spada Enrico (SPDNRC39R01L719B), nato a Velletri (RM) l'1.10.1939, **padre del proposto**,
deceduto in data 9.4.2013;

Spada Filomena (SPDFMN39P56A363Z), nata a Arce (FR) il 16.9.1939, residente a Ostia (RM),
 via Guido Vincon n. 27 - **madre del proposto**;

Spada Maria (SPDMRA61S41D810G), nata a Frosinone l'1.11.1961 - **sorella del proposto**;

Spada Cristina (SPDCST69D57H501K), nata a Roma il 17.4.1969 - **sorella del proposto**;

Spinelli Anna (SPNNA89D68H501E), nata a Roma (RM) il 28.4.1989 - **nipote del proposto**,
 figlia di Maria;

Spinelli Giulia (SPNGLI88C47H501I), nata a Roma (RM) il 7.3.1988 - **nipote del proposto**, figlia
 di Maria;

Carrara Vanessa (CRRVSS73C66H501R), nata a Roma il 26.03.1973 - **cognata del proposto**,
 coniuge di **SPADA Carmine** (classe '67) - **fratello del proposto**;

- nel 1999 da

Spada Roberto;

Spada Enrico;

Spada Filomena;

Spada Maria;

Spada Cristina;

Spinelli Anna;

Spinelli Giulia;

Carrara Vanessa;

Spada Romina (SPDRMN98M46H501M), nata a Roma il 6.8.1998 - **nipote del proposto**, figlia
 di **Carmine** (classe '67) e **Carrara Vanessa**;

- dal 2000 al 2002 da

Spada Roberto;

Spada Enrico;

Spada Filomena;

Spada Cristina;

Carrara Vanessa;

Spada Romina;

Viene evidenziato nella proposta che, nonostante Spada Roberto abbia mantenuto, nel tempo, la residenza anagrafica presso la famiglia d'origine, deve ritenersi come dal 2003, abbia, di fatto, convissuto unitamente alla propria compagna, Ascani Elisabetta, ed ai figli nati dalla coppia, costituendo un nucleo familiare proprio.

Pertanto a decorrere dall'anno 2003 ed ai fini del calcolo della sperequazione *redditi/investimenti*, in applicazione del disposto di cui al citato articolo 19 comma 3 D.lgs. 159/11, si è considerata la composizione del nucleo familiare di Spada Roberto, come di seguito riportato

- dal 2003 al 2004 da

Spada Roberto, alias "*Robertino*", nato a Roma il 24.6.1975 - proposto;
Ascani Elisabetta, compagna del proposto;
Spada Denise, figlia del proposto;

- dal 2005 al 2006 da

Spada Roberto;
Ascani Elisabetta;
Spada Denise;
Spada Manuel, figlio del proposto;

- nel 2007 da

Spada Roberto;
Ascani Elisabetta;
Spada Denise;
Spada Manuel;
Spada Giorgia, figlia del proposto;

- dal 2008 al 2012 da

Spada Roberto;
Ascani Elisabetta;
Spada Denise;
Spada Manuel;
Spada Giorgia;
Spada Stella, figlia del proposto;

- dal 2013 al 2016 da

Spada Roberto;
Ascani Elisabetta;
Spada Denise;
Spada Manuel;
Spada Giorgia;
Spada Stella;
Spada Victoria, figlia del proposto.

Viene evidenziato che nell'ottobre del 2003 è nata la primogenita di Spada Roberto e della compagna Ascani Elisabetta, Spada Denise.

Pertanto, a decorrere dal 2003 si è considerata la composizione del nucleo familiare di Spada Roberto non più in riferimento alla famiglia di origine - nonostante abbia mantenuto la residenza anagrafica presso l'abitazione dei genitori - ma a quella composta dall'odierno proposto, dalla compagna Ascani Elisabetta e dai loro figli.

Peraltro, viene sottolineato che Spada Roberto, nel procedimento penale n.47412/15 R.G. (*Eclissi*) è imputato anche del reato di cui agli artt. 629 c.p. e 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203 (*capo d'imputazione I*) "*perché, con l'aggravante di aver adoperato il cd. metodo mafioso, mediante comportamento concretamente idoneo ad esercitare una maggiore pressione e una particolare coazione psicologica proveniente da un sodalizio criminoso (cd. clan SPADA) notoriamente dedito a molteplici delitti e ben radicato nel litorale di Roma - Ostia, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza del soggetto agente al clan SPADA con un ruolo di vertice, dietro l'implicita minaccia di pesanti ritorsioni, costringeva DI SILVESTRO RITA, madre di CIRIELLI MAURIZIO detto il "Sordo", a seguito del mancato pagamento di una partita di hashish da parte di quest'ultimo, a cedergli l'appartamento popolare sito in Ostia, Via Guido Vincon n. 27, assegnato alla persona offesa e di maggiore cubatura, e a trasferirsi nell'appartamento sito in via Marino Fasan n. 38 pal. 2 sca. B int. 7, di proprietà del Comune di Roma prima occupato da SPADA Roberto, procurandosi un ingiusto profitto in danno della predetta. In Roma - Ostia, nel luglio 2006*".

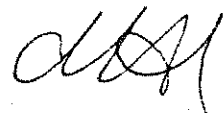
Viene segnalato che l'episodio estorsivo dimostra come il proposto, almeno dal mese di luglio del 2006, dimora, con la propria famiglia, composta dalla compagna Ascani Elisabetta e dai loro figli, in via Guido Vincon n. 27 interno 13, indirizzo presso il quale la Ascani ha trasferito, formalmente, la residenza nel 2010.

Tale circostanza risulta dalle dichiarazioni rese, in data 27.4.2016, dal collaboratore di giustizia Cardoni Manuel: "*Successivamente, visto che il CIRIELLI non riusciva a saldare il suo debito, veniva costretto a cedere la sua abitazione al predetto SPADA Roberto. TALE ABITAZIONE SI TROVA IN VIA GUIDO VINCON. SI TRATTA PROPRIO DELL'ABITAZIONE DOVE ATTUALMENTE ABITA SPADA ROBERTO E CHE, IN PRECEDENZA, ERA OCCUPATA DALLA MADRE DEL CIRIELLI MAURIZIO. CONTESTUALMENTE SPADA ROBERTO HA CEDUTO LA SUA VECCHIA ABITAZIONE, SITA IN VIA M. FASAN, al CIRIELLI Maurizio insieme alla somma di 2.000 Euro. Ovviamente la casa di cui SPADA Roberto si è impossessato è molto più grande di quella che ha ceduto al CIRIELLI. La prima infatti è ampia circa 100 mq, mentre la seconda è di circa 40 mq.*".

In tali dichiarazioni viene confermato che l'abitazione dove "*attualmente abita Spada Roberto*", è proprio quella di via Guido Vincon n. 27.

Risulta che Spada Roberto ha vissuto, prima del 2006, unitamente alla compagna Ascani Elisabetta ed ai loro figli, in via Marino Fasan n. 38 pal. 2 - sca. B - int. 7, abitazione poi "ceduta", per effetto della cennata condotta estorsiva, alla vittima Di Silvestro Rita; circostanza, quest'ultima, che appare confermata dal fatto che la Ascani aveva iscritto la propria residenza presso quell'indirizzo dal 2004.

Viene evidenziato nella proposta che l'inserimento di Spada Roberto nel nucleo familiare composto da Ascani Elisabetta e dai loro figli, comporta una situazione più favorevole al *proposto*, ai fini del calcolo della coerenza/incoerenza patrimoniale, atteso che Ascani Elisabetta risulta percettrice di redditi, che vanno ad incrementare le "provviste" familiari; quanto ai figli del *proposto*, poi, agli



stessi non risulta ascrivibile alcuna forma di investimento, che incida sugli "impegni di spesa" del nucleo familiare stesso.

Dalle interrogazioni eseguite al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, è emerso il seguente profilo reddituale

Spada Roberto

Anno	REDDITI DICHIARATI		DICHIARAZIONI IVA	
	Modello	Reddito imponibile Reddito da lav. dip.	Volume D'affari	Totale Acquisti
dal 1997 al 1998	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			
1999	Modello U 60	€ 2.944,835	=====	=====
2000	Modello Unico Persone fisiche	€ 3.906,066	€ 1.068,54	€ 26.781,38
2001	Modello Unico Persone fisiche	€ 9.084,47	€ 33.084,74	€ 48.043,40
2002	Modello Unico Persone fisiche	€ 10.053,00	€ 72.180,00	€ 50.547,00
2003	Modello Unico Persone fisiche	€ 15.445,00	80.837,00	€ 58.521,00
2004	Modello Unico Persone fisiche	€ 15.486,00	72.809,00	€ 66.801,00
2005	Modello Unico Persone fisiche	€ 22.455,00	€ 71.108,00	€ 47.693,00
2006	Modello Unico Persone fisiche	€ 27.942,00	€ 71.876,00	€ 45.179,00
2007	Modello Unico Persone fisiche	€ 29.608,00	€ 68.243,00	€ 49.373,00
2008	Modello Unico Persone fisiche	€ 4.141,00	€ 28.222,00	€ 21.389,00
2009	Modello Unico Persone fisiche	€ 27.826,00	=====	=====
2010	Modello Unico Persone fisiche	€ 27.750,00	=====	=====
2011	Modello Unico Persone fisiche	€ 27.750,00	=====	=====
2012	Modello Unico Persone fisiche	€ 25.409,00	34.339,00	22.834,00
2013	Modello Unico Persone fisiche	€ 24.547,00	€ 66.093,00	€ 49.710,00

5 Reddito da lavoro dipendente percepito dalla EUROEDILIZIA 1999 S.r.l. (p.iva 01905550594), con sede a Latina via Pio VI n. 36, esercente l'attività di "costruzione di edifici residenziali e non residenziali".

6 Reddito da lavoro dipendente dalla EUROEDILIZIA 1999 S.r.l. (p.iva 01905550594); Inoltre, in data 12.10.2000, inizia ad esercitare l'attività di "Bar e altri esercizi simili senza cucina" con l'omonima ditta individuale (p.iva 06272041002).

 121

2014	Modello IVA	=====	€ 31.820,00	€ 31.704,00
2015	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			
2017				

I valori riportati nella tabella, come affermato nella proposta, sono stati estrapolati dai Modelli Unici - Persone Fisiche presentati, nel corso degli anni, da Spada Roberto, il quale, a partire dall'anno 2000, risulta aver percepito redditi unicamente dalla propria ditta individuale. Quindi, gli importi relativi alle "dichiarazioni iva" esposti nella tabella sono riferibili all'esercizio della citata attività d'impresa.

Ascani Elisabetta

Anno	REDDITI DICHIARATI		DICHIARAZIONI IVA	
	Modello	Reddito imponibile/ Reddito da lav. dip.	Volume D'affari	Totale Acquisti
1997	Modello Unico	€ 3.731,40	=====	=====
1998	Modello Unico	€ 0,00	=====	=====
dal 1999 al 2000	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			
2001	Modello 770	€ 7.053,007	=====	=====
2002	Modello 770	€ 5.283,008	=====	=====
2003	Modello 770	€ 5.842,009	=====	=====
2004	Modello 770	€ 4.098,0010	=====	=====
2005	Modello 770	€ 502,0011	=====	=====
dal 2006 al 2016	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			

Viene evidenziato nella proposta che ai fini del calcolo sperequativo, non sono stati presi in considerazione i redditi imputati all'Associazione FEMUS (rappresentata legalmente da Ascani Elisabetta), ed accertati a seguito di verifica fiscale eseguita nel 2016 dalla Guardia di Finanza (per le annualità dal 2012 al 2016) in quanto, così come novellato dall'art. 24 del D.Lgs n. 159/2011, i proventi dell'evasione fiscale non sono opponibili nell'ambito della confisca di prevenzione.

Tale scelta si fonda sulla recente decisione della Corte di cassazione - Sezione 5, di cui alla sentenza n. 9729 del 19.1.2017, laddove si è affermato: *"Il giudizio negativo sulla confiscabilità dei beni, espresso nel procedimento svolto ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), non è idoneo a determinare preclusioni nell'ambito del giudizio di prevenzione, successivamente avviato, allorquando la valutazione in ordine all'assenza di sproporzione fra il patrimonio nella disponibilità del proposto e i proventi della sua attività economica sia dipeso, nella prima occasione, dalla considerazione di redditi*

7 Redditi percepiti dall'ASSOCIAZIONE SPORTIVA D-FIT (C.F. 97204190587), con sede a Roma via Barzanò n. 53, esercente l'attività di "gestione palestre".

8 Redditi percepiti dall'ASSOCIAZIONE SPORTIVA D-FIT (C.F. 97204190587); CENTRO SPORTIVO EISHO (C.F. 96140680586), con sede a Roma via Pianoro n. 44, esercente l'attività di "gestione palestre".

9 Redditi percepiti dal CENTRO SPORTIVO EISHO (C.F. 96140680586).

10 Redditi percepiti dall'ASSOCIAZIONE SPORTIVA D-FIT (C.F. 97204190587).

11 Redditi percepiti dall'ASSOCIAZIONE SPORTIVA D-FIT (C.F. 97204190587).

sottratti alla imposizione fiscale, trattandosi di proventi dei quali non è invece possibile tenere conto, ai fini del giudizio di proporzionalità, nel procedimento per l'applicazione della confisca di prevenzione". In motivazione, la Corte di cassazione ha osservato che la valutazione relativa alla confiscabilità dei beni ha un contenuto più ampio nel processo di prevenzione rispetto a quella che si svolge nel procedimento per la cd. confisca "allargata", assumendo diretta rilevanza l'origine e le modalità di formazione del patrimonio, che diventa confiscabile anche laddove sia accertato che sia frutto o costituisca il reimpiego di attività illecite, ivi inclusa l'evasione fiscale, senza necessità di distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso.

Spada Denise, Spada Manuel, Spada Giorgia, Spada Stella e Spada Victoria non risultano aver presentato dichiarazioni dei redditi per le annualità comprese dal 1997 al 2017.

Analogamente Spada Enrico, Spada Filomena, Spada Cristina, Carrara Vanessa, Spinelli Anna, Spinelli Giulia, Spada Romina e Spada Maria non risultano aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi, per le annualità comprese tra il 1997 e il 2002.

In ultimo, viene rappresentato che dalla consultazione della banca Dati Web Intelligence e Portale Dipartimento Politiche Comunitarie, i soggetti sopraindicati non risultino essere stati percettori di finanziamenti pubblici, statali e/o comunitari;

dalla consultazione delle banche dati Anagrafe Tributaria, i medesimi non risultano aver effettuato operazioni di scambi intra e/o extra comunitari.

Per quanto concerne le attività economiche esercitate, nella proposta vengono riportati gli esiti degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, che di seguito si trascrivono.

Spada Roberto

è titolare firmatario dell'omonima ditta individuale (P.IVA 11978301007), con sede a Ostia via Franco Storelli n. 21, esercente l'attività di "Bar e altri esercizi simili senza cucina", con inizio dell'attività d'impresa in data 4.7.2012 ed iscrizione alla CCIAA di Roma in data 19.7.2012;

è socio al 50% (con quota pari ad € 5.000,00) della ROSA CAR S.r.l. in liquidazione (P.IVA 11568061003), con sede a Roma (RM), viale dei Romagnoli n. 147/151, esercente l'attività di "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri", con inizio dell'attività in data 10.10.2011 ed iscrizione alla CCIAA di Roma in data 20.9.2011, attualmente in scioglimento e liquidazione, a far data dal 19.11.2012.

L'impresa non ha presentato alcun bilancio d'esercizio ed ha presentato unicamente la dichiarazione dei redditi, per l'anno d'imposta 2011, riportante un volume d'affari pari a € 14.876,00 ed acquisti per un totale complessivo (acquisti imponibili, esenti e non imponibili) pari a € 91.636,00.

Il capitale sociale deliberato, versato e sottoscritto, pari a € 10.000,00, è detenuto per il restante 50% da Spada Enrico, anche liquidatore.

La quota di partecipazione detenuta da Spada Roberto è stata acquistata dallo stesso, in data 10.10.2011, da Rossi Alessandro, per € 5.000,00.

Viene sottolineato che Rossi Alessandro, socio costituente, è imputato nel procedimento n. 47412/2015 R.G.N.R. (*eclissi*), quale partecipe del sodalizio criminale (ex art. 416 *bis* comma I c.p.); gli viene contestato di cooperare direttamente con il capo dell'associazione criminale, Spada Carmine, per il quale svolge diverse funzioni fiduciarie, ed essendo incaricato, anche di tutelare l'incolumità fisica del capo-clan.

Viene evidenziato che l'impresa è riconducibile, fin dalla sua costituzione, a soggetti intranei all'associazione mafiosa di cui al procedimento penale n. 47412/2015 R.G.N.R. posto che oltre al 50% delle quote intestate al proposto, il residuo 50% del capitale sociale è intestato a Spada Enrico cl '86, figlio di Spada Ottavio, nato il 4.4.1963. Si sottolinea che Spada Ottavio e Spada Enrico sono anch'essi partecipi del sodalizio mafioso.



È rappresentante legale, dall'1.9.2016, della FEMUS - Associazione sportiva e culturale a.s.d. (C.F. 97696620588), con sede legale e luogo di esercizio a Roma, via Antonio Forni 69/71, esercente l'attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi", allo stato attiva. L'associazione non ha mai dichiarato redditi;

è rappresentante legale, dall'1.9.2016, della FEMUS BOXE (C.F. 97907080580), con sede legale e luogo di esercizio a Roma, via Antonio Forni 69/71, esercente l'attività di altre organizzazioni associative nca", allo stato attiva. L'associazione non ha mai dichiarato redditi.

Ascani Elisabetta

è rappresentante legale, dall'1.9.2017, della A.S.D. EA ETOILE DANCE PROJECT (C.F. 97907120584), con sede legale e luogo di esercizio a Roma, via delle Baleari 149, esercente l'attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi", allo stato attiva;

è rappresentante legale, dal 29.1.2004, della Associazione DANCER (C.F. 97326920580), con sede legale e luogo di esercizio a Ostia (RM) via Antonio Forni 41/43/45, esercente l'attività di "gestione di palestre sportive", allo stato attiva;

è stata rappresentante legale, dal 13.4.2012 all'1.9.2016, della FEMUS - Associazione sportiva e culturale a.s.d. (C.F. 97696620588), con sede legale e luogo di esercizio a Ostia (RM) via Antonio Forni 41/47, esercente l'attività di organizzazioni con fini culturali e ricreativi", allo stato attiva;

è stata socio accomandante della SEA SERVICE di DELLA CAMERA ARMANDO S.a.s. (C.F. 04067761009), con sede a Ostia (RM), viale dei Promontori n. 31, esercente l'attività di "gestione di stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali", cancellata in data 23.12.1998.

Spada Denise, Spada Manuel, Spada Giorgia, Spada Stella e Spada Victoria non risultano titolari di cariche sociali e/o partecipazioni societarie.

Dalla consultazione dei dati risultanti all'archivio dell'Anagrafe Tributaria con riferimento al periodo temporale 1997 - 2016 sono risultati registrati i seguenti negozi giuridici.

Spada Roberto

Anno 1998

Modello 69 - Serie IV - Numero 28916

Atto registrato in data 8.7.1998 presso l'Ufficio Registro di Roma - Pubblici

Avente causa in compravendita di fabbricato al valore dichiarato in atti pari a € 52.678,00

La controparte risulta essere Porcu Francesco.

In relazione alla compravendita sopra indicata, viene precisato che l'immobile oggetto della transazione si identifica nel fabbricato sito a Roma, loc. Ostia Lido, via Franco Storelli n. 21, censito al catasto del Comune di Roma al foglio 1083, particella 404, subalterno 1, categoria C/1 (locale commerciale).

Alla data della consultazione delle banche dati (banca dati SIS.TER.) eseguita dalla P.G., il fabbricato risultava intestato alla società MORENO ESTATE S.r.l., pur non essendo registrato, in capo a Spada Roberto, alcun negozio giuridico riferibile alla cessione dell'immobile in questione.

Ai fini del calcolo della coerenza/incoerenza patrimoniale, in un'ottica di favore nei confronti del proposto, pur in carenza del pertinente atto giuridico, è stata considerata come avvenuta alienazione dell'immobile dall'odierno proposto alla MORENO ESTATE S.r.l., calcolando il prezzo percepito come fonte di reddito lecita per l'anno 2013.

 124

Dalla consultazione effettuata dal Nucleo PEF/G.I.C.O. degli ulteriori negozi giuridici stipulati da Spada Roberto, quale titolare dell'immobile, è emerso che nel 2009, il locale commerciale è stato concesso in locazione, per una durata di anni 6, unitamente alla propria Ditta Individuale, esercente l'attività di bar in loco (quest'ultima, per la durata di anni 1);

negli anni 2010 e 2011, il proposto ha stipulato due ulteriori contratti di locazione, in riferimento alla sola Ditta Individuale, nei quali si specificava come "i locali dell'azienda sono di proprietà del Sig. Spada Roberto...omissis...con il quale l'affittuaria ha provveduto a stipulare regolare contratto di affitto per uso commerciale".

L'imputazione all'anno 2013, tra le fonti in entrata della tabella di calcolo della coerenza/incoerenza patrimoniale, deriva dal fatto che in tale anno non risultano ulteriori contratti di locazione in capo allo Spada.

In assenza del pertinente atto di alienazione dell'immobile in argomento, il relativo valore, quantificato dalla P.G. in € 184.500,00, è stato determinato prendendo come riferimento i dati, riportati sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Banca dati delle Quotazioni Immobiliari, riferibili al valore medio di mercato, nel primo semestre del 2013, di un immobile commerciale ubicato nella zona "Suburbana/Ostia Ponente (via dell'Idroscalo)", classificata dal codice E35, microzona catastale n. 237, pari a €/mq 3.075,00.

Quanto all'originaria acquisizione di quel cespite, viene evidenziato come il profilo reddituale del proposto risultasse assolutamente inconferente rispetto al valore di quell'acquisizione, atteso come nell'annualità in cui la stessa ha avuto luogo, il 1998 (e nell'anno precedente), Spada Roberto non ha certificato alcun reddito lecito percepito.

Anno 2000

Modello 69 - Serie 2V - Numero 20800

Atto registrato in data 9.10.2000 presso l'Ufficio Registro di Roma 2

Avente causa in compravendita di azienda al valore accertato per € 10.329,14

La controparte risulta essere De Blasio Pasquale.

Dalla lettura dell'atto di compravendita si evince che trattasi dell'acquisto dell'esercizio commerciale corrente in Roma, loc. Lido di Ostia, via Mario Fasan n. 44/46/48, avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande e il commercio al minuto in sede fissa. L'attività commerciale risulta essere stata esercitata attraverso la Ditta Individuale SPADA Roberto, avente p.iva 06272041002, in essere dal 12.10.2000 al 29.7.2008.

Con riferimento a tale negozio giuridico, viene evidenziato che nell'anno 2000 risultano essere pervenuti al nucleo familiare del proposto (composto, in quell'anno, da ben 6 componenti) complessivamente € 3.207,07, somma costituita dai redditi da lavoro dipendente percepiti dal solo Spada Roberto.

Anno 2007

Modello Telematico - Serie 1T - Numero 19782

Atto presentato in data 12.11.2007 presso l'Ufficio Registro di Roma 4

Avente causa in compravendita di fabbricato al valore dichiarato in atti, ai fini delle imposte, pari a € 98.500,00 - Prezzo valore € 130.000,00

La controparte risulta essere Menghini Alessandro.

Dalla lettura dell'atto, si evince che Spada Roberto, in data 8.11.2007, ha acquistato da Menghini Alessandro, gli immobili (appartamento, locale soffitta e posto auto), siti a Ostia (RM) via A. Forni n. 53, distinti al NCEU di Roma al foglio 1083 particella 183 sub 14 (cat. A/2 cl. 3 vani 5, int. 4), sub 21 (cat. C/2, cl. 8, mq. 5) e sub. 61 (cat. C/6 mq. 12,90), con pagamento a mezzo assegni bancari non trasferibili per l'importo di € 130.000,00.

Viene evidenziato che nell'anno 2007 risultano essere pervenuti al nucleo familiare del proposto (composto, in quell'anno, da 5 membri) complessivamente € 23.224,00, somma costituita dai redditi da lavoro dipendente percepiti da Spada Roberto.

Negli anni immediatamente antecedenti (dal 2003 al 2006) i componenti la "famiglia Spada Roberto" hanno certificato la percezione di redditi per complessivi € 65.210,00.

Per l'acquisizione patrimoniale di cui all'atto giuridico suindicato il proposto non risulta aver fatto ricorso a forme di finanziamento, corrispondendo la totalità del prezzo d'acquisto mediante l'emissione di assegni bancari, per il complessivo importo di € 130.000,00.

Anno 2008

Modello 69 - Serie 3 - Numero 5043

Atto registrato in data 4.6.2008 presso l'Ufficio Registro di Roma 7

Data inizio locazione 15.6.2008 Data fine locazione 15.6.2009

Dante causa in locazione non finanziaria di fabbricato al valore dichiarato in atti pari a € 15.000,00

La controparte risulta essere Padula Iolanda.

Dalla lettura dell'atto si evince che in data 4.6.2008, Spada Roberto ha concesso in locazione a Padula Iolanda l'immobile sito in Ostia (RM) via F. Storelli n. 21, al prezzo convenuto di € 15.000,00 annui, per la durata di anni uno a partire dal 15.6.2008.

Modello 69 - Serie 3 - Numero 5141

Atto registrato in data 6.6.2008 presso l'Ufficio Registro di Roma 7

Dante causa in locazione di azienda al valore dichiarato in atti pari a € 15.000,00

La controparte risulta essere Padula Iolanda

In data 4.6.2008, con atto n. 5043, registrato in data 4.6.2008, Spada Roberto ha concesso in locazione a Padula Iolanda l'azienda commerciale sita in Ostia (RM) via F. Storelli n. 21 esercente l'attività di "bar e caffè", al prezzo convenuto di € 15.000,00 annui, per la durata di anni uno, a partire dal 15.6.2008.

Anno 2009

Modello 69 - Serie 3 - Numero 348

Atto registrato in data 16.1.2009 presso l'Ufficio Registro di Roma 7 - Acilia

Dante causa in contratto preliminare relativo alla piena proprietà di fabbricato al valore dichiarato in atti pari a € 215.000,00

La controparte risulta essere Guidobaldi Corrado.

Modello Telematico - Serie 1T - Numero 955

Atto presentato in data 22.1.2009 presso l'Ufficio Registro di Roma 4

Dante causa in compravendita di fabbricato al valore dichiarato in atti pari a € 98.500,00 - Prezzo valore € 215.000,00

La controparte risulta essere Guidobaldi Corrado

Viene evidenziato che dalla lettura dei negozi giuridici sopra riportati si evince che Spada Roberto ha venduto, con atto n. 955 serie 1T registrato in data 22.1.2009, a Guidobaldi Corrado, gli immobili (appartamento, locale soffitta e posto auto), siti a Ostia (RM) via A. Forni n. 53 distinti al N.C.E.U. di Roma al foglio 1083 particella 183 sub 14 (cat. A/2 cl. 3 vani 5, int. 4), sub 21 (cat. C/2, cl. 8, mq. 5), sub 61 (cat. C/6, mq 12,90). Dalla lettura dell'atto emergono le seguenti modalità di pagamento:

- quanto a € 3.000,00 sono stati pagati in data 6.11.2008 a mezzo assegno bancario;

- quanto a € 20.000,00 sono stati pagati in data 2.12.2008 a mezzo assegno bancario;
- quanto a € 49.040,00 sono stati pagati in data 16.1.2009 a mezzo assegno postale;
- quanto € 9.000,00 sono stati pagati in data 16.1.2009 a mezzo assegno postale;
- i restanti € 133.960,00 a mezzo bonifico bancario con fondi provenienti dall'accensione di mutuo.

Per detta compravendita, Spada Roberto ha pagato € 5.000,00 di mediazione immobiliare alla LIDO RE S.r.l. (P.IVA 08470821003).

Modello 69 - Serie 3 - Numero 5521

Atto registrato in data 17.6.2009 presso l'Ufficio Registro di Roma 7 - Acilia

Data inizio locazione 15.6.2009

Data fine locazione 14.6.2015

Dante causa in locazione non finanziaria di fabbricato al valore dichiarato in atti pari a € 15.000,00

La controparte risulta essere Senneca Immacolata.

Dalla lettura dell'atto, si evince che Spada Roberto ha concesso in locazione a Senneca Immacolata l'immobile sito in Ostia (RM) via F. Storelli n. 21, al prezzo convenuto di € 15.000,00 annui, per la durata di anni sei, a partire dal 15.6.2009, rinnovabili tacitamente di altri sei.

Modello 69 - Serie 3 - Numero 5522

Atto registrato in data 17.6.2009 presso l'Ufficio Registro di Roma 7 - Acilia

Dante causa in locazione di azienda al valore dichiarato in atti pari a € 15.000,00

La controparte risulta essere Senneca Immacolata.

Dall'atto si evince che Spada Roberto ha concesso in locazione a Senneca Immacolata l'azienda commerciale sita in Ostia (RM) via F. Storelli n. 21, esercente l'attività di "bar e caffè", per la durata di anni uno, a partire dal 15.6.2009.

Anno 2010

Modello 69 - Serie 3 - Numero 3457

Atto registrato in data 22.6.2010 presso l'Ufficio Registro di Roma 7 - Acilia

Dante causa in locazione di azienda al valore dichiarato in atti pari a € 15.000,00

La controparte risulta essere Senneca Immacolata.

Dalla lettura dell'atto si evince che Spada Roberto ha concesso in locazione a Senneca Immacolata l'azienda commerciale di "bar e caffè", sita in Ostia (RM) via F. Storelli n. 21, a partire dal 15.6.2010.

Anno 2011

Modello 69 - Serie 3 - Numero 5965

Atto registrato in data 17.7.2011 presso l'Ufficio Registro di Roma 7 - Acilia

Dante causa in locazione di azienda al valore dichiarato in atti pari a € 15.000,00

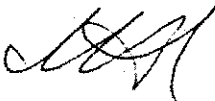
La controparte risulta essere Senneca Immacolata.

Dalla lettura dell'atto si evince che Spada Roberto ha concesso in locazione a Senneca Immacolata l'azienda commerciale di "bar e caffè", sita a Ostia (RM) via F. Storelli n. 21, a partire dal 15.6.2011.

Modello Telematico - Serie 1T - Numero 36330

Atto presentato in data 19.10.2011 presso l'Ufficio Registro di Roma 3 - Settebagni

Avente causa in compravendita di azioni al valore dichiarato in atti pari a € 5.000,00

 127

La controparte risulta essere Rossi Alessandro

Dall'atto si evince che, in data 10.10.2011, Rossi Alessandro ha ceduto a Spada Roberto la propria quota di partecipazione pari al 50% (pari a nominali € 5.000,00) della ROSA CAR S.r.l., per un importo pari a € 5.000,00.

Anno 2013

Modello 4bis - Volume 9990 - Numero 1780

Atto presentato in data 9.12.2013 presso l'Ufficio Registro di Roma 7 - Acilia

Erede in dichiarazione di successione (Immobili) al valore dichiarato in atti pari a € 31.723,00

La controparte risulta essere Spada Enrico cl. 39

Le coparti risultano essere Spada Ottavio, Spada Vittorio, Spada Principessa, Spada Filomena, Spada Cristina, Spada Maria, Spada Ottavio e Spada Carmine.

Modello 4bis - Volume 9990 - Numero 1780

Atto presentato in data 9.12.2013 presso l'Ufficio Registro di Roma 7 - Acilia

Erede in dichiarazione di successione (altri cespiti) al valore dichiarato in atti pari a € 198.417,00

La controparte risulta essere Spada Enrico cl. 39

Le coparti risultano essere Spada Ottavio, Spada Vittorio, Spada Principessa, Spada Filomena, Spada Cristina, Spada Maria, Spada Ottavio e Spada Carmine.

Anno 2014

Modello Telematico - Serie 1T - Numero 11243

Atto presentato in data 5.5.2014 presso l'Ufficio Registro di Roma 1 - Trastevere

Dante causa in donazione di fabbricato al valore dichiarato in atti pari a € 15.600,00

La controparte risulta essere Spada Valentina

Le coparti risultano essere Spada Vittorio, Spada Principessa, Spada Filomena, Spada Cristina, Spada Maria, Spada Ottavio, e Spada Ottavio.

Le vicende relative agli atti di successione sopra riportati sono oggetto di specifico esame nel decreto di sequestro emesso da questo Tribunale nel procedimento di prevenzione n. 157/2018 nei confronti del proposto Carmine Spada.

In estrema sintesi è da ritenersi che il primo atto notarile, la donazione delle quote da parte degli eredi di Spada Enrico nei confronti di Spada Valentina, figlia di Spada Carmine, proposto, sia stato funzionale alla riconduzione della formale titolarità dell'abitazione (prima garantita attraverso l'interposizione del *de cuius*) ad un prossimo congiunto di Spada Carmine, reale ed effettivo titolare dell'immobile fin dalla sua acquisizione.

Anno 2016

Modello RLI Ufficio - Serie 3T - Numero 5017

Atto presentato in data 14.7.2016 presso l'Ufficio Registro di Roma 7 - Acilia

Conduttore in locazione di immobile ad uso diverso dell'abitativo € 7.200,00 annuali.

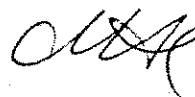
Inizio locazione il 20.7.2016 - Fine locazione 19.7.2022.

La controparte risulta essere Mobilificio Dragona S.r.l...

Modello 69 - Serie 3 - Numero 4403

Atto presentato in data 18.10.2016 presso l'Ufficio Registro di Roma 7 - Acilia

Dante causa in costituzione di associazione ed ente senza conferimenti € 0.

 128

Le co-parti risultano essere Ascani Elisabetta, Spada Vittorio e la FEMUS BOXE con sede in Roma, via Antonio Forni n. 69/71.

Con riferimento alla locazione immobiliare il pagamento del relativo canone annuo, pari ad € 7.200,00, viene evidenziato che nel 2016 non risultano essere certificati redditi riferibili al nucleo familiare del proposto.

Ascani Elisabetta

Anno 2012

Modello 69 - Serie 3 - Numero 4271/001

Atto registrato in data 19.4.2012 presso l'Ufficio Terr. di Roma 7 - Acilia

Dante causa in costituzione di associazione ed ente senza conferimenti al valore dichiarato in atti pari a € 0,00

Dalla lettura dell'atto si evince che, in data 13.4.2012, Ascani Elisabetta, Spada Roberto e Castiglione Giuliana, madre della Ascani, in qualità di soci fondatori, hanno costituito l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE FEMUS, con sede in Ostia (RM) via A. Forni n. 41/47. Dallo stesso atto si rileva, inoltre, che Ascani Elisabetta ricopre la carica di Presidente dell'Associazione, Spada Roberto quella di Vice Presidente e Castiglione Giuliana quella di consigliere.

Anno 2016

Modello 69 - Serie 3 - Numero 4403

Atto registrato in data 18.10.2016 presso l'Ufficio Registro di Roma 7

Dante causa in costituzione di associazione ed ente senza conferimenti al valore dichiarato in atti pari a € 0,00

Lé coparti risultano essere Spada Roberto, Spada Vittorio cl '91, FEMUS BOXE.

Spada Cristina

I seguenti dati sono riferiti in quanto ritenuti utili ai fini del calcolo della coerenza/incoerenza patrimoniale del proposto.

Anno 1997

Modello 69 - Serie IV - Numero 10302

Atto registrato in data 14.3.1997 presso l'Ufficio Registro di Roma - Pubblici

Avente causa in compravendita di terreno agricolo al valore dichiarato in atti pari a € 15.493,00

Le controparti risultano essere Catini Rosa e Sugamosto Carlo.

Dalla lettura dell'atto (rep. n. 30406, a firma del notaio Giuliano Pelosi di Roma) si evince che, in data 27.2.1997, Catini Rosa e Sugamosto Carlo hanno venduto a Spada Cristina un terreno sito in Ostia Antica (RM), loc. Longarina, distinto al NCT di Roma al foglio 1078, part. 2130 di mq. 2000, per un importo pari a € 15.493,00.

Carrara Vanessa

I seguenti dati sono riferiti in quanto ritenuti utili ai fini del calcolo della coerenza/incoerenza patrimoniale del proposto.

Anno 1998

Atto presentato presso l'Uff. Reg. di Civitavecchia

Data registrazione 10.12.1998 Data Stipula 25.11.1998

Modello 69 - serie IV - Numero 1776

Avente causa in compravendita di terreno agricolo al valore dichiarato in atti pari a € 5.164,00
Controparti risultano essere Coppola Emilia e Sugamoto Paolo.

Dalla consultazione del Sistema Integrato del Territorio, banca dati "Sister" si è rilevato che Spada Roberto, Ascani Elisabetta, Spada Denise, Spada Manuel, Spada Giorgia, Spada Stella e Spada Victoria non risultano essere proprietari di beni immobili.

Dalla consultazione delle banche dati "AT" e "ACI/PRA", sono stati rilevati diritti di proprietà sui seguenti beni mobili registrati.

Spada Roberto è proprietario dell'autoveicolo marca Toyota, modello Land Cruiser 120 3.0 D-4D, targato DF132PD, acquistato in data 25.1.2007 per € 21.300,00;
è proprietario delle targhe per ciclomotore 2CWJZ e 8PS44;

Inoltre viene evidenziato, in quanto ritenuto utile ai fini del calcolo della coerenza/incoerenza patrimoniale del proposto, che Spada Roberto
è stato proprietario del motoveicolo marca Yamaha modello T-MAX 500, targato DP77613, acquistato in data 10.5.2012, per € 6.000,00; venduto, in data 23.8.2016, per € 3.500,00;
è stato proprietario dell'autoveicolo marca Lancia modello Y 1.3, targato AK580XT, acquistato in data 28.2.1997, per un importo non dichiarato; venduto in data 18.2.1999 per € 7.529,94;
è stato proprietario dell'autoveicolo marca Renault - modello Megane 1.6, targato BG920TV, acquistato in data 17.12.2001, per € 1.936,71; venduto, in data 4.9.2004, per € 5.000,00;
è stato proprietario del motoveicolo marca Suzuki targato AY21412, acquistato in data 22.6.2000, per € 5.939,25; venduto, in data 4.2.2005, per € 1.500,00;
è stato proprietario del motoveicolo marca Yamaha modello XP 500, targato CM07019, acquistato in data 16.4.2010, per € 1.000,00; venduto, in data 3.5.2012, per € 2.500,00;
è stato proprietario del motoveicolo marca Suzuki modello Burgman 400, targato AZ34303, acquistato in data 5.12.2001, per € 3.098,74; venduto, in data 5.5.2004, per € 3.300,00;
è stato proprietario dell'autoveicolo marca Bmw modello X3 3.0D, targato CR294JH, acquistato nuovo in data 7.9.2004, per € 56.200,00; venduto, in data 8.11.2007, per € 25.000,00;
è stato proprietario del motoveicolo marca Yamaha 500, targato AZ36012, acquistato, in data 2.8.2006, per € 1.000,00; venduto, in data 22.1.2007, per € 3.500,00;
è stato proprietario del autoveicolo marca Nissan modello Pathfinder 2.5DCI, targato CV141CP, acquistato, in data 9.11.2007, per € 27.500,00; radiato in data 15.2.2010;
è stato proprietario dell'autoveicolo marca Peugeot modello 206 1.4, targato BA118NF, acquistato nuovo, in data 12.3.1999, per € 11.207,11; venduto, in data 22.5.2001, per € 8.263,31;
è stato proprietario del motoveicolo marca Piaggio modello MP3, targato DC07909, acquistato, in data 13.3.2007, per € 5.550,00; venduto, in data 12.9.2008, per € 3.600,00.

Ascani Elisabetta è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Renault modello Clio, targato BP262WL, acquistato, in data 3.3.2004, per € 5.500,00; venduto, in data 31.5.2005, per € 2.500,00;
è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Kia modello Sorento 2.5 CRDI, targato BY740ZX, acquistato, in data 11.12.2003, per € 2.500,00; venduto, in data 10.2.2004, per € 8.000,00;
è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Citroen modello C3, targato CV452VZ, acquistato, in data 27.7.2005, per € 7.000,00; venduto, in data 15.10.2012, per € 2.000,00;
è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Audi modello A3, targato EM261BW, acquistato, in data 17.10.2012, per € 26.000,00; venduto, in data 31.3.2014, per € 18.000,00.

Spada Denise, Spada Manuel, Spada Giorgia, Spada Stella e Spada Victoria non risultano intestatarie di beni mobili registrati.

Ai fini del calcolo sperequativo, di seguito, sono stati riportati i beni mobili registrati, intestati agli appartenenti al nucleo familiare di origine di Spada Roberto, per le sole annualità di riferimento, ovvero dal 1997 al 2002:

Spada Enrico

è stato proprietario dell'autoveicolo marca Opel, modello Zafira 2.0, targato CA455EF, acquistato, in data 26.3.2002, per € 21.170,00; venduto, in data 10.3.2008, per € 3.000,00;
è stato proprietario dell'autoveicolo marca Fiat, modello Ducato targato RM90669Z, acquistato, in data 28.2.1997, per € 2.582,28; venduto, in data 14.3.2003, per € 5.500,00 (dati utili ai fini del calcolo della sperequazione economica);

Spinelli Anna, Spada Filomena, Spada Cristina, Spada Maria, Spada Romina, Spinelli Giulia e Carrara Vanessa non risultano essere intestatarie di beni mobili registrati, nel periodo considerato.

Assicurazioni - beneficiari di sinistri

Dalla consultazione della banca dati sinistri dell'IVASS e Serpico, sono stati rilevati i seguenti sinistri.

Spada Roberto

in data 30.10.2007, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a complessivi € 2.850,00, erogati da Allianz S.p.A., contratto n. 001-918064326-001;
in data 11.12.2007, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a complessivi € 2.000,00, erogati da Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., contratto n. 26093000700016488;
in data 11.12.2008, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a complessivi € 3.700,00, erogati da Allianz S.p.A., contratto n. 001-918064326-001;
in data 13.1.2009, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a complessivi € 100,00, erogati da Allianz S.p.A., contratto n. 001-918064326-001;
in data 27.4.2010, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a complessivi € 13.400,00, erogati da Zurich Insurance S.p.A., contratto n. P8721000026;
in data 15.4.2014, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a complessivi € 2.212,00, erogati da Allianz S.p.A., codice sinistro 923292295;
in data 27.1.2015, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a complessivi € 1.730,00, erogati da Genertel S.p.A., contratto n. 2386850;
in data 9.8.2016, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a complessivi € 7.030,00, erogati da Genertel S.p.A., codice sinistro 2386850.

Ascani Elisabetta

in data 3.10.2013, risulta beneficiaria di un importo derivante da un sinistro, pari a complessivi € 800,00, erogati da Allianz S.p.A., identificativo contratto 001-917432328-001;
in data 22.12.2015, risulta beneficiaria di un importo derivante da un sinistro, pari a complessivi € 500,00, erogati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., identificativo contratto 00012015081010452271.

In capo ai componenti del nucleo familiare d'origine di Spada Roberto, non risultano proventi derivanti dall'avvenuta riscossioni di polizze assicurative, nel periodo dal 1997 al 2002.

Movimenti di capitale

Dalla consultazione del Nucleo PEF/G.I.C.O. della banca dati Serpico, sono stati rilevati i seguenti movimenti di capitale.

 131

Spada Roberto

in data 6.3.2009, risulta registrato un export di denaro, per un importo complessivo pari a € 29.000,00, eseguito per il tramite di banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

La Sperequazione Economica

Nella proposta vengono riportate le tabelle, i prospetti e i calcoli eseguiti dal GICO per valutare la sperequazione economica.

Viene evidenziato che avuto riguardo agli accertamenti esperiti dalla P.G. presso la banca dati "Anagrafe del Comune di Roma" e alle risultanze acquisite nell'ambito del procedimento penale n. 47412/2015 R.G.N.R. (*eclissi*), si è ritenuto corretto individuare il nucleo familiare di Spada Roberto nei termini di seguito indicati;

dal 1997 al 2002 Spada Roberto è stato ritenuto inserito nel nucleo familiare d'origine; dal 2002 in poi, è stato considerato far parte del nucleo familiare costituito unitamente alla compagna Ascani Elisabetta e ai propri figli.

Viene precisato che è stato preso in esame il cd. "*consumo medio mensile*", recante i dati del consumo medio mensile complessivo (alimentare e non alimentare) di una famiglia italiana, come estrapolati dal sito internet ufficiale dell'ISTAT, composta da 8 persone negli anni 1997 e 1998; da 9 persone nell'anno 1999; da 6 persone negli anni dal 2000 al 2002; da 3 persone negli anni 2003 e 2004; da 4 persone negli anni 2005 e 2006; da 5 persone nel 2007; da 6 persone negli anni dal 2008 al 2012 e da 7 persone per il periodo compreso tra il 2013 e il 2016, così come già riportato nello schema relativo alle variazioni anagrafiche dello stato di famiglia di Spada Roberto.

Per evitare inutili appesantimenti, sono da intendersi interamente richiamati i prospetti della coerenza/incoerenza patrimoniale riportati nella proposta del pubblico ministero.

Per quanto di interesse in questa sede, non può non evidenziarsi come il tenore di vita tenuto dal proposto e dai componenti il relativo nucleo familiare porta ad escludere che gli stessi abbiano condotto un tenore di vita al limite della soglia di povertà.

Al riguardo viene evidenziato che sulla base degli accertamenti eseguiti, Spada Roberto è risultato, nel tempo, essere stato intestatario di vetture di pregio, tra le quali viene segnalata la BMW modello X3 3.0D, targata CR294JH, acquistata in data 7.9.2004, per ben € 56.200,00.

Viene segnalato che il proposto nell'anno 2007 ha acquistato, spendendo la somma complessiva di € 48.800,00, l'autovettura marca Nissan, modello Pathfinder 2.5DCI, targata CV141CP e l'autovettura marca Toyota, modello Land Cruiser 120 3.0 D-4D, targata DF132PD.

Viene dato, altresì, rilievo agli acquisti di beni mobili registrati effettuati dalla convivente Ascani Elisabetta, la quale, nell'anno 2012, ha acquistato un'autovettura Audi (targata EM261BW), al prezzo di € 26.000,00.

Ancora non può non considerarsi che quelle acquisizioni hanno comportato, oltre alla corresponsione del relativo prezzo, ulteriori oneri in capo al proposto, per effetto del costo delle pratiche amministrative connesse alla messa in strada delle vetture (quando di prima immatricolazione), ovvero per i passaggi di proprietà (se acquistate al mercato dell'usato), nonché rilevanti esborsi monetari, connessi alla stipula dei relativi contratti di assicurazione e al pagamento delle tasse di circolazione. Allo stesso modo, non può non tenersi in considerazione il costo connesso alla manutenzione ordinaria di quelle vetture.

Ancora, viene evidenziato che Spada Roberto ha acquistato, nel tempo, più immobili, peraltro in carenza delle provviste economiche necessarie a far fronte a quelle acquisizioni.

Sulla scorta dei dati esaminati dalla Guardia di Finanza e dei conseguenti prospetti elaborati ed esposti nella proposta, da intendersi qui integralmente riportati, è stata rilevata, in relazione agli anni compresi tra il 1997 e il 2016, la sussistenza di un saldo passivo (sproporzione), per un importo complessivo pari a **- € 333.160,00**.

In particolare viene evidenziato che nelle annualità considerate ai fini del calcolo sperequativo, solo per tre anni (2008, 2009 e 2010) è stata rilevata la piena coerenza tra le fonti reddituali pervenute al proposto ed al suo nucleo familiare ed i connessi impegni di spesa.

Nello specifico, la rilevata coerenza patrimoniale per l'anno 2009, pari ad euro 178.206,00 è determinata, essenzialmente, dall'alienazione, da parte di Spada Roberto, dell'immobile sito a Roma, loc. Ostia Lido, via Antonio Forni n. 53 (al prezzo di vendita di euro 215.000,00), pervenuto allo stesso nell'anno 2007, allorquando lo ha acquistato al prezzo convenuto di euro 130.000,00.

Viene evidenziato nella proposta che l'acquisizione di tale cespite è avvenuta senza alcuna forma di ricorso a finanziamenti bancari ed in assoluta carenza delle fonti reddituali necessarie al sostenimento di quell'onere.

In riferimento all'anno 2013, l'importo "perequato" di € 173.283,00, deriva dall'aver imputato a favore del proposto, l'entrata derivante dalla vendita dell'immobile sito in Ostia (RM), via Franco Storelli n. 21.

Il valore di tale alienazione è stato stimato dalla P.G. (in carenza del pertinente atto di registro), attraverso la consultazione delle quotazioni ufficiali di mercato.

Anche in tal caso, l'acquisizione del cespite, al prezzo pari ad € 52.678,00, nell'anno 1998, è avvenuta da parte del proposto in carenza delle fonti reddituali necessarie a farvi fronte.

Inoltre, in relazione alle altre due annualità in cui è stata rilevata la coerenza tra le fonti e gli impieghi, viene evidenziato che gli importi rilevati sono pari ad € 8.137,00, per l'anno 2008, ed € 27.502,00, per l'anno 2010. Il primo deriva dalla vendita immobiliare di via A. Forni n. 53, per la parte di competenza riferibile a quell'anno, mentre il secondo deriva dalla percezione, da parte del proposto, di un importo derivante da un sinistro, per complessivi € 13.400,00.

Infine viene riferito che, in esito ad una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti dell'A.S.D. FEMUS, legalmente rappresentata da Ascani Elisabetta, compagna del proposto, è stato accertato che l'associazione non lucrativa esercitava un'attività commerciale, con conseguente imputazione, per gli anni d'imposta dal 2012 al 2016, dei redditi prodotti ed individuati in sede di accertamento tributario, ai fini della tassazione.

Viene sottolineato che anche imputando tali redditi tra i proventi ad incremento delle fonti di reddito lecite pervenute, ai fini del calcolo della coerenza/incoerenza patrimoniale, permarrebbe in capo al proposto ed al relativo nucleo familiare una significativa sperequazione.

Al riguardo è rappresentato che dal processo verbale di constatazione, redatto in data 9.11.2016, Ascani Elisabetta, in qualità di presidente nonché rappresentante legale dell'A.S.D. FEMUS, ha ommesso di dichiarare i seguenti redditi

ANNO	IMPOSTE DIRETTE	I.V.A.	TOTALE REDDITO
2012	€ 5.880,00	€ 1.543,50	€ 7.423,50
2013	€ 9.240,00	€ 2.425,50	€ 11.665,50
2014	€ 9.240,00	€ 2.425,50	€ 11.665,50
2015	€ 16.560,00	€ 3.643,20	€ 20.203,20
2016	€ 7.150,00	€ 1.573,00	€ 8.723,00

Ove si considerassero i redditi constatati in sede di verifica quali fonti di reddito lecite pervenute ad Ascani Elisabetta, il calcolo della coerenza/incoerenza patrimoniale, in relazione alle annualità esaminate verrebbe modificato in termini di scarso rilievo.



Infatti dalla elaborazione del prospetto, riportato nella proposta, da intendersi richiamato, emerge, comunque, la sussistenza di un saldo passivo (sproporzione), per un importo complessivo pari a - € 273.481,00.

Sussistono, dunque, tutti i presupposti richiesti dalla normativa per accogliere la proposta cautelare in esame

- la pericolosità pregressa ed attuale del proposto ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 159/2011 sia con riferimento all'essere indiziato di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 *bis* c.p., sia all'essere indiziato di uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3 *bis* del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'art. 12 *quinquies*, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia all'essere dedito abitualmente a traffici delittuosi, sia in relazione al vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose;
- la disponibilità dei beni da parte del proposto, direttamente o tramite terzi;
- la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni, avuto riguardo agli accurati accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria sulla formazione del patrimonio;
- la sproporzione tra i beni ed il reddito dichiarato o l'attività economica svolta dal proposto e dai familiari;
- l'esistenza di sufficienti indizi, primo fra tutti la sproporzione tra il valore degli stessi beni e i redditi dichiarati e l'attività svolta, tali da fare ritenere che detti beni siano il frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego.

Quanto all'impresa **Rosa Car s.r.l.** va evidenziato che sulla scorta delle emergenze in atti la stessa è da ritenersi riconducibile, fin dalla sua costituzione, a soggetti intranei all'associazione mafiosa di cui al procedimento penale n. 47412/2015 R.G.N.R. posto che oltre al 50% delle quote intestate al proposto, Spada Roberto, il residuo 50% del capitale sociale è intestato a Spada Enrico cl. '86, figlio di Spada Ottavio, nato il 4.4.1963. Come in precedenza segnalato Spada Ottavio e Spada Enrico sono anch'essi partecipi del sodalizio mafioso. Pertanto l'intero patrimonio aziendale della Rosa Car s.r.l. va, allo stato sequestrato in quanto da ritenere nella disponibilità effettiva di Spada Roberto"

Durante il procedimento, dopo l'esecuzione del decreto di sequestro non è stato fornito dal proposto alcun elemento da valutare che potesse modificare le determinazioni già adottate.

Rispetto a quanto già esposto e valutato nel decreto di sequestro, va evidenziato che nei confronti di **Spada Ottavio cl. 63 (Maciste)** è intervenuta sentenza emessa dalla Corte di Assise di Roma in data **24.9.2019**; è stato condannato alla pena di **anni 16 di reclusione**; oltre alla interdizione dai pubblici uffici gli è stata applicata la **misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.**

Spada Ottavio è stato condannato per i reati di cui ai capi A) - art. 416 *bis* c.p. - N) - artt. 81, 110 c.p., 132 Decreto legislativo n. 385/1993, 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 - O) - artt. 81, 644 c.p., 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203- e P) - artt. 56, 629, 61 n. 2 c.p., 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203.

Nei confronti di **Spada Enrico** è stata emessa sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Spada Enrico, terzo interessato, non si è costituito nel presente procedimento e non ha presentato alcuna istanza.



Va evidenziato che in fase di esecuzione del sequestro sono stati sottoposti a vincolo i seguenti beni.

Beni intestati a Spada Roberto

La “ditta individuale Spada Roberto” esercente l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, vendita di generi alimentari.

In sede di immissione in possesso, al civico n. 21, sito in Via Franco Storelli, adibito a sede della Ditta Individuale in questione, vi era un bar sottoposto a vincolo amministrativo, ai sensi degli art. 1, 5, 100 del T.U.L.P.S., dalla Questura di Roma - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. A riguardo Elisabetta Ascani ha dichiarato di non avere la disponibilità delle chiavi e di non conoscere chi le detenesse. Con riferimento alla documentazione contabile, il dr. Augusto Paladino, incaricato di curare la contabilità, ha esibito la documentazione fiscale in suo possesso relativa agli anni d’imposta dal 2009 al 2013, nonché le fatture relative al periodo di imposta 2014 fino al mese di settembre facendo presente che, successivamente a tale periodo, Spada Roberto non ha più consegnato la documentazione necessaria all’assolvimento dei previsti obblighi fiscali.

Con riferimento a tale ditta, risultata essere non operativa, con provvedimento di questo Tribunale, emesso in data 7.10.2019, ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011, sentite le parti che nulla hanno osservato, è stata disposta la cessazione presso la Camera di Commercio di Roma. E’ in corso la pratica di cancellazione della P.IVA.

Richiamando tutte le circostanze esposte nel decreto di sequestro ne va disposta la **confisca**.

Quote societarie pari al 50% (con quota pari a € 5.000,00) della ROSA CAR S.r.l. in liquidazione (P.IVA 11568061003), con sede a Roma (RM) viale dei Romagnoli nr. 147/151, esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri”: attività cessata Camera di Commercio con prot. 0005619/U ed in attesa di chiudere la partita iva; in liquidazione (liquidatore Enrico Spada).

Dalle informazioni assunte nel corso delle attività di P.G., in fase di esecuzione del sequestro, è risultato che la Rosa Car S.r.l., in liquidazione, non aveva più la disponibilità dei locali di Viale dei Romagnoli n. 147/149, dove, in sede di immissione in possesso, si è riscontrata l’esistenza dell’attività di parrucchiere “Un diavolo per capello”.

In fase di esecuzione del sequestro è risultato un saldo negativo, pari a -7.622,34 sul c.c. n. 611880.01 acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena; conto su cui era delegato ad operare Roberto Spada.

Non è stata rinvenuta alcuna documentazione contabile.



Non è stato mai depositato alcun bilancio. È in liquidazione dal 19.11.2012.

La società non dispone dei locali in cui formalmente aveva sede.

Con provvedimento di questo Tribunale, emesso in data 7.10.2019, ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011, sentite le parti che nulla hanno osservato, è stata disposta la cessazione dell'attività e l'estinzione con cancellazione della partita iva e del codice fiscale.

Richiamando tutte le circostanze esposte nel decreto di sequestro **va disposta la confisca delle Quote societarie intestate a Spada Roberto, pari al 50% (con quota pari a € 5.000,00) della ROSA CAR S.r.l. in liquidazione.**

Per le restanti quote intestate Spada Enrico si affronteranno le relative questioni successivamente, nella parte della motivazione che avrà ad oggetto l'esame della posizione di Spada Ottavio, padre di Spada Enrico.

FEMUS – ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE A.S.D. (C.F. 97696620588 – P.IVA 13995311001)

in sede di immissione in possesso, presso la sede della Femus A.S.D., sita in Lido di Ostia, alla Via Antonio Forni, nn. 69/71, Elisabetta Ascani ha comunicato che i locali nei quali veniva esercitata l'attività erano di proprietà di Maria Di Tommaso. Ha altresì, dichiarato *“a mia memoria la Femus Asd non era titolare di alcun rapporto bancario”*.

L'associazione è risultata essere non attiva e non vi sono beni di proprietà della stessa.

Con provvedimento di questo Tribunale, emesso in data 7.10.2019, ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011, sentite le parti che nulla hanno osservato, è stata disposta la cessazione dell'attività e l'estinzione con cancellazione della partita iva e del codice fiscale.

Richiamando tutte le circostanze esposte nel decreto di sequestro **va disposta la confisca dell'intero compendio aziendale della FEMUS – ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE A.S.D..**

FEMUS BOXE A.S.D. (C.F. 97907080580)

In sede di immissione in possesso, presso la sede legale della “Femus Boxe”, sita in Lido di Ostia, alla Via Antonio Forni, nn. 69/71, Elisabetta Ascani ha comunicato che i locali nei quali veniva esercitata l'attività erano di proprietà di Maria Di Tommaso. Ha dichiarato *“a mia memoria la Femus Boxe non era titolare di alcun rapporto bancario”*. L'associazione è risultata inattiva, ma sono stati rinvenuti beni di proprietà.

Con provvedimento di questo Tribunale, emesso in data 7.10.2019, ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011, sentite le parti che nulla hanno osservato, è stata disposta la cessazione dell'attività e l'estinzione con cancellazione della partita iva e del codice fiscale.

Richiamando tutte le circostanze esposte nel decreto di sequestro va disposta la **confisca dell'intero compendio aziendale della FEMUS BOXE A.S.D.**

È stato sottoposto a sequestro anche l'autoveicolo **Toyota Land Cruiser 120 3.0 D-4D targato DF132PD.**

L'autovettura era già sottoposta a sequestro e custodita presso deposito giudiziario SOCCORSO STRADALE LIDO Srl di Ostia Antica sito in Via Ostiense km 22930 in esecuzione del sequestro preventivo emesso in data 25.1.2018 nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 RGNR.

Sulla scorta delle emergenze richiamate ed evidenziate nel decreto di sequestro e delle ulteriori circostanze valutate in questa sede va ordinata la confisca dell'autoveicolo **Toyota Land Cruiser 120 3.0 D-4D targato DF132PD.**

Quanto ai **rapporti finanziari**, Spada Roberto è risultato essere delegato ad operare sul

- conto corrente n. 612138.38 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale 8371 di Roma - Agenzia 107, intestato a Spada Filomena, con saldo a credito di euro 782,40;
- conto corrente n. 611880.01 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale 8371 di Roma - Agenzia 107, intestato alla ROSA CAR S.r.l., con saldo a debito di euro - 7.622,34.

Il conto corrente intestato alla Rosa car S.r.l. segue le sorti della società di cui è stata ordinata la confisca.

La disponibilità economica in deposito sul conto corrente n. 612138.38 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale 8371 di Roma - Agenzia 107, intestato a Spada Filomena, con saldo a credito di euro 782,40, va confiscata, essendo chiaramente valori di cui Spada Roberto, reale titolare degli stessi, non ha giustificato la legittima provenienza, essendo, altresì evidente che la somma è sproporzionata al reddito dichiarato e all'attività economica svolta. Al riguardo si richiamano tutte le circostanze e valutazioni già espresse nel decreto di sequestro e le ulteriori emergenze sopra riportate.

È solo il caso di evidenziare che Spada Filomena non si è costituita nel presente procedimento e non ha avanzato alcuna istanza in ordine alle somme in deposito sul citato conto corrente.

Beni intestati a Ascani Elisabetta (compagna di Roberto Spada) ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto Roberto Spada

ASD EA ETOILE DANCE PROJECT (C.F. 97907120584)

In sede di immissione in possesso, presso la sede legale della "Asd Ea Etoile Dance Project", sita in Lido di Ostia, alla Via delle Baleari n. 149, gli Organi di P.G. hanno



constatato che al civico 149 insistevano i locali aventi insegna "LC LIFE Centro Fitness" nell'indiretta disponibilità di Roberto Tiberi il quale, una volta giunto sul posto, ha precisato di essere il Presidente della RT ACADEMY sin dal 1.9.2018, sottolineando che la sua associazione non ha alcun collegamento con quella precedente.

Dalle informazioni assunte nel corso delle attività di P.G. nonché dalle informazioni rilasciate da Elisabetta Ascani, n.q. di rappresentante legale, l'associazione non ha più la disponibilità dei locali di Via delle Baleari n. 149. L'associazione non è attiva.

Con provvedimento di questo Tribunale, emesso in data 7.10.2019, ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011, sentite le parti che nulla hanno osservato, è stata disposta la cessazione dell'attività e l'estinzione con cancellazione della partita iva e del codice fiscale.

Per completezza va evidenziato che Ascani Elisabetta non si è costituita nel presente procedimento e non ha avanzato alcuna istanza in ordine alle società alla medesima intestate.

Richiamando tutte le circostanze esposte nel decreto di sequestro e delle ulteriori circostanze valutate in questa sede **va disposta la confisca dell'intero compendio aziendale dell' ASD EA ETOILE DANCE PROJECT.**

ASSOCIAZIONE DANCER (C.F. 97326920580)

In sede di immissione in possesso si è accertato che nei locali siti in Via Antonio Forni nn. 41-43-45, dove avrebbe dovuto essere presente l'attività dell'Associazione Dancer, non risultava alcuna attività operante. Elisabetta Ascani, n.q. di rappresentante legale della predetta Associazione, ha dichiarato che la stessa, di fatto, era stata chiusa a maggio del 2015 a seguito di una ordinanza del Sindaco di Roma ed i locali erano stati riconsegnati al Comune. L'associazione è risultata essere inattiva.

Con provvedimento di questo Tribunale, emesso in data 7.10.2019, ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011, sentite le parti che nulla hanno osservato, è stata disposta la cessazione dell'attività e l'estinzione con cancellazione della partita iva e del codice fiscale.

Per completezza va evidenziato che Ascani Elisabetta non si è costituita nel presente procedimento e non ha avanzato alcuna istanza in ordine alle società alla medesima intestate.

Sulla scorta di quanto esposto nel decreto di sequestro e delle ulteriori circostanze evidenziate in questa sede **va disposta la confisca del compendi aziendale della ASSOCIAZIONE DANCER.**

In fase di esecuzione del sequestro sono stati bloccati i seguenti rapporti finanziari intestati a Ascani Elisabetta

- cassetta di sicurezza n. 233, collegata a contratto n. 20, custodita presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale 8371 di Roma - Agenzia 107. In data 5.03.2019, si è proceduto all'apertura della cassetta n. 233 al cui interno non è stato rinvenuto nulla;



- conto corrente n. IT73X0347501605CC0011581285 acceso presso la banca ING Bank N.V., filiale di Milano, Via Fulvio Testi n. 250 (ABI 03475 - CAB 01605), con saldo a debito di euro - 19,07 (bloccato d'iniziativa dalla banca anche se con saldo negativo).

In considerazione della oggettiva assenza di valore dei rapporti finanziari sopra indicati, va disposta la reintegrazione nella piena disponibilità ai rispettivi istituti di credito.

Non è stato rinvenuto, in fase di esecuzione del sequestro alcun rapporto finanziario intestato a Spada Denise, Spada Manuel (figli di Roberto Spada) né a Spada Giorgia, Spada Stella, Spada Victoria (figli di Ottavio Spada) da ritenersi nella indiretta disponibilità del proposto Roberto Spada.

Spada Ottavio

Nei confronti di **Spada Ottavio** è stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la contestuale proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni specificamente indicati, ritenuti beni nella titolarità o disponibilità (diretta o indiretta) del proposto, di valore sproporzionato al reddito dichiarato e ritenuti essere frutto di attività illecite, previo sequestro, ai fini di successiva confisca degli stessi, ai sensi degli artt. 20 e 24 D.L.vo n. 159/2011.

In data 3.10.2018 è stato emesso sequestro di prevenzione.

In data 6.11.2018 è stato integrato il sequestro già emesso, ordinando il **sequestro** dell'autoveicolo marca **Volkswagen, modello Tiguan 2.0, targato FA082FT**; revocando il sequestro dell'autoveicolo marca Volkswagen, modello Tiguan 2.0, targato EP716WB, di cui è stata ordinata la restituzione all'avente diritto.

È stata depositata in data 11.12.2018 memoria difensiva nell'interesse del proposto **Spada Ottavio**. Si rappresenta che Spada Ottavio è imputato nel p.p. n. 47412/2015 R.G.N.R. in relazione ai reati di cui agli artt. 416bis c.p., 644 c.p., 56, 629 c.p.; e altro, tutti aggravati ex art. 7 D.L. n. 152/91 conv. in legge n. 203/91. In relazione a tali imputazioni è attualmente ancora in custodia cautelare; il procedimento penale è in fase dibattimentale; è in corso l'escussione dei testi.

La difesa rappresenta che l'immobile in sequestro, intestato al 50% al proposto e al 50% alla moglie Spada Giacinta, è stato costruito abusivamente sul terreno acquistato nel 1994 al prezzo di euro 20 milioni di lire, importo congruo all'epoca in relazione a terreni agricoli. Spada Ottavio ha lavorato dal 1988 come dipendente aeroportuale, prima Alitalia, poi Aeroporti di Roma, infine per società di catering aeroportuali. Viene contestato il valore di euro 495.000,00 attribuito all'immobile, posto che si è

tenuto conto solo degli aggiornamenti catastali effettuati nel 2006 e nel 2016 (da terreno agricolo a villino a seguito dell'accoglimento del condono edilizio) senza considerare il reale costo di costruzione. Non vengono però indicati, neanche genericamente, i costi di costruzione. Viene contestato il rapporto e la riferibilità tra i delitti contestati nel procedimento penale in corso, commessi dal 2004 al 2015, e la realizzazione dell'immobile in sequestro risalente agli anni 95/96.

Alla memoria sono allegati l'atto di acquisto del terreno in data 12.9.1994 per il prezzo di lire 20.000.000 che si dichiara essere stati già versati al venditore. Non viene fornita alcuna traccia documentale della provenienza dei fondi. Copia di atti processuali relativi alla edificazione abusiva dell'immobile con date di contestazione 3.5.1995, 7.8.95, 23.8.1995 (in tale data sono stati identificati operai che lavoravano al cantiere); documentazione relativa al condono edilizio del 2004.

Analogamente viene contestata la riferibilità alle attività delittuose ipotizzate a carico dello Spada delle consistenze economiche depositate sul conto corrente MPS su cui "transitavano gli stipendi, i TFR e i risarcimenti assicurativi percepiti".

Anche in questo caso non è documentata ma solo affermata la lecita provenienza dei fondi depositati sul conto corrente e non sono documentate le movimentazioni del conto.

Analoghe considerazioni dalla difesa sono espresse riguardo all'autovettura VW Tiguan tg FA 082FT, che, si afferma, è stata acquistata nel 2015 permutando altro veicolo acquistato nel 2013 (altra VW Tiguan targata EP716WB).

Viene prodotta documentazione relativa all'acquisto della vettura in data 5.6.2015 con permuta di altro veicolo (valore euro 33.369; valore del veicolo dato in permuta euro 19.867; valore al momento dell'acquisto euro 27.754,71). Nessuna documentazione sulle modalità di pagamento e sulla provenienza del denaro.

La Guardia di Finanza nella informativa n. 205066 del 13.5.2019, trasmessa dal pubblico ministero in data 16.5.2019, segnala che corrisponde al vero che il terreno sia stato acquistato in data 1.10.1994, corrispondendo la somma di lire 20.000.00 a titolo di prezzo e l'ulteriore somma di lire 4.200.000 per le ulteriori spese notarili; che l'immobile sia stato realizzato negli anni 1995-1996 in assenza delle prescritte autorizzazioni; rappresenta che Spada Ottavio ha aderito al condono edilizio del 2003, presentando istanza in data 30.3.2004, seguita da ulteriore documentazione depositata in date 23.2.2005 e 2.5.2006; risulta aver versato per il condono, complessivamente la somma di euro 45.824,52 per oblazione e oneri concessori, come documentato anche dalla difesa; pertanto, tra il 2004 e il 2006 è intervenuto un notevole esborso di denaro da parte del proposto; inoltre segnala che dall'atto di compravendita del terreno non risulta indicata la provenienza del denaro versato per l'acquisto; infine evidenzia che negli anni 1991/1994 il proposto ha percepito redditi modesti (lire 2.393.000 il 1991; lire 29.107.000 il 1993; lire 31.550.000 il 1994).

In relazione ai rapporti finanziari sequestrati a Spada Ottavio la Guardia di Finanza evidenzia che sono stati sequestrati al proposto il conto corrente n. 176.26 presso il

140


Monte Paschi di Siena acceso in data 1.11.1986, avente un saldo pari a euro 30.354,63; il deposito a risparmio n. 176.26 presso le Poste italiane aperto in data 12.8.2011 con un saldo a credito di euro 103.184,13 (non menzionato nella memoria difensiva); viene evidenziato che pure rispondendo al vero che lo Spada ha percepito redditi da lavoro e che ha riscosso, unitamente ai suoi figli Spada Roberto ed Enrico, nel periodo di nove anni risarcimenti per euro 34.475,00, nella memoria non viene in alcun modo provato che le somme attualmente in deposito sui conti siano quelle di provenienza lecita. Infine viene evidenziato che gli stipendi percepiti sono di ammontare tale da non coprire i costi medi individuati dall'ISTAT per la sussistenza del nucleo familiare; i risarcimenti assicurativi sono risalenti nel tempo; l'ultimo di euro mille, risale al 21.12.2012; quello più cospicuo, di euro 22.400,00 risale al 31.7.2007.

Infine vengono rammentate le segnalazioni dalle quali risulta che Spada Ottavio e il figlio Roberto hanno utilizzato i propri rapporti di conto corrente per farsi accreditare un elevato numero di vincite attraverso la presentazione di ticket VLT di importo superiore a euro 5.000,00. Viene evidenziato che Spada Ottavio è imputato, tra l'altro, di usura e abusiva attività finanziaria nel procedimento penale n. 47412/15.

Con riferimento all'autovettura VW Tiguan tg FA 082FT, la Guardia di Finanza evidenzia, che anche a voler seguire la tesi difensiva, al netto della permuta lo Spada avrebbe dovuto versare la somma di euro 13.502,00, del cui versamento e della cui lecita origine non è data prova né vi è alcuna traccia.

Nella informativa, infine, la Guardia di Finanza rielabora il prospetto della coerenza/incoerenza patrimoniale del nucleo familiare di Spada Ottavio sulla scorta delle ulteriori emergenze e indica una incoerenza patrimoniale complessiva maturata tra gli anni 1993/2016 pari a euro 477.237,00. Nei singoli anni vi è sperequazione specificamente indicata nel prospetto.

All'udienza odierna il pubblico ministero ha insistito per l'accoglimento della propria proposta sia riguardo alla misura di prevenzione personale che a quella patrimoniale. La difesa del proposto si è riportato alla propria memoria, ed ha chiesto il rigetto della proposta formulata dal pubblico ministero.

Nel decreto di sequestro si è evidenziato quanto segue.

"Dal certificato penale risulta che Spada Ottavio ha riportato condanne dal 1997 al 2003 per violazioni delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, violazioni al T.U. in materia di beni culturali e ambientali e distruzione di bellezze naturali, tutti continuati in concorso, commessi tra il 1995 e il 2001 (sentenza in data 22.9.2003 di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Ostia, irrevocabile il 10.5.2004) oltre alla contravvenzione per guida in stato di ebbrezza commesso il 4.9.2000.

Risulta in corso dinanzi agli uffici giudiziari romani, dalla consultazione del certificato dei cd. carichi pendenti, il seguente procedimento penale

-n. 47412/2015 R.G.N.R., attualmente in fase dibattimentale, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis c.p., accertato in data 1.1.2004 e tuttora permanente; 644, 81 c.p.; 7 D.L. 152/91 accertato in

CAR

data 1.7.2016 e permanente fino al 30.9.2016; 56, 629 c.p., 7 D.L. 152/91 accertato in date 21 e 22.12.2015; 81,110 c.p., 132 D.L.vo n. 385/1993, 7 D.L. 152/91 commesso dal 2015 al 2017.

Nell'ambito di tale procedimento penale è stato destinatario di provvedimento applicativo di misura cautelare personale (e reale) eseguito in data 25.1.2018; la misura è stata confermata dal Tribunale per il Riesame di Roma con ordinanza del 19.2.18 (atti allegati agli atti del presente procedimento di prevenzione).

Il ruolo di Spada Ottavio (cl. 63) delineato nell'ambito di tale procedimento penale è di partecipe nell'omonima organizzazione di tipo mafioso di base familiare, con posizione apicale, in parte divisa con i fratelli Carmine (classe 67) e Roberto (classe 75).”...

“Sulla scorta delle suesposte emergenze è da ritenere che ricorra il presupposto soggettivo della pericolosità del proposto.

Spada Ottavio, analizzando i dati sopra esposti, si configura come soggetto *indiziato di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.; indiziato di uno dei reati previsti dall'art. 51 comma 3 bis, del codice di procedura penale* oltre che soggetto da ritenersi, sulla base degli elementi di fatto, abitualmente dedito a traffici delittuosi e che vive, anche in parte dai proventi di attività delittuose.

Il ruolo di Ottavio Spada è stato delineato dal Tribunale per il Riesame di Roma nel confermare l'ordinanza emessa a suo carico il 19 febbraio 2018 per i reati di associazione di tipo mafioso (quale partecipe dell'organizzazione, con funzioni apicali condivise in parte con i fratelli Carmine e Roberto), di esercizio abusivo dell'attività finanziaria, usura, estorsione, tutti aggravati dall'adozione del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso costituita in Ostia dal cd. clan Spada....”

“Come già sopra evidenziato, nei confronti di Spada Ottavio, sulla scorta degli elementi esposti, è da ritenere sussistente sia il requisito di cui al combinato disposto degli artt. 1 lett. a), 4 lett. c) D.L.vo 159/2011, sia il requisito di cui all'art. 1 lett. b) del citato D.L.vo, trattandosi di soggetto *che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose*, sia il requisito di cui all'art. 4 lett. a) e b), del citato D.L.vo essendo soggetto *indiziato di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.; indiziato di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.*

Nel caso di specie, peraltro, l'attualità della pericolosità è di totale evidenza ove si consideri la piena e pacifica sussistenza degli “indici” individuati nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità; va evidenziato che, nel caso in esame, non viene in rilievo un'organizzazione criminale di tipo mafioso risalente nel tempo ma una compagine, originaria del litorale romano e ivi fortemente radicata in posizione di egemonia, che al momento dell'intervento repressivo era nel pieno fulgore della propria operatività ed efficienza, tanto sotto il profilo dell'efficacia dell'intimidazione quanto sotto il profilo del reinvestimento dei proventi dell'attività criminale, come è stato ritenuto emergere inequivocabilmente dalle acquisizioni probatorie effettuate nei procedimenti penali richiamati nella proposta in esame.

Al fine di evitare inutili appesantimenti nel presente provvedimento, si richiamano integralmente tutte le emergenze e i dati processuali esposti nella proposta in esame avanzata dal pubblico ministero. Nello specifico va evidenziato come le condotte delittuose contestate a Spada Ottavio sono desumibili dalle circostanziate e puntuali dichiarazioni rese dalle persone offese, Monaco Antonio, Becattini Antonio, Falcetta Giuseppe, Mussoni Spartaco, Nirta Giuseppe; dal tenore delle conversazioni intercettate.”

Rispetto a quanto evidenziato nel decreto di sequestro un ulteriore dato da valutare è la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Roma con la quale **Spada Ottavio cl. 63 (Maciste)** è stato condannato alla pena di anni 16 di reclusione; oltre alla interdizione dai pubblici uffici gli è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Spada Ottavio è stato condannato per i reati di cui ai capi A), N), O) e P).

I capi d'imputazione per i quali è stata riportata condanna sono

A) il reato di cui all'articolo 416 bis comma I, II, IV, VI e VIII c.p. per aver promosso, diretto e organizzato sul litorale laziale e segnatamente in Ostia un'associazione di tipo mafioso ovvero per avervi partecipato con i ruoli di seguito specificati, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti di omicidio, di estorsione aggravata, di detenzione e porto di armi e di esplosivi, di usura, di incendio e danneggiamento aggravati, di altri reati contro la persona (contro l'incolumità personale e contro la libertà personale), di traffico di stupefacenti, di attribuzione fittizia di beni, e per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici e segnatamente il controllo di attività di balneazione sul litorale lidense, di sale giochi e di esercizi commerciali di varia tipologia finanziandoli (art.416 bis comma VI c.p.) con il prezzo, il prodotto e il profitto dei reati di estorsione, usura e traffico di stupefacenti e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, avendo (art. 416 bis comma V c.p.) i partecipanti all'associazione la disponibilità di armi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, ricoprendo gli associati i seguenti ruoli:

SPADA CARMINE detto Romoletto (art.416 bis comma II c.p.) capo, promotore e vertice dell'organizzazione, responsabile di impartire ordine e direttive in ordine al controllo del territorio, ai fatti di sangue, alla gestione delle attività delittuose di estorsione, usura, traffico di stupefacenti e detenzione e porto di armi da sparo nonché del controllo delle attività economiche, di balneazione, ristorazione e delle sale giochi nel litorale di Ostia gestite o direttamente o tramite prestanome dall'organizzazione.

SPADA ROBERTO, fratello di Carmine, promotore dell'associazione (art.416 bis comma II), dotato di potere decisionale unitamente a Spada Carmine, capo dell'organizzazione, col quale condivide le scelte strategiche del sodalizio.

SPADA OTTAVIO detto Maciste o Romolo, fratello di Carmine, con funzioni di organizzazione dell'associazione (art.416 bis comma II c.p.), condivide parte del potere decisionale con i fratelli Carmine e Roberto, operando anche in prima persona per l'esazione di somme dovute all'organizzazione a titolo di estorsione e usura.

SPADA ARMANDO, con funzioni di organizzazione dell'associazione (art.416 bis comma II c.p.), sovrintende al settore del controllo delle attività economiche e della gestione delle intestazioni fittizie, svolgendo funzioni organizzative altresì in relazione al settore usura e estorsioni.

SPADA OTTAVIO detto Marco, con funzioni di organizzazione dell'associazione (art.416 bis comma II c.p.) nell'ambito dei settori degli stupefacenti, delle armi e delle intimidazioni, nei quali settori svolge sia funzioni di coordinamento che di operatività diretta.

DE SILVIO NANDO e DE SILVIO FRANCESCO detto Ube, con funzioni di organizzazione dell'associazione (art.416 bis comma II c.p.) e poteri di coordinamento nell'ambito del settore degli stupefacenti e delle estorsioni.

PERGOLA ROBERTO e PERGOLA DANIELE, con funzioni di organizzatori dell'associazione (art.416 bis comma II c.p.) di supporto a Carmine Spada nel controllo del territorio e alla direzione operativa di settori nei quali opera l'organizzazione, segnatamente sovrintendono al settore del controllo degli stupefacenti nell'area di piazza Gasparri in Ostia (su delega di Spada Carmine).

SPADA SILVANO, (Spada Massimiliano) e SPADA VITTORIO detto Manolo, fratello di Ottavio detto Marco, partecipano all'associazione (art. 416 bis comma I c.p.) in collegamento operativo con Spada Ottavio detto Marco, operando nei settori armi, intimidazioni e stupefacenti.

(Amna Saber Abdelgawad Nader detto l'Egiziano e Docu Paul, nei cui confronti si procede separatamente), ALVEZ DEL PUERTO RUBEN NELSON detto Ruben Alvez, partecipano all'associazione (art.416 bis comma I c.p.) operando prevalentemente nel settore armi, violenza e intimidazione (esecuzione materiale degli atti intimidatori e di violenza agli esercizi commerciali e alle persone), Docu altresì nel settore stupefacenti.

SPADA ROBERTO detto Zibba e SPADA ENRICO detto Maciste, Macistino o il Magnifico, figli di Spada Ottavio detto Maciste o Romolo, (Spada Francesco detto Chicco e Spada Juan Carlos, figli di Spada Armando, nei cui confronti si procede separatamente), partecipano all'associazione (art. 416 bis comma I c.p.) svolgendo funzioni necessarie alla realizzazione del programma dell'associazione operando nell'attività di esazione violenta di somme per l'organizzazione e nel settore stupefacenti.

MAGLIOLI SABER, SEROUR RAMY, SEROUR SAMY (Fabi Fabio) partecipano all'associazione (art. 416 bis comma I c.p.) svolgendo funzioni necessarie alla realizzazione del programma dell'associazione, fornendo supporto operativo per ogni esigenza del sodalizio, sia nell'esercizio della violenza e nell'esazione di somme sia nel settore stupefacenti.

RUTILO FABRIZIO partecipa all'associazione (art.416 bis comma I c.p.) svolgendo funzioni necessarie alla realizzazione del programma dell'associazione di tipo mafioso operando nel settore intimidazioni, protezione ed esazione di somme per conto dell'organizzazione.

CARAMIA MAURO partecipa all'associazione (art.416 bis comma I c.p.) svolgendo funzioni necessarie alla realizzazione del programma dell'associazione di tipo mafioso prestando il proprio contributo tanto nel settore intimidazioni e protezione quanto in quello degli stupefacenti.

CARFAGNA MAURO, DE DOMINICIS STEFANO detto Bambino, (Galatioto Claudio), partecipano all'associazione (art.416 bis comma I c.p.), essendo operativi,

prevalentemente, nel settore del controllo delle sale giochi per conto dell'organizzazione.

FIORE CLAUDIO, ROSSI ALESSANDRO, SASSI ROBERTO detto Alaskino, partecipano all'associazione (art.416 bis comma I c.p.) cooperando direttamente con il capo Carmine Spada detto Romoletto, per il quale svolgono diverse funzioni fiduciarie (anche di gestione attività di panificazione e nel settore stupefacenti il primo) e, dopo gli attentati del novembre 2016 alla vita di Spada Carmine, Fiore e Rossi altresì funzione di scorta personale; Sassi Roberto e Fiore Claudio forniscono altresì supporto per inviare somme periodiche per conto di Spada Carmine a Fasciani Carmine (vertice dell'omonima organizzazione) ristretto in regime speciale ex art.41 bis O.P..

In Roma-Ostia, dal 2004 e tuttora in corso.

SPADA CARMINE detto Romoletto, **SPADA OTTAVIO** detto Maciste cl. '63, **SPADA OTTAVIO** detto Marco cl. '89 (nonché Rutilo Fabrizio, nei cui confronti per questo capo si procede separatamente)

N) del reato di cui agli artt. 81 capoverso, 110 c.p., 132 Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, come modificato dall'art.39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 (in relazione all'art.106 Decreto legislativo n. 385/93), 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso e previo concerto fra loro e con persone in corso di identificazione, agendo:

Spada Carmine "Romoletto" quale dominus del gruppo e finanziatore;

Spada Ottavio detto "Marco" quale finanziatore e gestore dei rapporti;

Spada Ottavio "Maciste" e Rutilo Fabrizio quali esecutori della consegna delle somme in prestito e dell'incasso delle somme di denaro costituenti la restituzione del capitale e degli interessi pattuiti;

senza alcuna autorizzazione e senza essere iscritti negli appositi elenchi, albi e ruoli previsti dalla legge, esercitavano abusivamente nei confronti del pubblico attività di intermediazione finanziaria, ed in particolare svolgevano attività di raccolta abusiva del risparmio e di abusiva intermediazione nel prestito monetario, prestando somme di denaro – con applicazione di tassi usurari – a soggetti in difficoltà economica e finanziaria, tra cui Monaco Antonio, Beccatini Antonio, Falcetta Giuseppe, Mussoni Spartaco, Nirta Giuseppe, Mongiello Michele e Zarzegna Giuseppe; delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., connotato dalla adozione del metodo mafioso nelle modalità esecutive e commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso costituita in Ostia dal c.d. clan Spada

In Roma/Ostia, dal 2015 al 2017.

SPADA OTTAVIO detto Maciste cl. '63

O) del reato di cui agli artt. 81cpv., 644 c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a fronte di prestiti in denaro elargiti a favore di Monaco Antonio,

si faceva dare e promettere interessi usurari, con un tasso medio praticato del 60% mensile; in particolare

a Nel mese di Luglio 2016, a fronte di un primo prestito di euro 500, si faceva promettere la restituzione di euro 800 entro un mese (500 euro di capitale + 300 euro di interessi)

b Sempre nel medesimo mese di Luglio, a distanza di alcuni giorni, elargiva un secondo prestito di euro 500, pattuendo la restituzione di euro 800 alle medesime condizioni (500 euro di capitale + 300 euro di interessi);

c All'inizio del mese di Agosto gli veniva restituita la complessiva somma di euro 600 pari ai soli interessi pattuiti sui prestiti di cui ai punti "a" (primo prestito) e "b" (secondo prestito);

d Alla fine del mese di Agosto elargiva un terzo prestito di euro 500 pattuendo la restituzione di euro 800 entro un mese alle medesime condizioni (500 euro di capitale + 300 euro di interessi);

e All'inizio del mese di Settembre elargiva un quarto prestito di euro 500 pattuendo la restituzione di euro 800 entro un mese alle medesime condizioni (500 euro di capitale + 300 euro di interessi);

f Alla fine del mese di settembre gli veniva restituita la complessiva somma di euro 900 pari agli ulteriori interessi maturati in relazione al primo ed al secondo prestito, nonché agli interessi maturati in relazione al terzo prestito (euro 300 + euro 300 + euro 300);

g Alla fine di ottobre gli veniva restituita la complessiva somma di euro 1200 pari agli ulteriori interessi maturati in relazione al primo, al secondo ed al terzo prestito, nonché agli interessi maturati in relazione al quarto prestito (euro 300 + euro 300 + euro 300 + euro 300).

In conclusione, a fronte di un prestito complessivo di euro 2000 (elargiti tra luglio e settembre 2016) si faceva prima promettere e poi dare da Monaco Antonio a solo titolo di interessi la somma complessiva di euro 2700 (rimanendo invariata la somma capitale da restituire).

Delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p., connotato dalla adozione del metodo mafioso nelle modalità esecutive e commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso costituita in Ostia dal c.d. clan Spada.

In Roma-Ostia, dal luglio al settembre 2016.

SPADA OTTAVIO detto Maciste cl. '63

P) del reato di cui all'art. 56, 629, 61 n.2 c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. In legge 12 luglio 1991, n. 203, perché, dopo aver erogato a Monaco Antonio prestiti usurari descritti al capo che precede ed al fine di assicurarsi il relativo profitto, con minaccia e violenza costituita dall'afferrarlo per il collo, dicendogli "pezzo di merda", lo intimava a sbrigarsi a pagare ("te devi sbriga' a damme i sordi, ha' capito? Io campo di questo lavoro!"), lasciandogli intendere che altrimenti avrebbe attuato ritorsioni nei suoi confronti, poneva in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, a procurarsi così un ingiusto profitto con altrui danno.

 146

Delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p., connotato dalla adozione del metodo mafioso nelle modalità esecutive e commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso costituita in Ostia dal c.d. clan Spada.

In Roma/Ostia, il 21/22 dicembre 2015.

L'intervenuta sentenza di condanna, in primo grado, evidenzia che, allo stato, sono state ritenute fondate, riscontrate e supportate da granitici elementi le prove della penale responsabilità di Spada Ottavio detto Maciste in ordine ai reati a lui contestati. La valutazione espressa da questo Tribunale nei decreti di sequestro sopra richiamati circa la portata, la gravità e serietà degli elementi acquisiti, consistenti nelle conversazioni intercettate, nelle dichiarazioni delle vittime e persino in documenti sequestrati da cui è desumibile il tenore delle attività delittuose condotte con professionalità ed abitudine da Spada Ottavio, inserito in un contesto organizzativo di carattere mafioso, è rafforzata ulteriormente dalla ultima decisione della Corte di Assise di Roma sopra richiamata.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, appare provata, al di fuori di ogni dubbio, la elevata pericolosità sociale di Spada Ottavio nei cui confronti appare necessario esercitare una rigorosa ed assidua sorveglianza; appare evidente che gli elementi di pericolosità sociale del predetto, ai fini della applicazione della misura di prevenzione, sono stati accertati da situazioni obiettive e fatti specifici in modo da escludere valutazioni soggettive (cfr. Cass. pen. sez. I, 30 novembre 1992, Trani e molte altre successive) e meri sospetti; situazioni e fatti desunti dalla personalità globalmente considerata dello Spada e da circostanze fattuali concrete rappresentate, in questo caso, dalle vicende giudiziarie che l'hanno visto protagonista, in tempi recentissimi, tali da ritenere certamente attuale la sua pericolosità sociale; l'attualità della pericolosità è ulteriormente palesata dall'attuale stato di detenzione in custodia cautelare di Spada Ottavio, posto che uno dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare, ex art. 274 c.p.p., è il concreto e attuale pericolo della commissione di ulteriori delitti.

Spada Ottavio, analizzando i dati sopra esposti, si configura come soggetto *indiziato di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.*; *indiziato di uno dei reati previsti dall'art. 51 comma 3 bis, del codice di procedura penale* oltre che soggetto da ritenersi, sulla base degli elementi di fatto, abitualmente dedito a traffici delittuosi e che vive, anche in parte dai proventi di attività delittuose.

In particolare, gli elementi esaminati inducono a ritenere che lo Spada viva, pressoché esclusivamente, di attività illecite, ponendo in essere in modo sistematico, professionale e, praticamente, abituale, inserito in una associazione di tipo mafioso delitti, consistenti, in delitti contro il patrimonio quali quelli di cui agli artt. 416 *bis* c.p.; 56, 629, 61 n.2 c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203; 81cpv., 644 c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12

luglio 1991, n. 203; 81 capoverso, 110 c.p., 132 Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, come modificato dall'art.39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 (in relazione all'art.106 Decreto legislativo n. 385/93), 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203; delitti che evidenziano una spiccata, estremamente elevata capacità delinquenziale del soggetto.

Non emergono sintomi attuali che consentano di ipotizzare l'abbandono delle attività criminali da parte dello Spada, ma anzi ricorrono elementi precisi che fanno ritenere altamente probabile che la condotta antisociale sia in concreto riproducibile (si vedano, sul tema, *Sez. 5, n. 34150 del 22.9.2006 rv 235203; Sez. 1 n. 20948 del 7.5.2008 rv 240422; Sez. 1 n. 17932 del 10.3.2010 rv 247053; Sez. 1 n. 44327 del 18.7.2013 rv 257637*).

Tale valutazione tiene conto, per un verso, dell'intervallo temporale tra condotta accertata in sede penale, in corso di giudizio, e, per altro verso, tiene conto degli indicatori di pericolosità, quali il livello di coinvolgimento del soggetto proposto nelle attività criminali, l'avvenuta eventuale manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto, di comportamenti denotanti l'abbandono di logiche criminali.

Sulla scorta degli elementi e circostanze sopra esaminati non può che formularsi un giudizio di pericolosità attuale, non essendo emerso, neanche a livello embrionale, la sia pur minima manifestazione di condotte che possano far fondatamente ipotizzare l'abbandono delle logiche criminali da parte dello Spada, che nell'arco temporale 2004/2018, fino alla data dell'arresto, non risulta essersi mai astenuto da attività delittuose; il periodo preso in esame è da ritenersi un significativo intervallo temporale della vita del proposto, che è stato protagonista di una serie di attività delittuose, connotate da estrema elevata gravità.

in considerazione del numero, della gravità e della tipologia dei reati posti in essere dal predetto e dell'effettivo grado di pericolosità dello stesso, appare adeguato quantificare la durata della **misura della sorveglianza speciale** proposta in **anni tre**; nel caso in esame, allo stato, appare necessario attuare controlli più incisivi e si ritiene di dover imporre, altresì, **l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale**.

Passando ad esaminare l'aspetto patrimoniale nel decreto di sequestro si è evidenziato quanto segue

"...la proposta si fonda sulle emergenze di cui alla Informativa Prot. 203062/260/GICO/1 C.O./Fasc. 03431/13 del 5.5.18 della Guardia di Finanza - GICO di Roma..... Oltre che nei confronti del proposto, le indagini patrimoniali sono state effettuate anche nei confronti del coniuge e dei figli, dei conviventi nell'ultimo quinquennio, nonché delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni del cui patrimonio i citati soggetti risultino poter disporre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Mediante interrogazioni alle banche dati in uso alla Guardia di Finanza e agli Uffici demografici comunali competenti, sono stati effettuati accertamenti anagrafici sul conto di Spada Ottavio, detto

"Maciste", cl. '63, al fine di rilevare l'esatta composizione del relativo nucleo familiare, la residenza anagrafica di ciascun componente dello stesso e ogni variazione intervenuta, nel tempo, per gli anni compresi tra il 1997 ed il 2016.

Il nucleo familiare di Spada Ottavio è stato, nel tempo, così composto:

dal 1994 al 2003 da:

Spada Ottavio (SPDTTV63D04H501M), alias "Maciste", proposto;

Spada Giacinta (SPDGNT67L48L725P), - coniuge del proposto;

Spada Enrico (SPDNRC86D02H501K), figlio del proposto;

Spada Roberto (SPDRRT87E21H501F), figlio del proposto;

Spada Cristina (SPDCST90L42H501R), figlia del proposto;

Spada Cinzia (SPDCNZ91R58H501Z), figlia del proposto;

Dal 2004, la composizione del nucleo familiare del proposto ha subito diverse variazioni; dal 2004 al 2013, Spada Ottavio non è risultato iscritto nel nucleo familiare composto dalla moglie Spada Giacinta e dai propri figli pur dimorando in via Albino Bottesi n. 24, presso l'abitazione familiare.

Dal 2004 è risultato anagraficamente residente in Ostia, agli indirizzi di via Guido Vincon n. 11 (dal 2004 al 2011) e di via Guido Vincon n. 27 (dal 2012 al 2013);

nella proposta viene evidenziato che, in contraddizione con il dato formale, risulta che in data 13.7.2009, ha sporto, presso la Stazione dei Carabinieri di Ostia, una denuncia di "furto in abitazione".... in sede di denuncia ha comunicato l'indirizzo di Roma, via Albino Bottesi n. 24;

in data 25.12.2010, ha sporto, presso la Stazione dei Carabinieri di Ostia, una denuncia di "smarrimento".... nella quale ha dichiarato *"la propria abitazione sita in Roma Ostia Antica in via Albino Bottesi nr. 24"*...

" dal 2011 al 2016 risulta essere intestatario di un contratto di telefonia fissa in abbonamento, attivato in data 3.7.2009, erogato da Vodafone Italia S.p.A., ubicato in Roma, via Albino Bottesi n. 24; in data 9.7.2015, ha denunciato lo smarrimento del certificato di proprietà del veicolo VOLKSWAGEN TIGUAN, targato EP716WB, a lui intestato, dichiarando quale propria abitazione via Albino Bottesi n. 24;

nelle dichiarazioni dei redditi - Modello 730 - presentate da Ottavio Spada nel 2003 e dal 2006 al 2016, ha dichiarato "a carico" la coniuge Spada Giacinta e i figli Enrico, Roberto, Cinzia e Cristina (quest'ultima non presente negli anni 2015 e 2016).

Sulla scorta delle suesposte emergenze viene riferito che, a partire dal 2004, ed ai fini della presente proposta, giusto quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 159/2011, il nucleo familiare di Spada Ottavio è stato considerato composto come di seguito:

dal 2004 al 2008 da

Spada Ottavio;

Spada Giacinta;

Spada Enrico (classe '86);

Spada Roberto (classe '87);

Spada Cristina (classe '90);

Spada Cinzia (classe '91);

 149

dal 2009 al 2016 da

Spada Ottavio;

Spada Giacinta;

Spada Enrico (classe '86);

Spada Roberto (classe '87);

Spada Cinzia (classe '91);

Viene rappresentato che i figli di Spada Ottavio - Roberto ed Enrico - risultano coimputati nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 R.G. - D.D.A. (Eclissi) e destinatari in data 25.1.2018 dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere quali partecipi dell'associazione mafiosa promossa, diretta e organizzata, tra gli altri, dal padre Ottavio.

Dalle interrogazioni eseguite al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, è emerso il seguente profilo reddituale

SPADA Ottavio

Anno	REDDITI DICHIARATI		DICHIARAZIONI IVA	
	Modello	Reddito imponibile/ Reddito da lav. dip.	Volume D'affari	Totale Acquisti
1993	Modello 101	€ 19.108,9012	=====	=====
1994	Modello 101	€ 20.013,7313	=====	=====
dal 1995 al 1996	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			
1997	Modello Unico	€ 31.427,9514	=====	=====
1998	Modello 770	€ 19.536,0115	=====	=====

12 Redditi percepiti dalla società AEROPORTI DI ROMA S.p.a. (P.IVA 00977521004), con sede legale a Roma, via dell'Aeroporto di Fiumicino nr.320, esercente l'attività di "altre attività connesse ai trasporti aerei", cancellata dal registro delle imprese in data 17.5.2001 ed incorporata nella ADR S.p.a. (P.IVA 06572251004) esercente l'attività di "altre attività connesse ai trasporti aerei" ed avente stessa sede legale, allo stato attiva.

13 Redditi percepiti dalla società AEROPORTI DI ROMA S.p.a. (P.IVA 00977521004), incorporata nella ADR S.p.a. (P.IVA 06572251004).

14 Redditi percepiti dalla società AEROPORTI DI ROMA S.p.a. (P.IVA 00977521004), incorporata nella ADR S.p.a. (P.IVA 06572251004).

1999	Modello 770	€ 21.472,7216 € 3.454,5817	=====	=====
2000	Modello 770	€ 23.470,3818	=====	=====
2001	Modello 770	€ 26.105,0019	=====	=====
2002	Modello 770	€ 25.263,0020	=====	=====
2003	Modello 730	€ 25.251,0021	=====	=====
2004	Modello 770	€ 25.424,0022	=====	=====
2005	Modello 770	€ 26.221,0023	=====	=====
2006	Modello 730	€ 26.368,0024	=====	=====
2007	Modello 730	€ 22.689,0025	=====	=====
2008	Modello 730	€ 24.954,0026	=====	=====
2009	Modello 730	€ 23.739,0027	=====	=====

15 Redditi percepiti dalla società SODECAER S.p.a. (P.IVA 05326121000), con sede legale a Cinisello Balsamo (MI) via Fratelli Gracchi nr. 36, esercente l'attività di "catering continuativo su base contrattuale", allo stato in liquidazione.

16 Redditi percepiti dalla SODECAER S.p.a. (P.IVA 05326121000).

17 Redditi percepiti dalla I.N.A.I.L. Ente Pubblico Non Economico (P.IVA 00968951004).

18 Redditi percepiti dalla SODECAER S.p.a. (P.IVA 05326121000 e nr. REA: MI-1890777).

19 Redditi percepiti dalla SODECAER S.p.a. (P.IVA 05326121000 e nr. REA: MI-1890777).

20 Redditi percepiti dalla SODECAER S.p.a. (P.IVA 05326121000 e nr. REA: MI-1890777).

21 Redditi percepiti dalla SODECAER S.p.a. (P.IVA 05326121000 e nr. REA: MI-1890777).

22 Redditi percepiti dalla SODECAER S.p.a. (P.IVA 05326121000 e nr. REA: MI-1890777).

23 Redditi percepiti dalla società SODECAER S.p.a. (P.IVA 05326121000 e nr. REA: MI-1890777).

24 Redditi percepiti da:

SODECAER S.p.a. (P.IVA 05326121000 e nr. REA: MI-1890777);

LSG SKY CHEFS S.p.a. (P.IVA 06810420585 e nr. REA: RM-664595), con sede legale a Fiumicino (RM) via Carlo Seganti nr. 1, esercente l'attività di "catering continuativo su base contrattuale", allo stato attiva.

25 Redditi percepiti da:

SODECAER S.p.a. (P.IVA 05326121000 e nr. REA: MI-1890777);

LSG SKY CHEFS S.p.a. (P.IVA 06810420585 e nr. REA: RM-664595);

FONDO DI PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE PER I LAVORATORI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI DIP. AZIENDE ADERENTI ASSAEROPORTI (P.IVA 97192890586) esercente l'attività di "attività di altre organizzazioni associative" con sede legale a Roma via Castello della Magliana nr.38 allo stato attiva.

26 Redditi percepiti dalla società LSG SKY CHEFS S.p.a. (P.IVA 06810420585 e nr. REA: RM-664595).

27 Redditi percepiti dalla società LSG SKY CHEFS S.p.a. (P.IVA 06810420585 e nr. REA: RM-664595).

2010	Modello 730	€ 23.687,0028	=====	=====
2011	Modello 730	€ 25.637,0029	=====	=====
2012	Modello 730	€ 24.397,0030	=====	=====
2013	Modello 730	€ 23.056,0031	=====	=====
2014	Modello 730	€ 22.840,0032	=====	=====
2015	Modello 730	€ 24.140,0033	=====	=====
2016	Modello 730	€24.520,00	=====	=====
2017	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			

SPADA Enrico

Anno	REDDITI DICHIARATI		DICHIARAZIONI IVA	
	Modello	Reddito imponibile Reddito da lav. dip.	Volume D'affari	Totale Acquisti
dal 1993 al 2003	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			
2004	Modello 770	€ 1.402,0034	=====	=====
2005	Modello 770	€ 3.454,0035	=====	=====
2006	=====	=====	=====	=====
2007	Modello 770	€ 228,0036	=====	=====

- 28 Redditi percepiti da LSG SKY CHEFS S.p.a. (P.IVA 06810420585 e nr. REA: RM-664595).
- 29 Redditi percepiti da LSG SKY CHEFS S.p.a. (P.IVA 06810420585 e nr. REA: RM-664595).
- 30 Redditi percepiti da LSG SKY CHEFS S.p.a. (P.IVA 06810420585 e nr. REA: RM-664595).
- 31 Redditi percepiti da LSG SKY CHEFS S.p.a. (P.IVA 06810420585 e nr. REA: RM-664595).
- 32 Redditi percepiti da LSG SKY CHEFS S.p.a. (P.IVA 06810420585 e nr. REA: RM-664595).
- 33 Redditi percepiti da LSG SKY CHEFS S.p.a. (P.IVA 06810420585 e nr. REA: RM-664595).
- 34 Redditi percepiti da DI MARIO STRADE DI MARIO GIANPAOLO E C. S.a.s. (P.IVA 08150001009 e nr. REA: RM-1007453) con sede a Roma in via Lungotevere degli Artigiani nr. 10, esercente l'attività di "lavori generali costruz. edifici e lavori ingegneria civile", allo stato attiva.
- 35 Redditi percepiti da DI MARIO STRADE S.A.S DI DI MARIO GIANPAOLO E C. (P.IVA 08150001009 e nr. REA: RM-1007453).

Handwritten signature

dal 2008 al 2017	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi
---------------------	--

SPADA Cristina

Anno	REDDITI DICHIARATI		DICHIARAZIONI IVA	
	Modello	Reddito imponibile Reddito da lav. dip.	Volume D'affari	Totale Acquisti
dal 1993 al 2009	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			
2010	Modello 770	€ 3.993,0037	=====	=====
2011	Modello 770	€ 9.882,0038 € 3.034,0039	=====	=====
2012	Modello 770	€ 3.456,4640	=====	=====
dal 2013 al 2017	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			

In relazione a Spada Giacinta, Spada Roberto e Spada Cinzia non risultano presentate dichiarazioni dei redditi per le annualità comprese dal 1997 al 2017.

Viene infine riferito che dalla consultazione della banca Dati Web Intelligence e Portale Dipartimento Politiche Comunitarie, i soggetti sopra indicati non risultano essere percettori di finanziamenti pubblici, statali e/o comunitari;

dalla consultazione delle banche dati Anagrafe Tributaria, i medesimi non risultano aver effettuato operazioni di scambi intra e/o extra comunitari.

Nella proposta vengono evidenziate le attività esercitate e le cariche sociali ricoperte dal proposto e dal relativo nucleo familiare come di seguito riportate

36 Redditi percepiti da DI MARIO STRADE S.A.S DI DI MARIO GIANPAOLO E C. (P.IVA 08150001009 e nr. REA: RM-1007453).

37 Redditi percepiti dalla ARCADIA SOC. COOP. A r.l. (P.IVA 10738841005 e nr. REA: RM-1253459) con sede a Roma in via Jacopo Nardi nr. 22, esercente l'attività di "gestione del personale per conto terzi" iscritta nel registro delle imprese in data 31.12.2009, allo stato in liquidazione.

38 Redditi percepiti dalla ARCADIA SOC. COOP. A r.l. (P.IVA 10738841005 nr. REA: RM-1253459).

39 Redditi percepiti dall'I.N.P.S..

40 Redditi percepiti dall'I.N.P.S..

Spada Enrico

è proprietario, per il 50% delle quote (per nominali € 5.000,00), nonché liquidatore, della ROSA CAR S.r.l. in liquidazione (C.F./P.IVA 11568061003 e nr. REA: RM-1312780), con sede a Roma (RM) viale dei Romagnoli nr. 147/151, esercente l'attività di "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri", inizio attività in data 10.10.2011, iscritta alla CCIAA di Roma in data 20.9.2011, in scioglimento e liquidazione dal 19.11.2012.

L'impresa non ha presentato alcun bilancio d'esercizio ed ha presentato una sola dichiarazione dei redditi, per l'anno d'imposta 2011, riportante un volume d'affari pari a €. 14.876,00 ed acquisti per un totale complessivo (acquisti imponibili, esenti e non imponibili) pari a €. 91.636,00.

Il capitale sociale deliberato, versato e sottoscritto, pari a €10.000,00, risulta essere detenuto per il restante 50% da Spada Roberto che lo ha acquisito in data 10.10.2011 da Rossi Alessandro, per € 5.000,00.

Viene segnalato, ai fini della riconducibilità, fin dall'inizio, della società in questione al clan SPADA, che Rossi Alessandro, socio costituente unitamente a Spada Enrico (classe86), è imputato nel procedimento penale n. 47412/2015 R.G.N.R. (*Eclissi*), in quanto partecipe del sodalizio criminale (ex art. 416 *bis* comma I c.p.); al Rossi viene contestato di cooperare direttamente con il capo del clan Spada Carmine, per il quale svolge diverse funzioni fiduciarie, tra cui la tutela della sua incolumità personale..." **Al riguardo va evidenziato che nei confronti di Rossi Alessandro è intervenuta, nell'ambito del suindicato procedimento penale, sentenza emessa dalla Corte di Assise di Roma in data 24.9.2019; con tale sentenza il Rossi è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. (capo A); e dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 12 quinquies comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in Legge 12 luglio 1991, n. 203 (capi U, V e AA) ed è stato condannato alla pena di anni quindici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in custodia cautelare; è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici in perpetuo nonché legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena; gli è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.**

Riprendendo l'esposizione del decreto di sequestro, si è affermato

"Quanto all'impresa **Rosa Car s.r.l.** va evidenziato che sulla scorta delle emergenze in atti la stessa, nel procedimento di prevenzione n. 158/2018 a carico di Spada Roberto è stata interamente sequestrata in quanto ritenuta riconducibile, fin dalla sua costituzione, a Spada Roberto

Spada Ottavio, Spada Giacinta, Spada Roberto, Spada Cristina e Spada Cinzia non risultano titolari di cariche sociali e/o partecipazioni societarie....."

"La Sperequazione Economica

Nella proposta vengono riportate le tabelle, i prospetti e i calcoli eseguiti dal GICO per valutare la sperequazione economica.

Viene evidenziato che è stato preso in esame il cd. "*consumo medio mensile*", recante i dati del consumo medio mensile complessivo (alimentare e non alimentare) di una famiglia italiana, come estrapolati dal sito internet ufficiale dell'ISTAT, composta da 6 persone negli anni dal 1993 al 2008

 154

e 5 per il periodo compreso tra il 2009 e il 2016, così come risulta dalle variazioni anagrafiche dello stato di famiglia di Spada Ottavio, in precedenza riferite.

Per evitare inutili appesantimenti, sono da intendersi interamente richiamati i prospetti della coerenza/incoerenza patrimoniale riportati nella proposta del pubblico ministero.

Per quanto di interesse in questa sede, non può non evidenziarsi come il tenore di vita tenuto dal proposto e dai componenti il relativo nucleo familiare porta ad escludere che gli stessi abbiano condotto un tenore di vita al limite della soglia di povertà.

Al riguardo va evidenziato che sulla base degli accertamenti eseguiti, Spada Ottavio ha certamente sostenuto costi elevati per l'edificazione di un immobile di pregio, poi adibito ad abitazione familiare; viene sottolineato, in proposito, che non risulta che il proposto abbia fatto ricorso ad alcuna forma di credito bancario.

Parimenti, vanno richiamati i dati relativi al "parco auto" da riferirsi al proposto ed ai familiari conviventi, posto che nel solo anno 2006, Spada Ottavio risulta aver acquistato ben tre autovetture per un valore complessivo pari a 33 mila euro a fronte di un reddito dichiarato, per l'intero nucleo familiare, pari a poco più di 26 mila euro; nel 2013, il proposto ed i figli Enrico e Roberto hanno acquistato veicoli per oltre 62 mila euro, a fronte di redditi complessivi per appena 23 mila euro; nel 2015, Spada Ottavio ha acquistato un veicolo, pagandolo oltre 33 mila euro.

Sulla scorta dei dati esaminati dalla Guardia di Finanza e dei conseguenti prospetti elaborati ed esposti nella proposta, da intendersi qui integralmente riportati, è stata rilevata, in relazione agli anni compresi tra il 1993 e il 2016, la sussistenza di un saldo passivo (sproporzione), per un importo complessivo pari a - € 429.244,00.

In particolare viene evidenziato che pressoché per tutte le annualità considerate ai fini del calcolo sperequativo, sono documentati investimenti in assenza di fonti reddituali di provenienza lecita proporzionate rispetto al valore dei beni acquisiti.

Fa eccezione il solo anno 2007, nel quale si è determinata una coerenza patrimoniale pari ad € 4.085,00, determinata dal versamento allo Spada di proventi a titolo di risarcimento danni derivati da un sinistro, pari a complessivi € 22.400,00, erogati da Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A..

Sussistono, dunque, tutti i presupposti richiesti dalla normativa per accogliere la proposta cautelare in esame"

È stato disposto il sequestro dei seguenti beni

**"intestati al proposto Spada Ottavio, nella sua diretta titolarità
beni immobili**

- proprietà per ½ in regime di comunione dei beni del fabbricato sito a Roma, via Albino Bottesi n. 24, identificato al Catasto Terreni del Comune di Roma, al foglio 1078, particella 3218, categoria A/7, classe 5, della consistenza di 8,5 vani;

beni mobili

autoveicolo Volkswagen Tiguan 2.0, targato EP716WB;

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestatario, cointestatario e/o delegato ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).



Intestati alla coniuge Spada Giacinta, nella indiretta disponibilità del proposto

beni immobili

- proprietà per ½ in regime di comunione dei beni del fabbricato sito a Roma, via Albino Bottesi n. 24, identificato al Catasto Terreni del Comune di Roma, al foglio 1078, particella 3218, categoria A/7, classe 5, della consistenza di 8,5 vani;

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

Intestati al figlio Spada Enrico, nella indiretta disponibilità del proposto

partecipazioni e titolarità societarie

- il 50% delle quote di capitale sociale (con quota pari a € 5.000,00) della ROSA CAR S.r.l. in liquidazione (p.iva 11568061003), con sede a Roma (RM) viale dei Romagnoli nr. 147/151, esercente l'attività di "*Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri*";

Si evidenzia che il restante 50% delle quote del capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale sono stati sottoposti a sequestro nel procedimento di prevenzione n. 158/2018 a carico di Spada Roberto, in quanto ritenuti riconducibili, fin dalla costituzione al medesimo Spada Roberto.

beni mobili

- autoveicolo BMW 118D targato DV265ND;
- motoveicolo Yamaha T-Max 500 targato DK79923;

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestatario, cointestatario e/o delegato ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

Intestati al figlio Spada Roberto, nella indiretta disponibilità del proposto

beni mobili

- autoveicolo Nissan Micra 1.5 targato CT016LD;
- autoveicolo Suzuki Swift targato ER885CN;

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestatario,

cointestatario e/o delegato ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

Intestati alla figlia Spada Cinzia, nella indiretta disponibilità del proposto

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestatario, cointestatario e/o delegato ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

nonché ogni altro cespite, ivi comprese eventuali disponibilità bancarie e beni non ancora individuati, che dovessero emergere nel corso dell'esecuzione del sequestro comunque riconducibili alle persone giuridiche sopra menzionate."

A seguito della esecuzione del sequestro, in data 6.11.2018, è stato integrato il sequestro già emesso, ordinando il sequestro dell'autoveicolo marca **Volkswagen, modello Tiguan 2.0, targato FA082FT**; revocando il sequestro dell'autoveicolo marca Volkswagen, modello Tiguan 2.0, targato EP716WB, di cui è stata ordinata la restituzione all'avente diritto.

In fase di esecuzione del sequestro sono stati sottoposti a sequestro i seguenti beni

Beni intestati al proposto Spada Ottavio, nella sua diretta disponibilità, e a Spada Giacinta (coniuge)

Beni immobili

Proprietà per un ½ ciascuno dei coniugi Spada dell'immobile sito in Ostia Antica (RM), Via Albino Bottesi, n. 24. Immobile occupato da Giacinta e Cinzia Spada, rispettivamente coniuge e figlia di Ottavio Spada (lasciato temporaneamente nella disponibilità delle occupanti al fine di consentire l'uso personale);

in relazione a tale immobile è risultato pacificamente che è stato costruito negli anni 1994/1995 su un terreno acquistato in data 12.9.1994 per il prezzo di lire 20.000.000. la difesa ha contestato il rapporto e la riferibilità tra i delitti contestati nel procedimento penale in corso, commessi dal 2004 al 2015, e la realizzazione dell'immobile in sequestro risalente agli anni 95/96.

Alla memoria sono allegati l'atto di acquisto del terreno in data 12.9.1994 per il prezzo di lire 20.000.000 che si dichiara essere stati già versati al venditore.

Come in precedenza evidenziato, non viene fornita alcuna traccia documentale della provenienza dei fondi. Dalla copia di atti processuali relativi alla edificazione abusiva dell'immobile, emerge che le date di contestazione sono 3.5.1995, 7.8.95, 23.8.1995 (in tale data sono stati identificati operai che lavoravano al cantiere);

inoltre la Guardia di Finanza nella informativa n. 205066 del 13.5.2019, trasmessa dal pubblico ministero in data 16.5.2019, ha segnalato che corrisponde al vero che il

 157

terreno sia stato acquistato in data 1.10.1994, corrispondendo la somma di lire 20.000.00 a titolo di prezzo; ha evidenziato che vi è stato l'ulteriore esborso della somma di lire 4.200.000 per le ulteriori spese notarili; ha confermato che l'immobile sia stato realizzato negli anni 1995-1996 in assenza delle prescritte autorizzazioni; ha rappresentato che Spada Ottavio ha aderito al condono edilizio del 2003, presentando istanza in data 30.3.2004, seguita da ulteriore documentazione depositata in date 23.2.2005 e 2.5.2006; risulta aver versato per il condono, complessivamente la somma di euro 45.824,52 per oblazione e oneri concessori, come documentato anche dalla difesa; pertanto, tra il 2004 e il 2006 è intervenuto un notevole esborso di denaro da parte del proposto; infine ha evidenziato che negli anni 1991/1994 il proposto ha percepito redditi modesti (lire 2.393.000 il 1991; lire 29.107.000 il 1993; lire 31.550.000 il 1994).

Al riguardo va richiamata la consolidata e pacifica giurisprudenza in tema di misure di prevenzione patrimoniali, laddove si è affermato, con motivazioni pienamente condivisibili, che l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecite, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (in applicazione del principio, la S.C. ha annullato, per difetto di motivazione, il decreto della Corte di Appello che, con riferimento all'acquisto di un immobile mediante accensione di un mutuo da parte di proposto titolare di reddito appena sufficiente alle immediate necessità del suo nucleo familiare, aveva escluso la sussistenza della sproporzione affermando che il patrimonio si era formato in larga parte "attraverso il ricorso al sistema bancario" anche in virtù di una garanzia personale prestata dal padre del destinatario della misura ablatoria) - Cass., Sez. 6, sentenza n. 31751 del 9.6.2015 Cc - dep. 21.7.2015).

Peraltro, se appare pienamente provata la sproporzione tra i redditi dichiarati e le attività economiche svolte all'epoca da Spada Ottavio, per altro verso, non appare provato l'ulteriore essenziale presupposto della confisca di prevenzione, e cioè la provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per l'acquisto del terreno e per l'edificazione della villa da attività illecite svolte da Spada Ottavio.

In applicazione del principio di "correlazione temporale" in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Pen., Sezioni Unite, n. 4880 del 26.6.2014) in ordine alla necessità di perimetrazione cronologica tra acquisto del bene e manifestazione della pericolosità sociale, non può non rilevarsi che nel caso di specie, come si è in precedenza evidenziato, la pericolosità sociale di Spada Ottavio si è manifestata dal 2004 al 2018, alla data del suo arresto, in epoca successiva agli acquisti del terreno e alla edificazione dell'immobile sita in Ostia Antica (RM), Via Albino Bottesi, n. 24.



Il solo dato della sproporzione, in assenza di ulteriori indici di pericolosità, valutato in conformità del principio della correlazione temporale sopra richiamato, non consente di disporre la confisca dell'immobile in questione.

Pertanto va revocato il sequestro e disposta la restituzione agli aventi diritto dell'immobile sito in Ostia Antica (RM), Via Albino Bottesi, n. 24

Beni mobili registrati intestati o riferibili a Spada Ottavio

autoveicolo marca Volkswagen, modello Tiguan 2.0, targato FA082FT;

la difesa, riguardo all'autovettura VW Tiguan tg FA 082FT, ha evidenziato che è stata acquistata nel 2015 permutando altro veicolo acquistato nel 2013 (altra VW Tiguan targata EP716WB). Ha prodotto documentazione relativa all'acquisto della vettura in data 5.6.2015 con permuta di altro veicolo (valore euro 33.369; valore del veicolo dato in permuta euro 19.867; valore al momento dell'acquisto euro 27.754,71). Non ha fornito nessuna documentazione sulle modalità di pagamento e sulla provenienza del denaro.

È del tutto evidente che l'acquisto della vettura è intervenuto in un periodo di pieno e florido svolgimento di attività delittuose, svolte in modo organizzato e professionale da parte dello Spada.

Anche a voler seguire la tesi difensiva, al netto della permuta lo Spada avrebbe dovuto versare la somma di euro 13.502,00, del cui versamento e della cui lecita origine non è data prova né vi è alcuna traccia.

Nel 2015 lo Spada ha dichiarato redditi leciti per euro 24.140,00 e nell'anno 2014 ha dichiarato redditi leciti per euro 22.840,00, redditi modesti che non avrebbero in alcun modo consentito di affrontare i costi dell'acquisto della vettura.

In ogni caso non è stato minimamente documentata la modalità di pagamento né l'origine del denaro. A ciò va aggiunto che anche il veicolo dato in permuta, sempre marca Volkswagen, modello Tiguan 2.0, targato EP716WB, è stato acquistato in data 4.3.2013, per euro 34.600,00; è stato venduto in data 8.7.2015 dandolo in permuta per l'acquisto della vettura in sequestro.

Per fornire una prova rigorosa e puntuale della liceità delle risorse economiche con cui sono state affrontate le spese di acquisto delle vetture da parte di Spada Ottavio, avrebbe dovuto essere provata anche la legittima provenienza del denaro impiegato per l'acquisto della vettura poi consegnata in permuta. Nel 2013 i redditi dichiarati da Spada Ottavio sono stati euro 23.056,00, cioè inferiori al prezzo della vettura acquistata in quell'anno al prezzo di euro 34.600,00.

Sulla scorta delle suesposte emergenze appare del tutto evidente che la vettura Volkswagen, modello Tiguan 2.0, targato FA082FT rappresenta un bene di cui Spada Ottavio non ha giustificato la legittima provenienza e che il valore del veicolo è assolutamente sproporzionato al reddito dichiarato e all'attività economica svolta.

Pertanto va disposta la confisca della vettura Volkswagen, modello Tiguan 2.0, targato FA082FT.

Rapporti finanziari riferibili a Spada Ottavio

Conto corrente n. 176.26 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale 8630 di Roma – Agenzia 24 con saldo a credito di euro 30.354,63

La difesa ha sostenuto nella sua memoria richiamata nell'odierna udienza la liceità delle consistenze economiche depositate sul conto corrente MPS su cui "transitavano gli stipendi, i TFR e i risarcimenti assicurativi percepiti. Nulla ha documentato al riguardo.

Va sottolineato che gli stipendi percepiti da Spada Ottavio risultano essere di ammontare tale da non coprire i costi medi individuati dall'ISTAT per la sussistenza del nucleo familiare; i risarcimenti assicurativi richiamati dalla difesa sono risalenti nel tempo; l'ultimo risarcimento di euro mille, risale al 21.12.2012; quello più cospicuo, di euro 22.400,00 risale al 31.7.2007.

Infine vanno rammentate le segnalazioni dalle quali risulta che Spada Ottavio e il figlio Roberto hanno utilizzato i propri rapporti di conto corrente per farsi accreditare un elevato numero di vincite attraverso la presentazione di ticket VLT di importo superiore a euro 5.000,00.

Va poi tenuto presente evidenziato che Spada Ottavio è imputato, tra l'altro, di usura e abusiva attività finanziaria nel procedimento penale n. 47412/15 R.G.N.R. nel quale in primo grado è stato condannato alla pena di anni sedici di reclusione.

L'assunto difensivo appare, pertanto, privo di ogni valenza, consistendo in mere generiche affermazioni prive di qualsiasi riscontro e, anzi totalmente contraddette dalle risultanze processuali. Non può giustificarsi che con gli esigui stipendi percepiti e dichiarati lo Spada potesse acquistare vetture di valore, cambiandole spesso, accumulare risparmi e sostenere le spese ordinarie di mantenimento sue della propria famiglia.

Va, di conseguenza disposta la confisca delle consistenze economiche in deposito sul **conto corrente n. 176.26 acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale 8630 di Roma – Agenzia 24** essendo di tutta evidenza che si tratta di importi di denaro di cui Spada Ottavio non ha giustificato la legittima provenienza e che sono assolutamente sproporzionati al reddito dichiarato e all'attività economica svolta da Spada Ottavio.

Deposito a risparmio n. 37015614 acceso presso Poste Italiane S.p.A. – ufficio postale di Roma 142 con saldo a credito di euro 103.184,13.

In relazione a tale rapporto finanziario nulla è stato chiesto dalla difesa specificamente.

Per le considerazioni e valutazioni appena espresse va disposta la confisca delle disponibilità economiche riferibili al **Deposito a risparmio n. 37015614 acceso presso Poste Italiane S.p.A. – ufficio postale di Roma 142**, essendo di tutta evidenza che si tratta di importi di denaro di cui Spada Ottavio non ha giustificato la legittima

 160

provenienza e che sono assolutamente sproporzionati al reddito dichiarato e all'attività economica svolta da Spada Ottavio.

Beni intestati a Spada Enrico (figlio di Spada Ottavio) nella indiretta disponibilità del proposto Spada Ottavio

Partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 50% (con quota pari a € 5.000,00) della **ROSA CAR S.r.l.** in liquidazione (P.IVA 11568061003), con sede a Roma (RM) viale dei Romagnoli nr. 147/151, esercente l'attività di *"Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri"*.

In relazione a tale società si richiama integralmente quanto già evidenziato nel decreto di sequestro e nel presente provvedimento, laddove si è affrontata la posizione di Spada Roberto, titolare del restante 50% delle quote societarie.

Sulla scorta delle emergenze in atti la stessa è da ritenersi riconducibile, fin dalla sua costituzione, a soggetti intranei all'associazione mafiosa di cui al procedimento penale n. 47412/2015 R.G.N.R. posto che il 50% delle quote sono intestate al proposto Spada Roberto e il residuo 50% del capitale sociale è intestato a Spada Enrico cl '86, figlio di Spada Ottavio.

Come in precedenza segnalato Spada Ottavio e Spada Enrico sono imputati anch'essi quali partecipi del sodalizio mafioso.

Nei confronti di Spada Enrico, come in precedenza evidenziato, è stata emessa **sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.**

La positiva evoluzione processuale per Spada Enrico non modifica però il quadro probatorio esaminato e la valutazione della piena esclusiva riferibilità della società a Spada Roberto e Spada Ottavio.

Va solo evidenziato che non è stata formulata da nessuno istanza di dissequestro nel corso del presente procedimento e che, nello specifico, **Spada Enrico, terzo interessato, non si è costituito nel presente procedimento e non ha presentato alcuna istanza.**

Va solo evidenziato che Spada Enrico ha dichiarato redditi decisamente modesti solo negli anni 2004, 2005, 2007, pari, rispettivamente a euro 1.402, 00, 3.454,00, 228,00. Negli anni successivi dal 2008 al 2017 non risultano dichiarazioni dei redditi.

Precise indicazioni, in tema di presunzioni, sono offerte dall'art. 26, comma 2, D.L.vo n. 159/2011.

La disposizione e, più in generale, il tema dell'accertamento della natura fittizia o reale dei trasferimenti e delle intestazioni di beni ai fini dell'applicazione della confisca di prevenzione hanno costituito oggetto di approfondito esame da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. Un. n.12621 del 22.12.2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270081-2-3-4-5-6-7). Questa decisione, innanzi tutto, in riferimento alle nozioni di "trasferimenti" e "intestazioni", ha precisato "la particolare ampiezza della formulazione – che utilizza la dizione congiunta "trasferimenti" e "intestazioni" – sta ad indicare lo sforzo del legislatore di ricomprendervi, alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, qualunque atto idoneo a determinare la disponibilità formale del



bene in capo ad altri, valorizzando, sul piano interpretativo, la ratio antielusiva della norma”.

D'altra parte deve ricordarsi che la giurisprudenza in modo costante ed univoco ha sempre ritenuto giustificata, in forza del rapporto di coniugio o di filiazione, la presunzione d'intestazione fittizia (da ultimo Sez. I, n. 5184 del 10.11.2015 dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247; Sez. Un. n. 12621 del 22.12.2016, dep. 2017, De Angelis; Sez. I, n. 83/2019, del 16.1.2019, dep. 21.3.2019;). In particolare si è osservato che il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi, costituisce, pur al di fuori dei casi oggetto delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, D.L.vo n. 159/2011, una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare che risulta formalmente titolare di cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica.

Si è anche evidenziato (Sez. 6, n. 1268 del 30.10.2013, dep. 2014, Nicastri, non mass.) che i rapporti di parentela affinità e convivenza, fuori del caso previsto dall'art. 26, comma 2, D.L.vo n. 159/2011, costituiscono uno dei possibili elementi logici utili per pervenire alla possibile affermazione della interposizione senza che operi la presunzione di legge. In questa prospettiva, situazioni concretamente rilevanti ai fini del carattere puramente formale dell'intestazione possono essere costituite sia dalle “relazioni in ambito familiare”, sia “dalla eventuale intromissione del proposto nella gestione del bene”, sia, ancora, “dalla incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cui il terzo non alleghi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene”.

La decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. Un. n.12621 del 22.12.2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270081-2-3-4-5-6-7) ha poi precisato che detti elementi, “specie se esaminati unitariamente, contribuiscono a formare la prova necessaria per l'individuazione del reale *dominus* dell'operazione e la conseguente adozione del provvedimento ablativo”.

Pertanto va disposta la **confisca del capitale sociale e dell'intero patrimonio aziendale della Rosa Car s.r.l.** da ritenere nella disponibilità effettiva di Spada Roberto e Spada Ottavio.

Beni mobili registrati

BMW 118D, Tg. DV 265 ND; *con verbale del 16.10.2018 si è dato atto che non è stato possibile procedere al sequestro materiale del veicolo in questione non rinvenuto presso la residenza del terzo interessato. In particolare, la madre Spada Giacinta ha dichiarato di non saper fornire informazioni circa la rintracciabilità del veicolo del figlio Enrico, il quale alla data dell'esecuzione del sequestro è risultato essere detenuto presso la casa circondariale di Secondigliano.*



Yamaha T – Max 500, Tg. DK 79923; con verbale del 16.10.2018 si è dato atto che non è stato possibile procedere al sequestro materiale del veicolo in questione non rinvenuto presso la residenza del terzo interessato. In particolare, la madre Spada Giacinta ha dichiarato di non saper fornire informazioni circa la rintracciabilità del veicolo del figlio Enrico, il quale alla data dell'esecuzione del sequestro è risultato essere detenuto presso la casa circondariale di Secondigliano.

In relazione ai suindicati veicoli, sulla scorta di quanto già esposto nel decreto di sequestro, da intendersi integralmente richiamato, è da disporsi la confisca, trattandosi di beni di cui non è stata fornita alcuna prova in ordine alla legittima provenienza del denaro impiegato per il loro acquisto e che risultano pacificamente di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e alla attività economica svolta dal titolare dei mezzi.

Rapporti finanziari

Fondo comune TK “Anima Rendimento Ass. Obbl. A” n. 12154873 acceso presso Anima SGR tramite rete Monte dei Paschi di Siena S.p.A. filiale di Roma – Agenzia 74, con saldo a credito di euro 543,80.

Per le considerazioni e valutazioni già espresse, va disposta la confisca delle somme riferibili al Fondo comune TK “Anima Rendimento Ass. Obbl. A” n. 12154873 acceso presso Anima SGR tramite rete Monte dei Paschi di Siena S.p.A., trattandosi di beni da ritenersi riconducibili al proposto Spada Ottavio, soggetto che non può giustificare la legittima provenienza ed essendo beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato e all'attività svolta.

Il formale intestatario del rapporto finanziario non aveva alcuna disponibilità economica che potesse giustificare l'investimento; non ha dedotto alcunché al riguardo. Pertanto, aderendo convintamente alla elaborazione giurisprudenziale sopra esposta, si ritiene che il rapporto finanziario in esame sia stato alimentato unicamente dal proposto Spada Ottavio che fittiziamente lo ha intestato al proprio figlio Spada Enrico.

Beni intestati a Spada Roberto (figlio di Spada Ottavio) nella indiretta disponibilità del proposto Spada Ottavio

Beni mobili registrati

autoveicolo Nissan Micra 1.5, Tg. CT016LD; con verbale del 16.10.2018 si è dato atto che non è stato possibile procedere al sequestro materiale del veicolo in questione non rinvenuto presso la residenza del terzo interessato. In particolare, la madre Spada Giacinta ha dichiarato di non saper fornire informazioni circa la rintracciabilità del veicolo del figlio Roberto, il quale alla data dell'esecuzione del sequestro è risultato essere detenuto presso la casa circondariale di Milano - Opera.



Autoveicolo Suzuki Swift, Tg. ER885CN; autovettura affidata in custodia giudiziale alla Questura di Roma.

Spada Roberto non si è costituito nel presente procedimento di prevenzione.

Non risulta aver mai presentato dichiarazioni dei redditi dal 1997 al 2017.

È imputato del reato di cui all'art 416 *bis* c.p. nel procedimento penale n. 47412/2015 R.G.N.R. è stato assolto in primo grado dal reato contestatogli per non aver commesso il fatto.

Valgono per i beni al medesimo intestati le considerazioni e valutazioni già espresse in relazione ai beni intestati al fratello Spada Enrico.

In relazione ai suindicati veicoli, sulla scorta di quanto già esposto nel decreto di sequestro, da intendersi integralmente richiamato, è da disporsi la confisca, trattandosi di beni di cui non è stata fornita alcuna prova in ordine alla legittima provenienza del denaro impiegato per il loro acquisto e che risultano pacificamente di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e alla attività economica svolta dal titolare dei mezzi.

Galatioto Claudio

Il Pubblico Ministero ha proposto l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro preordinato alla confisca di beni direttamente o indirettamente riconducibili al proposto Galatioto Claudio.

Il Pubblico Ministero richiedente ha motivato la propria proposta sulla base della riconducibilità del proposto Galatioto Claudio alle categorie delineate dagli artt. 1 e 4 D.L.vo n. 159/2011.

In data 3.10.2018 è stato emesso decreto ai sensi degli artt. 16 e 20 D.L.vo n. 159/2011 dei beni ritenuti, direttamente o indirettamente, riconducibili al proposto Galatioto Claudio.

Nel decreto di sequestro, quanto al profilo soggettivo della pericolosità sociale si è affermato

“Dall'esame degli atti emerge quanto segue.

Dal certificato penale risulta che Galatioto Claudio non ha riportato condanne definitive.

Risulta in corso dinanzi agli uffici giudiziari romani, dalla consultazione del certificato dei cd. carichi pendenti, il seguente procedimento penale

-n. 47412/2015 R.G.N.R., attualmente in fase dibattimentale, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 *bis* c.p., accertato in data 1.1.2004 e tuttora permanente; tre diversi casi qualificati ex 12 *quinqies*, comma 1, D.L. n. 306/92, art. 7 D.L. 152/91, commessi dal 30.9.2015 tuttora permanenti.

Nell'ambito di tale procedimento penale è stato destinatario di provvedimento applicativo di misura cautelare personale (e reale) eseguito in data 25.1.2018; la misura è stata confermata dal Tribunale per il Riesame di Roma (atti allegati agli atti del presente procedimento di prevenzione).

Il ruolo di Galatioto Claudio delineato nell'ambito di tale procedimento penale è quello di partecipe nell'organizzazione di tipo mafioso di base familiare (clan Spada), che fornisce il proprio apporto prevalentemente nel settore del controllo delle sale giochi per conto dell'organizzazione."....

"Sulla scorta delle suesposte emergenze è da ritenere che ricorra il presupposto soggettivo della pericolosità del proposto.

Galatioto Claudio, analizzando i dati sopra esposti, si configura come soggetto *indiziato di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.; indiziato di uno dei reati previsti dall'art. 51 comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356*, oltre che soggetto da ritenersi, sulla base degli elementi di fatto, abitualmente dedito a traffici delittuosi e che vive, anche in parte dai proventi di attività delittuose."

"Come già sopra evidenziato, nei confronti di Galatioto Claudio, sulla scorta degli elementi esposti, è da ritenere sussistente sia il requisito di cui al combinato disposto degli artt. 1 lett. a), 4 lett. c) D.L.vo 159/2011, sia il requisito di cui all'art. 1 lett. b) del citato D.L.vo, trattandosi di soggetto *che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose*, sia il requisito di cui all'art. 4 lett. a) e b), del citato D.L.vo essendo soggetto *indiziato di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.; indiziato di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356*.

Nel caso di specie, peraltro, l'attualità della pericolosità è di totale evidenza ove si consideri la piena e pacifica sussistenza degli "indici" individuati nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità; va evidenziato che, nel caso in esame, non viene in rilievo un'organizzazione criminale di tipo mafioso risalente nel tempo ma una compagine, originaria del litorale romano e ivi fortemente radicata in posizione di egemonia, che al momento dell'intervento repressivo era nel pieno fulgore della propria operatività ed efficienza, tanto sotto il profilo dell'efficacia dell'intimidazione quanto sotto il profilo del reinvestimento dei proventi dell'attività criminale, come è stato ritenuto emergere inequivocabilmente dalle acquisizioni probatorie effettuate nei procedimenti penali richiamati nella proposta in esame.

Al fine di evitare inutili appesantimenti nel presente provvedimento, si richiamano integralmente tutte le emergenze e i dati processuali esposti nella proposta in esame avanzata dal pubblico ministero. Nello specifico va evidenziato come le condotte delittuose contestate a Galatioto Claudio sono desumibili dalle circostanziate e puntuali dichiarazioni rese dal Carluccio, nonché dal tenore chiaro ed inequivoco delle conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento penale n. 47412/2015."

Quanto al profilo patrimoniale si è esposto quanto segue

"Passando all'esame degli aspetti più prettamente patrimoniali, va evidenziato che la proposta si fonda sulle emergenze di cui alla Informativa Prot. 166232/260/GICO/1 C.O./Fasc. 03431/13 del 12.4.18 della Guardia di Finanza - GICO di Roma.

Il nucleo familiare di Galatioto Claudio è stato, nel tempo, così composto

dal 1997 al 2002

Galatioto Claudio (GLTCLD51T13H501B) - proposto;

Graziano Liliana (GRZLLN24R48B019R) deceduta il 26.2.2004 - madre del proposto;

Galatioto Daniele (GLTDNL76C30H501W) - figlio del proposto.



dal 2003 al 2016

Galatioto Claudio;

Lamponi Luciana (LMPLCN60C43F516J) - convivente del proposto;

Galatioto Filippo (GLTFPP90C22H501M), - figlio del proposto.

Dalle interrogazioni eseguite al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria, è emerso il seguente profilo reddituale

Galatioto Claudio

Anno	REDDITI DICHIARATI		DICHIARAZIONI IVA	
	Modello	Reddito imponibile	Volume D'affari	Totale Acquisti
in data antecedente non risultano presentate dichiarazioni dei redditi				
1992	Modello 740	€ 15.494,00	===	===
1993	Modello 740	€ 23.879,00	===	===
1994	Modello 740	€ 20.349,00	===	===
1995	Modello 740	€ 12.466,00	===	===
1996	Modello 740	€ 5.762,00	===	===
1997	Modello Unico Persone fisiche	€ 1.776,09	===	===
1998	Modello Unico Persone fisiche	€ 2.232,64	===	===
1999	Modello Unico Persone fisiche	€ 2.232,64	===	===
2000	Modello Unico Persone fisiche	€ 2.232,64	===	===
2001	Modello Unico Persone fisiche	€ 2.232,64	===	===
2002	Modello Unico Persone fisiche	€ 2.233,00	===	===
2003	Modello Unico Persone fisiche	€ 3.673,00	===	===
2004	Modello Unico	€ 1.673,00	===	===



	Persone fisiche			
2005	Modello Unico Persone fisiche	€ 0,00	===	===
2006	Modello Unico Persone fisiche	€ 0,00	===	===
2007	Modello Unico Persone fisiche	€ 4.600,00	===	===
2008	Modello Unico Persone fisiche	€ 4.800,00	===	===
2009	Modello Unico Persone fisiche	€ 4.800,00	===	===
2010 - 2017	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			

Galatioto Filippo

Anno	REDDITI DICHIARATI		DICHIARAZIONI IVA	
	Modello	Reddito imponibile	Volume D'affari	Totale Acquisti
1997 - 2012	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			
2013	Modello Unico Persone Fisiche	€ 930,00	=====	=====
2014	Modello Unico Persone Fisiche	€ 1.392,00	=====	=====
2015	Modello Unico Persone Fisiche	€ 0,00	=====	=====
2016	Modello Unico Persone Fisiche	€ 0,00	=====	=====
2017	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			

Lamponi Luciana

Anno	REDDITI DICHIARATI		DICHIARAZIONI IVA	
	Modello	Reddito imponibile	Volume D'affari	Totale Acquisti
1990 - 1992	risultano presentati Modelli 740 con dichiarati solo redditi di fabbricati non derivanti da locazione			
1993 - 1995	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			
1996	risulta presentato un Modello 740 con dichiarati solo redditi di fabbricati non derivanti da locazione			
1997 - 2010	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			
2011	Modello Unico Persone Fisiche	€ 5.430,00	€ 20.174,00	78.256,00
2012	Modello Unico Persone Fisiche	€ 0,00	€ 14.643,00	€ 34.156,00
2013	Modello Unico Persone Fisiche	€ 0,00	€ 14.944,00	€ 1.351,00
2014	Modello Unico Persone Fisiche	€ 0,00	€ 15.725,00	€ 20.285,00
2015	Modello Unico Persone Fisiche	€ 0,00	€ 22.998,00	€ 22.779,00
2016	Modello Unico Persone Fisiche	€ 0,00	€ 9.044,00	€ 11.157,00
2017	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			

Graziano Liliana

Anno	REDDITI DICHIARATI		DICHIARAZIONI IVA	
	Modello	Reddito imponibile	Volume D'affari	Totale Acquisti



1997	Modello 770 Redditi Percepiti	€ 12.024,1441	===	===
1998	Modello 770 Redditi Percepiti	€ 12.351,5842	===	===
1999	Modello 770 Redditi Percepiti	€ 2.226,9643	===	===
2000	Modello 770 Redditi Percepiti	€ 12.752,3544	===	===
2001	Modello 770 Redditi Percepiti	€ 25.309,0045	===	===
2002	Modello 770 Redditi Percepiti	€ 13.450,0046	===	===

Galatioto Daniele

Anno	REDDITI DICHIARATI		DICHIARAZIONI IVA	
	Modello	Reddito imponibile	Volume D'affari	Totale Acquisti
1997	Modello Unico Persone fisiche	€ 9.692,8647	=====	=====
1998	Modello Unico Persone fisiche	€ 12.800,9048	=====	=====
1999	Modello Unico Persone fisiche	€ 7.716,8949	=====	=====
2000	Modello 770	€ 11.576,8950	=====	=====

- 41 Redditi percepiti dall'INPS.
- 42 Redditi percepiti dall'INPS.
- 43 Redditi percepiti dall'INPS.
- 44 Redditi percepiti dall'INPS.
- 45 Redditi percepiti dall'INPS.
- 46 Redditi percepiti dall'INPS.
- 47 Redditi percepiti da MECCANICA INDUSTRIALE S.r.l. (p.iva 03503801007), sede a Roma, via Naro n. 78, esercente l'attività di "fabbricazione di altre pompe e compressori", allo stato, attiva.
- 48 Redditi percepiti da MECCANICA INDUSTRIALE S.r.l. (p.iva 03503801007).
- 49 Redditi percepiti da MECCANICA INDUSTRIALE S.r.l. (p.iva 03503801007).

	Redditi Percepiti			
2001	Modello 770 Redditi Percepiti	€ 12.298,0051	====	====
2002	non risultano presentate dichiarazioni dei redditi			

In ordine alle attività economiche esercitate, nella proposta viene segnalato quanto segue.

Galatioto Claudio

è stato titolare del 30% (con quota pari a € 2.000,00) della GAEFA IMMOBILIARE S.r.l. (p.iva 06200941000), con sede a Roma via Piombino n. 25, esercente l'attività di "lavori generali costruz. edifici e lavori ingegneria civile".

La società risulta cancellata dal 15.10.2003. Liquidatore è stato Fanco Luca. Le restanti quote di capitale sociale erano così suddivise

- il 30% (con quota pari a € 2.000,00) era detenuto da Sgro' Alberto;
- il 15% (con quota pari a € 1.500,00) era detenuto da Fanco Luca, ;
- il 15% (con quota pari a € 1.500,00) era detenuto da Posta Nazzareno;
- il 10% (con quota pari a € 1.000,00) era detenuto da Bardi Fulvio;
- il 10% (con quota pari a € 1.000,00) era detenuto da Bardi Armando;
- il 10% (con quota pari a € 1.000,00) era detenuto da Manzini Gloria.

Galatioto Filippo

è socio al 67% del capitale sociale, dal 31.10.2017 (con quota di capitale pari a € 6.700,00), nonché amministratore unico, della 478 S.r.l., recante partita IVA 12445651008, con sede a Roma, via delle Baleari n. 228, esercente l'attività di "costruzione di edifici residenziali e non residenziali", costituita in data 6.6.2013, allo stato attiva, con capitale sociale (deliberato, sottoscritto e versato) di € 10.000,00, detenuto per il restante 33% da Battistoni Francesca, coniuge di Galatioto Filippo.

La 478 S.r.l. ha presentato i bilanci dall'esercizio 2013 al 2016, i dati di seguito riportati rappresentano l'andamento dell'attività d'impresa, la sua dimensione economica ed il patrimonio societario:

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015	2016
IMMOBILIZZAZIONI	404.619	29.235	289.365	335.004
ATTIVO CIRCOLANTE	103.320	474.524	571.941	183.200
DEBITI	499.098	502.310	866.470	401.393

50 Redditi percepiti da: € 4.085,17 da D'ALESSANDRO Oriana (p.iva 01722340591), sede ad Aprilia (RM), via Torre del Padiglione n. 5-5/A, esercente l'attività di "vendita diretta, di prodotti vari, mediante dimostrazione"; € 7.491,72 da EMPIRE s.a.s. di TAVOLIERI Dario (p.iva 05600341001), sede a Pomezia (RM), via Federico Fellini n. 9, esercente l'attività di "vendita diretta, di prodotti vari, mediante dimostrazione".

51 Redditi percepiti da D'ALESSANDRO Oriana (p.iva 01722340591).

 170

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	2016
VALORE DELLA PRODUZIONE	0	69	3.039	1.410.037
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.146	1.122	2.461	1.218.281

La società non è titolare di diritti di proprietà su beni immobili.

La società è intestataria dell'autoveicolo AUDI Q3, targato FK434ST, acquistato il 20.11.2017, al valore dichiarato di € 33.600,00.

La società edile 478 S.r.l. è stata costituita il 6.6.2013, dai soci Bacci Leonardo, Labbadia Massimo e Mancini Aldo, con un capitale sociale di € 10.000,00, equamente diviso tra le parti.

Le principali operazioni societarie riguardano l'erogazione di un mutuo, nel 2015, e una serie di compravendite di fabbricati, nel 2016 e nel 2017. In particolare viene evidenziato che in data 26.9.2016, la 478 S.r.l., esercente l'attività di "costruzione di immobili ad uso residenziale e non residenziale", con sede a Roma in via Vincenzo Davico n. 5 (zona Casal Palocco), nella persona dell'amministratore Bacci Leonardo, ha ceduto alla S.E.C.A. S.r.l.s., rappresentata in atti da Mancini Aldo (tra l'altro socio nella 478 S.r.l.), il ramo d'azienda costituito da beni mobili registrati (autoveicoli e mezzi commerciali), strumentali all'attività d'impresa. Il corrispettivo è stato convenuto tra le parti in € 8.000,00, da pagarsi in 16 rate mensili; successivamente, in data 14.6.2017, gli amministratori Bacci Leonardo e Mancini Aldo hanno costituito una nuova società, denominata 479 S.r.l., il cui capitale sociale, interamente detenuto dalla società 478 S.r.l., ammontante a € 400.000,00, è stato interamente versato dalla controllante (478 S.r.l.), tramite il conferimento del ramo d'azienda costituito dagli immobili già costruiti dalla 478 S.r.l.; nel medesimo anno, nel mese di luglio, Mancini Aldo, in qualità di amministratore della 478 S.r.l., ha ceduto l'intero capitale detenuto da quella società nella 479 S.r.l., rispettivamente, a Di Modugno Sergio ed alla NUOVA EDIL CAPITOLINA S.r.l., rappresentata in atti dallo stesso Mancini. L'operazione di compravendita è stata formalizzata con il versamento di € 100.000,00 da parte del Modugno, il quale è entrato in possesso del 25% del capitale sociale della 479 S.r.l., mentre il restante 75% del capitale societario, pari ad € 300.000,00, è stato acquisito dalla NUOVA EDIL CAPITOLINA S.r.l. tramite versamento di € 120.000,00 e la compensazione di un credito di € 180.000,00, vantato nei confronti della società cedente.

Da ultimo, il 30.10.2017, i soci fondatori della 478 S.r.l., Bacci Leonardo, Labbadia Massimo e Mancini Aldo, hanno ceduto l'intero capitale sociale di tale società ai coniugi Galatioto Filippo/Battistoni Francesca, i quali, in tal modo, sono divenuti titolari del 100% delle quote societarie;

è socio accomandatario, nonché amministratore unico, della FULL CAR 7 S.a.s. di Galatioto Filippo, recante partita IVA 12579821005, con sede a Roma, via dell'Idroscalo angolo via Avegno snc, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione", costituita in data 4.10.2013, allo stato attiva (socio accomandante è la madre Lamponi Luciana).

La FULL CAR 7 S.a.s. di Galatioto Filippo ha presentato le dichiarazioni II.DD. e I.V.A., i dati di seguito riportati evidenziano l'andamento dell'attività d'impresa e la sua dimensione economica

ANNO D'IMPOSTA	VOLUME D'AFFARI
2013	172.093,00
2014	1.770.750,00
2015	1.151.759,00

 171

2016	647.454,00
------	------------

Viene segnalato in proposta che il luogo di esercizio del distributore di carburante gestito dalla FULL CAR 7 S.a.s di Galatioto Filippo è stato teatro del primo tentativo di omicidio nei confronti di Spada Carmine, il 4.11.2016.

La società non è titolare di diritti di proprietà su beni immobili.

La stessa FULL CAR 7 è stata locataria dell'autoveicolo RANGE ROVER Evoque, targato FA050FV, con inizio locazione l'8.7.2015, fino al 23.9.2015 (data di denuncia di perdita di possesso per furto);

viene precisato che la FULL CAR 7 è stata costituita il 4.10.2013, sostituendo la ABLUO ET ARMO DI MONTANARI ENRICO S.a.s. nella gestione del distributore di benzina TAMOIL di via dell'Idroscalo, in Ostia; di quest'ultima Galatioto Filippo è risultato essere già socio accomandante.

L'insediamento della FULL CAR 7 S.a.s. di Galatioto Filippo, è avvenuta in seguito ad alcune vicissitudini societarie della ABLUO ET ARMO DI MONTANARI ENRICO S.a.s. che vengono ripercorse nella proposta al fine di meglio delineare la successiva operatività della FULL CAR 7 S.a.s. di Galatioto Filippo.

In particolare viene evidenziato che la ABLUO ET ARMO DI MONTANARI ENRICO S.a.s. è stata costituita il 13.5.2008 da Montanari Enrico, in qualità di socio accomandatario, con il 99% delle quote di capitale, pari a € 4.950,00 del capitale sociale, e dalla madre Lanzi Marciana, in qualità di socio accomandante, con l'1% delle quote di capitale, pari a € 50,00 del capitale sociale, alla quale nel gennaio del 2009 è subentrato Miani Stefano; la società ha stipulato un contratto di comodato con la TAMOIL finalizzato all'ottenimento della concessione di distribuzione di carburante. Il socio accomandatario Montanari Enrico nel novembre del 2011 e nel marzo del 2012, ha presentato due distinte denunce per il danneggiamento dell'impianto di distribuzione di benzina TAMOIL di via dell'Idroscalo, gestito appunto dalla ABLUO ET ARMO DI MONTANARI ENRICO S.a.s..

Dal successivo mese di maggio 2012 sono state attuate operazioni societarie che si sono concluse con l'uscita di scena della ABLUO ET ARMO DI MONTANARI ENRICO S.a.s. dalla gestione del distributore di benzina di via dell'Idroscalo.

In particolare, il 30.5.2012, Arizzi Antonino ha acquisito il 20% delle quote di capitale della società ed assumendo la carica di socio accomandante (già di Miani), dai rispettivi soci Montanari Enrico e Miani Stefano (che è uscito dalla compagine sociale).

L'intera operazione di compravendita si è formalizzata con il pagamento di € 950,00 in favore di Montanari Enrico e € 50,00 in favore di Miani, importi corrispondenti ai valori nominali delle quote cedute ad Arizzi.

Successivamente, nel mese di novembre del 2012, la ABLUO ET ARMO DI MONTANARI ENRICO S.a.s., rappresentata in atti da Montanari Enrico, ha ceduto a Lupu Bogdan Onoriu il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di autolavaggio ubicata a Roma, via Carlo Avegno, insistente presso la sede del distributore di benzina TAMOIL di via dell'Idroscalo. La cessione è avvenuta al prezzo complessivo di 80.000,00 euro, in parte versati tramite assegni e bonifici bancari e, in parte, con il pagamento di tre rate mensili di € 5.000,00 ciascuna.

Lupu Bogdan Onoriu, nel periodo dal 2007 al 2012, ha dichiarato un reddito complessivo pari a € 3.304,00.

In data 30.1.2013, è entrato in società Galatioto Filippo, mediante l'acquisizione del 40% delle quote di capitale della società da Montanari Enrico, pari a un valore nominale di € 2.000,00. Il prezzo di cessione è stato convenuto tra le parti in € 70.000,00, somma che il cedente (Montanari) ha dichiarato in atti di aver già ricevuto dal cessionario (Galatioto), rilasciando "ampia e liberatoria" quietanza.

 172

Non può non darsi rilievo alle peculiari modalità dei pagamenti adottate dalle parti che, per un verso, rendono impossibile riscontrare l'effettiva corresponsione delle somme dovute da parte di Galatioto Filippo; per altro verso evidenziano l'anomalia delle operazioni commerciali, intervenute a seguito di danneggiamenti subiti dal Montanari. Inoltre va rilevata l'indisponibilità di risorse finanziarie di lecita origine in capo al Galatioto, che nell'anno 2013 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 1.392,00; negli anni precedenti non ha dichiarato la percezione di alcun reddito.

Il passaggio definitivo della società al Galatioto è intervenuto nell'ottobre del 2013, quando Galatioto Filippo, attraverso la società FULL CAR 7, ottenuta la licenza dalla Agenzia delle Dogane per l'esercizio di distribuzione di carburante presso l'impianto situato in via dell'Idroscalo n. 19 e firmato il contratto di comodato con la TAMOIL, è subentrato alla ABLUO ET ARMO DI MONTANARI ENRICO S.a.s., nella gestione di quell'impianto.

La cessazione della specifica attività d'impresa da parte della società del Montanari, seppur non formalizzata in atti, è confermata, comunque, dai dati reddituali societari; difatti, l'impresa presentava la sua ultima dichiarazione dei redditi proprio nel 2013, anno in cui ha ceduto il controllo dell'impianto di distribuzione alla FULL CAR 7 S.a.s. di GALATIOTO Filippo.

È socio accomandante della ABLUO ET ARMO DI MONTANARI ENRICO S.a.s., recante partita IVA 10002191004, con sede a Roma, via Armando Armuzzi n. 6, unità locale in via dell'Idroscalo n. 19, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione", costituita in data 8.5.2008, allo stato attiva, rappresentata legalmente da Montanari Enrico, che è anche socio accomandatario e Arizzi Antonino come socio accomandante.

La ABLUO ET ARMO DI MONTANARI ENRICO S.a.s. ha presentato le dichiarazioni II.DD. e I.V.A., i dati di seguito riportati evidenziano l'andamento dell'attività d'impresa e la sua dimensione economica

ANNO D'IMPOSTA	VOLUME D'AFFARI
2008	0
2009	1.701.239,00
2010	2.947.604,00
2011	4.811.122,00
2012	3.428.794,00

La società non è titolare di diritti di proprietà su beni immobili e mobili.

È socio al 51%, nonché amministratore unico (con quota pari a € 5.100,00), della SEVEN GIOCHI S.r.l. (p.iva 13637931000), con sede a Roma, via Carlo del Greco n. 77, esercente l'attività di "sala giochi vlt", costituita in data 10.12.2015, allo stato attiva, con capitale sociale (deliberato, sottoscritto e versato) di € 10.000,00, detenuto, per il restante 49%, da Lamponi Luciana.

L'attribuzione fittizia di tale attività economica è stata oggetto di specifica contestazione nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 R.G. (*Eclissi*); anche per tale reato è stata adottata la misura cautelare personale e reale.

Sulla scorta delle emergenze in atti la società in questione è stata sequestrata ex art. 20 D.L.vo n. 159/2011 nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 157/2018 M.P. nei confronti di Spada Carmine



Lamponi Luciana

è socia accomandante della FULL CAR 7 S.a.s. di GALATIOTO Filippo (p.iva 12579821005), con sede a Roma, via dell'Idroscalo angolo via Avegno snc, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione", costituita in data 4.10.2013, allo stato attiva. Socio accomandatario risulta essere Galatioto Filippo;

è socia al 49% (con quota pari a € 4.900,00) della SEVEN GIOCHI S.r.l. (p.iva 13637931000), con sede a Roma, via Carlo del Greco n. 77, esercente l'attività di "sala giochi vlt", costituita in data 10.12.2015, allo stato attiva, con capitale sociale (deliberato, sottoscritto e versato) di € 10.000,00, detenuto, per il restante 51%, da Galatioto Filippo;

è stata titolare della ditta individuale IL SOGNO DI LAMPONI LUCIANA (p.iva 11414221009), con sede a Pomezia, via Roma n. 187, esercente l'attività di "servizi di saloni di barbiere e parrucchiere", costituita in data 21.4.2011. La società ha cessato l'attività in data 9.9.2016.

Nella proposta si evidenzia che dalla consultazione dei dati risultanti all'archivio dell'Anagrafe Tributaria con riferimento al periodo temporale 1997 - 2016 sono risultati registrati i seguenti negozi giuridici

Galatioto Claudio

Anno 2000

Modello 69 - Serie 1 - Numero 31149

Atto registrato in data 28.7.2000 presso l'Ufficio Registro di Roma 1.

Dante causa in conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro al valore dichiarato in atti pari a € 5.164,57.

Non risultano coparti e/o controparti.

Nello specifico trattasi della costituzione della società GAEFA IMMOBILIARE S.r.l. (p.iva 06200941000), società estinta in data 15.10.2003.

Anno 2001

Modello 69 - Serie 2 - Numero 950

Atto registrato in data 31.1.2001 presso l'Ufficio Registro di Roma 1.

Dante causa in compravendita di azienda al valore dichiarato in atti pari a € 3.098,73 (€ 1.032,91 per controparte).

Le controparti risultano essere Bardi Armando, Bardi Fulvio e Manzini Gloria.

Nello specifico trattasi della compravendita, da parte di Galatioto Claudio, delle quote, detenute dalle controparti, della società GAEFA IMMOBILIARE S.r.l. (p.iva 06200941000), società estinta in data 15.10.2003.

Anno 2004

Modello 69 - Serie 2 - Numero 167

Atto registrato in data 5.3.2004 presso l'Ufficio Registro di Roma 8.

Avente causa in appalto al valore dichiarato in atti pari a € 1.748,69.

La controparte risulta essere il Comune di Ardea.

Anno 2014

Modello 69 - Serie 1T - Numero 20543

Atto registrato in data 31.7.2014 presso l'Ufficio Registro di Roma 1.

Dante causa in atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale al valore dichiarato in atti pari a € 0,00.

Le coparti risultano essere il Galatioto Filippo e Libertone Umberto.

 174

Anno 2015

Modello 69 - Serie 1T - Numero 691

Atto registrato in data 13.3.2015 presso l'Ufficio Registro di Roma 7.

Dante causa in compravendita di fabbricato al valore dichiarato in atti pari a € 291.000,00.

La controparte risulta essere Lamponi Luciana.

Nello specifico trattasi della compravendita, avvenuta tra i conviventi, dell'immobile sito ad Ardea (RM), via Piombino n. 24.

Galatioto Filippo

Anno 2013

Modello 69 - Serie 1T - Numero 25690

Atto registrato in data 25.10.2013 presso l'Ufficio Registro di Roma 2.

Dante causa in conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro al valore dichiarato in atti pari a € 5.000,00.

Nello specifico trattasi della costituzione della 478 S.r.l. (p.iva 12445651008).

Modello 69 - Serie 1T - Numero 314

Atto registrato in data 31.1.2013 presso l'Ufficio Registro di Roma 7.

Avente causa in compravendita di azioni al valore dichiarato in atti pari a € 2.000,00

La controparte risulta essere Montanari Enrico.

Nello specifico trattasi dell'acquisto delle quote della ABLUO ET ARMO di Montanari Enrico s.a.s. (p.iva 10002191004) di proprietà della controparte. Dalla lettura dell'atto si evince che il prezzo di cessione è stato convenuto in € 70.000,00, già corrisposti dalla parte cessionaria al cedente.

Anno 2014

Modello 69 - Serie 1T - Numero 20543

Atto registrato in data 31.7.2014 presso l'Ufficio di Roma 1.

Dante causa in atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale al valore dichiarato in atti pari a € 0,00.

Le coparti risultano essere Libertone Umberto e Galatioto Claudio.

Anno 2015

Modello 69 - Serie 1T - Numero 33949

Atto registrato in data 14.12.2015 presso l'Ufficio Registro di Roma 2

Dante causa in conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro al valore dichiarato in atti pari a € 10.000,00

La coparte risulta essere Lamponi Luciana.

Nello specifico trattasi della costituzione della SEVEN GIOCHI S.r.l. (p.iva 13637931000).

Anno 2017

Modello Cessione Quote - Serie 3S - Numero 171.

Atto registrato in data 31.10.2017 presso l'Ufficio Registro di Roma 7.

Avente causa in compravendita di azioni al valore dichiarato in atti pari a € 1.650,00.

La controparte risulta essere Bacci Leonardo

Nello specifico trattasi dell'acquisto delle quote della 478 S.r.l. (p.iva 12445651008) di proprietà della controparte.

Modello Cessione Quote - Serie 3S - Numero 171

Atto registrato in data 31.10.2017 presso l'Ufficio Registro di Roma 7.

 175

Avente causa in compravendita di azioni al valore dichiarato in atti pari a € 1.700,00.

La controparte risulta essere Mancini Aldo.

Nello specifico trattasi dell'acquisto delle quote della 478 S.r.l. (p.iva 12445651008) di proprietà della controparte.

In riferimento agli investimenti effettuati da Galatioto Filippo, nella proposta viene rappresentato che il medesimo ha dichiarato redditi per i soli anni 2013 (€ 930,00) e 2014 (€ 1.392,00), per un totale di appena € 2.322,00; che negli anni precedenti e successivi non ha mai dichiarato alcun reddito.

Lamponi Luciana

Anno 2006

Modello 69 - Serie 1T - Numero 1444

Atto registrato in data 12.7.2006 presso l'Ufficio di Roma 7.

Avente causa in compravendita di fabbricato al valore dichiarato in atti pari ad € 190.000,00.

La controparte risulta essere GINA IMMOBILIARE S.r.l..

Nello specifico trattasi dell'acquisto dell'immobile sito a Roma, loc. Ostia Lido, via Capo Spartivento n. 27, venduto, nell'anno 2014, al prezzo di € 180.000,00.

Anno 2011

Modello 69 - Serie 3 - Numero 3030

Atto registrato in data 27.4.2011 presso l'Ufficio di Pomezia.

Avente causa in locazione non finanziaria di fabbricato al valore dichiarato in atti pari ad € 13.200,00.

La controparte risulta essere STUDIO IMMOBILIARE S.r.l..

Anno 2014

Modello 69 - Serie 1T - Numero 4744

Atto registrato in data 12.3.2014 presso l'Ufficio Registro di Roma 4.

Dante causa in contratto preliminare relativo alla piena proprietà di fabbricato al valore dichiarato in atti pari a € 280.000,00.

La controparte risulta essere FIN. CO. RAP. S.r.l..

Modello 69 - Serie 1T - Numero 10124

Atto registrato in data 21.5.2014 presso l'Ufficio Registro di Roma 4.

Dante causa in compravendita di fabbricato al valore dichiarato in atti pari a € 61.600,00.

La controparte risulta essere Loreti Roberta.

Dalla lettura dell'atto si evince che trattasi della cessione dell'immobile sito a Roma, loc. Ostia Lido, via Capo Spartivento n. 27; il prezzo di cessione stipulato tra le parti è convenuto in € 180.000,00 così corrisposto:

€ 39.000,00 sono stati pagati con assegno bancario dell'Unicredit numero 7031725030 emesso a Roma stessa data;

€ 113.000,00 sono stati pagati mediante parte del netto ricavo di un mutuo di € 137.000,00 concesso alla parte acquirente dalla Banca delle Marche S.p.A mediante due assegni circolari della Banca delle Marche S.p.A. n. 0740230377 di € 100.000,00 e n. 0730429599 di € 13.000,00, entrambi emessi a Roma stessa data;

€ 28.000,00 sono stati pagati mediante quattro assegni bancari dell'Unicredit di € 7.000,00 ciascuno, n. 3677241231, 3677241232, 3677241233 e 3677241234, tutti emessi a Roma stessa data.

Anno 2015

Modello 69 - Serie 3 - Numero 869

Atto registrato in data 12.3.2015 presso l'Ufficio Registro di Pomezia.

Dante causa in atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale al valore dichiarato in atti pari a € 0,00.

La coparte risulta essere STUDIO IMMOBILIARE S.r.l..

Modello 69 - Serie 1T - Numero 33949

Atto registrato in data 14.12.2015 presso l'Ufficio Registro di Roma 2.

Dante causa in conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro al valore dichiarato in atti pari a € 10.000,00

La coparte risulta essere Galatioto Filippo.

Nello specifico trattasi della costituzione della SEVEN GIOCHI S.r.l. (p.iva 13637931000).

Modello 69 - Serie 1T - Numero 691

Atto registrato in data 13.3.2015 presso l'Ufficio Registro di Roma 7.

Avente causa in compravendita di fabbricato al valore dichiarato in atti pari a € 291.100,00 - prezzo valore € 170.000,00.

La controparte risulta essere Galatioto Claudio.

Nello specifico trattasi della vendita, avvenuta tra i conviventi, dell'immobile sito ad Ardea (RM), via Piombino n. 24.

Modello 69 - Serie 1T - Numero 692

Atto registrato in data 13.3.2015 presso l'Ufficio Registro di Roma 7.

Avente causa in mutuo al valore dichiarato in atti pari a € 110.000,00.

La coparte risulta essere UNICREDIT S.p.A..

Nello specifico trattasi del mutuo stipulato per la compravendita, avvenuta tra i conviventi, dell'immobile sito ad Ardea (RM), via Piombino n. 24.

Modello 69 - Serie 1T - Numero 692

Atto registrato in data 13.3.2015 presso l'Ufficio Registro di Roma 7.

Dante causa in costituzione di garanzie reali sulla piena proprietà di fabbricato al valore dichiarato in atti pari a € 165.000,00.

La coparte risulta essere UNICREDIT S.p.A..

Anno 2016

Modello 69 - Serie 1T - Numero 3487

Atto registrato in data 23.9.2016 presso l'Ufficio Registro di Pomezia.

Dante causa in compravendita di azienda al valore dichiarato in atti pari a € 10.000,00.

La coparte risulta essere G. e G. STYLE S.r.l.s.

Nello specifico trattasi della vendita della ditta individuale IL SOGNO DI LAMPONI LUCIANA (p.iva 11414221009), con sede a Pomezia (RM) via Roma n. 187, esercente l'attività di "parrucchiere ed estetista"; Il prezzo convenuto e pagato dalla parte acquirente è pari a € 10.000,00.

In riferimento agli investimenti effettuati da Lamponi Luciana, nella proposta si segnala che la medesima ha dichiarato redditi per il solo anno 2011, per un importo di € 5.430,00. Dall'anno 2012 risulta aver presentato, annualmente, il prescritto Modello Unico, riportando i valori dell'esercizio d'impresa, sempre in perdita.

Galatioto Daniele

Anno 2001

 177

Modello 69 - Serie 2 - Numero 4737

Atto registrato in data 9.7.2001 presso l'Ufficio Registro di Roma 5

Dante causa in conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro al valore dichiarato in atti pari a € 2.550,00.

La controparte risulta essere SUPERNOVA s.a.s. di Daniele Galatioto.

Modello 69 - Serie 3 - Numero 1992

Atto registrato in data 6.7.2001 presso l'Ufficio di Formia.

Avente causa in locazione non finanziaria di fabbricato al valore dichiarato in atti pari ad € 13.634,46.

La coparte risulta essere Carvaruso Silvia.

La controparte risulta essere Tallarini Cesare.

Nella proposta viene richiamato, inoltre, l'atto registrato in data 24.2.1986 presso l'Ufficio di Roma Privati, intercorso, nel 1986, tra Lamponi Luciana, moglie del proposto Galatioto Claudio, ed i coniugi Fasciani Terenzio e Ferreri Maria, inerente l'acquisto, da parte della Lamponi, di un fabbricato, al valore dichiarato in atti pari ad euro 15.493,71.

La circostanza viene evidenziata in quanto ritenuta rilevante al fine di provare la datata conoscenza tra l'odierno proposto e il vertice del clan mafioso FASCIANI, ritenuto federato all'associazione mafiosa in cui sarebbe organico Galatioto Claudio.

Viene poi evidenziato che dalla consultazione del Sistema Integrato del Territorio, banca dati "Sister", si è rilevato quanto segue.

Lamponi Luciana è proprietaria, con titolarità del 100%, dell'immobile sito ad Ardea (RM), via Piombino n. 24, piano T-1, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 47, particella 1194, sub 502, cat. A/7, classe 4, della consistenza di n. 16 vani, acquistato dal convivente, Galatioto Claudio, in data 12.3.2015 (atto Modello 69 - Serie 1T - Numero 691).

Dalla lettura dell'atto, il prezzo della compravendita convenuto è di € 170.000,00, corrisposto per € 61.837,00, a mezzo assegni bancari, e per € 108.163,00, dal netto ricavo del mutuo (lordo 110.000,00 euro) che la Lamponi ha stipulato con la Banca Unicredit S.p.A. (atto Modello 69 - Serie 1T - Numero 692).

Viene rappresentato che dall'esame del profilo reddituale del proposto e della Lamponi emerge chiaramente che non avevano le capacità reddituali per sostenere il costo della originaria acquisizione dell'immobile, avvenuta nel 1994, al prezzo dichiarato in atti pari a € 212.651,13; in particolare, viene evidenziato che non risulta che Galatioto Claudio abbia fatto ricorso al credito bancario per provvedere al pagamento del prezzo di acquisto pattuito.

Viene segnalato che ai fini del calcolo sperequativo, non si è tenuto conto del pagamento effettuato da Lamponi Luciana a mezzo assegni bancari di € 61.837,00, in quanto avvenuto tra parenti dello stesso nucleo familiare; mentre è stata considerata, in un'ottica prudenziale ed a vantaggio del proposto, l'entrata di € 108.163,00, corrispondente alla somma derivata dalla accensione del mutuo.

Viene evidenziato che dalla consultazione delle banche dati "AT" e "ACI/PRA", sono stati rilevati diritti di proprietà sui seguenti beni mobili registrati.

Galatioto Claudio

è stato proprietario dell'autoveicolo marca Mini, modello Cooper, targato BY224SM, acquistato in data 4.10.2006 per € 12.000,00; perdita possesso per furto in data 14.12.2006. Il suddetto veicolo è stato acquistato da Lamponi Luciana; ai fini del calcolo sperequativo è stato valutato solo l'acquisto effettuato precedentemente da Lamponi Luciana;

è stato proprietario dell'autoveicolo marca Mercedes, modello SL500, targato BR868GW, acquistato in data 31.3.2006 per € 55.000,00; vendita in data 17.5.2006 per € 50.000,00.



è stato proprietario dell'autoveicolo marca Porsche, modello Cayenne, targato CV119CW, acquistato in data 10.10.2006 per € 34.280,74; venduta in data 20.10.2006 per € 45.000,00;
è stato proprietario dell'autoveicolo marca Mercedes, modello Classe B-180CDI, targato DD593VA, acquistato in data 31.10.2006 per € 29.000,00; venduta in data 23.10.2012 per € 1.500,00.

Graziano Liliana

è proprietaria dell'autoveicolo marca Mercedes Benz, modello CLK, targato BX876HN, acquistato in data 21.4.2004 per € 8.000,00. Il suddetto autoveicolo risulta essere stato acquistato (formalmente) il 21.4.2004, due mesi dopo il decesso (avvenuto il 26.2.2004) della Graziano, madre (tuttora intestataria del veicolo) del proposto.

Le suesposte circostanze rendono del tutto evidente ed incontestabile la riconducibilità della vettura a Galatioto Claudio.

È stata proprietaria dell'autoveicolo marca BMW, modello 325i, targato AB750JE, acquistato in data 28.1.2000 per € 7.230,40; venduto in data 14.5.2000 per € 11.878,51;

è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Alfa Romeo, modello Spider, targato AG108PN, acquistato in data 24.4.1996 per € 27.372,22; venduto in data 24.3.1998 per € 9.296,22;

è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Audi, modello A3, targato BG522RR, acquistato in data 12.6.2000 per € 15.493,71; venduto in data 5.8.2001 per € 6.300,00;

è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Alfa Romeo, modello 147, targato BT320GT, acquistato in data 31.1.2003 per € 3.253,17; venduto in data 22.9.2005 per € 9.000,00.

Lamponi Luciana

è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Mini, modello Cooper, targato BY224SM, acquistato in data 28.4.2005 per € 14.000,00; venduto in data 4.12.2006 a Galatioto Claudio per € 12.000,00;

è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Smart, modello Fortwo Brabus, targato EM493LH, acquistato in data 21.9.2012 per € 18.000,00; perdita possesso per furto in data 23.4.2013;

è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Fiat, modello Panda, targato BB241BV, acquistato in data 30.12.1998 per € 7.746,85; venduta in data 12.5.1999 per € 5.813,24;

è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Mercedes, modello Classe A, targato BD801PF, acquistato in data 23.1.2003 per € 4.197,57; venduta in data 11.2.2003 per € 7.500,00;

è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Peugeot, modello 206, targato BT928DV, acquistato in data 9.2.2004 per € 4.441,53; venduta in data 31.5.2004 per € 10.000,00;

è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Peugeot, targato BX326WA, acquistato in data 18.3.2005 per € 1.200,00; venduta in data 29.3.2006 per € 8.000,00;

è stata proprietaria dell'autoveicolo marca BMW, modello X5, targato CB558SF, acquistato in data 3.3.2004 per € 20.000,00; venduta in data 12.9.2004 per € 38.500,00;

è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Renault, modello Modus, targato DA171VC, acquistato in data 30.11.2006 per € 5.000,00; venduta in data 9.4.2011 per € 2.500,00;

è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Mercedes, modello CLS, targato DR913SL, acquistato in data 21.2.2014 per € 17.000,00; venduta in data 8.3.2015 per € 10.000,00;

è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Peugeot, modello 207, targato DS961KH, acquistato in data 8.9.2008 per € 13.200,00; venduta in data 19.2.2014 per € 4.000,00;

è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Smart, modello Fortwo, targato EN329AL, acquistato in data 13.9.2012 per € 1.119,00; venduta in data 1.5.2017 per € 3.000,00;

è stata proprietaria dell'autoveicolo marca Smart, modello Fortwo, targato ER037ER, acquistato in data 16.5.2013 per € 11.500,00; venduta in data 10.3.2014 per € 8.800,00.

Galatioto Daniele

è proprietario dell'autoveicolo marca Renault, modello Twingo, targato BM191AX, acquistato in data 5.5.2016 per € 200,00;

è stato proprietario dell'autoveicolo marca Nissan, modello Micra, targato AX009LV, acquistato in data 29.1.1998 per € 9.451,00; perdita possesso per furto in data 19.7.2002;

è stato proprietario dell'autoveicolo marca Autobianchi, modello Y10, targato AH279JY, acquistato in data 30.6.1995 per € 8.743,62; venduta in data 26.10.1997 per € 5.835,96;

è stato proprietario dell'autoveicolo marca Fiat, modello Bravo, targato BK867AX, acquistato in data 13.6.2000 per € 10.544,33; venduta in data 7.4.2002 per € 12.300,00.

Galatioto Filippo

è stato proprietario del motoveicolo marca Yamaha, modello XP500, targato DY29035, acquistato in data 20.3.2014 per € 7.800,00; venduto in data 19.5.2014 per € 900,00.

Nella proposta viene rappresentato che dalla consultazione della banca dati sinistri dell'IVASS e Serpico, sono stati rilevati i seguenti sinistri.

Galatioto Claudio in data 11.4.2007, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a € 10.800,00, erogati da Aurora Assicurazioni S.p.A. - contratto n. 00062006068520039696; in data 18.2.2008 e 22.5.2008, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a complessivi € 5.877,00, erogati da Intesa San Paolo Assicurazioni S.p.A. - contratto n. 2007/02/1219;

in data 1.8.2011, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a € 4.450,00, erogati da Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. - contratto n. 007990011019632; in data 21.9.2012, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a € 660,00, erogati da Donau Versicherung Ag Vienna Insurance Group - contratto n. 2905/2012.

Lamponi Luciana in data 7.10.2008, risulta beneficiaria di un importo derivante da un sinistro, pari a € 600,00, erogati da Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. - contratto n. 0079908082231; in data 19.1.2012, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a € 1.000,00, erogati da Sun Insurance Office Limited - contratto n. 2011211677700101; in data 16.12.2013, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a € 3.700,00, erogati da Unipol Assicurazione S.p.A. - contratto n. 00012013039990008077; in data 22.4.2014, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a € 12.100,00, erogati da Donau Versicherung Ag Vienna Insurance Group - contratto n. 19776/2013.

Galatioto Filippo in data 7.8.2009, 17.11.2009 e 22.12.2009, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a complessivi € 38.923,00, erogati da Intesa San Paolo Assicurazioni S.p.A. - contratto n. 2009/02/431;

in data 13.1.2010, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a € 15.828,00, erogati da Intesa San Paolo Assicurazioni S.p.A. - contratto n. 2009/02/431;

in data 27.5.2014 e 17.12.2014, risulta beneficiario di un importo derivante da un sinistro, pari a complessivi € 8.350,00, erogati da Zuritel S.p.A. - contratto n. 94761407350.

La Sperequazione Economica

Nella proposta vengono riportate le tabelle, i prospetti e i calcoli eseguiti dal GICO per valutare la sperequazione economica.

Viene evidenziato che è stato preso in esame il cd. "consumo medio mensile", recante i dati del consumo medio mensile complessivo (alimentare e non alimentare) di una famiglia italiana, come

estrapolati dal sito internet ufficiale dell'ISTAT, composta da tre persone per il periodo compreso dal 1997 al 2016, così come risulta dalle variazioni anagrafiche dello stato di famiglia di Galatioto Claudio, in precedenza riferite.

Per evitare inutili appesantimenti, sono da intendersi interamente richiamati i prospetti della coerenza/incoerenza patrimoniale riportati nella proposta del pubblico ministero.

Per quanto di interesse in questa sede, non può non evidenziarsi come il tenore di vita tenuto dal proposto e dai componenti il relativo nucleo familiare porta ad escludere che gli stessi abbiano condotto un tenore di vita al limite della soglia di povertà.

Al riguardo va evidenziato che sulla base degli accertamenti eseguiti, Galatioto Claudio e la convivente Lamponi hanno certamente sostenuto costi elevati, avendo acquistato, nel tempo, numerosi autoveicoli di pregio, cui sono conseguiti consistenti esborsi di denaro, necessari non solo per l'acquisto, ma anche per gli oneri accessori connessi alla manutenzione ordinaria di quei veicoli ed alla circolazione degli stessi (stipula dei contratti di assicurazione e pagamento della tassa di possesso).

In proposito, viene sottolineato che il proposto, nell'anno 2006, ha acquistato una Mercedes SL 500, corrispondendo € 55.000,00, nonché una Porche Cayenne, corrispondendo, nel medesimo anno, ulteriori € 34.280,74.

Sulla scorta dei dati esaminati dalla Guardia di Finanza e dei conseguenti prospetti elaborati ed esposti nella proposta, da intendersi qui integralmente riportati, è stata rilevata, in relazione agli anni compresi tra il 1997 e il 2016, la sussistenza di un saldo passivo (sproporzione), per un importo complessivo pari a - € 368.422,00.

In particolare viene evidenziato che solo per tre anni è stata riscontrata la piena coerenza tra le fonti reddituali pervenute al proposto ed al suo nucleo familiare ed i connessi impegni di spesa e che, peraltro, nel 1997 il *surplus* è stato pari a euro 1.094,00 euro.

Nel dettaglio, viene segnalato che la coerenza patrimoniale per l'anno 2014, pari ad euro 173.323,00 è determinata, essenzialmente, dall'alienazione, da parte di Lamponi Liliana, dell'immobile sito a Roma, loc. Ostia Lido, via Capo Spartivento, n. 27 (al prezzo di vendita di euro 180.000,00); l'immobile era pervenuto alla stessa nell'anno 2006, allorquando lo ha acquistato al prezzo convenuto di euro 190.000,00, corrisposto senza ricorrere a finanziamenti bancari ed in assoluta carenza delle fonti reddituali necessarie al sostenimento di quell'onere.

Parimenti, la coerenza relativa all'anno 2015, pari ad euro 93.965,00, deriva dall'acquisto, da parte della Lamponi dell'immobile sito in Ardea (Roma), via Piombino, 24, precedentemente intestato al proposto; l'immobile risulta essere stato acquistato nel 1994 dal Galatioto al prezzo dichiarato in atti pari a € 212.651,13, in assenza di fonti reddituali lecite proporzionate agli oneri sostenuti e senza alcuna forma di ricorso al credito bancario."

Rispetto a quanto valutato ed esaminato per l'emissione del decreto di sequestro è intervenuto un nuovo elemento consistente nella sentenza emessa nel procedimento penale n. 47412/15 R.G.N.R.-n. 14117/18 R.G.Gip, stralcio del n. 34761/16, all'esito del giudizio abbreviato, in data 18.10.2018 dal G.U.P. presso il Tribunale di Roma, depositata in data 14.1.19, acquisita agli atti di questo procedimento di prevenzione in data 28.5.2019.

In tale sentenza è stata ritenuta la penale responsabilità di Galatioto Claudio in relazione ai reati di cui agli artt. 416 *bis* c.p. (Capo A); a plurime ipotesi ex artt. 110 c.p., 12 *quinqies* comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203 in relazione alla New M&F S.r.l.s., Star Games, Seven Giochi S.r.l., One Slot S.r.l. (capi U, V, Z).

Non si riportano i capi d'imputazione che sono stati già in precedenza interamente esposti.

Galatioto Claudio è stato condannato alla pena di anni nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante l'esecuzione della custodia cautelare. È stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena. È stata ordinata la libertà vigilata per la durata di un anno.

Nella sentenza viene affrontato ed esaminato il ruolo svolto dal Galatioto all'interno dell'associazione criminale mafiosa (v. fgl. 44 e ss.; di rilievo, particolarmente da fgl. 62, 66, 67). Galatioto Claudio è definito partecipe del clan Spada che svolge il ruolo operativo nel settore del controllo delle sale giochi per conto dell'organizzazione, coadiuvando Spada Carmine, soggetto di vertice del gruppo criminale, in modo continuativo e fiduciario nelle attività di gestione delle sale giochi di Ostia e di numerosi apparecchi elettronici da intrattenimento installati all'interno di esercizi commerciali la cui proprietà o gestione non è riconducibile al clan Spada (fgl. 67, 68). Viene affermato che *"il clan Spada cogestiva di fatto almeno alcune sale giochi di Carfagna in Ostia e non solo: a causa del suo arresto (29.07.2016) e delle revocche delle licenze di P.S. Carmine Spada, direttamente o tramite i suoi sodali, ha continuato a gestire le attività (anche nella fase prodromica alla riattivazione) ed ha individuato nuovi soggetti per il ruolo di prestanome. Preliminarmente va detto che la gestione operativa dei locali e delle sale di Spada è affidata a Galatioto Claudio, il quale puntualmente aggiorna Carmine Spada sia sull'andamento dei lavori che sui tempi e sulle procedure di riapertura."*

All'odierna udienza il pubblico ministero ha confermato la propria proposta, chiedendo l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di Galatioto Claudio.

La difesa si è richiamata alle memorie depositate in precedenza, chiedendo, in particolare la restituzione dell'immobile intestato alla Lamponi, compagna del Galatioto. Ci si riserva di esporre analiticamente le memorie difensive.

Sulla scorta delle suesposte emergenze non può che affermarsi la attuale pericolosità sociale di Galatioto Claudio già ritenuta nel decreto di sequestro. La valutazione già espressa è rafforzata e confermata in modo granitico dalla sentenza in primo grado, all'esito del rito abbreviato emessa nell'ambito del procedimento penale n. 47412/15 R.G.N.R.

Nei confronti di Galatioto Claudio, sulla scorta degli elementi esposti, è da ritenere sussistente sia il requisito di cui al combinato disposto degli artt. 1 lett. a), 4 lett. c) D.L.vo 159/2011, sia il requisito di cui all'art. 1 lett. b) del citato D.L.vo, trattandosi di soggetto *che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose*, sia il requisito di cui all'art. 4 lett. a) e b), del citato D.L.vo essendo

soggetto indiziato di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.; indiziato di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. Sull'attualità della pericolosità sociale del Galatioto è solo da evidenziare che la stessa è confermata dall'attuale stato di custodia cautelare che ha tra i suoi presupposti normativi il concreto e attuale pericolo della commissione di ulteriori delitti.

Non appaiono al riguardo significative le circostanze dedotte dalla difesa che ha contestato la pericolosità sociale del Galatioto, formalmente incensurato; attualmente imputato nel procedimento penale n. 47412/2015 R.G.N.R. in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p. e a tre episodi di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori. Ha evidenziato che il reato associativo è contestato dal 2004, mentre gli altri delitti sono contestati nel 2015 (in realtà fino al settembre 2016 secondo le imputazioni, v. capo U).

Sulla scorta di quanto sopra esposto, appare provata, al di fuori di ogni dubbio, la pericolosità sociale del Galatioto nei cui confronti appare necessario esercitare una rigorosa ed assidua sorveglianza; appare evidente che gli elementi di pericolosità sociale del predetto, ai fini della applicazione della misura di prevenzione, sono stati accertati da situazioni obiettive e fatti specifici in modo da escludere valutazioni soggettive (cfr. Cass. pen. sez. I, 30 novembre 1992, Trani e molte altre successive) e meri sospetti; situazioni e fatti desunti dalla personalità globalmente considerata del Galatioto e da circostanze fattuali concrete rappresentate, in questo caso, dalle vicende giudiziarie che l'hanno visto protagonista, in tempi recenti, tali da ritenere certamente attuale la sua pericolosità sociale;

in particolare, gli elementi esaminati inducono a ritenere che il Galatioto viva, pressoché esclusivamente, di attività illecite, ponendo in essere in modo sistematico, professionale e, praticamente, abituale, quanto meno dal 2004 fino al 2016 delitti, consistenti nell'essere attivamente partecipe di una associazione di tipo mafioso, operando, prevalentemente nel settore delle sale giochi per conto dell'organizzazione, provvedendo a curare e predisporre la fittizia titolarità delle società operanti nel settore di fatto riconducibili al clan Spada.

Non emergono sintomi attuali che consentano di ipotizzare l'abbandono delle attività criminali da parte del Galatioto, ma anzi ricorrono elementi precisi che fanno ritenere altamente probabile che la condotta antisociale sia in concreto riproducibile (si vedano, sul tema, Sez. 5, n. 34150 del 22.9.2006 rv 235203; Sez. 1 n. 20948 del 7.5.2008 rv 240422; Sez. 1 n. 17932 del 10.3.2010 rv 247053; Sez. 1 n. 44327 del 18.7.2013 rv 257637;).

Tale valutazione tiene conto, per un verso, dell'intervallo temporale tra condotta accertata in sede penale, e attualmente in corso di giudizio, e, per altro verso, tiene conto degli indicatori di pericolosità, quali il livello di coinvolgimento del soggetto

proposto nelle pregresse attività criminali, l'avvenuta eventuale manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto, di comportamenti denotanti l'abbandono di logiche criminali.

Sulla scorta degli elementi e circostanze sopra esaminati non può che formularsi un giudizio di pericolosità attuale, non essendo emerso, neanche a livello embrionale, la sia pur minima manifestazione di condotte che possano far fondatamente ipotizzare l'abbandono delle logiche criminali da parte del Galatioto, che nell'arco temporale 2004/2016 non risulta essersi mai astenuto da attività delittuose; il periodo preso in esame è da ritenersi un significativo intervallo temporale della vita del proposto, che è stato protagonista di una serie di attività delittuose.

I delitti posti in essere sistematicamente, con modalità rivelanti professionalità, spregiudicatezza, denotano una notevole pericolosità sociale del Galatioto, che non risulta aver mai svolto attività lavorativa lecita ed ha, negli anni, dichiarato redditi decisamente esigui, se non irrisori, per cui è da ritenere che viva esclusivamente con i proventi di attività delittuose;

in considerazione del numero, della gravità e della tipologia dei reati posti in essere dal predetto e dell'effettivo grado di pericolosità dello stesso, appare adeguato quantificare la durata della misura della sorveglianza speciale proposta in anni due; nel caso in esame, allo stato, appare necessario attuare controlli più incisivi e si ritiene di dover imporre, altresì, l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

I beni in relazione ai quali è stato disposto il sequestro sono i seguenti.

Beni intestati al proposto Galatioto Claudio, nella sua diretta titolarità

beni mobili registrati

- Mercedes Benz CLK targata BX876HN, formalmente intestata a Graziano Liliana, acquistata in epoca successiva alla morte della medesima, ritenuta nella diretta disponibilità del proposto;

rapporti finanziari

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestatario, cointestatario e/o delegato ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);

intestati a Lamponi Luciana, convivente del Galatioto, nella indiretta disponibilità del proposto

partecipazioni e titolarità societarie

- quote societarie pari al 49% (con quota pari a € 2.450,00) della FULL CAR 7 S.a.s. di GALATIOTO Filippo (p.iva 12579821005), con sede a Roma, via dell'Idroscalo angolo via Avegno snc, esercente l'attività di "*commercio al dettaglio di carburante per autotrazione*";

beni immobili

- immobile sito ad Ardea (RM), via Piombino n. 24, piano T-1, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 47, particella 1194, sub 502, cat. A/7, classe 4, della consistenza di n. 16 vani;

rapporti finanziari

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestatario, cointestatario e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

Intestati a Galatioto Filippo, figlio, nella indiretta disponibilità del proposto

partecipazioni e titolarità societarie

- quote societarie pari al 67% (con quota pari a € 6.700,00) della 478 S.r.l. (p.iva 12445651008), con sede a Roma, via delle Baleari n. 228, esercente l'attività di "*costruzione di edifici residenziali e non residenziali*";
- quote societarie pari al 40% (con quota pari a € 2.000,00) della ABLUO ET ARMO DI MONTANARI ENRICO s.a.s. (p.iva 10002191004), con sede a Roma, via Armando Armuzzi n. 6, unità locale in via dell'idroscalo n. 19, esercente l'attività di "*commercio al dettaglio di carburante per autotrazione*";
- quote societarie pari al 51% (con quota pari a € 2.550,00) della FULL CAR 7 S.a.s. di GALATIOTO Filippo (p.iva 12579821005), con sede a Roma, via dell'Idroscalo angolo via Avegno snc, esercente l'attività di "*commercio al dettaglio di carburante per autotrazione*";

rapporti finanziari

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestatario, cointestatario e/o delegato ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

dsf 185

Intestati a Battistoni Francesca, coniuge di Galatioto Filippo, nella indiretta disponibilità del proposto

partecipazioni e titolarità societarie:

- quote societarie pari al 33% (con quota pari a € 3.300,00) della 478 S.r.l. (p.iva 12445651008), con sede a Roma, via delle Baleari n. 228, esercente l'attività di "costruzione di edifici residenziali e non residenziali".

Intestati alla 478 S.r.l. (p.iva 12445651008), nella indiretta disponibilità del proposto

intero patrimonio aziendale, costituito anche dai seguenti beni

- Audi Q3 targata FK434ST;
- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
- quanto verrà ulteriormente individuato in sede di *discovery*.

Intestati alla FULL CAR 7 S.a.s. di GALATIOTO Filippo (p.iva 12579821005), nella indiretta disponibilità del proposto

intero patrimonio aziendale, costituito anche dai seguenti beni

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
- quanto verrà ulteriormente individuato in sede di *discovery*.

nonché ogni altro cespite, ivi comprese eventuali disponibilità bancarie e beni non ancora individuati, che dovessero emergere nel corso dell'esecuzione del sequestro comunque riconducibili alle persone fisiche e giuridiche sopra menzionate.

In fase di esecuzione del sequestro sono stati sottoposti a sequestro i seguenti beni



Beni intestati al proposto Galatioto Claudio
Beni mobili registrati

autoveicolo Mercedes Benz CLK targata BX876HN, formalmente intestata a Graziano Liliana, acquistata in epoca successiva alla morte della medesima, ritenuta nella diretta disponibilità del proposto. *Il proposto in sede di notifica del provvedimento ha dichiarato di aver venduto l'autoveicolo a Virgilio Pezza dieci anni prima*; non è stata prodotta alcuna documentazione al riguardo. La vettura non è stata rinvenuta.

Non essendo stata provata alcuna reale ed effettiva disponibilità del mezzo da parte di un terzo soggetto acquirente in buona fede, ne va **disposta la confisca**.

Beni intestati a Luciana Lamponi (convivente di Claudio Galatioto) e a Galatioto Filippo (figlio di Claudio Galatioto) nella indiretta disponibilità del proposto Galatioto Claudio

Partecipazioni e titolarità societarie

quote societarie pari al 49% (con quota pari a € 2.450,00) intestate a Luciana Lamponi; quote societarie pari al 51% intestate a Filippo Galatioto, della **FULL CAR 7 S.a.s. di Galatioto Filippo** (P.IVA 12579821005), con sede a Roma, Via dell'Idroscalo angolo Via Avegno snc, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione";

La società **Full Car 7 S.a.s. di Galatioto Filippo** dal 4.7.2017 è risultata non essere operativa, a seguito del cessato rapporto con la TAMOILITALIA S.p.a. avvenuto in data 23.5.2017.

Il conto corrente n. 1000/64944 acceso presso Banca San Paolo intestato alla società alla data del 9.7.2018 aveva un saldo negativo pari a euro -358.03.

Sono risultati debiti erariali già accertati definitivamente per gli anni 2013, 2017; sono risultati debiti erariali non definitivamente accertati per gli anni 2014 e 2017.

In data 7 ottobre 2019, all'esito dell'udienza fissata ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011, sentite le parti che nulla hanno osservato, su conforme proposta dell'amministratore giudiziario, è stata disposta la cessazione dell'attività e l'estinzione della Full Car 7 S.a.s. di Galatioto Filippo, con cancellazione della partita iva e del codice fiscale.

Nel corso del presente procedimento Galatioto Filippo e Lamponi Luciana non hanno avanzato alcuna specifica istanza in relazione a tale società.

Non è stata documentata alcuna circostanza che possa modificare le valutazioni già espresse nel decreto di sequestro sopra riportate.

Va pertanto disposta **la confisca** delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale della società **Full Car 7 S.a.s. di Galatioto Filippo**, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale in ordine alle intestazioni fittizie in precedenza specificamente esposte, cui questo Tribunale intende dare piena e convinta applicazione.

Beni intestati a Galatioto Filippo (figlio di Claudio Galatioto) e a Battistoni Francesca (coniuge di Filippo Galatioto), ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto Galatioto Claudio

Partecipazioni e titolarità societarie

- quote societarie per al 67% (con quota pari a euro 6.700,00) intestate a Galatioto Filippo, e per il 33% (con quota pari a euro 3.300,00) intestate a Battistoni Francesca della **478 S.r.l.** (P.IVA 12445651008), con sede a Roma, Via delle Baleari n. 228, esercente l'attività di "costruzione di edifici residenziali e non residenziali";
- intero patrimonio aziendale costituito anche dal seguente bene
- Audi Q3 targata FK434ST;

Successivamente alla esecuzione del sequestro, in data 1.2.2019, è stata avanzata nell'interesse di Boccadifuoco Simone e Mariotti Carlo, terzi interessati nel procedimento di prevenzione n. 154/2018, istanza al fine di ottenere il dissequestro delle quote societarie della 478 S.r.l. con sede in Roma, via delle Baleari n. 228 e dell'autovettura Audi Q3 tg. FK434ST disponendone la restituzione agli aventi diritto, rispettivamente Mariotti Carlo e Boccadifuoco Simone; già con provvedimento in data 1.4.2019 il Tribunale, conformemente al parere contrario espresso dal pubblico ministero, ha respinto l'istanza evidenziando quanto segue.

Dall'esame degli atti risulta che il 30.10.2017, i soci fondatori della 478 S.r.l., Bacci Leonardo, Labbadia Massimo e Mancini Aldo, hanno ceduto l'intero capitale sociale della società ai coniugi Galatioto Filippo/Battistoni Francesca, i quali, in tal modo, sono divenuti titolari del 100% delle quote societarie; in fase esecutiva del sequestro di prevenzione è emerso che in data 2.5.2018 la 478 S.r.l. è stata interamente ceduta a Mariotti Carlo con atto di compravendita di azioni da cui risulta la corresponsione da parte del Mariotti ai soci uscenti Galtoto Filippo e Battistoni Francesca, rispettivamente, di euro 2.950,00 e euro 1.650,00; contestualmente il Mariotti ha assunto la carica di amministratore unico della società; la difesa nella sua istanza richiama l'atto di cessione dell'intero capitale sociale al Mariotti e la cessione da parte del Mariotti a Boccadifuoco Simone nel novembre 2018 dell'autovettura Audi Q3 targata FK434ST e afferma la buona fede e l'estraneità alle vicende di cui al presente procedimento dei due acquirenti attuali formali titolari della società e della vettura, chiedendone il dissequestro e la restituzione ai titolari aventi diritto; nella informativa n. 124005/262/GICO/1° C.O. della Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Roma allegata al parere contrario espresso dal pubblico ministero, formulato sulla scorta delle emergenze in essa riportate, viene segnalato che il Mariotti non risulta aver presentato dichiarazioni di reddito negli ultimi dieci anni, ad esclusione del 2012, anno in cui risulta aver percepito la somma di euro 6.000,00; viene precisato che il Mariotti risulta frequentare Ramondo

Giuseppe, soggetto che nell'ambito del procedimento penale n. 47412/2015 R.G.N.R. risulta avere rapporti personali e lavorativi con il proposto Galatioto Claudio; viene riferito che il Mariotti ha dichiarato di aver ricevuto da Ramondo Giuseppe la proposta di assumere la carica di amministratore unico di una società che avrebbe dovuto essere posta in liquidazione; di aver conosciuto Galatioto Filippo, presentatogli dal Ramondo; di aver concordato con il Galatioto l'accettazione della carica di amministratore unico; di non essere a conoscenza dell'acquisto, da parte sua, dell'intero capitale sociale della 478 S.r.l.; di aver solo accettato la carica di amministratore unico per porre la società in liquidazione e poi chiuderla; di aver accettato l'incarico propostogli da Ramondo Giuseppe, che era consapevole delle sue difficoltà economiche, per poter *"guadagnare qualche migliaio di euro"*; nella informativa succitata vengono riportate le dichiarazioni rese in data 19.12.2018 dal dr. Dario Papandrea, commercialista, definito erroneamente nella istanza notaio dinanzi al quale è stato redatto l'atto di compravendita delle quote societarie; in tali dichiarazioni il dr. Papandrea ha affermato di non aver mai avuto la disponibilità della documentazione societaria; ha precisato di essersi occupato solo della cessione delle quote su richiesta di un suo cliente, Ramondo Giuseppe; di aver incontrato il Mariotti per la firma del modulo di richiesta della Smart card necessaria per la formalizzazione dell'atto di cessione;

nella informativa, in merito alla cessione della vettura Audi Q3 targata FK434ST intestata alla società 478 S.r.l. fino al 25.11.2018, viene riferito che la stessa è stata oggetto di controlli di polizia in data 19.6.2018 e 5.11.2018; in entrambi i casi i controlli hanno dimostrato che la vettura era nella disponibilità di Galatioto Filippo, che in data 17.7.2018 ha anche denunciato, come amministratore unico della 478 S.r.l., il furto degli pneumatici della vettura; viene rappresentato che a quella data, formalmente, amministratore unico della società e socio unico era Mariotti Carlo (dal 2.5.2018); in entrambi i controlli a bordo della vettura, in compagnia del Galatioto, si trovava il Boccadifuoco; viene, infine, evidenziato che non risulta da alcuna documentazione il pagamento di un corrispettivo per l'acquisto della vettura formalmente ceduta a Boccadifuoco Simone in data 26.11.2018; in particolare, il Boccadifuoco, dipendente dall'ottobre 2016 della società Seven Giochi S.r.l., sequestrata nel presente procedimento di prevenzione perché ritenuta riferibile a Spada Carmine tramite l'interposizione fittizia di Galatioto Filippo, ha dichiarato di aver acquistato la vettura da Mariotti Carlo, a lui presentato da Galatioto Filippo; ha affermato di aver pattuito il prezzo di euro 30.000,00; di aver versato in contanti in anticipo la somma di euro 10.000,00; di aver concordato un pagamento rateale, senza stabilire l'importo e la scadenza delle singole rate;

nessuna documentazione della provenienza del denaro versato, dell'effettività del pagamento riferito è stata fornita né nel corso delle dichiarazioni rese né con l'istanza in esame; anche il Mariotti, pur confermando gli accordi per la vendita della vettura con il Boccadifuoco, ha riconosciuto di non aver mai avuto la disponibilità del veicolo, in relazione al quale non aveva alcuna consapevolezza del luogo in cui era custodito e del soggetto che lo possedeva, precisando che il Boccadifuoco si era

presentato all'agenzia di pratiche auto per formalizzare il passaggio di proprietà del mezzo in compagnia di Galatioto Filippo;

sulla scorta delle suesposte circostanze ed emergenze non è stata accolta l'istanza, apparendo evidente la riconducibilità sostanziale ed effettiva della 478 S.r.l. e dell'autovettura Audi Q3 targata FK434ST a Galatioto Filippo, evidenziando che non è stato fornito alcun riscontro in ordine alla effettività dei passaggi formali della titolarità della società 478 S.r.l. e della vettura;

è stata evidenziata nel citato provvedimento la sussistenza di seri e concreti dubbi sulla coincidenza tra la titolarità formale dei suindicati beni e la riferibilità effettiva e sostanziale degli stessi, avuto riguardo alle precarie condizioni economiche di Mariotti Carlo e di Boccadifuoco Simone e alla assenza di qualsiasi riscontro documentale relativo alla provenienza delle disponibilità economiche, alla effettività e ai mezzi di pagamento;

Successivamente al provvedimento di rigetto non è stata avanzata alcuna ulteriore istanza né è stato fornito alcun ulteriore elemento da cui desumere che la società 478S.r.l. non sia effettivamente riconducibile a Galatioto Filippo e, di fatto, a Galatioto Claudio.

In data 7 ottobre 2019, all'esito dell'udienza fissata ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011, sentite le parti che nulla hanno osservato, su conforme proposta dell'amministratore giudiziario, è stata disposta la cessazione dell'attività e l'estinzione della 478 S.r.l..

Sulla scorta delle suesposte emergenze, richiamando l'elaborazione giurisprudenziale già esposta in precedenza in ordine alla fittizietà delle intestazioni e ai criteri interpretativi che questo Tribunale convintamente segue, va disposta la **confisca delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale della 478 S.r.l., ivi compresa l'autovettura Audi Q3 targata FK434ST** da ritenersi, di fatto, riconducibile a Galatioto Claudio.

Beni intestati a Galatioto Filippo (figlio di Claudio Galatioto) e a Montanari Enrico

Quote societarie pari 40% (con quota pari a € 2.000,00) intestate a Galatioto Filippo, le restanti quote intestate a Montanari Enrico della ABLUO ET ARMO DI MONTANARI ENRICO S.a.s. (P.IVA 10002191004), con sede a Roma, Via Armando Armuzzi n. 6, unità locale in Via dell'Idroscalo n. 19, esercente l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione". In data 25.6.2019 il Tribunale di Roma – sezione fallimentare - ha dichiarato il fallimento della società nominando curatore l'avv. Gian Luca Righi. Con p.e.c. del 6.11.2019 il curatore ha comunicato l'avvenuto deposito del rendiconto della gestione, la richiesta di chiusura della procedura fallimentare ex art. 118 L.F. e la successiva cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Con provvedimento dell'11.11.2019, il G.D. ha

concordato l'approvazione del rendiconto e successiva cancellazione della società dal Registro delle Imprese".

Nel corso di tale procedimento non è stato proposto alcun ulteriore elemento di valutazione rispetto a quelli esaminati nel decreto di sequestro.

Sulla scorta delle suesposte emergenze, richiamando l'elaborazione giurisprudenziale già esposta in precedenza in ordine alla fittizietà delle intestazioni e ai criteri interpretativi che questo Tribunale convintamente segue, va disposta **la confisca delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale della Abluo et Armo di Montanari Enrico S.a.s.**

Beni immobili

 immobile sito ad Ardea (RM), Via Piombino n. 24, piano T-1, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 47, particella 1194, sub 502, cat. A/7, classe 4, della consistenza di n. 16 vani.

In data 11.10.2018, in sede di immissione in possesso dell'Amministrazione Giudiziaria, l'immobile è risultato, seppur catastalmente un unico immobile, diviso in due appartamenti, uno dei quali occupato da Luciana Lamponi (proprietaria dell'immobile – convivente di Claudio Galatioto) e l'altro appartamento (parte est dell'immobile) occupato da Filippo Galatioto (figlio di Claudio Galatioto), da Valentina Battistoni (moglie di Filippo Galatioto) e dal figlio della coppia.

Con provvedimento del 4.2.2019, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del D.L.vo n. 159/2011, è stato autorizzato l'utilizzo gratuito degli immobili in questione, rispettivamente, a Luciana Lamponi e alla famiglia di Filippo Galatioto.

La difesa di **Galatioto Claudio e Lamponi Luciana** in data 7.12.2018 ha presentato memoria difensiva nella quale ha chiesto la citazione di Galatioto Filippo, Graziano Liliana e Lamponi Luciana affinché possano rappresentare gli aspetti di interesse difensivo delineati nella memoria. Preliminarmente va evidenziato che **Graziano Liliana, madre del proposto Galatioto è deceduta il 26.2.2004, quindi è impossibile citarla.** Gli altri soggetti terzi interessati nel presente procedimento sono stati già citati all'udienza odierna ai sensi dell'art. 23 D.L.vo n. 159/2011. In base alla stessa disposizione possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore (comma 3). Nessuno dei soggetti sopra indicati ha chiesto di rendere dichiarazioni.

Quanto al merito, preliminarmente, come già esposto laddove si è affrontato il tema della pericolosità sociale, la difesa ha contestato la pericolosità sociale del Galatioto, incensurato; attualmente imputato nel procedimento penale n. 47412/2015 R.G.N.R. in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. e a tre episodi di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori. Ha evidenziato che il reato associativo è contestato dal 2004, mentre gli altri delitti sono contestati nel 2015 (in realtà fino al settembre 2016 secondo le imputazioni).

La questione è stata già affrontata in precedenza laddove si è valutata la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale.

Nello specifico, quanto alla proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale viene contestato il sequestro dell'immobile intestato a Lamponi Luciana. Si afferma che l'immobile acquistato nel 1994 da Galatioto Claudio al prezzo di lire 411.750.000; il prezzo è stato pagato per la somma di lire 249.587.278 mediante l'accollo del residuo di due mutui gravanti sull'immobile; quanto a lire 162.162.722 sono state versate in precedenza al venditore Marcello Pirri. Si sostiene che tale ultima somma, in realtà è stata corrisposta al Pirri vendendogli, per la somma di lire 165.000.000, l'immobile sito in Pomezia, via Pola n. 194 di proprietà di Lamponi Luciana, convivente del Galatioto. Tale ultima vendita è avvenuta nel 1996 (due anni dopo l'acquisto dell'immobile sottoposto a sequestro). Si afferma che il mutuo è stato pagato dalla Lamponi, da Galatioto Claudio, da Galatioto Filippo e dalla moglie di quest'ultimo (erroneamente indicata in Graziano Liliana, deceduta e madre di Galatioto Claudio).

Alla memoria è allegata copia di un contratto di compravendita in data 6.2.1986 stipulato tra Fasciani Terenzio e Ferreri Maria - venditori - e Lamponi Luciana - acquirente - relativo ad un immobile sito in un fabbricato denominato Casa a Torre C sito in Pomezia, località Torvaianica, via Pola n. 134, piano attico, interno n. 26.

Il prezzo pattuito è stato quello di lire 30.000.000 di cui lire 12.155.230 dichiarate come già ricevute dalla parte venditrice; le restanti lire 17.844.770 quota del mutuo originario accollato dall'acquirente.

È allegata copia del contratto di compravendita intervenuto in data 23.5.1994 tra Pirri Marcello, costruttore, e Galatioto Claudio acquirente, dell'immobile sito in Ardea, via Piombino 24. Il prezzo pattuito è indicato in lire 411.750.000; di cui lire 162.162.722 già versate al venditore; la restante parte da pagare mediante accollo del residuo di due mutui.

È allegata copia del contratto di compravendita stipulato in data 15.4.1996 tra Pirri Marcello, in qualità di procuratore speciale di Lamponi Luciana, parte venditrice, l'INA e Ciufoli Sara, parte acquirente. Il contratto è relativo alla vendita da parte della Lamponi dell'immobile sito in Pomezia, località Torvaianica, via Pola n. 134, piano attico n. interno 26. Il prezzo pattuito è di lire 165.000.000, di cui lire 38.000.000 dichiarati già incassati dalla parte venditrice; il residuo da versare con ratei del mutuo da parte dell'acquirente.

In buona sostanza la difesa vorrebbe sostenere che le somme versate al Pirri in data precedente alla stipula del contratto di compravendita intervenuto in data 23.5.1994, pari a lire 162.162.722 sono quelle incassate dalla Lamponi per la vendita del suo appartamento, con procuratore speciale Pirri.

A tale ricostruzione è di ostacolo il dato temporale posto che il contratto di vendita della Lamponi è successivo di due anni e la somma incassata in quella occasione è di lire 38.000.000.

Dagli atti emerge, come evidenziato nel decreto di sequestro, che Lamponi Luciana è proprietaria, con titolarità del 100%, dell'immobile sito ad Ardea (RM), via Piombino

n. 24, piano T-1, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 47, particella 1194, sub 502, cat. A/7, classe 4, della consistenza di n. 16 vani, acquistato dal convivente, Galatioto Claudio, in data 12.3.2015 (atto Modello 69 - Serie 1T - Numero 691).

Dalla lettura dell'atto, il prezzo della compravendita convenuto è di euro 170.000,00, corrisposto per euro 61.837,00, a mezzo assegni bancari, e per euro 108.163,00, dal netto ricavo del mutuo (lordo 110.000,00 euro) che la Lamponi ha stipulato con la Banca Unicredit S.p.A. (atto Modello 69 - Serie 1T - Numero 692).

L'immobile sito in Ardea (Roma), via Piombino, 24, era precedentemente intestato al proposto; l'immobile risulta essere stato acquistato nel 1994 dal Galatioto al prezzo dichiarato in atti pari a euro 212.651,13, in assenza di fonti reddituali lecite proporzionate agli oneri sostenuti e senza alcuna forma di ricorso al credito bancario.

La difesa contesta poi il **sequestro del libretto on line n. rapporto 48223858**, affermando che sul conto era accreditata solo la pensione del Galatioto e che non vi erano movimenti di denaro. Allega copia dei movimenti dal luglio 2017 al novembre 2018. Risulta che sul conto cointestato a Galatioto Claudio e Lamponi Luciana sono effettuati accrediti ogni mese di euro 452,99. Solo il primo accredito in data 1.12.2017 è stato pari a euro 2.426,99. Non è stato documentato in alcun modo che il Galatioto gode di pensione e che il relativo importo è versato sul conto 48223858.

Infine la difesa contesta il sequestro di **titoli di stato intestati alla Lamponi**, affermando che gli stessi sono stati acquistati dai genitori della stessa e a lei intestati. Al riguardo va osservato che non è stata fornita alcuna documentazione a sostegno e conforto di quanto sostenuto.

Conclude chiedendo il rigetto della misura di prevenzione personale e della confisca. In data 18.6.2019 è stata depositata ulteriore memoria difensiva nell'interesse di Lamponi Luciana e consulenza tecnica di parte redatta dalla dott.ssa Silvia Baraldi Agostini.

In tale ulteriore memoria si afferma, con riferimento, in particolare all'immobile sito in Ardea, Via Piombino n. 24, residenza della Lamponi e di Filippo Galatioto, figlio di Galatioto Claudio, che, come precisato con relazione tecnica a firma della consulente della difesa, dott.ssa Silvia Baraldi, tale immobile è stato originariamente acquistato da Claudio Galatioto in data 23 maggio 1994 (atto notaio Marina Manzella, rep. 59150, racc. 2132) (cfr. consulenza tecnica di parte, all. 1).

Si è precisato nella consulenza sul punto *"Nell'atto sono delineate le modalità di corresponsione del prezzo di Lire 411.750.000 (equivalenti a euro 212.651,13), come segue:*

- *l'importo di Lire 162.162.722 (equivalenti a euro 83.750) risulta già corrisposto, alla data dell'atto, dall'acquirente al cedente, sig. M. Pirri;*
- *il residuo importo, di Lire 249.587.278 (equivalenti a euro 128.901), risulta corrisposto mediante accollo di due mutui.*

Secondo le informazioni fornite dalla sig.ra Lamponi, il prezzo di Lire 162.162.722 è stato, in realtà, saldato successivamente, e precisamente mediante incasso del prezzo di Lire 165.000.000 (equivalenti a euro 85.215) da parte del sig. M. Pirri, quale

procuratore della sig.ra Lamponi nell'atto di cessione, in data 15.4.1996, dell'appartamento e annesso box di Torvaianica, Via Pola 134 (atto notaio Adolfo De Rienzi, rep. 12438 – racc. 3502) (all. 4). Queste ultime unità immobiliari erano state acquistate dalla sig.ra Lamponi il 6.2.1986 (atto notaio Franco Bartolomucci, rep. 85354 – racc. 5411) (all. 1), al prezzo di Lire 30.000.000 (equivalenti a euro 15.493,71), in parte mediante provvista che la stessa sostiene di aver ricevuto dal padre (Lire 12.155.230), in parte mediante accollo di un mutuo di Lire 17.844.770 (equivalenti a euro 9.216).

Ben dieci anni dopo la vendita dell'appartamento e relativa pertinenza di Torvaianica, via Pola, la sig.ra Lamponi ha acquistato l'appartamento situato a Ostia, in Via Capo Spartivento n. 27, al prezzo di € 190.000, come precisato sia nella Relazione notarile preliminare del notaio Caterina Destino (all. 6), sia nel decreto di sequestro. Non sono state riscontrate le modalità del pagamento del prezzo, in quanto, stante il limitato tempo a disposizione, non è stato possibile acquisire copia dell'atto di compravendita, a rogito del notaio Salvatore Mussumeci di Roma (rep. 12461).

L'appartamento in Via Capo Spartivento è stato ceduto nel 2014 al prezzo di euro 180.000, come risulta da decreto di sequestro.

Circa un anno più tardi, in data 12 marzo 2015, la sig.ra Lamponi ha acquistato il villino di Via Piombino n. 24 dal sig. C. Galatioto, al prezzo concordato di euro 170.000 (atto notaio Alessandra Federico, rep. 12008 – racc. 6269), di cui euro 61.837 corrisposti mediante assegni circolari ed euro 108.163 mediante accollo del mutuo con Unicredit"; cfr. all. 1.

Ebbene posta questa premessa, viene analizzata dalla difesa la capacità reddituale della Lamponi avuto riguardo all'acquisto dell'immobile di cui in narrativa.

Viene affermato che la capacità reddituale della Lamponi, avuto riguardo all'acquisto dell'immobile di via Piombino, 24 e così come meglio specificato nella relazione tecnica allegata alla memoria, è costituita in parte dal ricavato di cessioni di immobili di proprietà della medesima, dalla rendita derivata dalla gestione della propria ditta individuale "Il sogno" con la quale esercitava attività lavorativa di parrucchiera ed estetista, iniziata nell'anno 2011 e successivamente ceduta.

Inoltre viene sostenuto che la Lamponi ha potuto beneficiare di talune elargizioni del padre e di vincite alle "videolotterie" riscontrabili dai conti correnti personali e in quanto tali non soggette a tassazione, pertanto non menzionate nella dichiarazione dei redditi della predetta.

Viene aggiunto che parte consistente del prezzo dell'acquisto dell'immobile è stata versata tramite accensione di mutuo (cfr. decreto pagina 27-30).

Viene richiamata la giurisprudenza e viene affermato che il giudizio relativo alla proporzionalità tra redditi ed acquisti deve tenere conto non solo del reddito dichiarato ai fini delle imposte, ma anche dell'attività economica esercitata.

Si sostiene che giurisprudenza pacifica ha affermato che "ai fini dell'individuazione dell'oggetto del sequestro in caso di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, non è sufficiente un raffronto globale tra il patrimonio ed il reddito formalmente disponibile, ma è necessario accertare l'illecita provenienza di ogni

singolo bene inserito nel patrimonio comparando, al momento dell'acquisizione, il reddito ufficialmente disponibile con l'incremento patrimoniale determinato dall'acquisto del bene" (Cass. pen. sez. VI, 13 marzo 1997, n. 1105, mass. 208636 e Cass. pen. sez. V, 28 marzo 2002, n. 23041, mass. 221681).

Il necessario accertamento dell'illiceità della provenienza deve coinvolgere ogni singolo bene oggetto di sequestro, ma nell'ambito di una ricostruzione complessiva della situazione reddituale e patrimoniale del proposto e dei suoi familiari.

Viene affermato che in stretta aderenza al dato normativo contenuto nell'art. 24 D. L.gvo n. 159/2011, la Suprema Corte -VI sezione - con sentenza n. 29926 del 31 maggio 2011 pur concernente l'istituto di cui all'art. 12 sexies D.L. 306/1992, ha affermato che "ove le fonti di produzione del patrimonio siano identificabili, siano lecite, e ne giustifichino la titolarità in termini non sproporzionati ad esse, è irrilevante che tali fonti siano identificabili nei redditi dichiarati a fini fiscali, piuttosto che nel valore delle attività economiche che tali entità patrimoniali producano, pur in assenza o incompletezza di una dichiarazione dei redditi.

Diversamente, si verrebbe a colpire il soggetto, espropriandosene il patrimonio, non per una presunzione di illiceità, in tutto o in parte, della sua provenienza ma per il solo fatto della evasione fiscale; condotta, questa, che all'evidenza non può dirsi riconducibile allo spirito e alla ratio dell'istituto in questione, che mira a colpire i proventi di attività criminose e non a sanzionare la infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche norme in materia tributaria, non necessariamente implicanti responsabilità penali".

Viene rammentato che la ratio dell'ablazione del bene intestato al terzo è la dimostrata titolarità o disponibilità effettiva del bene in capo al proposto o condannato, secondo un meccanismo di interposizione fittizia per cui l'appartenenza al terzo costituisce lo schermo formale e legale che, attraverso l'intestazione dei beni, cela il vero titolare o fruitore e protegge gli interessi del condannato interponente alla conservazione di quei cespiti patrimoniali immuni da provvedimenti giudiziali aventi effetto ablatorio.

Tale meccanismo è funzionale all'esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nell'effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del condannato, caratterizzata da un comportamento *uti dominus* del medesimo interponente in contrasto con l'apparente titolarità del bene.

Si sostiene che è incontroverso che, ai fini dell'ablazione dei beni di un terzo che si assumano essere nella disponibilità del proposto, l'accusa è gravata da un duplice onere probatorio:

Innanzitutto deve provare che i cespiti siano riferibili di fatto al proposto e poi, laddove si sia dimostrato che il bene è intestato fittiziamente al terzo, deve provare l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell'attività economica del soggetto interessato ed il valore economico dei beni nonché sulla mancanza di una giustificazione credibile circa la loro provenienza.

Una volta che i suddetti fatti risultino provati, scatta una presunzione (*iuris tantum*) di illiceità dei beni appartenenti all'indagato, sicché, salvo prova contraria – derivante

dall'inversione dell'onere probatorio – deve ritenersi ingiustificato un acquisto effettuato in un tempo in cui l'indagato (o condannato) non aveva adeguate disponibilità economiche (per tutte Sezioni Unite del 17/12/2003 n. 920/2004, sez VI del 26/9/2006 n. 721 e 12/1/2010 n. 5452).

Il suddetto meccanismo di presunzione iuris tantum non è, invece, previsto in alcuna norma per l'azione proposta nei confronti del terzo per cui la Pubblica Accusa che voglia provare che il bene intestato al terzo appartiene, di fatto, al proposto, è gravata del normale onere probatorio che può fondarsi anche su presunzioni semplici che però possono assumere dignità di prova solo ove siano plurime, gravi, precise e concordanti e cioè tali da consentire di risalire da un fatto noto (intestazione ad un terzo di un bene) ad uno ignoto (il bene, nonostante appartenga formalmente ad un terzo, è di fatto nella disponibilità giuridica del proposto).

Sul punto, "La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale prevista con riferimento alla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge n. 356 del 7 agosto 1992. non opera se i beni siano formalmente intestati a terzi, giacché in relazione a questi, siccome soggetti estranei al rapporto processuale penale, trova applicazione la regola generale che pone l'onere probatorio a carico dell'accusa" (Cass., sez. I, sent. 10/2/2014 n. 6137).

Ed ancora "La fittizietà dell'intestazione di beni a soggetto diverso dal condannato (nella specie il coniuge), ai fini dell'applicazione della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge n. 356 del 7 agosto 1992 e successive modificazioni, non può essere affermata sulla sola base della riscontrata sproporzione tra il valore di detti beni e le possibilità economiche dell'apparente intestatario, potendo siffatto elemento rilevare, ai fini predetti, solo in quanto concorra con altri che valgano a far ricondurre la effettiva disponibilità dei beni in questione al condannato" (Cass., sez. II, sent. 11/11/2011 n. 41044).

Nel caso di specie, viene sostenuto dalla difesa, non è stata posta alcuna valutazione in punto di proporzione della complessità delle entrate della Lamponi avuto riguardo ogni singolo bene appartenente alla medesima.

In particolare, doveva ben essere valutata la proporzione del compendio patrimoniale della Lamponi avuto riguardo all'acquisto di ciascuno dei beni.

A conforto di quanto precede, viene affermato che nel decreto 3.10.2018 viene effettuato un calcolo della sperequazione economica con una valutazione unitaria della ritenuta sproporzione dei redditi tra la Lamponi ed il proposto Claudio Galatioto (viene indicata la totale cifra – 368.442,00), circostanza questa che depone per una inammissibile indagine cumulativa che non tiene conto della capacità reddituale proporzionata all'acquisto dei beni in sequestro per la Lamponi (cfr. decreto pagina 34).

Si aggiunge che, in ogni caso, l'indagine relativa alla sperequazione di euro 368.442,00 interessa l'arco temporale di venti anni (periodo 1996-2016) con riferimento alla capacità patrimoniale (menzionata come unitaria) della Lamponi e del Galatioto senza alcun riferimento circa la sola capacità economica della Lamponi, peraltro soggetto terzo.



In sostanza, si afferma che non vi è traccia nel decreto della ritenuta sproporzione della capacità patrimoniale della Lamponi.

Sul punto si esprime la doglianza che il decreto si ancora a mere presunzioni ed ipotesi fondate sul mero legame sentimentale della Lamponi con il proposto Claudio Galatioto, nonché dal titolo di reato imputato al medesimo.

Viene ribadito che l'acquisto dell'immobile sito in Ardea, Via Piombino n. 24 è stato effettuato per mezzo di un compendio patrimoniale assolutamente proporzionato, ragion per la quale il sequestro dell'immobile in parola deve essere revocato.

Sulla scorta di quanto sopra viene chiesta la revoca del sequestro disposto con decreto del 3.10.2018 con conseguente restituzione all'avente diritto.

Con informativa in data 21.11.2019 la Guardia di Finanza ha riferito che dagli ulteriori accertamenti effettuati è emerso che il conto corrente n. 103623645 intestato a Lamponi Luciana, aperto in data 26.2.2015 presso la Unicredit Banca S.p.a. dal 26.2.2015 al 31.12.2015 è stato alimentato da versamenti non meglio specificati per un totale di euro 80.755,50 e da bonifici disposti dalla HBG Connex S.p.a. con descrizione vincite VTL superiori a 5.000,00 euro per un totale di euro 34.510,19. Su tali bonifici è intervenuta la segnalazione operazioni sospette in data 6.4.2016.

Il rapporto bancario risulta essere stato utilizzato per il pagamento delle rate mensili pari a euro 617,00 relative al mutuo n. 4614219 di euro 110.000,00 erogato in data 12.3.2015 per il saldo del pagamento dell'immobile di via Piombino n. 24. Su tale conto, aperto 15 giorni prima dell'acquisto dell'immobile da parte della Lamponi, non risultano negoziati in addebito i due titoli di credito indicati nell'atto di compravendita immobiliare come pagamento di una quota parte dei 170.000,00 euro corrisposti dalla Lamponi al suo convivente Galatioto Claudio.

Tali titoli di credito non risultano essere stati negoziati in addebito neanche sul conto corrente n. 103627339 aperto il 4.3.2015 e successivamente estinto, intestato a Galatioto Claudio con delega ad operare di Lamponi Luciana. Infine Unicredit Banca S.p.a. con nota in data 18.11.2019 ha comunicato che i suindicati titoli di credito "non risultano presentati per l'incasso".

L'esame delle movimentazioni bancarie riferibili alla Lamponi, pur rivelando la movimentazione di ingenti somme di denaro in entrata e in uscita, confortano la valutazione di mancata disponibilità di risorse finanziarie adeguate per sostenere l'acquisto immobiliare nel 2015.

Nessuna documentazione o riscontro è stato fornito in ordine alle asserite elargizioni da parte del padre.

In ultimo si osserva che l'acquisto immobiliare appare strumentale per il conseguimento di denaro liquido da parte del Galatioto, posto che ottenuto l'importo del mutuo concesso alla Lamponi pari a euro 108.163,00, la somma di euro 93.504,00 è stata bonificata in favore di Galatioto Filippo con la causale "prestito infruttifero" in data 25.5.2015 (v. lista movimenti).

Sulla scorta delle suesposte emergenze, appare di tutta evidenza che l'unico, reale, vero, effettivo proprietario dell'immobile sito in Ardea (RM), Via Piombino n. 24, piano T-1, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 47, particella 1194, sub 502, cat. A/7, classe 4, della consistenza di n. 16 vani, è Galatioto Claudio acquirente dello stesso dal 1994. Il successivo passaggio di proprietà alla Lamponi è risultato essere solo apparente, posto che nessun pagamento effettivo del prezzo è stato effettuato. Inoltre è emerso che una volta ottenuto l'importo del mutuo concesso alla Lamponi pari a euro 108.163,00, non è stato utilizzato per pagare il prezzo dell'immobile, ed anzi la somma di euro 93.504,00 è stata bonificata in favore di Galatioto Filippo con la causale "prestito infruttifero" in data 25.5.2015. Circostanza che conferma e rafforza la esclusiva riferibilità dell'immobile al Galatioto, che ha posto in essere l'operazione fittizia della vendita per schermare la realtà; che ha suddiviso l'immobile in due porzioni immobiliari, destinandole alla sua abitazione e a quella del figlio, Galatioto Filippo, cui ha versato in sostanza l'intera cifra percepita a titolo di mutuo richiesto dalla sua compagna, Luciana Lamponi.

Deve ricordarsi che la giurisprudenza in modo costante ed univoco ha sempre ritenuto giustificata, in forza del rapporto di coniugio o di filiazione o di convivenza, la presunzione d'intestazione fittizia (da ultimo Sez. I, n. 5184 del 10.11.2015 dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247; Sez. Un. n. 12621 del 22.12.2016, dep. 2017, De Angelis; Sez. I, n. 83/2019, del 16.1.2019, dep. 21.3.2019;). In particolare si è osservato che il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi, costituisce, pur al di fuori dei casi oggetto delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, D.L.vo n. 159/2011, una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare che risulta formalmente titolare di cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica. Si è anche evidenziato (Sez. 6, n. 1268 del 30.10.2013, dep. 2014, Nicastrì, non mass.) che i rapporti di parentela, affinità e convivenza, fuori del caso previsto dall'art. 26, comma 2, D.L.vo n. 159/2011, costituiscono uno dei possibili elementi logici utili per pervenire alla possibile affermazione della interposizione senza che operi la presunzione di legge. In questa prospettiva, situazioni concretamente rilevanti ai fini del carattere puramente formale dell'intestazione possono essere costituite sia dalle "relazioni in ambito familiare", sia "dalla eventuale intromissione del proposto nella gestione del bene", sia, ancora, "dalla incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cui il terzo non alleggi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene". La decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. Un. n.12621 del 22.12.2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270081-2-3-4-5-6-7 ha poi precisato che detti elementi, "specie se esaminati unitariamente, contribuiscono a formare la prova necessaria per l'individuazione del reale *dominus* dell'operazione e la conseguente adozione del provvedimento ablativo".

Una volta individuato in Galatioto Claudio il vero proprietario dell'immobile, va respinta la richiesta di rigetto della proposta di confisca e di revoca del sequestro con restituzione dell'immobile a Lamponi Luciana, rivelatasi, sulla base di granitici elementi probatori sopra esaminati solo una intestataria fittizia.

Galatioto Claudio negli anni 1992/2009 ha dichiarato redditi assolutamente irrisori. Nel 1992 ha dichiarato redditi imponibili pari a euro 15.494,00; nel 1993 ha dichiarato redditi imponibili pari a euro 23.879,00; nel 1994 ha dichiarato redditi imponibili pari a euro 20.349,00; nel 1995 ha dichiarato redditi imponibili pari a euro 12.466,00; nel 1996 ha dichiarato redditi imponibili pari a euro 5.762,00; negli anni successivi fino al 2004 ha dichiarato redditi imponibili per importi oscillanti tra i 2.000,00 e i 3.000,00 euro; nessun reddito dichiarato negli anni 2005 e 2006, redditi inferiori a euro 5.000,00 dal 2007 al 2009; nessun reddito dichiarato dal 2010 al 2017.

In data 23.5.1994 ha acquistato da Pirri Marcello l'immobile sito in Ardea, via Piombino n. 24 al prezzo pattuito di lire 411.750.000 di cui lire 162.162.722 pagate prima dell'atto al venditore; lire 249.587.278 mediante accollo della quota del residuo capitale dei due mutui gravanti sull'immobile.

Le esigue risorse economiche del Galatioto negli anni 1992/2009 non giustificano un investimento quale quello dell'acquisto del suindicato immobile. Nessuna prova è stata fornita in ordine alla provenienza delle disponibilità economiche cui ha fatto ricorso per pagare il prezzo dell'immobile versato prima del contratto, pari a lire 162.162.722 e per pagare le rate del mutuo.

È vero che non risultano coinvolgimenti in attività delittuose da parte del Galatioto nel 1994 e negli anni immediatamente successivi.

È ben presente a questo Tribunale la regola della "correlazione temporale" in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Pen., Sezioni Unite, n. 4880 del 26.6.2014) in ordine alla necessità di perimetrazione cronologica tra acquisto del bene e manifestazione della pericolosità sociale.

Nel caso in esame, però, non può non evidenziarsi che al di là del dato formale della incensuratezza del Galatioto, allo stato condannato in primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, in data 18.10.2018 dal G.U.P. presso il Tribunale di Roma, in ordine ai reati di cui agli artt. 416 *bis* c.p. (Capo A); a plurime ipotesi ex artt. 110 c.p., 12 *quinqies* comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203 in relazione alla New M&F S.r.l.s., Star Games, Seven Giochi S.r.l., One Slot S.r.l. (capi U, V, Z). alla pena di anni nove di reclusione, va valutato che il ruolo svolto all'interno dell'associazione criminale è di notevole spessore e manifesta una partecipazione di grado elevato, essendosi accertato il rapporto di grande fiducia esistente tra Carmine Spada, capo dell'organizzazione criminale, e Galatioto Claudio. Un tale ruolo e una tale significativa comunanza di interessi non si improvvisa nel tempo, e non può che

essere frutto di una stabile, continua, collaudata condivisione di interessi e attività. Va rammentato che la dedizione delittuosa di Carmine Spada è stata provata e ritenuta dagli iniziali anni '90.

Galatioto Claudio si profila come l'uomo di fiducia di Carmine Spada e, al di là delle risultanze processuali, si deve ritenere che abbia avviato la sua proficua collaborazione con lo Spada sin dagli inizi della carriera criminale di questi. Significativo è il dato che l'acquisto dell'immobile in questione interviene proprio nei primi anni '90, quando il Galatioto dichiarava redditi veramente irrisori.

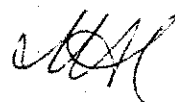
La sua attività delittuosa, indipendentemente dalle date di commissione dei reati contestati nel procedimento penale n. 47412/2015, è da ritenersi risalente nel tempo, come dimostrato dal collaudato, sistematico ed organico suo inserimento nella associazione criminale di stampo mafioso capeggiata dagli Spada.

Pertanto l'immobile sito in Ardea (RM), Via Piombino n. 24, piano T-1, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 47, particella 1194, sub 502, cat. A/7, classe 4, della consistenza di n. 16 vani, da ritenere riferibile esclusivamente ed unicamente a Galatioto Claudio, va confiscato.

In fase di esecuzione del sequestro sono stati sottoposti a sequestro i seguenti rapporti finanziari

- 1) BOF Cart. n. 7722544 acceso presso Poste Italiane Filiale di Ostia Lido di Euro 2.500,00 intestati a Lamponi Luciana e Galizi Iole;
- 2) BPF Cart. n. 11833974 acceso presso Poste Italiane Filiale di Roma Ostiense di Euro 5.000,00 intestato a Lamponi Luciana e Lamponi Luigi Pietro;
- 3) BPF Cart. n. 11833975 acceso presso Poste Italiane Filiale Roma Ostiense di Euro 5.000,00 intestato a Lamponi Luciana e Lamponi Luigi Pietro;
- 4) BPF Cart. n. 73973739 acceso presso Poste Italiane Filiale di Ostia Lido di Euro 5.000,00 intestato Lamponi Luciana e Lamponi Franco;
- 5) BPF Cart n. 73973738 acceso presso Poste Italiane Filiale Lido di Ostia di Euro 5.000,00 intestati a Lamponi Luciana e Lamponi Franco;
- 6) BPF Cart n. 10025583 acceso presso Poste Italiane Filiale di Ostia Lido di Euro 5.000,00 intestato a Lamponi Luciana, Lamponi Luigi Pietro e Galizi Iole;
- 7) BPF Cart. n. 3186774 acceso presso Poste Italiane Filiale Roma 142 di Euro 2.500,00 intestati a Lamponi Luciana, Lamponi Luigi Pietro e Galizi Iole;
- 8) BPF Cart. N. 3186775 acceso presso Poste Italiane Filiale di Roma 142 di Euro 2.500,00 intestati a Lamponi Luciana, Lamponi Luigi Pietro e Galizi Iole;
- 9) BPF Cart. N. 3601976 acceso presso Poste Italiane Filiale Roma 142 di Euro 2.500,00 intestati a Lamponi Luciana, Lamponi Luigi Pietro e Galizi Iole;

Quanto al libretto on line n. rapporto 48223858 di cui la difesa di Galatioto Claudio chiede il dissequestro, non vi è alcuna determinazione da adottare in quanto non risulta essere stato sottoposto a sequestro.



Quanto al sequestro di **titoli di stato intestati alla Lamponi**, la difesa ha chiesto il dissequestro e la restituzione, affermando che gli stessi sono stati acquistati dai genitori della stessa e a lei intestati. Al riguardo va osservato che non è stata fornita alcuna documentazione a sostegno e conforto di quanto sostenuto.

Pertanto, richiamando i principi giurisprudenziali in precedenza dettagliatamente esposti, **si dispone la confisca di tutte le somme riferibili ai rapporti finanziari attualmente in sequestro**, come sopra elencati, non essendone stata giustificata la legittima provenienza e risultando di valore sproporzionato al reddito dichiarato e alla attività economica svolta.

Spada Armando



Il pubblico ministero ha formulato nei confronti di Spada Armando la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni 3 con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la contestuale proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni specificamente indicati, ritenuti beni nella titolarità o disponibilità (diretta o indiretta) del proposto, di valore sproporzionato al reddito dichiarato e ritenuti essere frutto di attività illecite, previo sequestro, ai fini di successiva confisca degli stessi, ai sensi degli artt. 20 e 24 D.L.vo n. 159/2011.

Il Pubblico Ministero richiedente ha motivato la propria proposta sulla base della riconducibilità del proposto Spada Armando alle categorie delineate dagli artt. 1 e 4 D.L.vo n. 159/2011.

In data 3.10.2018 è stato emesso decreto di sequestro ex artt. 16 e 20 D.L.vo n. 159/2011.

Nel decreto do sequestro si è affermato

“Dall'esame degli atti emerge quanto segue.

Dal certificato penale risulta che Spada ha riportato una condanna a seguito di sentenza emessa in data 17.12.2008 dalla Corte di Appello di Roma - in riforma delle sentenza emessa, in data 18.3.2008, dal Tribunale di Roma - per i reati di lesioni personali e porto d'armi ex art. 4 L. 18.4.1975 n. 110; con tale sentenza è stato condannato alla pena di anni 2 mesi 9 di reclusione per il delitto; alla pena di mesi 3 di arresto e euro 150,00 di ammenda per la contravvenzione.

Nella proposta si segnala che le imputazioni sono connesse alla vicenda del “*ferimento di Vito Triassi*”, avvenuto in data 20.9.2007;

nei confronti dello Spada è stata applicata la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno per anni 2, disposta dal Tribunale di Roma, con decreto in data 7.4.2014, confermato dalla Corte di Appello di Roma in data 3.3.2015.

In proposito va evidenziato che con decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 3.7.2017 è stata revocata la misura di prevenzione personale avuto riguardo al “*rispetto delle prescrizioni connesse all'esecuzione della misura unitamente al dato oggettivo del decorso del tempo (oltre un anno e nove mesi di sorveglianza speciale) senza che lo Spada sia stato coinvolto in nuovi e recenti procedimenti penali...indice del venir meno dell'attualità della pericolosità sociale... anche in relazione alla reperita attività lavorativa*”.

Risultano attualmente in corso dinanzi agli uffici giudiziari romani, per quanto di interesse ai fini della valutazione della proposta, i seguenti procedimenti penali

- n. 32179/2009 R.G.N.R. per i reati di cui agli artt. 336 c.p., 186 D.L.vo n. 285/92 commessi in data 26.6.2009; nell'ambito di tale procedimento penale è intervenuta sentenza di condanna in primo grado, in data 15.3.2013, alla pena di mesi 5 di reclusione;
- n. 6188/2010 R.G.N.R. per i reati di cui agli artt. 582, 583, 585 c.p.; 4 L. 110/75, commessi in data 7.2.2010; nell'ambito di tale procedimento penale è intervenuta sentenza di condanna in primo grado, in data 16.1.2014, alla pena di anni 1 mesi 1 di reclusione;
- n. 43914/2012 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 323, 110, 81 c.p. commesso in epoca anteriore o prossima al 6.8.2012; per tale procedimento è intervenuto rinvio a giudizio;
- n. 7392/2014 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 612 c.2, c.p. commesso in data 23.5.2013; il procedimento penale è in fase dibattimentale;
- n. 4191/2015 R.G.N.R. per i reati di cui agli artt. 479, 61 n. 2, 110 c.p., commesso in data 6.8.2012; artt. 317, 56, 110 c.p., 7 L. 152/91, accertato in epoca anteriore o prossima al 21.8.2012; nell'ambito di tale procedimento penale è intervenuta in primo grado, in data 2.2.2017, sentenza di condanna alla pena di anni 5 mesi 8 di reclusione;
- n.47412/2015 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., accertato in data 1.1.2004 e tuttora permanente. Nell'ambito di tale procedimento penale è stato destinatario di misura cautelare personale (e reale) eseguita in data 25.1.2018, confermata dal Tribunale per il Riesame di Roma con ordinanza del 12.2.18 (provvedimenti allegati agli atti del presente procedimento di prevenzione). È intervenuto il rinvio a giudizio; attualmente è in corso la fase dibattimentale;

In tale procedimento penale è stato delineato il ruolo di ARMANDO SPADA come partecipe nell'omonima organizzazione di tipo mafioso di base familiare, con una posizione apicale condivisa con i cugini Carmine ('67) e Ottavio ('63)..."

In relazione a tale ultimo procedimento penale va evidenziato che è intervenuta sentenza emessa dalla **Corte di Assise di Roma in data 24.9.2019.**

Con tale sentenza Spada Armando, imputato del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., con il ruolo derubricato dal Pm, in ultimo, da organizzatore a partecipe, è stato assolto per non aver commesso il fatto.

Nel decreto di sequestro, affrontando gli aspetti patrimoniali si è affermato

"Passando all'esame degli aspetti più prettamente patrimoniali, va evidenziato che la proposta si fonda sulle emergenze di cui alla Informativa Prot. 203068/260/GICO/1 C.O./ del 5.5.18 della Guardia di Finanza - GICO di Roma....."

"Al riguardo viene evidenziato nella proposta che sulla base degli accertamenti eseguiti, pur in carenza di redditi leciti sufficienti a far fronte alle più elementari esigenze di vita quotidiana, il proposto Spada Armando ed i familiari conviventi hanno acquistato diverse autovetture - ben dieci auto, nell'arco temporale di dieci anni - sostenendo, complessivamente un cospicuo esborso monetario; si richiamano in particolare gli acquisti dell'autovettura marca Volkswagen, modello Golf, targata EN784XZ, acquistata, in data 15.2.2017, per € 10.000,00 e della Mercedes, modello Classe A, targata CX329AL, acquistata, in data 4.9.2009, per € 13.000,00."

Dall'analisi dei dati esposti nella proposta emerge, per tutte le annualità considerate al fine di verificare la sussistenza del requisito oggettivo richiesto dalla norma, che i soggetti presi in esame hanno posto in essere spese in assenza di fonti reddituali di provenienza lecita e non proporzionate rispetto alle proprie capacità economiche.

Con riferimento ai compensi aziendali ed ai beni mobili registrati intestati e riconducibili formalmente ai componenti il nucleo familiare dell'odierno proposto, sono del tutto condivisibili le considerazioni espresse dal pubblico ministero, laddove sottolinea che tali acquisizioni sono avvenute in assenza di adeguate, autonome fonti di reddito; che deve ritenersi, pertanto, che le provviste necessarie provengono dal proposto Spada Armando, che ha fatto ricorso ai proventi delle

plurime condotte delittuose poste in essere nel tempo; che eventuali saldi attivi dei rapporti finanziari intestati ai congiunti del proposto nonché ogni altro cespite, ivi comprese eventuali disponibilità bancarie e beni non ancora individuati, che dovessero emergere nel corso dell'esecuzione del sequestro, sono comunque riconducibili a Spada Armando.

Sussistono, dunque, tutti i presupposti richiesti dalla normativa per accogliere la proposta cautelare in esame."

Pertanto ai sensi degli artt. 16 e 20 D.l.vo 159/2011,

ordina il sequestro dei seguenti beni

"intestati al proposto Spada Armando, nella sua diretta titolarità partecipazioni e titolarità societarie

- compendio aziendale della ditta individuale SPADA Armando denominata "LO SFIZIO" (p. iva 09180730583), con domicilio fiscale e luogo di esercizio a Ostia via Mario Ruta n. 24/26;

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestatario, cointestatario e/o delegato ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

Intestati a Di Silvio Filomena, coniuge, nella indiretta disponibilità del proposto beni mobili

- autoveicolo marca Hyundai, modello Atos prime, targato CC249PG, cointestato a Spada Juan Carlos;

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

Intestati a Spada Francesco, figlio, nella indiretta disponibilità del proposto partecipazioni e titolarità societarie

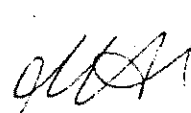
- intero compendio aziendale dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB CANARIE (C.F. 97535360586 e p.iva 10259031002), con sede a Ostia (RM), via delle Canarie nr. 36/38, esercente l'attività di "altre attività di intrattenimento e di divertimento nca";

beni mobili

- autoveicolo marca Volkswagen modello Golf targato EN784XZ;

rapporti finanziari (con saldo uguale o superiore a euro 500)

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestatario,

 203

cointestatario e/o delegato ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

A Spada Juan Carlos, figlio, nella indiretta disponibilità del proposto partecipazioni e titolarità societarie

- quote pari al 100% del capitale sociale ed intero patrimonio aziendale della ILARY S.r.l. semplificata (p.iva 12520491007) con sede a Ostia (RM), in via Marino Fasan nr. 40/42, esercente l'attività di "posto telefonico pubblico ed internet point";

beni mobili

- autoveicolo marca Hyundai, modello Atos prime, targato CC249PG, cointestato con DI SILVIO Filomena;
- autoveicolo marca Smart, modello City Coupé, targato BW526FT;

rapporti finanziari:

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestatario, cointestatario e/o delegato ad operare (da individuarsi in sede di *discovery*, previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti).

Intestati all'ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB CANARIE (C.F. 97535360586 e p.iva 10259031002) nella indiretta disponibilità del proposto Spada Armando

intero patrimonio aziendale, costituito anche dai seguenti beni

- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
- nonché tutto quanto verrà ulteriormente individuato in sede di *discovery*.

Intestati alla ILARY S.r.l. semplificata (p.iva 12520491007), nella indiretta disponibilità del proposto Spada Armando

- **intero patrimonio aziendale, costituito anche dai seguenti beni**
- conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, accessi presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali p.t., società assicurative, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, di cui risulta intestataria, cointestataria e/o delegata ad operare (anche previa consultazione dell'Anagrafe dei Rapporti);
- nonché quanto verrà ulteriormente individuato in sede di *discovery*

nonché ogni altro cespite, ivi comprese eventuali disponibilità bancarie e beni non ancora individuati, che dovessero emergere nel corso dell'esecuzione del sequestro comunque riconducibili alle persone giuridiche sopra menzionate."

Dopo l'esecuzione del sequestro è stata presentata memoria difensiva nell'interesse di Spada Armando, con la quale, innanzi tutto, viene evidenziato che la proposta si fonda sugli stessi accertamenti effettuati negli anni 2014-2015 che hanno determinato l'adozione della misura di prevenzione personale n. 199/13 revocata anticipatamente dal Tribunale di Roma in data 3.7.2017 per sopravvenuta carenza della attualità dei presupposti. Viene poi affermata l'assenza di presupposti per la confisca, rammentando che già nel 2013 il Tribunale aveva respinto la proposta ritenendo proporzionati i beni rispetto alle disponibilità economiche del proposto.

Quanto alla ditta "Lo sfizio" viene affermato che la stessa è nella disponibilità di Spada Armando dal 1991; negli anni è stata ceduta in affitto in più occasioni ed ha sempre costituito fonte lecita di reddito. In ogni caso le condotte delittuose poste a base della proposta sono successive all'acquisizione della ditta. Inoltre il proposto negli anni ha prestato attività lavorativa per conto di altre società, come documentato dagli atti allegati alla memoria. Sono allegati lettera di assunzione dal 25.1.2017 a tempo indeterminato con qualifica di operaio alle dipendenze della ditta Mister Magoo S.r.l.; documentazione INPS per liquidazioni relative a periodi dal 6/2009 al dicembre 2010 per prestazioni veramente esigue;

In relazione alla moglie si afferma che è invalida al 100% e percepisce una pensione pari a euro 1.200,00 mensili circa.

Il figlio Spada Juan Carlos oltre a percepire uno stipendio dalla pizzeria del padre, ha riscosso nel 2011 un indennizzo assicurativo di euro 17.000,00, somma con cui ha potuto acquistare le vetture oggetto di sequestro e costituire la società Ilary S.r.l., costituita nel 2013 con soli 900,00 euro di capitale sociale.

La Guardia di Finanza, nella nota in data 11.6.2019 ha evidenziato che **Spada Armando** nel procedimento penale n. 47412/2015 R.G.N.R. è imputato del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. commesso quale promotore, organizzatore e direttore dal 2004 e tuttora in corso. Segnala che tale imputazione è nota al Tribunale solo dal 2018, dopo l'adozione delle misure cautelari nell'ambito del citato procedimento penale. Tali circostanze non erano conosciute e non potevano esserlo all'epoca della revoca della misura di prevenzione personale.

Quanto agli aspetti patrimoniali viene evidenziato che nella memoria difensiva si affermano delle entrate dalla ditta Lo Sfizio, in realtà sottodichiarate; pertanto si conferma, per tale aspetto, una fonte di reddito frutto di evasione fiscale, che, per un verso, non può essere utilizzata per affermare la liceità delle entrate, per altro verso, non è in alcun modo documentata. Quanto alle altre fonti di reddito riferite nella memoria, viene evidenziato che l'unica attività lavorativa risultante documentalmente è quella svolta nel 2017 alle dipendenze di Mister Magoo S.r.l.; rapporto di lavoro durato dal 25.1.2017 al 30.6.2017, quindi per 157 giorni. La retribuzione percepita è stata pari a 7.675,90 euro di imponibile, dichiarata all'erario nell'ottobre 2018 in sede di presentazione del Mod. 730 dalla Mister Magoo S.r.l..

Quanto a **Di Silvio Filomena**, terza interessata, coniuge di Spada Armando, la Guardia di Finanza precisa che la medesima è stata riconosciuta invalida parzialmente il 31 maggio 2009. Ha percepito a tale titolo arretrati dal 1.6.2009 al

MAC

30.4.2010 pari a euro 3.079,18; percepisce dal 30.4.2010 una pensione mensile pari a euro 267,00 netti, decisamente inferiore alla cifra di euro 1.200,00 indicati nella memoria difensiva. Il dato si ricava dai prospetti INPS prodotti dalla difesa. A riprova della reale consistenza della pensione percepita dalla Di Silvio Filomena viene evidenziato che negli anni 2012-2013 ha dichiarato redditi percepiti dall'INPS pari rispettivamente ad euro 3.620,00 e 3.724,00. Inoltre dalla consultazione della banca dati INPS risulta che ad oggi la pensione d'invalidità di cui al certificato n. 07187410 percepita da Di Silvio Filomena rinnovata il 15.11.2018 è pari a euro 285,66. Infine viene evidenziato che la Di Silvio non ha presentato dichiarazione di redditi per gli anni dal 1997 al 2017, ad eccezione degli anni 2012 e 2013.

Quanto a **Spada Juan Carlos**, terzo interessato, figlio di Spada Armando, la Guardia di Finanza nella sua nota rappresenta che dalla consultazione delle banche dati non risultano dichiarazioni di redditi presentate dal medesimo dal 1997 al 2015 e nel 2017; solo nel 2016 è stato dichiarato un reddito da lavoro dipendente per un periodo di giorni 69, dal 30.7.2016 al 6.10.2016 per un reddito percepito dichiarato di euro 1.498,16 dalla società Ma.Ca. S.r.l., diversa dalle società indicate nella memoria difensiva.

Quanto alla provvista di euro 17.000,00 riferita nella memoria, viene confermato che tale somma risulta essere stata versata in data 10.2.2011 sul libretto postale n. 34332073-0423185040 intestato a Spada Juan Carlos. Viene però evidenziato che l'origine di tale somma non è in alcun modo documentata e che non è provato il riferito indennizzo assicurativo.

Inoltre viene rilevato che la somma di euro 17.000,00 accreditata sul libretto postale in data 10.2.2011 è stata prelevata interamente pochi giorni dopo, con un prelievo di euro 1.000,00 ed un addebito di euro 15.000,00 eseguiti il 22.2.2011, e con un ulteriore prelievo di euro 1.000,00 eseguito in data 8.3.2011. Pertanto la provvista affermata dalla difesa era azzerata dai primi di marzo 2011. La difesa non ha in alcun modo documentato la destinazione del denaro prelevato. Ancora viene evidenziato che la vettura Smart City Coupè tg. BW526FT è stata acquistata nel 2010, in assenza di redditi leciti dichiarati e un anno prima della disponibilità di euro 17.000,00; la vettura Hyundai Atos Prime tg. CC249PG è stata acquistata nel 2013, in assenza di redditi leciti dichiarati e a distanza di due anni dal prelievo dell'intera somma di euro 17.000,00; analogamente la costituzione della Ilary S.r.l. è avvenuta nel 2013.

Viene evidenziato che la difesa non ha fornito alcun elemento da cui desumere che gli autoveicoli sono stati acquistati e la società è stata costituita attingendo alla riferita provvista di euro 17.000,00 (della cui origine lecita asserita non è stata fornita prova).

Quanto a **Spada Francesco**, anch'esso figlio di Spada Armando, viene evidenziato che il medesimo non ha dichiarato redditi leciti dal 1997 ad oggi, ad eccezione delle annualità 2005 e 2006 in cui risultano redditi da lavoro dipendente per euro 1.627,00 e 1.953,00 percepiti dalla Da.Mo S.r.l. in liquidazione. Pertanto la vettura Volkswagen Golf tg. EN784XZ acquistata nel 2017 con l'esborso di euro 2.500,00 a seguito della permuta dell'autovettura Smart Forfour tg. EZ484GG valutata euro 8.000,00 dal concessionario, non poteva essere acquistata con redditi leciti, posto che comunque, la vettura data in permuta era stata acquistata un anno prima ad un prezzo

superiore o comunque pari a euro 8.000,00 che non è compatibile con le condizioni economiche del soggetto, privo di ogni fonte di reddito.

All'odierna udienza il pubblico ministero ha insistito per l'accoglimento della sua proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due e della misura patrimoniale della confisca dei beni in sequestro.

La difesa si è richiamata alla memoria in precedenza depositata ed ha chiesto il rigetto della proposta di applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale.

Affrontando, innanzi tutto, la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale, va evidenziato che non sussistono indizi o elementi per affermare l'attualità della pericolosità sociale di Spada Armando, prendendo atto della recente decisione giudiziaria che lo ha assolto dal reato di cui all'art. 416 *bis* c.p..

Spada Armando è stato ritenuto soggetto pericoloso con il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 7.4.2014, confermato in grado di appello in data 3.3.2015, definitivo in data 26.1.2016. In tale provvedimento sono state valutate ed esaminate tutte le condotte ascrivibili allo Spada fino a quella data.

Dalle successive imputazioni, come evidenziato, è stato assolto in primo grado.

Allo stato non si rinvencono precisi, concordanti ed univoci elementi da cui desumere la sua attuale, perdurante pericolosità sociale.

Pertanto, va respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale avanzata dal pubblico ministero nei confronti di Spada Armando.

Passando al profilo patrimoniale, va rilevato che in fase di esecuzione del sequestro sono stati sottoposti alla misura i seguenti beni

Beni intestati al proposto Spada Armando

- **Compendio aziendale della ditta individuale SPADA Armando denominata "LO SFIZIO"** (P.IVA 09180730583), con domicilio fiscale e luogo di esercizio a Ostia alla Via Mario Ruta n. 24/26;

in fase di esecuzione e durante l'amministrazione giudiziaria non è stata rinvenuta documentazione contabile. Da informazioni fornite all'amministratore giudiziario da Spada Francesco, figlio di Spada Armando, l'attività sarebbe cessata negli anni 2012-2013.

È stata proposta, per ragioni di economia di costi del procedimento, la cessazione dell'attività e l'estinzione dell'ente con cancellazione della partita iva e del codice fiscale, affidando all'I.V.G di Roma l'incarico di vendere i beni mobili della società rinvenuti in fase di esecuzione del sequestro.



Con provvedimento adottato da questo Tribunale in data 7.10.2019 all'esito dell'udienza fissata ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011, sentite le parti che nulla hanno osservato, è stata disposta la cessazione dell'attività e l'estinzione con cancellazione della partita iva e del codice fiscale della ditta. A seguito di istanza formulata dai difensori di Spada Armando, è stata autorizzata, con provvedimento in data 14.11.2019 la sospensione della procedura di vendita dei beni mobili di proprietà della citata ditta.

La ditta individuale, dalle risultanze in atti, è operativa già dal 1997.

Va sottolineato che le prime denunce a carico di Spada Armando intervengono nel 2001. La prima e unica condanna riguarda delitti commessi nel 2007.

Allo stato non vi sono elementi da cui desumere che alla costituzione di tale ditta Spada Armando abbia provveduto con i proventi o reimpieghi di attività illecite.

Pertanto **non può essere accolta** la proposta di **confisca** in relazione al **Compendio aziendale della ditta individuale SPADA Armando denominata "LO SFIZIO"**. Se ne dispone il **dissequestro** e la **restituzione all'avente diritto**.

Beni intestati a Di Silvio Filomena e Spada Juan Carlos, rispettivamente coniuge e figlio del proposto Spada Armando;

Beni mobili registrati

- Autoveicolo marca Hyundai, modello Atos Prime, targato CC249PG, cointestato a Di Silvio Filomena e Spada Juan Carlos, rispettivamente coniuge e figlio del proposto Spada Armando;

la vettura risulta essere stata acquistata in data 11.7.2013 per euro 1.500,00.

Già con decreto emesso da questo Tribunale in data 7.4.2014 nel procedimento di prevenzione n. 199/2013 M.P. si è respinta la proposta di confisca all'epoca avanzata in relazione al veicolo per il modestissimo valore economico, compatibile anche con introiti di esigua consistenza.

Non può che confermarsi quella valutazione già espressa.

Pertanto **si respinge** la proposta di **confisca** in relazione all'autoveicolo **marca Hyundai, modello Atos Prime, targato CC249PG**, di cui si ordina il **dissequestro** e la **restituzione agli aventi diritto**.

Beni intestati a Spada Francesco (figlio di Spada Armando), ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto Spada Armando

Partecipazioni e titolarità societarie

Intero compendio aziendale dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB CANARIE (C.F. 97535360586 e P.IVA 10259031002), con sede a Ostia (RM), alla Via delle Canarie nr. 36/38, esercente l'attività di "altre attività di intrattenimento e di divertimento";

in sede di esecuzione del sequestro Francesco Spada, rappresentante legale dell'Associazione ha riferito di non avere più la disponibilità dei locali di Via delle

Canarie nn. 36/38. Si è constatato, in sede di immissione in possesso, che i predetti locali erano nella disponibilità della "Pretty Woman Beauty". Francesco Spada ha dichiarato di non conoscere il luogo in cui si trovavano le scritture contabili.

Con provvedimento adottato da questo Tribunale in data 7.10.2019 all'esito dell'udienza fissata ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011, sentite le parti che nulla hanno osservato, è stata disposta la cessazione dell'attività e l'estinzione con cancellazione della partita iva e del codice fiscale della Associazione culturale.

Spada Francesco è stato rappresentante legale, dall'1.3.2010, della ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB CANARIE.

Non risulta aver mai dichiarato redditi ad eccezione delle annualità 2005, 2006 in cui ha dichiarato redditi annuali imponibili inferiori a euro 2.000,00.

Nel corso del presente procedimento non ha fornito alcun elemento da cui desumere l'origine delle provviste cui ha fatto ricorso per la costituzione della Associazione, peraltro non operativa.

Non è stata avanzata alcuna richiesta di dissequestro e restituzione.

Avuto riguardo alla circostanza che la costituzione dell'Associazione si colloca in un arco temporale in cui è stata affermata la pericolosità sociale di Spada Armando con decreto di questo Tribunale emesso in data 7.4.2014, richiamata la giurisprudenza in ordine alla intestazioni fittizie in precedenza dettagliatamente esposta, si dispone la **confisca della ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB CANARIE.**

Beni mobili registrati

Autoveicolo marca Volkswagen modello Golf targato EN784XZ: *Il veicolo con provvedimento del 5.2.2019, è stato dato in affidamento in custodia giudiziale alla Questura di Roma;*

l'autoveicolo marca Volkswagen, modello Golf, targato EN784XZ, è stato acquistato, in data 15.2.2017, per € 10.000,00. In realtà l'esborso effettivo è stato di euro 2.500,00 a seguito della permuta dell'autovettura Smart Forfour tg EZ484GG valutata euro 8.000,00 dal concessionario.

Pur dovendo osservare che, comunque, la vettura data in permuta risulta essere stata acquistata un anno prima ad un prezzo superiore o comunque pari a euro 8.000,00, non compatibile con le condizioni economiche del soggetto, privo di ogni fonte di reddito, non può disporsi la confisca del veicolo, nel rispetto del principio della coincidenza temporale tra la manifestazione della pericolosità sociale e gli incrementi patrimoniali.

In buona sostanza non vi sono elementi per sostenere ed affermare la pericolosità sociale di Spada Armando, padre di Spada Francesco, negli anni 2016- 2017, essendo intervenuta l'assoluzione in primo grado dal reato associativo e non risultando ulteriori diversi coinvolgimenti in fatti delittuosi.

Pertanto **non** si accoglie la proposta di **confisca dell'autoveicolo marca Volkswagen, modello Golf, targato EN784XZ**, di cui si ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.

Beni intestati a Spada Juan Carlos (figlio di Armando Spada) ritenuti nella indiretta disponibilità del proposto Spada Armando
Partecipazioni e titolarità societarie

autoveicolo marca Smart, modello City Coupé, targato BW526FT.

Il titolare del veicolo in sede di esecuzione del sequestro ha dichiarato di non avere più la disponibilità del mezzo da diversi anni in quanto rottamato; ad ogni buon conto anche in relazione a tale veicolo, già con decreto emesso da questo Tribunale in data 7.4.2014 nel procedimento di prevenzione n. 199/2013 M.P. si è respinta la proposta di confisca all'epoca avanzata per il modestissimo valore economico, compatibile anche con introiti di esigua consistenza.

Non può che confermarsi quella valutazione già espressa.

Pertanto **si respinge** la proposta di **confisca** in relazione all'autoveicolo **marca Smart, modello City Coupé, targato BW526FT.**

quote pari al 100% del capitale sociale ed intero patrimonio aziendale della ILARY S.r.l. semplificata (P.IVA 12520491007) con sede a Ostia (RM), in Via Marino Fasan nr. 40/42, esercente l'attività di "posto telefonico pubblico ed internet point".

Con provvedimento adottato da questo Tribunale in data 7.10.2019 all'esito dell'udienza fissata ex art. 41 D.L.vo n. 159/2011, sentite le parti che nulla hanno osservato, è stata disposta la cessazione dell'attività e l'estinzione con cancellazione della partita iva e del codice fiscale della ILARY S.r.l. semplificata.

La società Ilary S.r.l.s. è stata costituita il 12.8.2013; è attiva dal 25.9.2013. Amministratore unico e socio unico è Juan Carlos Spada.

Non è stata rinvenuta documentazione contabile. Non risulta depositato alcun bilancio.

Le circostanze evidenziate, dalla difesa che ha riferito di una provvista di euro 17.000,00 nella memoria, non provano che tale provvista sia stata utilizzata per costituire la società.

Tale somma risulta effettivamente essere stata versata in data 10.2.2011 sul libretto postale n. 34332073-0423185040 intestato a Spada Juan Carlos. A parte il fatto che l'origine di tale somma non è stata in alcun modo documentata e che non è stato provato il riferito indennizzo assicurativo, va evidenziato che la somma di euro 17.000,00, accreditata sul libretto postale in data 10.2.2011, è stata prelevata interamente pochi giorni dopo, con un prelievo di euro 1.000,00 ed un addebito di euro 15.000,00 eseguiti il 22.2.2011, e con un ulteriore prelievo di euro 1.000,00 eseguito in data 8.3.2011. Pertanto la provvista riferita dalla difesa era azzerata dai primi di marzo 2011.

Pertanto non è provata l'origine della provvista finanziaria cui Spada Juan Carlos ha attinto per costituire nel 2013 la società ILARY S.r.l. semplificata.

Nel 2013 il padre di Spada Juan Carlos era soggetto pericoloso, come da provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza

 210

speciale di pubblica sicurezza per anni due con obbligo di soggiorno nel comune di residenza emesso dal Tribunale di Roma in data 7.4.2014.

In conformità ai principi giurisprudenziali in precedenza esposti sulla fittizietà delle intestazioni si **dispone la confisca** del patrimonio sociale e dell'intero compendio aziendale della **ILARY S.r.l. semplificata**

P.Q.M.

visti gli artt. 1 ss. D.L.vo n. 159/2011,

applica la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di **anni tre**; con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti di **Spada Ottavio**;

applica la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di **anni due** con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti di **Galatioto Claudio**;

prescrive ai predetti di darsi immediatamente alla ricerca di un lavoro; di fissare la propria dimora, di comunicarla senza ritardo alla autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima; di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi delle ore 21.30 e di non uscire la mattina prima delle ore 6.30 senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza; di non detenere e non portare armi; di non partecipare a pubbliche riunioni.

Pone a carico dei suindicati proposti il pagamento delle spese processuali.

Dichiara **non luogo a provvedere** in ordine alla proposta di applicazione della misura di prevenzione della **sorveglianza speciale di pubblica sicurezza** avanzata nei confronti di **Spada Carmine**, essendo stata già disposta la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza con decreto di questo Tribunale in data 16.10.2017, confermato dalla Corte di appello di Roma in data 29.10.2019.

Dichiara **non luogo a provvedere** in ordine alla proposta di applicazione della misura di prevenzione della **sorveglianza speciale di pubblica sicurezza** avanzata nei confronti di **Spada Roberto**, essendo stata già disposta la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno decreto di questo Tribunale in data 19.3.2018;



respinge la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della **sorveglianza speciale** avanzata dal pubblico ministero nei confronti di **Spada Armando**.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, ai sottoposti alla misura di prevenzione e al loro difensore.

Visto l'art. 24 D.L.vo n. 159/2011,
dispone la **confisca**

dell'immobile **Immobile sito a Roma, via/largo Santa Barbara n. 19**, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma, al foglio 1083, particella 11, subalterno 2, categoria A/7, classe 2, vani 5, superficie catastale mq. 109; intestato a **Spada Simone**, nipote di **Spada Carmine**;

dell'immobile sito ad Ardea (RM), **Via Piombino n. 24**, piano T-1, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 47, particella 1194, sub 502, cat. A/7, classe 4, della consistenza di n. 16 vani, intestato a **Luciana Lamponi**, riferibile a **Galatioto Claudio**;

dell'intero compendio aziendale della ditta individuale **FIORE Claudio** (p.iva 12089611003), compresi i beni mobili registrati e precisamente, i seguenti autoveicoli

autoveicolo marca **BMW** modello **X5** targato **EB555RX**;

autoveicolo marca **IVECO** modello **35/S/E4** targato **ED953PD**;

autoveicolo marca **PEUGEOT** modello **BOXER** targato **EK469DG**;

precisando che è stata già disposta la vendita delle vetture **Iveco 35**, Tg. **ED953 PD** e **Peugeot Boxer EK469DG** di proprietà della Ditta Individuale di **Fiore Claudio**; pertanto la confisca ha ad oggetto le somme di denaro ricavato dalla vendita, somme attualmente in sequestro.

del capitale sociale e intero patrimonio aziendale delle seguenti società

Royal Slot S.r.l.;

New Slot room S.r.l.s.;

Romana Slot Soc. Coop.;

Star Games Soc. Coop.;

New M&F S.r.l.s. unipersonale;

One Slot S.r.l.s.;

Seven Giochi S.r.l.;

Luxor S.r.l.;

Tebe S.r.l.;



Gamma Auto S.r.l.;

Noi S.r.l.;

MGiochi S.r.l.

S.T.A. (Sport, Trade And Amusement) Euro International Company S.r.l.
(P.IVA 01867391003) - cancellata in data 11.10.2018;

Videomatic di Zanchelli Roberto & C. S.n.c. (P.IVA 00891631004), compresi, tra l'altro i seguenti autoveicoli:

- Mercedes CL, tg. DG 698 SA;
- Ford Transit, tg. DS 113 VJ;
- Ford Transit, tg. DJ 523 YM.

Circolo Ricreativo Enals; tutti beni riferibili a Spada Carmine;

"ditta individuale Spada Roberto";

ROSA CAR S.r.l. in liquidazione (P.IVA 11568061003);

Femus - Associazione Sportiva e Culturale A.S.D. (C.F. 97696620588 - P.IVA 13995311001);

Femus Boxe a.s.d. (C.F. 97907080580);

A.s.d. Ea Etoile Dance Project (C.F. 97907120584);

Associazione Dancer (C.F. 97326920580); tutti beni riferibili a Spada Roberto;

Full Car 7 S.a.s. di Galatioto Filippo; riferibile a Galatioto Claudio;

478 S.r.l. (P.IVA 12445651008) compresa l'autovettura Audi Q3 targata FK434ST; riferibile a Galatioto Claudio;

Abluo et Armo di Montanari Enrico S.a.s.; riferibile a Galatioto Claudio;

Associazione Culturale Club Canarie; riferibile a Spada Armando;

ILARY S.r.l. semplificata; riferibile a Spada Armando

dei seguenti veicoli

autoveicolo marca Renault modello Modus targato CV833VW intestato a Carrara Vanessa; riferibile a Spada Carmine;

autoveicolo Toyota Land Cruiser 120 3.0 D-4D targato DF132PD; riferibile a Spada Roberto;

vettura Volkswagen, modello Tiguan 2.0, targato FA082FT intestato a Spada Ottavio;

autoveicolo BMW 118D, Tg. DV 265 ND; intestato a Spada Enrico, figlio di Spada Ottavio;

veicolo Yamaha T - Max 500, Tg. DK 79923; intestato a Spada Enrico; figlio di Spada Ottavio;

autoveicolo Nissan Micra 1.5, Tg. CT016LD; intestato a Spada Roberto, figlio di Spada Ottavio;

Autoveicolo **Suzuki Swift**, Tg. **ER885CN**; intestato a Spada Roberto, figlio di Spada Ottavio; *autovettura affidata in custodia giudiziale alla Questura di Roma.*

autoveicolo **Mercedes Benz CLK** targata **BX876HN**, formalmente intestata a Graziano Liliana, madre defunta di Galatioto Claudio;

Dispone, altresì la confisca

della consistenza economica relativa al **deposito risparmio n. 15671191** acceso presso **Poste Italiane S.p.A.** ufficio postale Roma 2 (Fraz. 55912) con **saldo contabile a credito di Euro 1.333,48** "giro contato" al F.U.G., intestato a Carrara Vanessa, da ritenere nella disponibilità di Spada Carmine;

della consistenza economica in deposito sul **conto corrente n. 612138.38** acceso presso la **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, filiale 8371 di Roma - Agenzia 107, intestato a Spada Filomena; riferibile a Spada Roberto, proposto;

della consistenza economica in deposito sul **conto corrente n. 176.26** acceso presso la **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, filiale 8630 di Roma - Agenzia 24 intestato a Spada Ottavio con saldo a credito pari a euro 30.354,63; ;

della consistenza economica relativa al **Deposito a risparmio n. 37015614** accesso presso **Poste Italiane S.p.A.** - ufficio postale di Roma 142 con saldo a credito di euro 103.184,13 intestato a Spada Ottavio;

delle somme riferibili al **Fondo comune TK "Anima Rendimento Ass. Obbl. A" n. 12154873** acceso presso **Anima SGR** tramite rete **Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, intestato a Spada Enrico; riferibile a Spada Ottavio;

delle somme riferibili ai seguenti rapporti finanziari, da ritenersi nella disponibilità di Galatioto Claudio

- 1) BOF Cart. n. 7722544 acceso presso Poste Italiane Filiale di Ostia Lido di Euro 2.500,00 intestati a Lamponi Luciana e Galizi Iole;
- 2) BPF Cart. n. 11833974 acceso presso Poste Italiane Filiale di Roma Ostiense di Euro 5.000,00 intestato a Lamponi Luciana e Lamponi Luigi Pietro;
- 3) BPF Cart. n. 11833975 acceso presso Poste Italiane Filiale Roma Ostiense di Euro 5.000,00 intestato a Lamponi Luciana e Lamponi Luigi Pietro;
- 4) BPF Cart. n. 73973739 acceso presso Poste Italiane Filiale di Ostia Lido di Euro 5.000,00 intestato Lamponi Luciana e Lamponi Franco;
- 5) BPF Cart n. 73973738 acceso presso Poste Italiane Filiale Lido di Ostia di Euro 5.000,00 intestati a Lamponi Luciana e Lamponi Franco;
- 6) BPF Cart n. 10025583 acceso presso Poste Italiane Filiale di Ostia Lido di Euro 5.000,00 intestato a Lamponi Luciana, Lamponi Luigi Pietro e Galizi Iole;
- 7) BPF Cart. n. 3186774 acceso presso Poste Italiane Filiale Roma 142 di Euro 2.500,00 intestati a Lamponi Luciana, Lamponi Luigi Pietro e Galizi Iole;



- 8) BPF Cart. N. 3186775 acceso presso Poste Italiane Filiale di Roma 142 di Euro 2.500,00 intestati a Lamponi Luciana, Lamponi Luigi Pietro e Galizi Iole;
- 9) BPF Cart. N. 3601976 acceso presso Poste Italiane Filiale Roma 142 di Euro 2.500,00 intestati a Lamponi Luciana, Lamponi Luigi Pietro e Galizi Iole;

Non accoglie la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca avanzata in relazione all'immobile sito in Ostia Antica (RM), Via Albino Bottesi, n. 24 intestato al proposto Spada Ottavio e a Spada Giacinta (coniuge).

Revoca il sequestro e dispone la restituzione agli aventi diritto dell'immobile sito in Ostia Antica (RM), Via Albino Bottesi, n. 24.

Ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri.

Non accoglie la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca avanzata in relazione alla società **L'Angolo delle Sirene S.r.l.**

Revoca il sequestro e ordina la restituzione agli aventi diritto della società **L'Angolo delle Sirene S.r.l.**

Ordina le trascrizioni e annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

Non accoglie la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca avanzata in relazione al **Compendio aziendale della ditta individuale Spada Armando denominata "LO SFIZIO"**.

Revoca il sequestro e ordina la restituzione all'avente diritto.

Ordina le trascrizioni e annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

Non accoglie la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca avanzata in relazione all'autoveicolo **marca Hyundai, modello Atos Prime, targato CC249PG**, intestato a Di Silvio Filomena e Spada Juan Carlos, rispettivamente coniuge e figlio del proposto Spada Armando;

Revoca il sequestro e ordina la restituzione agli aventi diritto.

Ordina le trascrizioni e annotazioni consequenziali nei pubblici registri.

Non accoglie la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca avanzata in relazione all'autoveicolo **marca Volkswagen, modello Golf, targato EN784XZ**, intestato a Spada Francesco.

Revoca il sequestro e ordina la restituzione all'avente diritto;

Ordina le trascrizioni e annotazioni consequenziali nei pubblici registri.

Non accoglie la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca avanzata in relazione all'autoveicolo **marca Smart, modello City Coupé, targato BW526FT** intestato a Spada Juan Carlos.

Revoca il sequestro e ordina la restituzione all'avente diritto;

Ordina le trascrizioni e annotazioni consequenziali nei pubblici registri.

Non accoglie la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca avanzata in relazione ai **due orologi rolex** rinvenuti nella cassaforte all'interno della sede della società Gamma Auto S.r.l.;

revoca il sequestro dei due orologi Rolex e ordina la restituzione a Deturres Giovanni.

Non accoglie la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca in relazione alla **cassetta di sicurezza n. 166, collegata al contratto n. 11, custodita presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale 8371 di Roma - Agenzia 107** intestata a Carrara Vanessa, essendo risultata vuota.

Revoca il sequestro e dispone la restituzione all'istituto di credito, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale 8371 di Roma - Agenzia 107.

Non accoglie la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca in relazione ai seguenti rapporti finanziari intestati a Ascani Elisabetta: **cassetta di sicurezza n. 233, collegata a contratto n. 20, custodita presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale 8371 di Roma - Agenzia 107**, essendo risultata vuota.

dispone la reintegrazione nella piena disponibilità dell'istituto di credito **ING Bank N.V.**, filiale di Milano, Via Fulvio Testi n. 250 (ABI 03475 - CAB 01605) del conto corrente n. **IT73X0347501605CC0011581285** acceso presso la suindicata banca, posto che il saldo in fase esecutiva del sequestro risultava a debito di euro **- 19.07** e il conto è stato bloccato d'iniziativa dalla banca anche se con saldo negativo.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e delega per l'esecuzione della confisca la Guardia di Finanza -, con facoltà di subdelega e con l'eventuale ausilio dell'Amministratore Giudiziario.

Roma il 20.1.2020

I Giudici

Il Presidente

IL FUNZIONARIO DIRETTORE
Maria Antonucci

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma 23/1/2020

IL FUNZIONARIO DIRETTORE
Maria Antonucci

Copia conforme all'originale
Data 23/1/2020
Il Funzionario Direttore
Maria Antonucci